ANTIDOTO
ALLE VELENOSE CONSIDERATIONI
Di Frà Paolo di Venetia sopra le censure di
N. S. P. PAOLO V.

Nel quale si scuoprono gli errori, spropositi, & inganni di questo Autore.

Composto per il P. Hernando della Bastida della Compagnia di GIESV.

Oua Aspidum ruperunt, & telas araneæ texuerunt. *Esaiæ 59.*

IN ROMA,
Appresso Bartholomeo Zannetti. Anno, M. DC. VII.
CON LICENZA DE' SVPERIORI.

Imprimatur ſi placet R. P. M. Sacri Palatij.
B. Epiſc. Arim. Viceſg.

Imprimatur. Fr. Io. Maria Braſichelenſis Magiſter Sac. Pal. Apoſt.

PROEMIO.

Agionando i giorni a dietro con vna persona di molto giuditio, lettere, e spirito, dell'empio motto, e peggiore impresa, che vanno in fronte a quel libro, che sendo tutto vna mera inconsideratione, s'intitola Considerationi di F. Paolo Veneto, mi disse ch'assai meglio quadrarebbe à questo libro, ò più tosto Libello imfamatorio contro di Christo, del suo Vicario, & de gli altri Ministri della Chiesa, quell'altro versetto d'Isaia; Oua Aspidum ruperunt, & telàs araneæ texuerunt. *Pensiero, che attentamente da me considerato doppò che lessi con diligenza cotal trattato, mi parue non solo d'vn grand'ingegno, mà che diuinamente con due parole stringeua, e spiegaua quanto con mille colori, artificij, & inganni seppe mai colorire la malitia, e sagacità humana, & n'ascondere in questa (per dir così) quinta essenza di veleno. Conciosiache se ben si considera tutto quello che racchiude cotal libro, non vi si trouerà altro che, ò, voua d'Aspidi, cioè principij erronei, da quali come dall'voua, i pulcini, nascono l'heresie, che più veloce, e pernitiosamente del veleno dell'Aspido si spargono, infettano, appestano i regni interi. ò pure sono tele di schifi, e*

Esai.59. n.5.

vilissimi ragni, che con vn soffio si disfanno, tessute con artificio sì, mà da velenosi animali, mà à fine d'ingannare il popolo semplice, & ignorante, ma per corlo nella rete, & allacciargli l'ale della vera religione, e pietà, e quasi à man salua (come fanno alle mosche, & à cotali animalucci i ragni) succhiar loro il sangue della libertà, delle robbe, della vita istessa. Chiamole tele tessute per l'apunto da schifi, e velenosi animali, perche se bene queste voua & tele si spacciano sotto il nome di F. Paolo di Venetia, io per me porto ferma opinione, che ne egli, ne persona simile à lui habbia mandato in luce vuoua si pestifere, ne ordito, ò tessuto tele si diaboliche. Et à chi mai potrà cadere in pensiero, che habbia potuto vscire da vna persona che pur viue frà Cattolici, che porta habito religioso, che non si hà (per dirlo in breue) tolto la maschera della simulatione, & publicato per heresiarcha al mondo; chi dico potrà mai credere che sia vscito da costui vn libro tanto pernitioso, che à petto à questo paiano men' mali l'opre, che al principio della loro perditione cauarono fuori i Lutheri, i Caluini, i Pietri martiri, e gli altri? si copioso d'errori, si colmo di maledicenze, si carico di bestemmie, si pieno di veleno, che auanza (come hò detto) quanto al principio scrissero contro di Christo, e della Chiesa quei mostri diabolici, & quelle pesti del mondo, & non cede punto à, i, libri, che i più insolenti Heresiarchi giamai scriuessero, dopò che si dichiararono capitali nemici di Christo, & della Chiesa. E ben' chiaramente si scorge, che non tutto ciò, che in questo libro s'insegna è farina dell'autore, atteso che in esso si tratta di molte cose appartenenti à scienze, delle quali ben' sappiamo, che non solo non hà fatto professione, mà ne pur intende, i primi termini, & nondimeno standosene alla fede di chi studiò per lui, caccia qui dentro alcuni centoni di leggi mal'intese, di paragrafi peggio esposti, & di historie pessimamente comprese. nelle quali senz'altra colpa dell'autore di quella ch'andiamo dicendo, ci è vna mano d'impertinenze in iure, & vna infinità di bugie in fatto, le quali à

li à i versati nelle leggi, & eruditi nelle historie muouono risa, e merauiglia di tanta ignoranza, & collera, e sdegno di tanta audacia. E questo stesso in grado vguale, tutto che con maggior pericolo della vera Religione del popolo Venetiano, io mi persuado, che li sia accaduto in molti punti toccanti à dogmi di fede, & à dottrine di Theologia Scolastica; già che è cosa certa, che dal bel principio di queste contese, & da che si accorserò gli Heretici, che si poteua per questa via aprir loro vna porta per entrare à spargere i loro errori in Italia, & solleuare maggiormente questa rebellione alla Chiesa, non han lasciato (per dir così) pietra da muouere per alzar sù questa nuoua Babelle, ne lasciato ragione, ò mezo da fomentare questa peste, & spargerla (non piaccia Dio) quindi per tutto. A questo fine hanno scritto molti trattati, discorsi, e scritture in difesa di causa così ingiusta, & inuiatogli à Venetia, mescolando il veleno delle loro heresie nel dolce delle apparenti ragioni, e cercando con ogni sforzo mantenere la mal fondata giurisdittione, & independenza dal Vicario di Christo, alla quale vedeano che per ogni via si anhelaua. Furono messe in mano di questo autore cotali scritture, perche si seruisse di quel che era buono, ò pur tale sembraua per difesa di questa causa; persuadendosi per auuentura Frà Paolo, che col titolo datogli dalla Signoria di suo Theologo, gli hauesse infuso Theologia Scholastica da insegnare à Cattolici, & cognitione di controuersie per conuincere Heretici; & che à questo etiamdio si stendesse la potestà della republica, come cosa pertinente al buon gouerno, che questa è la regola, con cui al giorno d'hoggi misurano la potestà del Senato gli adulatori. Mà non potè con l'vfficio riceuere costui dalla Signoria questa sufficienza, e dall'altra parte la dottrina di questo Padre era sì poca, che non fù marauiglia, che ne seppe egli riconoscere la falsità dell'adulationi, dalla verità della dottrina, ne torre il veleno de gli errori, che frà quelle adulationi era meschiato, ne finalmente seppe diuisare, che gli argo-

menti,

menti, i quai trouaua in quei scritti, ò erano tele di ragni, che si disfaceano in vn soffio, ò vouà d'Aspidi, da quali sorgeua vna schiera di mostruosi errori, & di già condennate heresie. Questo io nol dico per iscusare à fatto vn si mal'accorto scrittore, il qual, ben veggio, che comprò (come si suol dire) à contanti quel rischio che hoggi passa presso à tutti la fama, e l'honore di lui, sendosi posto in cosa, che la sua conscienza stessa li poteua dettare che non era per lui. E veggio che non si può scusare vn Religioso, e Cattolico, che si lascia in maniera tor di sensi dal vino dell'ambitione, che non s'accorge della dissonanza che fanno alcune cose, della quale si accorgerebbe chiunque hauesse notitia de primi principij della dottrina, e fede Christiana. Ne perciò nego che le biastemmie, le calunnie, le maledicenze, delle quali abonda il suo libro, è contro di Christo, e del suo Vicario in terra, e de' ministri della Chiesa, & di tutto in somma lo stato, & ordine Ecclesiastico, non siano degne di castigo; Ne prendo (come hò detto) la difesa di lui contro di tante persone, e letterate, e sante, che lo fregiano con que' titoli d'empio, temerario, ambitioso, maledico, arrogante, ignorante, bestemmiatore, che si veggono; mà solo vuò seruirmi della ragione, & congiettura accennata di sopra; per iscusar la merauiglia, che mi cagiona il vedere vn Cattolico, vn Religioso, professante nell'habito, & ne costumi seruigio di Dio, & della Chiesa, e dispreggio del mondo, vederlo dico giungere al profondo abisso, & all'vltimo segno dell'abominatione, in cui precipitò i suoi seguaci l'heresia senza passare per lo mezzo per lo cui passarono Caluino, & tutti gli altri che dispreggiando, con lui la buona conscienza infelicemente naufragauerunt circa fidem. *Mà comunque ciò sia, ò che gli Heretici habbino vsato di questo inganno procurando per man di vn Cuoco mal accorto auuelenare quella Serenissima Republica, ò che il medesimo Frà Paolo à bello studio habbia mescolato nel suo libro questo veleno; Il mio fine in questo trattato sarà porgere à gli auuelenati per quanto si stenderà il mio sapere, rimedio perche*

Ad Thimoth. c. 1. n. 19.

il ve-

il veleno non gli vccida, & à curiosi, che vogliono assaggiare contro la loro conscienza (essendo vietato) di cotali viuande, preseruatiuo, ò antidoto, che il veleno non possa loro nuocere. Ne credo giũgerà tardi, perche come dice S. Gieronimo, Libentius antidotũ lector bibet cũ Diaboli venena præcesserint. *Et perche basta à coloro che sono veramente Cattolici scorgere pur cento miglia da lungo l'heresia, acciò fuggan' da lei come da basilisco, metterò tutto il mio sforzo più tosto in mostrare, & additare, che in confutar gli errori, che nel libro di F. Paolo come Aspidi frà l'herbe stan' ricouperti. Et per questo diuiderò il presente Discorso in tre parti. Nella prima iscuoprirò cinquanta de gli errori più principali che sono in quello quasi altretante voua d'Aspido. Nella seconda prouarò, che tutti gli argomenti recati da Frà Paolo per giustificatione di queste* Leggi del Senato, *sono puramente tele di Ragno, che si disfanno col soffio. Nella terza mostrerò, che tutta questa tela è ordita allo stesso fine, che ordiscono la sua i ragni, dico per prendere nelle reti, & allacciare l'ali della vera religione, e pietà; & per succhiare il sangue, e mettere sotto asprissima seruitù, e tirannia i poueri vassalli di quella eccelsa Republica, & se mi riuscirà di metter auanti à gli occhi queste cose tali quali sono, entro in sicura speranza che seruirà questo mio discorso alle persone sauie, e timorose di Dio, perche non solo fuggano da cotal libro, aborriscano cotal dottrina, & anatematizzino gli errori ch'ella insegna, mà finiscano d'intendere qual sia la giustitia di quella causa, che non si può defendere senza offendere la più delicata parte, & le pupille per dir così de gli occhi della fede, & religione Cattolica, & si chiariscbino à fatto ch'è di mestieri ò negar la vera fede di Christo, ò concedere, che il suo Vicario giustissimamente hà potuto stringere il Senato di Venetia à non innouar cosa veruna contra l'antiche leggi, e sacri Canoni, che dispongono della essentione de gli Ecclesiastici, & à non metter tassa à i Secolari, perche non possano consecrare le sue facoltà à Dio senza la licẽza del Senato.*

Hierony. con. Ioui.

Serui-

Seruirà parimente, perche quella Serenissima Repulbica s'accorga del pericolo, in che si mette, di farsi, che sia bandita da suoi stati la Religione Cattolica, di che ella cotanto si pregia, fidandosi in materie tanto importanti di simil dottrina, e persone. Et perche i vassalli veggano, che non è tutto oro quel che luce, & nõ si lascino à guisa de gli schiaui neri della Guinea menare al suono della libertà, con che gli assorda le orecchie Frà Paolo ad imbarcarsi in vn mare di difficoltà, & si trouino poi in vna seruitù miserabile, & eterna.

PRIMA

PRIMA PARTE
DI QVESTO DISCORSO

doue si mettono cinquanta propositioni, ò heretiche, ò erronee, ò temerarie, ò scandalose, di Fra Paolo, come tante voua d'Aspido.

Primo errore, ò vouo d'Aspido di Fra Paolo.

HOR cominciamo il numero delle propositioni heretiche, erronee, temerarie, e scandalose, che sono l'vuoua di Aspido di questo libro, da alcune parole della pagina 52. che sono queste.

Ne l'essempio di S. Pietro è vnico. Se non fosse ripreso Cham d'hauer deriso la nudità del Padre Noè, se potrebbe portar quì 23. Pontefici soggetti a qualche imperfettione, non nelli costumi priuati, ma nella dottrina, & gouerno. *Pag. 52.*

Lasciando da parte questo color retorico si chiaro, che lo conoscerebbono fino a i fanciulli, i quali sanno, che questo è vn modo di affermare quel che si sente, & lasciando parimente al giuditio d'altri se sia maggior peccato di quel di Cham fingere nel suo Padre la nudità ch'egli non ha, per dar occasione a figliuoli di disubidire e burlarsi di lui, scoprirò quattro errori grauissimi, che si contengono in queste parole.

E il primo è. *S. Pietro errò nelle cose della dottrina, e gouerno.* Bestemmia, che basta solo vdirla per giudicar quanto sia grande; e le parole con che la dice sono si chiare, che non fà di mestiero d'altra ponderatione. Perche se l'essempio di S. Pietro non è vnico, ma se gli potrebbono aggiungere venti tre Papi, che errarono in dottrina, e gouerno, certo che l'autore tiene il Principe de gl'Apostoli nel medesimo concetto, mentre afferma ch'egli hebbe in questo venti tre Papi per compagni. Gli argomenti poi con che s'ingegna di prouarlo sono gli stessi che apportata nel suo libro del primato del Papa, Nilo heretico, & vien riferito, & impugnato dal Cardinale Bellarminio. Et vn'altro argomento, che Frà Paolo aggiunge l'ha tolto di peso da gli Heretici Magdeburgensi nelle loro Centurie. Et è tale che mostra aperta-

Bellarm. lib. 4. de Rom. Pōt. cap. 8.

Magdeburgenses. Cent. 1. lib. 2. ca. 10. colum. 558. apud Bellarm. lib. 1. de Rom. Pōt. cap. 28.

mente, quanto l'autore sia versato nelle scritture sacre, già che adduce come errore di S. Pietro dopò che era già Papa l'hauer detto a Christo. *Absit hoc à te Domine*, volendolo disturbare dall'andar à patire: & non considera, che il nostro Redentore non gli diede il Sommo Pontificato, quando disse lui: *Tibi dabo claues*; sendo che all'hora solo glielo promesse; mà glielo consegnò dopò la Resurrettione, quando disse: *Pasce oues meas*. E così tanto questo, quanto il negar Christo non auuenne nel tẽpo, che S. Pietro era Sommo Pontefice nella chiesa di Dio. Non starò a perder tempo in cosa sì manifestamente monstruosa, mà solo accennerò che in vn libro, doue viene affermato che S. Pietro Apostolo eletto da Christo istesso per suo Vicario, è fatto pietra fondamentale dell'edificio della Chiesa, errò nella dottrina, e nel gouerno; non è marauiglia che si dica altretanto del Papa c'hoggidì viue; benche l'essempio, la vita, e l'attioni sue siano sì lodeuoli, e degne d'vn santo, e zelante Pastore, quanto il mondo tutto lo conosce, e lo predica.

Matt. 16. num. 22.
Joan. 21. num. 19.

II.

Il secondo errore, che queste parole contengono, è.

Il Papa può errare ancora in cose toccanti à dottrina. Poco inanzi hauea Frà Paolo riferita l'opinione contraria attribuendola ad altri, & colmandola di limitationi; hora non contento di tutte queste, aggiunge la presente propositione, laquale non solamente è heresia, ma è madre di tutte l'heresie. Succhiamo col latte la dottrina questa contraria a tutti noi altri Cattolici da quelle parole di Christo: *Ego rogaui pro te Petre, vt non deficiat fides tua: Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, & portæ inferi non præualebunt aduersus eam*. Impugna questa heresia il Cardinal Bellarmino con l'efficacia, & eruditione sua solita nel cap. 3. del lib. 4. de potestate Papæ. Et nel capitolo seguente referisce come vno de gli errori di Pietro Oxoniense condennati nel Concilio Complutense di Spagna, & poi da Papa Sisto IIII. *Ecclesiam Vrbis Romanæ errare posse*. Alberto Pighio nel libro 5. della sua Gierarchia Ecclesiastica cap. 6. oue assai distesamente impugna questo errore, apporta alcune parole de i Vescoui della Prouincia Tarraconense di Spagna, che sono a questo proposito le più belle, che si possano desiderare, scriuendo a Papa Hilario Primo, etiam più di mille anni sà, sopra certi dubbij, che all'hora correuano, fra l'altre cose li dicono, *Cuius successoris principatus* (scilicet Diui Petri) *sicut eminet, ita metuen-*

Luca 22. num. 32.
Matt. 16. num. 18.
Bellarm.
Conc. Complut.
Sixtus 4.

tuendus est ab omnibus, & amandus. Proinde nos demum in vobis primitus adorantes, cui sine querela seruitis, ad fidem recurrimus Apostolico ore laudatam; inde responsa quærentes, vnde nihil erroré, nihil præsumptione, sed Pontificali totum deliberatione præcipitur. Parole certo degne di scriuersi in lettere d'oro, & molto differenti da quelle, che trouiamo in questo libro ad ogni tratto.

III.

Il terzo errore di quelle parole è.

Venti tre Papi banno errato in cose di dottrina, e gouerno. Di assai meno si contentò Caluino; à cui parue che bastaua vn solo per distruggere con questo il fondamento della fede Cattolica, & perciò nel libro delle sue empie Institutioni attribuisce tale falsità a Giouanni XXII. solamente. Mà nel presente libro per sostentar maggiormente, & autenticar si sfacciata menzogna, e metterla più in saluo, si afferma questo de 23. Papi, acciò si faccia credibile almeno di alcuno. Et questo fù'l fine per il quale gli heretici Magdeburgensi nelle sue Centurie accrebbero à forza d'inuentioni, e bugie questo numero fin'a 40. Li quali però dottissimamente confuta il Cardinal Bellarmino nel libro quarto de Romano Pontifice dal capo ottauo fin'al decimo quinto, difendendo la dottrina Cattolica, che breuemente spiegò Santo Agathone Papa all'Imperador Costantino in vna lettera, che viē riferita nella quarta attione della sesta Synodo, doue fra l'altre cose si dice così. *Hac est vera fidei regula, quam & in prosperis, & in aduersis viuaciter tenuit Apostolica Christi Ecclesia, quæ per Dei omnipotentis gratiam a tramite Apostolicæ traditionis numquam errasse probatur, nec hæreticis nouitatibus deprauata succubuit.* Et poco dopò: *Hic Dominus fidem Petri non defuturam promisit, & confirmari eum fratres suos admonuit, quod Apostolicos Pontifices meæ exiguitatis prædecessores confidenter fecisse semper cunctis est agnitum.*

Calui. l. 4. Instit. cap. 7. apud Bellarm. lib. 4. de Rom. Pōt. cap. 15.

Bellarm.

Agath. Papa.

IV.

Il quarto errore di queste parole è.

Il Papa può errare nelle cose del gouerno vniuersale della Chiesa. Benche Frà Paolo parli generalmente del gouerno, tuttauia è chiaro, che intende del gouerno della Chiesa, perche se parlasse del gouerno particolare dello stato suo, non limitarebbe solo a 23. i Papi, che in questo hanno errato. Et questo è il ferro, che più batte l'autore, & l'errore, che pretende mostrare, & persuadere al mondo in questo libro, & a ragione vi ci mette

ogni sforzo, perche se vna volta si ferma, che il Papa non può errare in cose toccanti a costumi, e gouerno vniuersale della Chiesa, è parimente euidente che non può errare dichiarando come Papa, che sono ingiuste le leggi fatte dal Senato di Venetia, & pregiudiciali alla libertà Ecclesiastica, & alla salute dell'anime, perche l'errare in questo sarebbe vn'errare in punto toccante al gouerno vniuersale della Chiesa, & dar per male il bene, & per bene il male. Cosa che tutti i Dottori Cattolici tengono per manifesto errore in fede, & così la insegnano nella 2.2.q.1. ar.10. Si seruono per prouar ciò fra l'altre cose della definitione del Concilio Costantiense sess. 13.& di Martino V. Bolla dell'approbatione del Concilio, nella quale condanna per heretici quei che diranno, che la Chiesa erra nell'vsanza di communicare il popolo sub. vna tantum specie. Et pensano i Dottori, che Dio haurebbe mancato alla sua Chiesa in quel che l'era precisamente necessario, se in materia di tanta importanza (nelle quali conuiene dar nel segno) non gli assistesse affin'che in niuna maniera possa errarsi. Porrò qui solo alcune parole di Gregorio di Valentia, il quale, come colui che staua alle frontiere de gli heretici, messe ogni studio in questa dottrina tanto necessaria per confutare i loro errori: *Cæterum quoniam Pastorem suum semper audire tenetur Ecclesia, & Ecclesiam diuina scriptura absolute prædicat esse columnam, & firmamentum veritatis 1. ad Timoth.3. Ideoq. nunquam errare tota potest, dubium esse non debet, quin in alijs rebus asserendis, quæ ad pietatem spectent, & Ecclesiam totam concernant, infallibilis sit Pontificis auctoritas. Nec sane arbitror hoc absq. errore negari posse.*

Conc. Constan. Martinus 5.

Greg. de Val. to. 3. q. 1. de obiecto fidei p. 7. §. 40.

IV.

Chi si propone vna volontà humana per infallibile, commette gran bestemmia dando a creatura le proprietà diuine.

Pag. 55.

Questa propositione, che con queste parole formali stà nella pagina cinquantacinque, è formalmente il principio in cui si fondano hoggidi gli heretici settarij per non ammettere altra regola infallibile nelle cose della fede, fuorche la sacra Scrittura, & quei che sanno più del dotto, & del sottile fra loro, particolarmente quei che sono della fattione de gli Anabattisti, & fra costoro principalmente i Schuuenckfeldiani, & i Manzeriani non si seruono d'altro principio per dire, che Dio per se stesso solo, & immediatamente insegna a ciascuno quel che ha da tenere. Però è certo, che nella Chiesa ci ha da essere vna regola infallibile per le co-

Apud Valentiam to.3. q. 1. de obie. fidei pu. 7. q. 1. & 2.

le cose della Fede, & che questo appartiene alla prouidenza diuina; Già che (come dice diuinamente S. Agostino) *Si Dei prouidentia non præsidet rebus humanis, nihil est de religione satagendum, sin autem præsidet* (come iui diuinamente l'insegna S. Agostino) *non est desperandum ab eodem ipso Deo auctoritatem aliquam constitutam esse, qua velut gradu certo nitentes attollamur in Deum.* Et è certo parimente come contra Luthero, Caluino, e i lor seguaci prouano gli autori Cattolici di questi tempi, che sola la sacra Scrittura, & le traditioni non bastano, perche esse siano infallibil regola, & giudici nelle controuersie della fede: Si deduce da tali principij euidentemente come tutti questi autori lo conchiudono, ch'è necessaria nella Chiesa di Dio vna regola viua, & infallibile, a cui tutti siano obligati obedire, & questa è il Papa, col quale habbiamo tutti questo obligo; sendo che il credere (come sappiamo, è anche egli vna certa obedienza) e soggettione dell'intelletto. & a questo alluse S. Paolo quando disse: *Quod fuistis serui peccati, obedistis autem ex corde in eam formam doctrinæ, in qua traditi estis*. & in vn'altro luogo: *Non omnes obediunt Euangelio*, ch'è dire, *Non omnes credunt*, atteso che questo mostrano le parole seguenti, *Isaias enim dicit: Domine quis credidit auditui nostro?* Vegganſi l'Illustrissimo Bellarmino nel trattato che fa de Verbo Dei, e Gregorio de Valenza nel luogo citato. Da quali luoghi sarà manifesto, che non consiste la bestemmia nel proporsi la volontà del Papa per infallibile, ma nel negare, che possa Dio gouernar di maniera la volontà del suo Vicario, ben'che humana, che non erri in quel che proporrà, & commanderà che si creda nella Chiesa come cosa di fede. Già che è fare vna grandissima ingiuria a Dio il dire, che ciò non può far, negandogli in ciò la sua prouidenza, e puotere, & dando a gli Heretici vn principio, e fondamento, da cui cauino, e sopra di cui fabricano tutti i loro errori.

Tom. 6. lib. de vtil. cred. c. 16.

Ad Rom. 6. n. 17.

Ad Rom. 10. n. 16.

Bellarm. Greg. de Val. 2.2. q. 1. de obie. fidei. pu. 7 q. 1. 2. & 3.

VI.

Essendo stata ingiusta, e nulla la scommunica del Papa, i Vassalli Fedeli della Republica, & più d'ogni altro gli Ecclesiastici deueranno quietar l'animo, & le conscienze loro, & attendendo al seruitio diuino, e sotto la protettione del Prencipe, e credere fermamente, che lo Spirito santo è stato promesso, & dato à tutti i fedeli, fra quali lo stesso Christo è presente, quando sono congregati in nome suo.

Pag. 55.

Son' parole formali di Frà Paolo, alla pagina cinquanta cinque & è certissimo, che lo Spirito santo assiste à ciascheduno de fedeli proportionalmente, ad alcuni perche obediscano, & imparino

Stuplet. to. 2. controu. cōt. 4. l. 8. ca. 13.

parino, ad altri perche commandino, & insegnino, alla Chiesa, & à i Papi, perche definiscano. Mà chi considerarà, à che proposito queste parole si dicono, & leggerà quel che scriue Tomasso Stapletonio famoso tra Controuersisti di questo secolo, facilmente si accorgerà che questo, che s'insegna a credere fermamente a i fedeli Vassalli della Republica Venetiana, non è altro che vno de i più fini errori con i quali Caluino, & i suoi seguaci procurano cauillare l'infallibilità delle definitioni di fede fondate nelle inestimabili promesse, che fece Christo della continua assistenza del suo diuino Spirito, al suo Vicario, & alla Chiesa sua sposa.

Per persuadere questo errore Caluino procura di mostrare, che la promessa dell'assistenza diuina dello Spirito santo non è particolar priuilegio del Papa, ò de i Concilij, mà di tutti i fedeli vniti, & di ciascuno etiamdio in particolare. Acciò con questo siamo sforzati à dire, che il Papa non hà tale priuilegio dell'infallibilità, & hauendolo egli, l'hà d'hauer parimente qual si voglia numero de' fedeli insieme vniti. Questo stesso principio si mette nel presente libro, & se ne caua la stessa cōseguenza; obligando di più i vassalli à star quieti, & sicuri in conscienza, tutto che si veggano separati dal grembo della Chiesa Romana, già che Dio hà promesso lo Spirito santo à tutti i fedeli, & bastando loro lo stare sotto la protettione del lor' Prencipe, à cui altresi à questo conto assiste lo Spirito santo. Hor dicami Fra Paolo per cortesia, in che differisce questa sua propositione dalla heresia di Caluino. O quanto diuerso, e lontano è questo dal modo con cui intesero, & ponderarono la promessa di Christo il Sacro Concilio Calcedonense nell'Epistola à Leone al fine dell'attione terza: la sesta Synodo nell'attione 17. Et il Concilio Toletano 3. vers'il principio. Et i Papi Innocentio, e Celestino come riferisce il Cardinal Bellarminio, quando contra Lutero, Caluino, e Brentio tratta questo punto eccellentemente.

Conc. Calced. 6. Synod. Conc. Tolet. 3. Innoc Papa. Celest. Papa. Bellarm. l. 2. de Conc. au-cto. c. 2.

VII.

Ciascuno di noi altri deue opporsi al Papa quando erra, ò gouerna male, imitando l'essempio di S. Paolo; giache per questo volse lo Spirito santo, che si riferisce nelle scritture, & cosi lo risoluono tutti i Dottori.

Pag. 56.

Questi Dottori al sicuro non sono quei della Chiesa, già che santo Ambrosio dice, che S. Paolo solo potea ciò fare. *Quis caeterorum auderet Petro primo Apostolo, cui claues regni caelorum Dominus dedit resistere, nisi alius talis?* Et S. Girolamo vuole che S. Paolo non hauerebbe hauuto ardire di farlo, se prima non fossero stati

Ambros. super Ep. ad Gal. c. 2. Hieron. super Ep. ad Galat.

ro ſtati d'accordo con S. Pietro. *Non auſus fuiſſet Paulus Apoſtolorum maximum in publico tam procaciter, tam conſtanter arguere, niſi & Petro ſic placuiſſet argui.* E dello ſteſſo parere ſono S. Chriſoſtomo, e Theophilatto, & altri Padri ſopra l'Epiſtola 2. ad Galatas, & S Gregorio nella Epiſtola ad Theotiſtam, dice: *Si Beatus Petrus, cum à fidelibus culparetur, auctoritatem quam in ſancta Eccleſia acceperat attendiſſet, reſpondere poterat, vt paſtorem ſuum oues reprehendere non auderent.* Parole con le quali queſt'altre tanto Santo Dottore, quanto gran Pontefice, dichiara aſſai bene, la temerità di queſta propoſitione, che non ſi trouerà in niuno Cattolico. E vero, che ſi tratta frà Cattolici del rimedio, che ſi può vſare nella Chieſa di Dio, quando vn Papa ſi riſolueſſe di rouinarla; & che dall'eſſempio di S. Paolo cauano alcuni, che può venir'occaſione, in cui ſia lecito à gl'inferiori riprendere con carità, & far fronte ſenza peccato à ſuoi maggiori. Ma che poſſa & deua qualunque paſſa per la ſtrada riprendere il Papa, farli reſiſtenza, quando erra, ò gouerna male, & dire che coſi l'inſegna lo Spirito ſanto, è beſtemmia tant' horrenda, che non sò ſe mai Marcione, Giuliano Apoſtata, Nilo, ò Caluino con tutta la ſchiera maladetta di coloro, che ſi ſeruono di queſto eſſempio per confermare i ſuoi errori, giungeſſero à ſegno di cauare da quello dottrina ſi diabolica, come queſta ſi contraria à quel che la Fede Cattolica inſegna della riuerenza, & riſpetto che ſi deue al ſommo Paſtore. Veggaſi quel che diſſe S. Cipriano nella Epiſtola a Florentio Papiano, & ſi ſcorgerà il pericolo, che minaccia ſomigliante dottrina. *Vnde enim* (dice queſto ſanto) *ſchiſmata, & hæreſes obortæ ſunt, & oriuntur, niſi dum Epiſcopus, qui vnus eſt, ſuperba quorumdam præſumptione contemnitur, & homo dignitate Dei honoratus ab indignis hominibus iudicatur.* Et poco prima: *Hoc eſt in Deum non credere, hoc eſt rebellem aduerſus Chriſtum, & aduerſus eius Euangelium exiſtere.* E ſe queſto dice S. Cipriano di chi prende tanto di ardire contro vn Veſcouo particolare, facilmente ſi ſcorge quel che direbbe, ſe vedeſſe ciò, che in queſto libro ſi ſcriue del ſupremo Paſtore, & del Padre di tutti i Veſcoui, ch'è il Papa.

Chriſoſt. Theoph. S. Greg. l. 9 Epiſtol. Epiſt. 39. Vide Turrecrem. l. 1. ſum. c. 106.

Bellarm. lib. 1. de Rom. Pot. cap. 16. Greg de Val. 2. 2. q. 1. de obiec. fidei pa. 7. §. 31.

Cypr. Ep. 69.

V I I I.

Non han da dominar i Prelati, ne da commandar con imperio, mà con eſſempio, e correttione di pietà, & carità. Pag. 55.

Queſte Parole mette Fra Paolo al fine della pagina 55. dopò d'hauer eſſagerato l'eſſempio di S. Pietro che à fedeli, che con-

trattauano seco cerca la materia della vocatione de i Gentili non vsò con esso loro ne minaccie, ne di spauenti, ò fulmini di scommuniche, mà paternamente gli auuisò, instruì, & persuase loro, quel che diceua cō ragioni, & autorità della Scrittura. Et il nostro autore si serue per prouare questo, di quei medesimi luoghi, di che malamēte si seruiua Marsilio dī Padoua. Mettono ogni sforzo i Valdensi, Vuicleffo, Giouanni d'Hus, Martin Luthero, e Caluino in persuadere questa heresia, e torre al Papa, & à Prelati della Chiesa la potestà, che chiamano i Theologi coerciua, con la quale possono constringere, e punire i ribelli, & disubedienti alle leggi Ecclesiastiche; acciò essi in questa maniera viuano senza paura di castigo, & possano empire il mondo delle loro abominationi. Impugna costoro dottissimamente al suo solito il Cardinale Bellarmino, & riducendo perciò à tre punti la dottrina di questi heretici, dice così: *Secundo docent non solum non posse Papam, aut Episcopos condere nouam legem, sed non posse Christianos cōgere ad seruandam legem Dei, iubendo ex auctoritate, vt illa seruetur, etiamsi id fiat in forma iudicij procedendo contra transgressores, sed solum exhortando, monendo, & reprehendendo.* Hora chi non vede, che quasi con le stesse parole, che si trouano in questo libretto, riferisce questo errore il Cardinale Bellarminio. Et io vorrei dimandare à Fra Paolo, che fra l'altre cose mi respondesse. Se quando S. Pietro fece morire à suoi piedi Anania, e Saphira, & S. Paolo acciecò Elimas mago, quando scommunicò, & diede in potere del Demonio Alessādro, & Himeneo, si seruirno solamēte di essortationi, ammonitioni piene di pietà, ò pur' di potestà superiore. Perche se non mi risponde che fecero errore S. Pietro, & S. Paolo folminando precipitosamente simile scommunica, e castigo, come adesso lo dice del nostro Santissimo Padre Papa Paolo Quinto, io per me non veggio, che solutione si possa dare, ò trouare per difendere la sua propositione da questo argomento.

Bellarm. lib. 4. de Rom. Pōt. cap. 5. & seq.

Bellarm. ibid. c. 15.

Act. 5. num. 5.

Act. 13. num. 8. & 9.

IX.

Pag. 11. *Il Papa non può disponere sopra cosa temporale.*

Questa propositione và incastrata per dir così, a quel che haueа detto copertamente nella pag. 11. con queste parole.

Ne il Papa ha disposto altrimente, ne potrebbe disporre per esser cosa temporale.

Non ci è in detta propositione parola alcuna, ò che la limiti, ò che l'adatti ad alcuna dottrina di quelle che stanno in opinione fra Cattolici. Perche è necessario almeno, che tutti confessino, il Papa hauer giurisdittione sopra le cose temporali per ordinare,

dinare, e disporre quelle quando giudicherà che conuiene così per dirizzare i fedeli alla salute eterna, & al fine sopranaturale, & che per questo non solo le cose temporali, ma anche i Prencipi, i Re, gl'Imperatori istessi gli stan soggetti, & subordinati, & ha giuridittione, & potestà di deporgli, & priuargli de i loro Regni d'annullar le loro leggi, di giudicar le loro cause temporali, di obligargli ad vbidire non solo con scommuniche, ma con forza, & armi, se sarà di mestieri, come con queste parole l'insegna il Padre Ludouico Molina, & il Cardinal Turrecremata, i quali a bello studio qui cito in questo punto, acciò si vegga, che se bene non tengono, che il Papa sia Signor vniuersale di tutto il mondo, non perciò lasciano di darli tutto quel che la fede Cattolica insegna, & quel che solamente gli può negare colui che vuole resuscitare di nuouo l'errore di Marsilio da Padoua condennato già dalla Sede Apostolica. È pur troppo chiaro, e noto quel che disse S. Bernardo parlando con Papa Eugenio della potestà Pontificia. *Quis es? Sacerdos magnus, summus Pontifex, tu Princeps Episcoporum, tu hæres Apostolorum, tu primatu Abel, gubernatu Noe, Patriarchatu Abraham, ordine Melchisedech, dignitate Aaron, auctoritate Moyses, iudicatu Samuel, potestate Petrus, vnctione Christus*. Dalle quali parole se si pesano quelle penultime, Auctoritate Moyses, Iudicatu Samuel, euidentemente si raccorrà l'autorità del Papa, & la giuridittione ancora in cose temporali, che in questo libro se gli niega, non ostanti tanti Canoni, & definitioni, ne' quali si determina, che il Papa ha *vtrumque gladium*, i quali nondimeno per essere tanto, e communi, e saputi da tutti non vuò stendermi a citargli.

Molina to. 1. tra. 2. disp. 19. con. 3. Turrecr. lib. 2. su. cap. 114.

Bernard. lib. 2. de consid. ad Eug. Pap.

Bonifac. 8. in Ext. Vnam sanctã de maioritate, & obe. vbi cõmu. Doct.

X.

Certa cosa è la somma del carico pastorale essere la predicatione dell'Euangelio, le sante ammonitioni, & instruttioni delli costumi Christiani, il ministerio de i Santissimi Sacramenti, la cura delli poueri, la correttione delli delitti, che escludono dal Regno di Dio. Cose, che Christo Nostro Signore ha raccomandate a S. Pietro, & datole per carico, le quali sono state essercitate tanto da lui, quanto da altri santi Martiri suoi successori, & da santi Confessori ancora, che sono succeduti di tempo in tempo, non in quel modo, che le tenebre succedono alla luce.

Pag. 25.

Queste sono parole, che stanno nella pagina 25. finito di citare vn luogo del Profeta: *Dabo vobis pastores iuxta cor meum, & pascent vos scientia & doctrina*. E racchiudono la midolla dell'er-

Hierem. 3. nu. 15.

rore, che insegnano Vuicleffo, Lutero, e Caluino, cioè, che all'vfficio di Pastore, che diede Christo Nostro Signore a S. Pietro, e suoi successori tocca solamente l'insegnare, & predicare la parola diuina, & non il presedere, reggere, e gouernare la Chiesa, perche quella parola, *Pasce*, di cui si seruì Christo, quando diede a S. Pietro l'autorità Pontificia, & lo fece suo Vicario, dicono che questo solo significa, & non altro. *Verbum pascere veneno suæ glossæ exponunt* (dice Lutero de' Cattolici) *pro eo quod est præsidere, & superiorem esse: & sic verbum Christi extinguunt, & contrarium sensum sub eodem proponunt*. E Caluino descriuendo l'vfficio di Pastore dice quasi l'istesse parole di questa propositione. *Ex his, & similibus locis, quæ sæpè recurrunt colligere facilè licet in Pastorum quoque functione has esse duas præcipuas partes, Euangelium annunciare, & administrare Sacramenta. Docendi autem ratio non in publicis tantum concionibus consistit, sed ad priuatas etiam admonitiones pertinet*. E poco dopò: *Nec tamen præsentis instituti est singulas boni pastoris dotes persequi, sed tantum indicare quid profiteantur, qui se Pastores appellant. Nempe non ita præesse Ecclesiæ, vt otiosam habeant dignitatem, sed vt de Christi doctrina populum ad veram pietatem instituant, rectam disciplinam conseruent, atque exerceant*. Fin qui son parole di Caluino, che mostrano bene quanto si accordi la dottrina di questo libro con quella dell'empie istitutioni del medesimo autore. Et perche questo solo basta per impugnarla, io non mi tratterrò in prouare, che la parola, *Pasce*, significa parimente reggere, & che delle tre volte, che disse Christo à S. Pietro, *Pasce oues meas*, in vna si serui di vn verbo, che vgualmente significa, *Pascere, & Regere*, come notò il gloriosissimo martire di Christo Roffense scriuendo contro Lutero; & che il nome di Pastore nella sacra Scrittura si da al Vescouo, & al Re, come S. Paolo disse ad Ephes. 4. *Alios quidem Pastores*, parlando de Vescoui, & come Isaia conchiude il cap. 44. chiamando il Re Ciro Pastore: *Qui dico Cyro: Pastor meus es, & omnem voluntatem meam complebis*. Et finalmente che fino a gli autori, e poeti profani chiamarono i Regi, come à quali tocca gouernare i popoli Pastori. Ponderatione del nostro dottissimo Francesco Turriano nel libro 1. de Pontificis auctoritate; mà chi gustarà di vedere questo punto ben trattato, vegga quel che intorno ad esso ne scriuono l'Illustrissimo Bellarminio, & Tomasso Stapletonio.

Ioan. 21. nu. 17.

Apud Roffens. ar. 25. §. quid agis Luthere. Bellarm. lib. 1. de Rom. Pōt. cap. 15. Caluin. c. 4. anti. instit. nu. 40.

Ioan. 21. Roffens. vbi sup. Roff. art. 25. contra Lutherũ. Paul. ad Ephes. 4. Isai. 44. num. 12. Turrian. lib. 1. de auctorit. Pontif. Bellarm. vbi sup. Staplet. l. 6. contro. cap. 10.

XI.

Questo errore consiste nell'vltime parole della propositione precedente, che dicono.

Queste

Queste cose sole esercitò S. Pietro, & gli altri Santi martiri suoi successori, e i Confessori altresi, che sono succeduti di tempo in tempo, non nel modo che succedono le tenebre alla luce. Pag. 25.

Questo è vn errore chiarissimo, & euidentissimo, perche espressamente consta da mille luoghi della sacra Scrittura, che S. Pietro, & S. Paolo non solo predicarono, & amministrarono i Sacramenti, ma che ressero, e gouernarono la Chiesa con leggi, precetti, e castighi. Già fece mentione di sopra del castigo di Anania, e Saphira, della cecità di Elimas, della scommunica di Alessandro, & Himeneo. *Quid vultis* (dice S. Paolo) *in virga veniã ad vos, an in charitate, & spiritu mansuetudinis?* & altroue: *Prædico, quoniam si venero iterũ, non parcam.* Et più basso: *Vt non præsens durius agam secundum potestatem quam Dominus dedit mihi.* Era per auuentura questa potestà solo di predicare? E certo che nel tẽpo stesso de gli Apostoli, hauea Timotheo il suo tribunale distinto, nel qual giudicaua i Chierici, attione ben assai differente dall'amministrar i Sacramenti, ò predicare. *Aduersus præsbyterum* (gli scriue S. Paolo) *accusationem noli recipere, nisi duobus, aut tribus testibus.* & se si hauessero à racontare le actioni de i Pontefici della primitiua Chiesa, i quali facendo leggi, ò scommunicando, ò dispensando mostrarono, che non solo si stendeua la loro giurisdittione all'amministratione de' Sacramenti, e predicatione del Vangelo, vi bisognerebbe vn libro intiero. Vittore I. scommunicò quei d'Asia, perche non obediuano al decreto di Pio I. del giorno in cui si douea celebrare la Pasqua. Innocentio I. scommunicò Arcadio Imperatore, & l'Imperatrice Eudossia. Nicolò Primo minacciò la scommunica à Lotario, & de facto scommunicò la sua concubina, & parimente gl'Arciuescoui di Colonia, & di Treueri. S. Ambrosio senza esser Papa l'Imperator Theodosio. Et è certo, che Pontefici così Santi non haurebbono ciò fatto se la giurisdittione, e carico, che Dio haueua loro dato fosse ristretto fra que' confini soli, che li prescriue questo autore à fine di persuadere al mondo, che hoggi fanno eccesso i Pontefici vsando la lor giurisdittione in cosa in cui non l'vsarono gli antichi loro Predecessori, che furono per santità, & ogn'altra cosa la luce della Chiesa. Perche à questo battono quelle parole: *Non nel modo che succedono le tenebre alla luce.*

Act. 5. nu. 5. Act. 13. num. 8. & 9. 1. Chor. 4 num. 21. 2. Chor. 13 n. 2. Ibid. n. 10

1. ad Timoth. c. 5. nu. 19.

Vict. 1. apud Euseb. lib. 1. histor. Ec. c. 24. Innoc. 1. apud Niceph. l. 13. cap. 34. Nicolaus 1. Refert Sigibertus in Chron. anno 862. Ambr.

XII.

Deue stare la carità del Prelato così pronta all'insegnare, come all'imparare da gli altri.

C 2 Questo

Questo dice parlãdo del Papa al principio della pag. 56.&io per me nõ trouo fin qui Autore veruno, che riferisca d'alcun' Heretico, che habbia hauuto ardire di passar tant'auanti, perche tutti per lo meno lasciano al Papa l'autorità d'insegnare, e pascere con la scienza, & dottrina. L'humiltà di S. Gregorio Papa giunse à tale, che scriuendo à Natale Salonitano dice di se stesso, che staua apparecchiato dal cãto suo à riceuere volentieri ammonitioni, & riprensioni da tutti, parlando di correttione fraterna in materia di costumi, com'era quella ch'egli hauea fatta à Natale per cagione di certi conuiti. Però in cose di Dottrina, nelle quali al Papa solo assiste lo Spirito santo lo stare egli tanto apparecchiato ad imparare, come ad insegnare è cosa, che à dirla, ò farla nõ potè arriuare giamai ne humiltà, ne carità di sommo Pontefice à dirla, ne temerità, ò sfacciataggine di heretico alcuno à dimandarla. Non disse Christo à S. Pietro: *Tu aliquando conuersus, disce, à fratribus tuis*; ma *confirma fratres tuos*, costituendolo dottore, & maestro di tutti. Per questo chiama il Concilio Fiorentino il Papa, Padre, & Dottore di tutti i Christiani, & il Concilio Lateranense celebrato à tempo d' Innocentio Terzo chiama la Chiesa Romana, Madre, & Maestra di tutti i Fedeli. E ripugna manifestamente il dire, che chi è maestro di tutti sia tenuto ad imparar da altri, e che il Padre, & il Maestro hà da star cosi apparecchiato ad imparar dal figliuolo, & dal discepolo come ad insegnar loro: l'affermare dunque, che il Papa deue stare tanto apparecchiato ad imparare, come ad insegnare, è vn galante modo di negargli la preminenza di Dottore, & di Padre, datagli da Christo, & priuarlo dell'offitio, che hà essercitato dal principio della Chiesa fin hoggi, definendo tutte le controuersie della fede, ricorrendo à lui per esser insegnati tutti i Dottori particolari, tutti i Vescoui fino à i Concilij generali, i quali hanno sempre inuiati à lui, come à suo Maestro i decreti, che faceuano, perche da lui fossero confermati; come si vede dalla lettera di Osio Vescouo di Cordoua à S. Siluestro Papa, nella quale chiede in nome suo, & di quelli altri Vescoui la confermatione del Cõcilio Niceno: l'istesso fecero i Padri del Cõcilio Calcedonense con S. Leone Papa, & à tempi nostri i Padri del Concilio Tridentino, come consta dal suo vltimo Decreto del Concilio. Apporta molte cose à questo proposito il Cardinal Turrecremata nel lib. 3. della sua somma cap. 34.

Greg. lib. 2. Epist. indi. 10. Epist. 37.

Luca 22. num. 32.

Conc. Flo. sess. vlt. in litteris vnionis. Conc. Later. c. 5.

Conc. Niceen. Conc. Calced. Conc. Trident. Turrecr.

XIII.

Pag. 51.

Mai hanno pur dato indicio certo de i Predecessori del Papa di hauer

hauer hauuto pensiero di poter annullare le leggi de' Principi fatte per publica vtilità.

Questo non solo è dir vn'errore, ma attribuirlo a cento sommi Pontefici, s'hauesse detto questo Autore, che non era passato pur per lo pensiero a i Papi l'annullar queste leggi, potea questo passare per vna pazzia, ò temerità, vedendosi vn'huomo particolare voler giudicare de' pensieri di tanto numero de' Papi, che sono passati già tante centinaia d'anni. Ma il dire, che non diedero pur indicio che passaua loro per lo pensiero il poter annullare queste leggi, è vn dire, che nõ seppero la potestà che haueuano, & che tutti errorno in vn punto così certo, che non si può negare al di d'hoggi senza errare in materia di fede. Leggasi quel che i Dottori Scholastici risoluono con S. Tomaso della potestà d'abrogar le leggi humane, & di qui si potrà scorgere, che già che Iddio non diede l'infallibilità a i Principi, acciò non potessero errare facendo per vtilità della Republica leggi, che in realtà fossero contra di lei, & contra la vera religione, & culto diuino, almeno non abbandonò in guisa la sua Chiesa, ch'ella restasse senza rimedio per simil occasioni, ma diede podestà al suo Vicario, perche le potesse annullare, & abrogare come l'insegnò mirabilmente il Padre Ludouico Molina cõ queste parole: *Condentibus Principibus leges, quæ ingraue detrimentũ spirituale proximorũ cedant, aut foueant peccata, potest summus Pontifex præcipere earũ conditoribus, vt illas reuocẽt, quod si noluerint, potest ipsemet eas reuocare, eoq; ipso vim omnem amittent, etiã essent tales, quæ seclusa reuocatione vim possent retinere.* Di questo non si può recare essempi di S. Pietro, & suoi successori immediati, perche mentre i Principi non erano Christiani, non occorreua che i Pontefici annullassero le lor'leggi, ma da che cominciorno ad abbracciar la fede i Principi, sarebbe vn non finir mai il voler raccontar le loro leggi, le quali i sommi Pontefici hanno annullate, & riuocate. E famosa, & nota a tutti l'abrogatione della legge ciuile, laqual permetteua la prescrittione nelle cose possedute con mala fede, la quale nel capitolo Vigilanti, & nel cap. vltimo de Præscriptionibus, fù riuocata, & molti altri casi apportano i Dottori, ne' quali i Pontefici hanno abrogato le leggi ciuili.

Doct. cum D. Tho. 1. 2. q. 96. Molina tom. 1. de Iust. & Iur. disp. 25. §. ex dictis Sotus. Bartolus in l. Priuilegia. C. de sacrosãctis Ecclesijs. Abbas in cap. 1. de noui operis nũciatione. Felin. in c. Ecclesiæ de Constit. nu. 41. Couarruu in Epitome 4. Decret. 2. p. c. 8. §. 6. nu. 6. Glossa in Extrauag. Quia & futurorũ. Ioã xxii. Ver. Torneamẽta.

XIIII.

Maggior mal'è, & più pernicioso alla Republica il chieder al Papa licenza per castigare i delitti enormi de gli Ecclesiastici, che lasciar senza castigo quante sceleraggini, & insolenze possono mai fare.

Pag. 35. Questa propositione si nasconde sotto tre parole sole della pagina 35. doue hauendo detto, che come il Papa dà alcune volte licenza a' suoi ministri temporali per castigar gli Ecclesiastici, cosi ancora la darà a gli altri Principi, se gli la dimandaranno. Soggiunge queste parole. *Medicina più insopportabile, che la medesima infermità, & che piu nuoce al corpo.* Puossi sentire al mondo pazzia più solenne di questa? il lasciar senza rimedio il Principe sceleraggini grandissime, potendo per mezzi leciti applicaruelo, è graue peccato, ne minore il danno, che ne segue alla Republica restando senza castigo gli huomini scelerati, il qual danno questo Autore con mille colori di esaggerationi retoriche lo và in altre parti dipingendo. Hora s'il chieder licenza al Papa per castigare gli Ecclesiastici in delitti enormi è maggior male, che i delitti stessi, senza fallo è grauissimo peccato. La conseguenza è euidente; perche caggiona vn male maggiore di tutti quelli, secondo questo nuouo Dottore. Diciamo dunque seguendo la dottrina del medesimo, che peccarà il Principe grauissimamente in chiedere tal licenza per vn'attione, la qual Christo, i suoi successori, & i sacri Concilij commandano che non la faccia senza questa concessione, & tutt'i Dottori insegnano, che senza tal facoltà non la può fare: Diciamo che tanti Principi tanto pij, & Cattolici, i quali han chiesto simili priuilegij alla Sede Apostolica, & fra questi la stessa Republica, & Senato di Vinetia, han peccato grauissimamente in dimandarli, & tanti Papi Santissimi in darglili, cooperando al peccato di costoro. Chi non vede gli assurdi a quali ci obliga questa dottrina? chi non vede quanto è empia? che questo solo io vò notando, perche nel resto l'esperiẽza istessa insegna ch'i Principi, i quali dimandarono questi priuilegij, non solo non fecero col chiedergli maggior danno a i suoi stati, di quello che hauessero mai fatto tutte l'insolenze de gl'Ecclesiastici, ma apportarono alli medesimi stati grandissimo vtile, castigando delitti degni di castigo con mezo giusto, & lecito, del quale Iddio prouide nella sua Chiesa i Principi, che in nome, & in fatti si pregiano di esser Christiani.

XV.

Pag. 27. *Qualche Canonista defenderà questa attione con la dottrina, che essi tengono, che il Papa est Iudex viuorum, & mortuorum, ma anzi s'ha da credere &c.*

Questo non solo è burlarsi de i Canonisti, ma replicare fuor di proposito vna cosa, che poi cagiona inconuenienti graui

in dogma di fede. Non è necessario conforme alla buona Theologia per conceder Indulgenza a i morti, che il Papa *sit Iudex vinorum, & mortuorum*, perche questo atto non lo fa come giudice, ma come dispensatore del tesoro della Chiesa; Però chi vede che costui si burla del dire, che il Papa ha giurisdittione sopra i morti, & non sa tante Theologie, ben si potrebbe scandalizare in questo punto, che in materia di fede importa tanto. Già si sà, che stà in opinione se il Papa può scommunicare vn morto, & che nel quinto Concilio generale se ne disputò a lungo, come riferisce Euagrio nel lib. 4. della sua historia cap. 37. & che molti nel Concilio tennero di sì & hoggidi tengono questa opinione Dottori graui, Theologi, & Canonisti, come riferisce il Padre Francesco Suarez trattando ex professo con la sua solita acutezza & eruditione questa questione. Et che il sommo Pontefice può assoluere dalla scommunica vno che muoia scommunicato, Papa Innocentio nel cap. *A nobis*, *de sent. excommunicationis*, lo dice chiaro, & in molt'altri testi viene determinato lo stesso. Et S. Gregorio riferisce ne'suoi Dialoghi di hauer egli stesso pratticata quest'opinione; La qual supposta e ben difficile da esplicare come questa assolutione non sia atto di giurisdittione sopra il morto, & io confesso di me che con difficoltà l'intendo, & che tutte queste cose mi danno molto da pensare in questa propositione presa così in vniuersale, & molto più quando mi souuiene del libro oue sta scritta, & delle parole d'Innocentio: *Nec obstat quod Ecclesiæ legitur attributa potestas ligandi, atque soluendi homines super terram, tanquam non possit soluere, & ligare sub terra sepultos*.

Euag. lib. 4. cap. 37.

Suarez t. 5. disp. 5. sect. 1.

Greg. l. 4. dialog. c. 55.

Innoc. c. A nobis de sent. excom. cap. sacris, eodem tit.

XVI.

Tutte le ragioni, che si possono acquistare per dispensa del Papa, si possono acquistare anco per consuetudine, la quale soprauenga contraria alla legge.

Pag. 32. & 33.

Alcuno potrebbe pensare, che l'Autore con tal dottrina, & consuetudini si prometteua, che vn giorno il Doge di Venetia hauerebbe potestà di dispensar'a prender moglie tutto ch'egli si sia rate, & altre cose simili, alle quali pare dirizzata questa propositione, io solo dico, che seguitano da essa più errori, che non sono parole: Chi sarà tanto forsennato, che dica che può introdur la consuetudine, che siano leciti fra Christiani i matrimonij tra zij, & nepoti, & tra fratelli, cugini, &c. & fra quelli che stanno in primo grado di affinità, & con tutto ciò è certo, che in tutto que-

Thoma Sanchez de mat. t. 1. l. 2. di. 14. cum seqq.

sto può dispensar il Papa. Che maggior pazzia, che dire, che basta l'vsanza acciò i matrimonij rati, & non consumati si dissoluano senz'altra ragione, & con tuttociò non si dubita, che può il Papa irritargli, & dispensare in essi con giuste cause; che esca vn Religioso dalla Religione non ostante i voti solenni, che prenda moglie vn Sacerdote, sappiamo hauer i Papi dispensato, ne ci è dubbio, che ci sian casi, ne i quali lo possa fare; Ma non perciò disse niuno, che consuetudine veruna possa introdurre, che questi atti siano leciti senza dispensa del Papa, ò che ella possa dare ad vn Principe secolare giurisdittione per questo. Che direbbono di questa dottrina di Frà Paolo le schiere de Dottori, che trattando la questione, se l'Imperatore può per consuetudine acquistare ius de conferir beneficij, tutti di vn consenso risoluono di nò. Leggasi Azor nel sec. Tomo delle sue institutioni morali parte 2. cap. 7. oue li cita, & mette due casi, ne'quali più può il priuilegio, che la consuetudine. L'vno è, quando la persona non si rende capace di questa potestà. L'altro quando l'vsanza è già condennata in Iure come corruttela. Et tutte queste due cose obstano che possa il giudice secolare acquistare iurisdittione per castigare i Chierici, & così la consuetudine non vale nel caso nostro, ancorche per prouar il contrario, affermi Fra Paulo vna propositione tanto piena d'assurdi, & mostruosità, quanto habbiamo detto.

Thomas Sanchez t. 3. de mat. l. 8. c. 8. nu. 1. & 7.

Azor.

XVII.

Cesare era legitimo giudice delle differenze frà S. Paolo, & i Giudei, & per tal lo riconobbe l'Apostolo quando appellò à lui.

Pag. 28.

Questa propositione dice l'Autore alla pag. 28. procurando ad imitatione di Marsilio da Padoua, di cui è il predetto argomēto, prouar con l'essempio di S. Paolo, che gli Ecclesiastici iure diuino son soggetti al Principe secolare: ma non finisce qui il male di tal dottrina, perche rinchiude più mortal veleno di questo; vediamo di che cosa accusauano i Giudei S. Paolo, dicalo Festo che come Giudice, molto bene lo sapeua: *De quo, cum stetissent accusatores, nullam causam deferebant; de quibus ego suspicabar malum. Quæstiones vero quasdam de sua superstitione habebant aduersus eum, & de quodam Iesu defuncto, quem affirmabat Paulus viuere. Hæsitans autem ego de huiusmodi quæstione dicebam, si vellet Hierosolymam ire, & ibi iudicari, Paulo autem appellante &c.* Hor se eran di materia di fede, & religione queste accuse, & S. Paolo riconobbe Cesare per legitimo Giudice, in quelle confessò

Actor. 25.

sò l'Apostolo, che toccaua à Principi secolari il giudicare, & determinare chi erra, ò nò nelle cose della fede, questo è dire vn'heresia maggiore di quella di Marsilio da Padoua. E se Fra Paolo hauesse occhi, vederebbe che con questa dottrina fà egli grandissima ingiuria a S. Paolo, & che quel che il Cardinal Bellarminio disse in questo punto non è ingiuria dell'Apostolo, come egli calunnia, ma è consideratione degna d'vn tal ingegno il dire (com'egli dice) che potè molto ben S. Paolo, non parendoli, che per all'hora li giouerebbe l'appellare a S. Pietro suo legitimo Giudice, prendere per mezo d'vscire dalle mani di Festo l'appellar'a Cesare, il quale se ben non era suo Giudice, era nondimeno Giudice di Festo; a punto come potrebbe hoggi vn Christiano in Constantinopoli appellare al Gran Turco, se si trouasse oppresso da vn Giudice suddito del medesimo. Gli heretici de nostri tempi coloriscono con questa autorità di S. Paolo i ricorsi che a titolo di difendere le loro heresie hanno fatto a Principi secolari, quasi che questi fossero Giudici di tali materie. Però molto più sfacciatamente si valse di questo fatto Vvicleffo, per prouare, che nelle controuersie della fede, gli Imperadori erano i supremi Giudici, & che a loro si poteua appellare da Vescoui, con dire, che in tali materie appellò a Cesare l'istesso S. Paolo. Io non voglio credere, che con fine così diabolico, si sia seruito di questa auttorità Fra Paolo, benche alcuno forsi sospettarà di si, & che indouinando che a lui hà da succedere l'istesso, che a coloro, sendo che insegna l'istessa dottrina, comincia a preuenire, & a metter'principij, da quali dopò s'inferisca, che il giudicare se siano heresie, ò nò le cose, ch'egli scriue, & insegna, tocca al Doge, & Senato, & non al supremo Tribunale della Chiesa Romana.

Marmoratus in exposi. Eccl. act. 25.

Vvicleff. apud Vvalden sem lib. 2. doctri. fidei. ar. 3. cap. 80.

XVIII.

Christo Nostro Signore fù soggetto à Giudici secolari iure diuino.

Pag. 28: Apud Turrec. l. 4. sum. p. 2. cap. 37.

Chi in questa heresia si è risoluto di seguitare Marsilio da Padoua condennato per quella ducento anni fa, nò è da merauigliarsi che lo segua in altri errori, che non sono si chiare bestemmie, e che soggetti alla giuridittione secolare vn Canonico di Vicenza, chi soggetta a quella l'istesso figliuolo di Dio. Chi vorrà vedere minutamente la qualità di questa dottrina, consideri solo quanto differentemente parli di questo punto il diuino Theologo S. Paolo, & Fra Paolo Theologo di Venetia. Dice costui: Dio volle, che fosse soggetto Christo a Giudici secolari, S. Paolo al rouerscio dice, che tutte le cose stanno soggette a Christo, eccetto il

Padre, che glie le soggettò: *omnia subiecta sunt ei, sine dubio præter eum qui subiecit ei omnia*. Et in vn'altro luogo: *In eo autem quod omnia subiecit nihil dimisit non subiectum ei*. sopra le quali parole hauendo auuertito S. Tomaso, che deuon' intendersi assolutamente di tutte le cose,& nõ da alcune in qualunque genere, aggiunge: *Modo omnes subijciuntur Christo quantum ad auctoritatem, sed in futuro omnes quantum ad executionem*. Et ha ragione a dirlo,perche questa auttorità Christo l'hebbe subito, & dal primo punto, che gli venne la dignità d'essere Figliuolo di Dio, & insieme con questo altissimo dono, come lui disse Ioan. 17. *Dedisti ei potestatem omnis carnis*. Et in questa vniuersale non eccettuò Pilato. Chi non vede, che queste due propositioni sono euidentemente contrarie. *Dio ha dato potestà a Pilato sopra Christo*, & quest'altra: *Dio ha dato a Christo potestà sopra tutti gl'huomini*. Hor se la prima è dell'eterna verità, & ha per autore lo Spirito santo che la proferì per bocca del suo Apostolo, quest'altra che gli è contraria, di chi può essere se non del Padre della bugia che la disse già per bocca di Marsilio da Padoua, & hora la ripete per quella di Fra Paolo. Consideri bene vna volta, fra tante inconsiderationi che la potestà di Pilato sopra Christo non fù de Iure, ma de facto, perche Dio lo permise così all'hora per il misterio della nostra redentione, che questo significano quelle parole. *Hæc est hora vestra, & potestas tenebrarum*. Potrà vedere chi vorrà sopra detto luogo il Cardinal Toleto. Et Alberto Pighio nel lib. 5. della Gierarchia Ecclesiastica c. 3.

1.Cor.15. num. 27. Ad Hebr. 2.num.8. S.Th sup. ad Hebr. 2. lect. 1. in fine. Ioan. 17. num.1. Luca 22. num. 53. Tolet. in Ioan c.19. Pigh.

XIX.

Pag.31.

I Principi mai hanno essentato alcun'Ecclesiastico dalla sua potestà suprema, ma solamente da quella de' suoi Magistrati.

Questa propositione poteua hauere molto buõ senso ancorche hauesse detto F.Paolo,che ne anche gli hãno essentati da'Magistrati con solo supporre, che i Principi mai hebberò potestà sopra gli Ecclesiastici (com'è più certo) & così non gli essentarono,perche niuno può essentare vn altro dalla sua potestà,se non l'ha sopra di quello. Ma il senso di Fra Paolo è totalmente contrario,pretendendo egli, che i Principi habbiano questa potestà, & che mai essentassero da quella gli Ecclesiastici, cosa che solo mirata così a prima occhiata, si fa vedere per vna solennissima bugia. Ma se poi si considera bene,vedrassi esser'vn principio, dal quale seguono vna infinità d'inconuenienti, errori, & empietà da non dirsi. La bugia subito sarà scuoperta da chi leggerà le leggi degl'Im-

gl'Imperadori, che parlano di questa essentione; citate communemente da Dottori. Consta parimente dal fatto di Costantino, riferito da gli historici, che i memoriali di accuse contro a i Vescoui non si diederò a i Magistrati, ma all'Imperatore stesso, & egli di se medesimo, non solo de'suoi Giudici disse: *Vobis dedit Deus potestatem iudicandi nos: vos vero ab hominibus iudicari non potestis*. E tanto basti per conuincere l'errore di questa propositione in quanto al fatto, si inconsideratamente affermato in essa. Passiamo adesso a mostrare gli errori, & empietà, che in questo vuouo d'Aspido sono rinchiusi, e sia il primo frà questi quello, che frà gli altri sarà il vigesimo.

Euseb. lib. 10. hist. Eccles. c. 2. Theodor. lib. 1. hist. cap. 11.

XX.

Se Christo Nostro Signore scendesse hoggi à metter casa, & habitare in Venetia visibilmente, il Doge e Senato hauerian giurisdittione sopra di lui, & lo potrebbono castigare, come qualunque altro de i loro Vassalli.

Farei torto a qualunque intelletto di Cattolico se mi mettessi a prouare quanto gran bestemmia sia questa, solo in questo voglio che mi sia giusto giudice, a vedere se segue, ò nò, questa propositione da gli due immediati errori, che hò di sopra impugnati. L'vno è che Christo Nostro Signore è de iure diuino soggetto alla giuridittione del Principe temporale; l'altro, che di questa giuridittione il Principe non ha eccettuato niuno. Il che supposto, io argomento in questa forma. Christo con scendere a Venetia non mutarebbe il Ius diuinum, dunque se de Iure diuino stà soggetto al Principe temporale della terra doue sta, se scendesse hoggi a Venetia, starebbe soggetto al Senato, e Doge, se alcun priuilegio non lo facesse essente; e tal priuilegio non ha secondo questo autore, perche l'essentione non è se non da i Magistrati, & il Principe non ha essentato dalla sua potestà suprema niuno; dunque Christo Nostro Signore Rè de i Rè, & Signor de' Signori se venisse hoggi a Venetia, sarebbe Vassallo del Doge, e soggetto alla giuridittione del Senato. Non ci mancherà chi dica, che la Republica resti con molto obligo a Fra Paolo, che a costo del suo credito, & a rischio di esser tenuto per matto, gli insegna dottrina, che tanto allarga i confini della giuridittione di lei.

Apoc. 19. num. 16.

XXI.

Il Duce di Venetia ha tanta giuridittione sopra il Patriarcha di

Venetia, quanta sopra il suo staffiere, ancorche i particolari Magistrati nò.

A questa propositione, & a quella, che adesso aggiungerò, credo, che drizzi l'autore quel suo principio erroneo, cioè, che i Principi mai hanno fatto niuno essente dalla lor potestà, ma solamente da suoi Magistrati. Dal qual principio seguita questa conclusione euidentissimamente. Perche lasciando da parte l'esentione da i Magistrati, & parlando della sola esentione dal Principe, e Senato, sono eguali secondo costui il Patriarca, & gli staffieri, già che amendue, a detto di Fra Paolo, sono soggetti iure diuino al Principe. Et in ordine alla sua giuridittione immediata ne l'vn, ne l'altro hanno priuilegio veruno ne piccolo ne grande, perche il Principe non hà essentato niuno dalla sua suprema potestà. Non hà dubbio, che diranno questi Signori de Pregadi, che mai tal cosa preteserò, ne pretendono, & che si contentano di poter castigare i Chierici particolari, & in casi atroci; nondimeno se la ragione di Fra Paolo vale qualche cosa, proua più di questo, & perche non proui tanto, è forza che dicano, che nō solo nō vale niente, ma che è vno sproposito si grande, che non è possibile difenderlo senza dirne molti altri.

XXII.

Il Doge di Venetia può castigare qualunque Vescouo, Arciuescouo, Patriarca, o Cardinale nel suo stato, per qualunque genere di delitto per picciolo, che sia.

Ben si vede che gran pazzia sia questa, ne è men certo, ò più difficile a diuisare, che non può vn'assurdo simile separarsi dal principio erroneo di Frà Paolo. Perche se il Principe niuna persona Ecclesiastica di qualunque conditione, ò dignità che sia hà fatta esente dalla sua immediata giuridittione, tanto soggetto starà a lei il Vescouo, & il Sacerdote, come qualsiuoglia secolare, già che tutti conforme alla dottrina di F. Paolo li stan soggetti de iure diuino. Hor come può il Principe castigare il Vassallo secolare per qualsiuoglia genere di delitto, così potrà punire qualunque Ecclesiastico per qualsiuoglia mancamento, che commetta, ò atroce, ò ordinario, che sia senza differenza niuna. Al sicuro, che se hauessero inteso questa cosa cosi i Signori Venetiani ne' secoli passati, quando più che mai abondò quell'eccelsa Republica di pietà, prudenza, e dottrina, non hauerebbe hauuto bisogno di dimandare alla Sede Apostolica tanti priuilegij per poter castigare i Chierici in questo, ò in quell'altro caso, Ma la disgratia di

lei

lei fù, che non s'incontrò fin'adesso con Theologo di si larga conscienza.

XXIII.

E così congionta col Principato la potestà di poter punire qualunque cõmette contra le leggi, che è inseparabile da quello. E tanto vol dire, che nel suo stato habbia il Principe vno non soggetto à se nelle cause temporali, & in qualunque altre concernenti al ben'publico, quanto dire che non sia Principe. Pag. 31.

Hor'questa si ch'è giuridittione a botta di martello, che ne anche Dio è potente a diminuirla. Per lo manco seguita questa propositione, che Dio stesso non è bastante con tutta la sua potenza ad essimere vn Venetiano dalla giuridittione del Doge, e Senato. Conciosia che se lo stare vno essente dalla giuridittione del Principe repugna tanto, secondo questo Autore, come repugna l'essere insieme Doge, & non Doge. Come Iddio non può fare, che vno insieme sia Doge, & non sia Doge, perche implica cõtradittione, così non potrà essimere vno nato in Venetia dalla giuridittione del Doge. Se questo è vno de' fondamenti sopra cui ripete tante volte Frà Paolo, che stà fondata la Republica Venetiana, & la libertà di lei, è senza dubbio in questo tanto singolar Venetia, quanto nello stare fabricata sopra'l mare, che risponderebbe quest'infelice Theologo, a chi li dimandasse. se commanda Dio, ò la sua Chiesa cose impossibili, se per euitare lo scoglio dell'heresia di Caluino condennata nel sacro Concilio di Trento dirà che non le comanda, sarà sforzato a confessare, non essere impossibile, che nello stato di vn Principe ci siano persone, che non li stiano soggette, già che la maggior parte de' Dottori insegnano, che di questo ci è precetto diuino, posto immediatamente da Dio, nel quale commanda a i Prencipi, che non s'intromettano ne' castighi de gli Ecclesiastici, essimendogli dalla lor giuridittione, & vniformemente tutti affermano, che ci è questo precetto nella sua Chiesa posto, & confermato almeno da mille anni in quà da tanti sommi Pontefici, e Concilij. E se Dio non commanda cose impossibili a Principi, è forza dire, che non stia soggetta alla giuridittione di lui. Però non voglio stringerlo souerchiamente con questo argomento, per non metterlo in pericolo, che per difendere questo spropósito, non si curi di seguitar ancora in questo la dottrina di Caluino, con cui in tant'altri punti si conforma. Et così passo ad vn'altro errore, che sta couerto sotto queste parole.

Conc. Trid. sess. 6. c. 11 & can. 18.

Tanto

Pag.31. *Tanto vuol dire, che nel suo stato habbia il Principe vno non sogget to a se nelle cause temporali, & in qualunque altra concernente il ben publico, quanto che non sia Principe.*

In questa propositione, che formalmente stà nella pag. 31. si ha da fare riflessione sopra quelle parole. *Et in qualunque altra concernente al ben publico*, perche in quella si nasconde il veleno, & il principio erroneo, nel quale si dee fondare Fra Paolo per poter consigliare, & far lecite le monstruosità, che si raccontan di Venetia. Li parue poco dire, che nelle cause temporali fossero soggetti al Doge i Prelati, gli Ecclesiastici, i Religiosi, che volse anco stendere questa giuriditione alle cause spirituali, qualunque si siano, quando così conuerrà per lo ben publico. Douea ricordarsi, che nelle cause spirituali sono gli Ecclesiastici essenti iure diuino, ne di questo si dubitò mai fra Cattolici, ne si può dubitare supposta la condennatione di Vuicleffo, & di Giouanni di Hus nel Concilio Costantiense, & di Marsilio da Padoua, più volte nominato, & finalmente supposto quel che di questo dispongono i sacri Canoni.

Vide Bellar. to. 2. disp. de exipt. cle. cap. 1. Molina to. 1. Tra. 2. disp. 31. Côc. Trid. Sess. 8. & 15.

Si sognò questo autore, & gli vène capriccio di fingere vna nuoua Theologia, nella quale allo stesso modo, che il Papa ha la giuriditione non solo nelle cose spirituali, ma ancora sopra le temporali, quando così cõuiene per lo bene della republica Christiana: allo stesso modo dico il Principe secolare hauesse giuridittione non solo sopra le cose tẽporali, ma ancora sopra le spirituali, e tutto quanto fosse di bisogno, ò conuenisse per lo ben publico ciuile. Pensiero ben indegno d'vn Theologo Christiano, che non mostra altro, che ignoranza, & empietà. Il fine sopranaturale al quale il sommo Signore ha ordinato l'huomo, & a cui l'ha drizzato per mezo del suo Vicario, & ministri eccede infinitamẽte tutte le cose temporali, e tutte le forze humane, & così fù necessario, che il Signore, il quale per sua bontà inalzò l'huomo a fine sì alto, e supremo, immediatamente communicasse a qualch'vno potestà per condurlo a quel fine: già che non ci era autorità tale in terra, che gli potesse questo communicare, come ne anche ci erano forze bastanti per acquistar detto fine, che per ciò si chiama sopranaturale. Communicò Iddio questa potestà al suo Vicario, dandogli per vfficio il guidare, come supremo Pastore, tutto'l gregge di Christo a felici pascoli dell'eterna beatitudine, in cui consiste il fine sopranaturale, & come tutte le cose temporali sono molto inferiori a tal fine, & li deuono essere soggette, e subordinate,

Vide D. Thom. op. de Regi. princip. l. 1. c. 14.

dinate,così la potestà del disponere delle cose temporali, è subor
dinata a questa suprema data da Dio al suo Vicario, per condur
l'huomo all'eterno fine: perche già si sà, che sempre il supremo
contiene eminentemente quel ch'è più basso,& non al contrario.
Da questo principio si certo si caua euidentemente, quanto sia
cosa disdiceuole cercar vgualità trà le giuridittioni de'Principi
temporali,& quella del Vicario di Christo. E perche Dio ha dato
potestà spirituale, e temporale insieme immediatamente al
suo Vicario,perche potè,volle, & fù necessario così per lo fine sopranaturale,il
voler'adesso inferire di qui,che anche la cõmunità
de gli huomini,da cui immediatamẽte riceuono i Prĩcipi secolari
la loro potestà politica, habbia cõmunicato a medesimi Principi
nõ solamẽte la potestà tẽporale sopra cose tẽporali,ma ancor potestà
sopra cose spirituali,è vn'errore troppo euidẽte. Perche per
indiretta che sia questa potestà spirituale,è certo, che la cõmunità
de gli huomini non l'ha,come ne anche ha,forze per cõseguire
per se stessa il fine sopranaturale, ne è possibile non hauendola,
che la possa communicare altrui, perche non può eccedere i limiti,
e confini,in cui sta ella ristretta.

Mi sono in questo steso vn poco più del mio solito, ma non hò
perciò detto tutti gli errori che in questo principio s'ascondono.
Li toccherò tutti con dire, che'l mutare il Senato gl'Inquisitori,prouedere
de gli vfficij,e de'superiori delle Religioni,fare che
celebrino gli scommunicati, mettere in carcere i Religiosi,& altre
cose tali,che solo l'vdirle fa nausea (se sono vere, come si raccontano)tutte
son pulcini,che nascono da questo vuouo d'Aspido
messoui da Frà Paolo,couato dalla perfidia, aperto dall'ambitione,
alleuato dall'adulatione, in guisa, ch'a pena l'auanza di due
dita l'aspide più grande, & grosso d'Inghilterra, ne sta hormai
più che in vn, *In*, la differenza, perche quanto iui si prende il
Rè d'Inghilterra di giuridittione spirituale direttamente a titolo
di Capo della Chiesa Anglicana, altretanto concede Frà
Paolo al Doge, & Senato di Venetia indirettamente sotto pretesto,
& titolo, che habbia giuridittione non solo sopra cose
temporali, ma sopra tutte di qualunque sorte si siano, quando
così conuiene al ben publico. Theologia è questa, che se si fosse
abbattuto in essa,ò l'hauesse creduta il Rè Henrico Ottauo, mai
non si sarebbe fatto chiamar Capo della Chiesa Anglicana,
ma ben si auuidde quel Rè (se ben cieco in altre cose) che non ci
era altro rimedio da potersi vsurpare la giuridittione Ecclesiastica,che
per li suoi disegni l'importaua tanto, fuor che col farsi

tene-

tenere per capo di quella Chiesa; sapendo benissimo che la potestà Regia era puramente politica, & temporale. Et che non poteua dare pur vn tantino di iuriditione spirituale.

XXV.

Pag.31. *In Occidente gl'Imperadori, Franchi, e Sassoni, & i Re Italiani variamente han'osseruato l'essentione, alle volte lasciando i giudicij a gli Ecclesiastici, & tal'hora giudicando non solo i Sacerdoti, ma gl'istessi Pontefici Romani.*

Il fatto, che si riferisce in queste parole è verissimo, e non hà dubbio, che l'audacia, e maluagità di alcuni Rè, & Imperatori giunse a tal termine, che non solo volsero giudicare le cause de' Vescoui, e Papi, ma li mandarono in essilio, ma gli vccisero, come lo riferisce alla lunga Nicolo Primo scriuendo all'Imperatore Michele: Questo non si può negare: ma è bene errore enormissimo, e sfacciataggine intollerabile, che ciò venga riferito da Cattolici, & fra Cattolici per prouare la giuridittione secolare, supponendo che queste cose furono fatte da'Principi peruersi con legittima, & vera giuridittione, e che tale apunto l'hebbero sopra i Papi. Chi non vede esser questa vna sfacciatissima heresia condennata in Marsilio da Padoua, come riferisce il Cardinal Turrecremata nel lib.4. della sua somma par.2. c. 37. & l'impugna alla lunga nel c 93. Caluino parimente tenne questo errore, affermando, che l'Imperadore hà potestà di poter giudicar il Papa. Sono assai celebri, e molto contrarie a questa mostruosità le parole di Papa Nicolo riferite nel Concilio Sinuessano: *Prima Sedes a nemine iudicatur.* E non meno chiare sono quelle del Cōcilio Romano sin dal tempo di S. Siluestro. *Nec ab Augusto, nec a Regibus, nec ab omni populo iudicabitur prima sedes.* Et ogn'vn sà la definitione dell'ottaua Synodo, che dichiara, non esser lecito a niun Principe terreno giudicare i Patriarchi, & principalmente il Romano, à i quali decreti si fondano tutti nell'essentione, che d'ogni potestà terrena ha il Papa de iure diuino, communicatagli immediatamente da Christo con l'vfficio di Pastore vniuersale. Tocca eccellentemente Molina questo punto, con la ragione principale di quello, qual è euidentissima, perche è propositione di fede, che il Papa è il capo, & il supremo Signore della Chiesa, & per conseguenza, che non può essere soggetto a niuna potestà Ecclesiastica, perche tutte sono inferiori a lui, & così, molto meno potrà star soggetto a potestà temporale. Perche essendo il grado spirituale superiore al temporale, potrà sì bene il supremo del grado temporale, ch'è il Principe secolare, star soggetto al sopre-

Nicolaus I. in Ep. 2. ad Michaelem habetur to.3. Cōciliorum.

Turrecr. l. 4. sum. p. 2. c. 37. Caluin. l. 4. suarum Instit. ca. 7. §. 19. Nicolaus in dicta Ep. ad Michaelem. Cōc. Rom. can. vlt. 8. Synod. act. 10. cā. 21.

Molina to. 1. trac. 2. disput. 31. cōcl. 4.

supremo dello spirituale, che è il Papa, ma non al contrario. Et di qua s'inferisce euidentemente, che non può trouarsi in terra potestà, da cui non sia essente il sommo Pontefice. Conchiudo dunque, che se gl'empij Imperatori & Rè d'Italia giudicarono i Vescoui, ò sommi Pontefici, lo fecero con quello stesso Ius, con cui si giudicano, & opprimono adesso i Chierici in Venetia, & potrebbe essere, che fosse con lo stesso successo, & castigo dal Cielo.

XXVI.

L'autorità, & l'uso della Republica *di Venetia di castigare gli Ecclesiastici precede di tempo ogni legge, che habbia essentato gli Ecclesiastici in cause criminali, & enormi.* Pag. 33.

E opinione la più commune, e se non definita, almeno molto fauorita dal Concilio di Trento, che l'essentione delle persone Ecclesiastiche è per legge diuina in cause temporali, come dotta: & esattamente proua il P. Giouanni Azor della Cõpagnia di Giesù, nel primo tomo delle sue Institutioni morali al c. 12. Et così egli, come altri moltissimi e dottissimi, che sono di questo parere, conuiene che tengano la propositione di F. Paolo per molto più perniciosa di quel che pare a prima vista. Atteso che se la legge che fece essenti i Chierici dalla giuridittione secolare fù la diuina, non può dirsi senza graue errore, che l'autorità della Republica precedesse di tempo questa legge, perche il Ius diuino è molto più antico della Republica Venetiana. Ma quando l'essentione de gli Ecclesiastici hauesse hauuto principio da legge humana, come F. Paolo pretende, non può fuggire questa propositione, che non sia vna delle più solenni bugie, & mentite di questo libro, che contenendone molte in numero, & grauissime, non è dir poco. Perche se si tratta di leggi Ecclesiastiche, che facessero essenti i Chierici dalla giuridittione di Giudici secolari, auanti, che pur sognassero di vnirsi insieme, anzi prima ancora che nascessero i Padri de' primi fondatori di cotesta Signoria, ci erano di questo già fatte molte leggi, come consta da quel che riferisce S. Cipriano del castigo che si diede nel Concilio Africano nell'anno 257. a Geminio Vittore, per hauer trasgredita vna delle leggi Ecclesiastiche, che disponeuano sopra questo punto. Et i Concilij Romani, celebrati dopo Costantino, e Siluestro, sono molto più antichi dell'origine della Republica di Venetia. Dalche parimente si raccoglie manifestamente, che non solo le leggi Ecclesiastiche, ma le ciuili stesse, nelle quali si tratta di questa essentione, sono molto più antiche della Republica Venetiana, laquale cominciò

Conc. Tri. sess. 25. decret. de reform. cap. 20.

Azor.

Cyp. Epi. 66. ad clerũ, & plebem Furnitanorũ.

E quan-

quando, & come tutti sappiamo, & sono piene l'Historie di quel che passò frà suoi primi Fondatori, & Carlo Magno, e Pipino suo Figliuolo, e che Carlo gli concesse lo stato con certe limitationi, che essi di poi procurarono d'alterare, hauendo intelligenza con Niceforo Imperatore d'Oriente. Il quale Imperatore ben si sà, che furono molti anni dopo Constantino, nel cui tempo si sà anco, che furono fatte tante, & si fauoreuoli leggi di essentione a gli Ecclesiastici. Et pure essendo queste cose si certe, e note ad ogn'vno, ardisce Fra Paolo dire, che l'autorità della Republica è più antica che queste leggi, & che le precede de tempo, come se parlasse frà Barbari, ò questo suo libro si douesse publicare fra gli Antipodi.

XXVII.

Pag. 33.

Niuna legge, che gli Ecclesiastici habbino fatto essimendo i Chierici dalla giuridittione secolare ne' delitti enormi, ha potuto pregiudicare punto all'autorità, & vso, che ha la Republica di Venetia di castigare qual si voglia delinquente.

Vorrei sapere scuoprire il veleno, che sta nascosto sotto questa propositione, perche senz'altro è vna delle più perniciose, temerarie, & erronee di tutto questo libro. Suppongo per tanto quello, di che non può alcuno dubitare, che da 1300. e più anni in quà hanno fatto i Papi, & i Concilij Generali gran numero di leggi per l'essentione de gli Ecclesiastici, & commandato a Prencipi secolari, che non s'intromettano nelle loro cause. Hor'io dimando a Fra Paolo, se queste leggi de' sommi Pontefici, & de i sacri Concilij furono giuste, ò ingiuste? se dice che furono ingiuste, non è solo temerità, e bestemmia, ma errore in fede: & quali orecchie Christiane non si offenderanno col sentire, che tanti santissimi Martiri, e Confessori, Pontefici, Patriarchi, e Vescoui, che col proprio sangue, coll'esempio, e dottrina illustrarono la Chiesa di Dio in tanti, e tanti differenti secoli, habbino fatto non vna, ò due, ma cento volte tanto numero di leggi ingiuste? posponendo il timor di Dio, & le conscienze proprie a i loro particolari interessi. Come può star'insieme con la fede Cattolica che insegna, che lo Spirito santo assiste alla Chiesa sua, il dire, che l'habbia lasciata errare perpetuamente in vna materia così graue, & che tocca tanto al viuo il bene dello stato, & gouerno di lei, se è errore affermare di vn sol' Concilio Prouinciale confermato dalla Sede Apostolica, che habbia errato in cose simili, come lunga, & dottamente proua il Cano. Dir'questo non di vn Papa, ma di moltissimi, non d'vno, ma di più Concilij Generali con-

Vide Azor. to. 1. lib. 5. cap. 32.

Canus de locis Theolog. l. 5. c. 4. concl. 5.

confermati,farà errore folamente? ò pur' errore, temerità, e beftemmia infieme? così è fenza fallo, è beftemia empijffima, & contra lo Spirito Santo, il quale vien fatto in poche parole autore,legiflatore, & promulgatore di leggi ingiufte. Ma fe dice Fra Paolo,che quefte leggi non fono ingiufte, nelle quali i fommi Pontefici, & i Concilij hanno commandato a Principi fecolari, che non s'intrometteffero a voler giudicare le caufe de' Chierici, come bifogna pur dire, per non mancare all'obligo di Cattolico, come fi può difendere,che quefte leggi non han potuto pregiudicare punto all'auttorità, & vfo della Republica Venetiana intorno a ciò, fecondo ch'egli l'afferma in quefta propofitione, di cui parliamo? Doue fta la Theologia? ò per dir meglio la ragione naturale? Certo è che la legge giufta per la materia in fe fteffa,& per effer fatta da chi ha giuridittione di farla (che tutte quefte due cofe abbraccia l'effer ingiufta) obliga tutte le perfone, per le quali fi fa, & per qual ragione, fe quefte leggi furono giufte,come furono in fatti, non haueano da obligare la Republica di Venetia? Perche poterono obligare l'altre Republiche,e Prencipi fecolari, & non quefta? non è forfi ella delle pecorelle della greggia di Chrifto? fi per certo, & delle pecorelle anche più amate,& accarezzate. Dottrina è de' Theologi,e Giurifti,che l'vfanza contraria può abrogare le leggi,quando feguita dopò quelle, & quando vi concorrono tutte l'altre circonftanze,ma quando la legge foccede all'vfanza, la toglie via, & la disfa. Ogn'vno dunque che come Cattolico confeffara la giuftitia di quefte leggi,non potrà lafciar di confeffare, che obligano il Doge,e Senato,e che li tolgono qualunque autorita (fe alcuna n'hebbero già mai) di conofcere le caufe de gli Ecclefiaftici.

Ma voglio per quefta volta difpenfarmi nella breuità,che profeffo, & far conto di non parlare con vn Cattolico, e religiofo, come Fra Paolo, ma fingermi di difputare con vn'heretico de'più peruerfi, & oftinati, col quale non vaglia ne l'autorità de'Papi,ne di tutti i Concilij infieme per proua alcuna, che tenga, non fi poffa giuftificare cofa alcuna, che non fi moftri effer conforme alle diuine fcritture, & voglio moftrare, che fi caua chiaramente da effe, che hebbero i Papi immediata poteftà da Dio per effimere gli Ecclefiaftici dalla giuridittione de'Prencipi fecolari. Ma defidero, che conueniamo prima in vn principio, che non può hauer difficoltà,& è,che potè Chrifto, fe volle,communicare poteftà al fuo Vicario, che a quefto fi ftendeffe. Quefto

mi si concederà facilmente, già che non depende tal verità dall'heresia di Marsilio da Padoua, il qual disse, che Christo Nostro Signore fù soggetto a Pilato, & a Prencipi secolari. Perche se bene questo non fosse errore, tuttauia è certo, che, quando Christo instituì S. Pietro suo Vicario, fù dopò la Resurrettione, quando hauea già Christo Nostro Redentore assoluta potestà in cielo, & in terra. *Data est mihi omnis potestas in cœlo, & in terra*, disse il medesimo auanti di quella elettione. Hor supposto, che se volse dar Christo a S. Pietro questa potestà, gliela potè dare, & che ciò non ha dubbio alcuno, dimostro io, che così volle, & de fatto che gliela diede, fondato in vn principio, che a qualsiuoglia retto giudicio parerà certissimo, & è dottrina commune de' santi Padri. Il Principio è, che Dio non è, come i Principi del mondo, ma dà sempre con l'vfficio quel ch'è necessario per quello. Donde cauo, che se per la buona amministratione dell'vfficio di Pastore vniuersale della Chiesa bisognaua necessariamente che fosse superiore, e non suddito delle sue pecorelle, & che potesse cauar dalle loro mani le persone, che lo hauessino da aiutare a reggerle, & pascere: è certo che Christo diede a S. Pietro, & a gli altri suoi successori questa potestà.

Mat. 28. nu. 18.

E se mi dimanda quando rispódo, che quando disse. *Pasce oues meas.* perche in queste parole della diuina scrittura consiste la communicatione di questa potestà e si caua da esse efficacissimaméte. Cóciosia che vna cosa in due maniere può stare nella sacra scrittura, ò per parole formali, che significhino cotal cosa, ò perche virtualmente viene rinchiusa in alcune parole della scrittura, di maniera tale, che con quello, che esse significano, per dirlo con termini Teologici, habbia intrinseca connessione. Mi dichiararò facilmente con vn'essempio prattico. Non si troua nelle sacre scritture, che con parole formali si commandi, che il penitente si confessi distintamente del numero, qualità, e circonstanze de' peccati. Con tutto ciò, perche si troua in essa, che Christo Nostro Signore instituì questo Sacramento in forma di giudicio, tutti i Cattolici conuengono in quello, che tutte queste cose son de iure diuino nel sacramento della penitenza, o confessione, & che tutte nella sacra scrittura si contengono, perche tutte esse sono necessarie per l'amministratione di questo giuditio sacramentale. L'essempio è così chiaro, che non ha bisogno d'applicatione, e conuince; che se per pascere le pecorelle della greggia di Christo era necessaria questa giuridittione di cui trattiamo, senza dubio la diede Christo al suo Vicario con l'officio di Pastore, &

Ioan. 21. nu. 17.

Vide Suarez to. 4. in 3. par. disp. 22. sect. 1. cũ seqq.

re,& si ha da dire,che ella si contiene nella sacra scrittura.

Solo resta adesso il mostrare,che per l'vfficio di buon Pastore è necessaria la giuridittione di cui trattiamo. Cosa,che se la dimandassimo ad vno per vno a quanti hanno fatto questo vfficio dal principio della Chiesa fin'adesso,nõ ha dubbio,che risponderebbono,che niente importaua tãto alla buona amministratione dell'vfficio loro,che il non star soggetti i Pastori, & quei, che gli hanno d'aiutare nel carico,a coloro, che come pecorelle haueano da reggere,e pascere. Non bisogna miglior proua di ciò, che la moltitudine delle leggi, che per fermezza di questo punto essi han fatto in tutti i secoli passati,& nel presente, & la sperienza così lunga,ch'il principio della rouina d'Inghilterra, & dell'altre nationi infette d'heresia è stato sempre il voler le pecorelle opporsi & prender auttorità sopra il pastore loro. Ma niuna cosa(per lasciar adietro ogn'altra proua) ci mette tanto questo auanti gli occhi,quanto il rappresentarci al viuo gli oblighi, & i rischi, che corre il Pastore dell'anime per questo suo vfficio. Chi pasce come Pastore spirituale le sue pecorelle, ancorche siano Principi,e Regi, ha obligo di prohibir loro qualunque pascolo vietato, & impedirgli, ò torgli le cose,che vedono che impediscono il bene delle loro anime,& il buon progresso della religione. Deue non solo ammonirle,ma riprenderle,deue disfar le loro leggi,se saranno pernitiose all'altre pecorelle: & sendo necessario,far gli lasciar la concubina, se la tengono come moglie,dichiarãdo, che il matrimonio è inualido,& al contrario può dichiarar valido vn matrimonio,affinche non si possa prender vn'altra donna,le può separare dalla communion,de' fedeli,& prohibir loro,che nõ entrino in Chiesa, e cento altre cose simili. Hor'essendo questo così, chi non vede la dissonanza grande, che fa il poter, & douere alcune volte il Pastore vsare di tutte queste attioni contra vna persona, & il dire,che questo poi sia soggetto,& inferiore alla medesima. Non bastò a S. Stanislao,S.Chrisost.S.Tomaso Cantuariense, & a molti altri tutta la loro essentione a far sì, che i Principi non prendessero ardire di torli la vita per hauer vsato con essi l'vfficio di Pastore. Dunque che si può temere,che sarebbe accaduto se le pecorelle si fossero persuase di hauer potestà,& giuridittione per far col suo pastore simili attioni?

Ma che necessità ci è di andar fino in Polonia,in Constantinopoli, ò in Inghilterra a cercar essempi, che confermino questa verità, se il medesimo caso di Venetia, nel qual siamo, cé lo mostra così apertamente; poiche se essendo il Papa non solo essente

dalla giurisdittione temporale di Venetia; ma a lei superiore & di stato, & di forze, & non potendo ella ribellarsi da lui, ò disobedirgli senza grandissimo pericolo della sua riputatione, religione, e stato. Con tutto ciò vediamo quel che passa a titolo, che sua Santità habbia essercitato vn'attione di Padre, & di Pastor spirituale con quella Republica; che sarebbe quando egli fosse sogetto alla giurisdittione temporale di lei? che stando adesso le cose come stanno, si stima per vn'impresa heroica, & attione degna di cuore generoso l'essercitare vn Papa l'officio suo con Prencipi in occasioni somiglianti, cosa che non tutti coloro, che sono stati tenuti per zelantissimi sono arriuati a far, e che sarebbe se le cose stesserò al contrario, & se Dio hauesse lasciato i Papi, & i Pastori sogetti alle pecorelle, & a i Prencipi secolari. In vn Rè terreno sarebbe grande imprudenza mandare vn Visitatore con assoluta potestà di fare, e disfare a sua voglia in vn Regno, e lasciarlo nondimeno, sogetto alla giurisdittione di coloro, i quali egli ha da visitare, e castigare, ne mai di Rè alcuno s'è intesa tal imprudenza, ma tutto l'opposito: perche dunque douremo attribuire a Dio simil errore, & che egli habbia fatto nel gouerno della sua Chiesa, quello che non sarebbe tolerabile etiamdio in vn huomo?

Conchiudo per tanto che conueniua, & era necessario per essercitar l'officio di Pastore, il non sogettarsi alle pecorelle, & potendo Christo, come senza dubbio poteua dar potestà per questo al suo Vicario, che gliela diede, quando lo fece supremo Pastore della Chiesa, & che in virtù di questa potestà, egli potè essimere da tutta la giurisdittione delle pecorelle, tutti gli Ecclesiastici, che nell'officio pastorale gli haueuano da porgere aiuto, correggendo, ò pascendo, ò in altro modo attendendo al bene del gregge commessoli; & che perciò tutte le leggi da lui fatte intorno e questa essentione, furono giustissime, & che l'essentione, che per quelle godono gli Ecclesiastici deriua dal Ius diuino. Et se bene queste leggi non poteronò pregiudicare all'autorità del Senato (perche le leggi giuste non li fanno niun pregiuditio) poteuauo nondimeno limitarla assai, & obligargli a nõ mettere la mano nelle cause delli Ecclesiastici per molto che Fra Paolo gridi, & alleghi l'appellatione di S. Paolo a Cesare.

XXVIII.

Pag. 39. *Ne si può dire, che altra libertà sia leuata à gli Ecclesiastici con castigargli nelle cause criminali, se non la liberta di far male.*

Con

Con queste parole conclude FraPaolo nella pag.39.la pruoua, che non è honore dello stato Ecclesiastico lo star essente dal Tribunal secolare; perche non basta sempre vn sproposito per pruoua d'vn'altro, anzi alle volte ne segue vna bestemmia. Quella che in questa propositione si rinchiude è grandissima, perche in buon volgare in essa si afferma, che i sacri Canoni non diederò a gli Ecclesiastici altra libertà, che di far male. Atteso che se per toglier loro la libertà che li diederò i Sacri Canoni, non se gli toglie altra libertà, che di far male, è pur troppo euidente, che i sacri Canoni nō diederò a gli Ecclesiastici altra libertà, che questa, cosa che non si può pur vdire senz'horrore, hor quale pēsiamo sarà messa in scritto, & prouata? che maggior empietà, che chiamarla libertà, ch'è fondata nel Ius naturale, & diuino, ch'è confirmata cō tāti dec eti fatti con l'assistenza dello Spirito santo, ch'è difesa con tante leggi d'Imperatori Cattolici, e pij, ch'è approuata con tanto numero de testimonij santi, che per hauer reso di questa verità testimonianza co'l sangue, & data perciò la vita, meritarono il nome, & gli honori de' martiri nella Chiesa di Dio, in somma ch'è difesa dal medesimo Dio, con tanto essemplari castighi dati a coloro, i quali hanno tentato di violarla. E questione fra Dottori sopra la prima origine di questa libertà, ma ben sò, e l'auuertisce Giouanni Azor nelle sue Institutioni morali, che quelli pochi, che li danno origine humana, confessano vniformemente, ch'è sommamente conforme al Ius diuino, e naturale, a cui niente può imaginarsi, non che trouarsi cosa più contraria, che la libertà di far male.

Azor to. 1.lib.5.c. 12.

Ma non depende questo dall'autorità dei Dottori, ne altri fuor che vn Pietro Martire ardirebbe di dirlo: parlandone, come ne parla, tanto espressamente il sacro Concilio Tridentino, il qual dice, ch'è stata costituita la libertà Ecclesiastica, *Dei ordinatione, & Canonicis sanctionibus*, perche queste parole obligano a dire, ò che Dio non diede con questa sua ordinatione a gli Ecclesiastici altra libertà, che di peccare, e far male, ch'è chiarissima heresia, ò confessare ingenuamente ch'è empietà, bestemmia, & errore il dire, che non si tolga à gli Ecclesiastici altra libertà, che di far male, quando si leua loro la libertà Ecclesiastica, che Dio con sua ordinatione li diede.

Conc.Tr. sess.25.de refor. c. 20.

XXIX.

Gli Ecclesiastici per delitti etiamdio grauissimi, & enormissimi non possono, secondo i sacri Canoni, punire in pena di sangue. Da questo

Pag 36. §. Perche & 37. §. di questo.

modo,

modo, & conditione di giustitia ne segue, che gli Ecclesiastici facilmente incorrono nella transgressione delle leggi, e si prendono licenza di commetter' ogni sorte di sceleraggini.

Pag. 36. S. Perche, et 37. S. di questo. Habetur dist. 19. c. si Romanorum.

Ben possiamo applicare a questo Autore le parole di Nicolò Papa, e porlo nel numero di coloro, ch'egli riprende in questo modo. *Cum & ipsi vbi sua intentioni suffragari conspiciunt, in omnibus illis indifferenter vtantur, & solum nunc ad diminutionem sedis Apostolicæ potestatis, & ad suorum augmentum priuilegiorum minus accepta esse perhibeant.* Ma io nella presente propositione non solo scorgo questo, ma anche vna nuoua maniera di bestemmia, poiche se l'autore non chiama sacri i Canoni per ironia, ò in quel senso che disse il Poeta. *Quid non mortalia pectora cogis Auri sacra fames?* ma realmente li tiene per sacri, gran bestemmia è attribuire loro quante sceleraggini commettono gli Ecclesiastici. Grandi opprobrij, & vituperij disse, e scrisse Luthero de' sacri Canoni, e giunse a segno, che fece publicamente brugiare in piazza il Ius Canonico; come quello che non teneua altrimente i Canoni per sacri. Vuicleffo famoso Heresiarcha disse, che l'Epistole decretali erano apocrife, & appartauano gli huomini dalla fede di Christo, chiamando sciocchi i Chierici, che li studiauano, e questo è l'errore 38. del quale fù condennato nel Concilio Costantiense confermato da Martino V. Ogn'vno sà quanto rispetto, e riuerenza si deue alle decretali de' Pontefici, come ben lo proua Gratiano nella dist. 19. del Decreto, che per questo solo fù fatta, & come iui insegnano communemente i Dottori. Ma se attentamente si considera questa propositione di F. Paolo, maggior errore ella rinchiude di quello, che dicesse Vuicleffo, perche questa non parla dell'Epistole decretali solamente, ma di tutti i Canoni, ne' quali si prescriue il modo di giudicare i Chierici, fra quali ve ne sono molti fatti da Concilij Generali, c'hanno in far simili leggi l'assistenza particolare dello Spirito Santo. Se alcuno costi dicesse, che dalle leggi fatte in Pregadi a fauore de' gentilhuomini Venetiani, segue, che essi commettono licentiosamẽte ogni sorte di vigliaccheria, al certo che questo tale la pagarebbe con altro, che con la pena douuta ad vn bugiardo, & io per me credo, che passarebbe per delitto di lesa maestà, vn'ardire tanto grande, com'è attribuire alle stesse leggi gl'inconuenienti, che nascono dall'abuso di quelle. Non è necessario applicar questo essempio, ma basta dire, ch'è tanto maggiore l'empietà di questa propositione, quant'è più vero, che non errò vn Concilio sacro, nel quale fù presidente lo Spirito Santo, che vn

Conc. Constant. sess. 8.

Gratianus.

conse-

consiglio secolare, ancorche de'prudétissimi Senatori! Et a questa proportione dourebbe crescere il castigo di chi ósa stamparla in vna Republica tanto Cattolica quanto è la Venetiana.

XXX.

S'il Papa misurasse gl'altri con la stessa misura ch'egli vsa, & dà a i suoi, non condennarebbe i Principi, che castigano i Preti, che non viuono da Preti &c. Pag. 35.

Questa è vna verità grandissima, & degna d'vn continuo, e grato commensale dell'Ambasciatore d'Inghilterra. Misuri il Papa tutti i Principi secolari con la stessa misura, con che misura se stesso, dia a tutti i Principi nel loro stato la stessa potestà temporale, e spirituale, ch'egli ha nel suo, & con questo si finirà così perniciosó scisma, com'è quello d'Inghilterra, poiche con questo ogni Principe sarà capo della Chiesa Cattolica nel suo Regno, e potrà dare a'suoi ministri in tutte le cose spirituali che occorrerãno la potestà che il Papa communica a suoi. Però supposto ch'è manifesta heresia il dire, che sono d'vna stessa misura la giuridittione del Papa nel suo stato, nel quale è Signore temporale, e pastor spirituale, & quella de'Principi secolari sopra le persone Ecclesiastiche, dimando io, che qualità meritarà vna propositione, nella quale non solamente si parla di loro come di persone vguali, ma si tiene per ingiuria, e per aggrauio, che in ciò le cose non vadano del pari, & con la medesima bilancia? Che è questo, se non affermare, che i Principi secolari ne'loro stati, con l'essere solamente Signori temporali hanno tanta potestà sopra i suoi, quanta ne ha nel suo dominio il Papa, ch'è non solo Principe temporale, ma sommo, & vniuersal Pastore? Dicami Fra Paolo, che differenza è *fra* questa propositione, e la maggior heresia d'Hérico Ottauo? Non si vede apertamente che questo non è altro, che vn lamentarsi, che il Papa non sia heretico, ne operi come tale, misurando con la stessa misura la giuridittione de Principi secolari, e la sua; benche questi siano le pecorelle, & egli il supremo lor Pastore? Assai fa il Papa in dare a'Principi questa facoltà, quando gliela chiedono per occasioni, che importano alla loro autorità, & al seruitio diuino. Ma a Fra Paolo questa medicina pare più intolerabile, e perniciosa dell'infermità stessa, essendo questa l'vnico mezo, che Dio lasciò alla sua Chiesa per cõseruare a questo modo tra il suo Vicario, & i Principi secolari nõ solo la dipendenza d'inferiori a superiori, ma l'amore di Padre a i Figli con mirabile soauità, & armonia.

Pag.53.et 54. lin.1.

E stata fulminata vna sentenza di scommunica contro il Doge, & Senato di Venetia. & Interdetto tutto il suo stato, perche ha fatto, & fa quello, che dalla diuina Maestà gli viene commandato.

Se non fossero state specificate nel Monitorio le cause di questa scommunica, potrebbe alcuno pensare, che questa propositione anderebbe a battere solo in qualche bugia, ò detto arrogante, contro del Papa. Ma supposto che già si sanno le cause, non è solo sfacciataggine, ma passa anco più innanzi questa propositione, & viene ad essere vna bestemmia hereticale. Perche è grauissima bestemmia contro Dio dire, che egli ha commandato a Principi secolari, che prohibiscano a' loro sudditi, che non consagrino al culto diuino le loro facoltà, ne permettano, che vengano in mano di persone, particolarmente consecrate al diuino seruitio. Che maggior bestemmia, che dire, è precetto diuino, che si castighi seueramẽte chi senza licenza del Principe secolare fabrica vna casa a Dio in quella terra, doue è libero ciascheduno a poter fabricar casa, per vn Heretico, per vn Scismatico, Moro, ò Turco sẽza licẽza di nessuno? Che maggior pazzia, che affermare che Iddio ha commandato a i Principi secolari, che essi riconoscano le cause de gli Ecclesiastici, che gli incarcerino, castighino, giustizijno, come se i Principi non fossero le pecorelle, e gli Ecclesiastici i Pastori? Quest'vltimo sproposito, o per dir meglio questa heresia, gia buon tẽpo fà, che la disse il famoso Heretico Pietro martire, fondando in essa vn'errore in tutto, e per tutto simile a quello di questo autore, cioè, che non possono i Principi far essente niuno dalla loro giuridittione, perche non possono rinuntiare il Ius diuino: Ecco le parole di Pietro Martire. *Papistæ isti Ecclesiastici dicent Reges ipsos, & publicas potestates cessisse Iuri suo, & voluisse clericos esse exemptos. Verum non est spectandum quid Principes hac in re fecerint, sed quid facere debuerint. non in illorum manu situm est, vt rescindant leges Dei; quare si diuinum istud præceptum Pauli vult omnem prorsus animam subiectam esse publicæ potestati, illi omnino parendum est, nec enim vlla humana auctoritate reuocari debent decreta Dei.* S'io hauessi da disputar cõ questo heretico che nega a sacri Concilij generali confermati l'infallibile certezza, & il dar nel segno quando dichiarano la sacra scrittura, procurarei dalla scrittura stessa mostrargli la sua pazzia. Ma trattando con Cattolici fra quali e stabilito, che il Concilio non può errare nella dichiaratione della scrittura diuina, non voglio altro giudice per mostrare, doue arriui quest'imperti-

Petrus Mart. su. epist. ad Rom. c. 13. pag. 1018.

pertinenza, che il sacro Concilio di Trento, il qual dice: Ch'è ordinatione di Dio l'esser i Chierici essenti dalla giuriditione de'secolari. Hor io dimando s'il Concilio Tridentino, ò per dir meglio, se lo Spirito Santo, che gli assistè, intese la scrittura, ò nò, & seppe quel ch'egli stesso hauea dettato a S. Paolo, ò pure dopo hauerglilo dettato se ne dimenticò. Perche se lo Spirito santo ò non intese la scrittura, ò egli non dettò, ò pure si dimenticò di tal precetto, ben potrà stare, che questo sia nella scrittura, & che poi l'habbino trouato Pietro martire, ò Fra Paolo da Venetia, assistẽdo loro vn spirito più intendẽte, e più sagace che santo. Ma se per confessar questo, è necessario non solo hauer perduto ogni termine di vergogna, ma anche il giudicio e tutto il restante, ben chiaramente si vede quanto gran sciocchezza sia il volere temerariamente affermare, che nella sacra scrittura ci è precetto a i Principi secolari, che castighino gli Ecclesiastici, dicendo il santo Concilio, che l'essentione de gli Ecclesiastici è ordinatione di Dio, & che per quella sono essenti.

Conc. Tr. sess. 25. decret. de refor. c. 20.

Potrei fare questo stesso discorso ne gli altri precetti, che finge Fra Paolo, hauere Dio dato a Signori Venetiani di far cose, che sono state causa di questa scommunica. Ma per non esser lungo conchiuderò dimandadogli, che mi risponda se questi precetti diuini li diede Dio alla Republica Venetiana solamente, o pure a tutti i Principi Christiani? Se gliel'ha dati adesso di nuouo, o pure da che cominciò l'Euangelio? Se stanno registrati nella sacra Bibbia, o pure serrati in qualche archiuio della Republica? Se i Principi Christiani ne hanno hauuto notitia o nò? Se per non hauer osseruati questi precetti diuini si siano dannati tutti i Principi secolari passati, fra quali sono stati molti tenuti nella Chiesa di Dio e celebrati per Santi, i quali sappiamo, che non solo non hanno osseruato detti precetti, ma fatto tutto'l contrario? Se crede che stiano in cattiuo stato al giorno d'hoggi tutti i Principi, l'Imperatore, i Re, ne gli stati de'quali si procede in questo particolare tanto differentemente? E se si persuade, che solo il Doge di Venetia, & quel Senato osseruano i commandamenti diuini? E sopra tutto desidero, che mi dica se, com'egli sẽte male del Papa, per hauer fulminato vna scommunica contro quei, che osseruano questo precetto diuino di castigare gli Ecclesiastici, se della stessa guisa senta mal di Dio, perche castigò si seueramente gl'Imperatori, e Regi, che osseruando il precetto diuino che Fra Paolo finge, castigauano gli Ecclesiastici, e violauano la libertà loro. Poiche non pare, che sia fra questa attione del Papa, & quella di

Dio in ciò niuna differenza, perche si sente l'istesso d'amendue? Non si potrà lamentare Sua Santità d'esser misurata con la medesima misura con laquale Fra Paolo misura lo stesso Dio, nè di andare per la bocca, & giudicio di questo autore per complice della diuina Maestà in tal genere di delitto.

XXXII.

Pag. 37.

Il Prelato, che gouerna i soli chierici, non può far opera che habbia rispetto se non ad essi soli, & alla lor utilità, ne può, ne sa hauer risguardo al beneficio della Republica nel punire i suoi Preti.

Pet. Mart. sup. Ep. ad Rom. c. 13. pag. 1023.

Questo dice Fra Paolo nella pag. 37. E Pietro Martire sopra l'Epistola ad Romanos, vsa questo medesimo argomento per prouare, che i Giudici de Preti han da esser secolari, perche gli Ecclesiastici non sono atti a tal carico. *Ad hæc* (dice egli) *quis non videt duas istas functiones ita se mutuo impediri, vt qui vnam exercent, alteram non possint administrare? Nec enim quisquam inueniri potest ita promptus, & industriosus, qui alterutrum recte, atque ordine obire possit.* La dottrina ben si vede essere la medesima, la differenza sol'è, che Pietro Martire nella modestia & circospettione delle parole auanza Fra Paolo, il quale se in questa propositione solamente dicesse, che i Prelati von fanno opera, che miri ad altro, che all'vtile proprio, & non della Republica, potrebbe passare peu vna delle solite sue maledicenze, & per vn falso testimonio contro tutti i Prelati della Chiesa passati, e presenti, & al più sarebbe vn temerario oltraggio, perche senz'altro oltraggio grandissimo è l'attribuire vna cosa tanto mal fatta a tutti i Prelati Ecclesiastici, tra quali sono molti tenuti per Santi nella Chiesa, e non ostante questo tacciarli tutti per huomini senza Dio, senza legge, senza conscienza. Ma aggiunge in questa propositione Fra Paolo che non solo non fanno i Prelati Ecclesiastici opera che concerna il ben publico, *ma che ne la sanno, ne la possono fare*, il che fa che passi detta propositione ad essere vn'error grauissimo in materia di fede; essendo cosa certa, che il Giudice ha obligo di mirare il ben publico nel castigo de i delinquenti, e quando nol fa, pecca. Dalche ne segue euidentemente ch'egli seppe, e potè mirare a questo; perche è primo principio in Theologia, che non pecca vno in non far quel che non sa, ne può fare: perche niuno pecca in quelche non è in sua potestà. S. Ambrosio quando era Giudice secolare potette, e seppe mirar in guisa al ben publico nel castigo de i delinquenti, che si acquistò la gratia del popolo di maniera, che l'elesse per suo Vescouo. Hor chi ardirà

di

di dire, che la dignità Episcopale nello stesso punto, che gli fù data, lo priuò in vn tratto di senno, e lo rese incapace a sapere, o poter attendere al ben publico nel correggere i suoi sudditi. Bisogna bene che sia cieco dauero, chi non vede, che questa propositione è vna ingiuria grauissima contra tutti i Prelati della Chiesa presenti, e passati, vna bestemmia contro lo Spirito Santo, ilquale ne' Concilij Generali ha dato à costoro precetti di cosa, che non sanno, ne possono fare. E finalmente vn'heresia di Pietro Martire, & assai più sfacciatamente qui posta da Fra Paolo di quel ch'egli la scriuesse, o dettasse.

XXXIII.

I Prelati mai puniscono i Chierici per offese fatte à i secolari, se non è per istanza, che loro faccino i Magistrati; ò per timore, che essi non supplischino al mancamento, & con ragione, perche cura loro è gouernar il Prete, e non difender il secolare. Pag. 38.

Parerà ad alcuno per auuentura, che questo non sia altro, che vno sproposito, e che consista in dire, ch'è vfficio del Prelato gouernare i Chierici, ma non difendere i secolari dalle ingiurie fatteli da Preti, e senza dubbio hauerà ragione di tenerlo per tale, essendo chiaro, che se tocca à Prelati gouernare i suoi Chierici, li tocca parimente il prohibir loro, che non ingiurijno i secolari, dandoli se lo fanno il meritato castigo, & questo è il difendere i secolari da Chierici. Vn'altro per auuentura non terrà già questa propositione per altro che per vna temeraria maledicenza, perche in essa si giudica dell'intentione di tutti i Prelati della Chiesa passati, e presenti: & è certissimo, che non può scusarsi di gran temerità, l'affirmare tanto indubicatamente, quanto questo autore afferma, che i Prelati mai castigano i Chierici se non per paura, che non lo faccia la giustitia secolare, perche questo come tocca all'intentione Iddio solo lo può sapere, & giudicare, ne si dee credere, che l'habbia riuelata a fra Paolo; ne che tutti i Prelati glie l'habbiano manifestata, perche non si sono confessati seco tutti generalmente.

Ma a me, per dirne quel che ne sento, mi pare questa propositione non solo spropositata, ma temeraria, & erronea, perche riducendola in brieue s'afferma in essa, che i Prelati hanno ragione a castigare i Preti, che offendono i laici, non per altro, che per paura, che la giustitia secolare non lo faccia lei. Il che è vn'approuare per attione buona, e conforme alla

ragione

S. Tho 2. 2 q. 19. ar. 4. & 8

Azor to. 1. instit. moral. li. 9 cap. 2.

Valentia 2. 2. disp. 2. q. 2. pa. 3. & 4.

S. Thom. 2. 2. q. 19. ar. 4. ad 1.

S. August. Enchir. c. 121.

ragione quella che è vn peccato grauissimo, & vna attione da tutti conosciuta per mala.

Non ci sono necessarie per proua di questo molte Theologie, basta solo ridurre a memoria la risolutione commune de' Dottori con S. Tomaso; che pecca grauemente chi di tal maniera opra, che se al delinquente non fosse minacciata la pena, senza fallo operarebbe male, perche questa è quella spetie di timor seruile, tanto biasmata da i santi, & della quale disse S. Tomaso, che parlaua S. Agostino nell'Enchiridio con quelle parole. *Qui timore aliquid facit, & si bonum sit quod facit, non tamen bene facit.* Dico che non bisogna altra Theologia, che questa, Perche con vna tale principio si mostrano più che chiaramente due cose: la prima, che se i Prelati non castigassero i Sacerdoti, se non per paura, che non lo facessero i giudici secolari, peccarebbono grauemente, perche ciò sarebbe mouersi a far questa attione per timor basso, e seruile, cioè, perche i secolari non s'intromettano nella loro giuridittione, il qual timore, se non vi fosse, lasciarebbono impunite l'insolenze de' Chierici. La seconda, che chiaramente si conchiude da questo principio è, che contradice euidentemente alla vera Theologia, & a i principij di fede l'approuare vn'attione, conosciuta si chiaramente per cattiua, com'è il castigar i Preti per puro timor seruile; & dire che i Prelati han ragione di far vn peccato così graue, indegna risolutione d'vn Theologo Cattolico, & del tutto inescusabile, almeno io non trouo altra scusa se non il dire, che l'vsanza di costui di approuare tant'altre attioni peggiori della predetta, l'ha fatto equiuocare anco in questa, pensandosi di consigliare i secolari, non di parlare con i Prelati Ecclesiastici, delle cui leggi, & attioni tutto che santissime suol'essere non meno rigoroso, che ridicoloso Censore.

XXXIV.

Pag. 51. *E graue scandalo vedere saluato nella Chiesa vno, di cui ella più che ogn'altro douerebbe procurar il castigo.*

Questo solo mancaua, perche all'immunità Ecclesiastica non le restasse parte alcuna sana. Non bastaua a costui l'hauer impugnata la libertà delle persone, come pregiudiciali alla Republica, che volse anche dar adosso all'immunità delle Chiese, & luoghi sacri, insegnando che il saluarsi in esse i delinquenti è cosa scandalosa. Non si può dire, che Fra Paolo sia stato scarso, ò mancheuole in questa materia, hauendoci aggiunto vn punto nuouo, che non si troua in Marsilio da Padoua, ne in Luthero, ne

in Caluino, ne in Pietro martire. Quantunque per dir il vero non è questo di grã marauiglia, perche gli heretici professano d'essere osseruantissimi della Scrittura sacra, & ella è piena di testimonianze, & essempij, che mostrano chiaro essere stata legge diuina, che ci fossero per i delinquenti Città di refugio, & luoghi sacri. Hora se il chiamar cosa scandalosa il saluarsi vn delinquente in vna Chiesa, è bestemmia contra Dio, che l'ordinò, lo può giudicare ogn'vno da se, senza che io sia costretto a dirlo. Dico bene questo, che non è più da marauigliarsi se chi giudica, e parla sì fattamente di Dio, voglia pesare con la medesima staderra i sommi Pontefici, i sacri Concilij, gl'Imperatori, i Rè, che fecero tante Constitutioni, decreti, e leggi per istabilire questa immunità, che il nostro autore chiama scandalosa.

Num. 35. n. 11. Exod. 21. num. 13. 3. Reg. c. 1. nu. 51. & c. 2. n. 28.

Gratian. 17. q. 4. c. miror. & cap. reum & definitis c. int. alia & c. fin. de immunit. Eccl. leg. 1. 2. et 4. C. de his qui ad Eccl. confugiunt.

Et io per me confesso che non sò trouare in tutto 'l mondo gente, à chi possa apportare scandalo questa immunità delle Chiese. Perche i Giudei non si possono scandalizare di cosa, di cui è pieno il testamento vecchio, ne meno i Christiani, & Ecclesiastici, & secolari, i quali hanno fatte tante leggi, che stabiliscono, confermano, e riueriscono questa immunità. Ne tampoco i Gentili, poiche sempre appresso loro si costumò di portar questo rispetto a i Tempij de i loro finti Dei bastandogli per questo il solo lume naturale. Et di Romulo disse Ouidio.

Romulus, vt saxo, Lucum circumdedit alto,
Quilibet huc (inquit) confuge, saluus eris.

Ouid. l. 3. fastorum.

Et Autori graui affermano, che l'Altare, in cui s'incontrò S. Paolo in Athene dedicato al Dio non conosciuto, era l'Altare della misericordia, nel quale, come in luogo sicuro si ricouerauano i delinqnenti. Di modo che ne a Giudei, ne a Christiani, ne a Gentili può recare scandalo questa sorte d'immunità, riceuuta, & vsata tra loro, ne di ciò si scandalizzarebbe, se non vna Republica d'heretici Atei, perche come a gente, il cui errore consiste nel tenere, che non ci sia Dio, potrebbe parer cosa scandalosa, superstitiosa, & vana il dedicargli tempij, & portar loro questa riuerenza, e rispetto. Cosa, che mostra assai chiaro la qualificatione, che merita questa dottrina, & l'aggrauio, che fa Fra Paolo ad vna Republica tanto Christiana, e Cattolica, come quella di Venetia, & doue sempre ha fiorito tanto la fede con dire, che in lei cagioni scandalo il saluarsi nelle Chiese i delinquenti, il che di niun'altra Republica, fuor che di gente Atea si potrebbe dire. Anzi ne pur di questa si direbbe ciò con fondamento, perche il gouerno politico ha introdotto, che nelle case

Vide Couar. li. 2. variar. c. 20. vbi multa congerit satis curiosè.

de' Prin-

de' Principi, & de' loro Ambasciatori stian sicuri i delinquenti, per lo rispetto, che si porta loro.

XXXV.

Pag. 26. *Possiamo animosamente dar tutti i beni della Chiesa à puoveri senza dubitare, che Dio perciò resti offeso.*

Grande ardire, ò grande ignoranza fan di mestieri per vn così manifesto sacrilegio, & per dar vn tal consiglio alle persone, colle quali parla questo autore, quando nella pag. 26. dice questa propositione. Perche è certo, che ragiona con persone secolari, & è certo parimente, che i laici non sono padroni delle facoltà della Chiesa, ne han che partire con lei. *Laicis, quamuis religiosi sint, nulli tamen de Ecclesiasticis facultatibus aliquid disponendi legitur attributa potestas*, disse Stephano Papa piu de mille anni fa. Et se questo sta così, non è altro il dire a secolari, che possono dare animosamente tutti i beni della Chiesa a poueri, senza dubitare, che per questo s'offenda Dio, che dar loro animo, acciò diuentino sacrileghi, & assicurargli, che quantunque siano tali non offendono Dio. Degno consiglio certo d'vn religioso, e Theologo di vna Republica tanto Cattolica.

Stephan. Papa 1. Ep. decretali 2. c. 9. habetur 1. Conciliorum.

Ma acciò si veda quanto male è informato fra Paolo della condittione di Dio, addimandiamoli se resta offeso da simile attione, & vederemo che risponderà *Ego Dominus diligens iudicium, & odio habens rapinam in holocausto:* chi abborrisce gli holocausti di cosa rubbata approuerà per auuentura la limosina, che si fa de' beni tolti alli monasterij, & alle Chiese? O quanto diuinamente parlò di questo santo Gregorio scriuendo a certi Vescoui di Francia, che pare a punto, che stesse ascoltando questo consiglio di fra Paolo, & mostrando d'onde nasceua, & insegnando quanto fosse pregiudiciale. *Plerumque Aduersarius animarum* (dice S. Gregorio) *dum non potest in his, quæ ad faciem sunt praua subrepere callida specie quasi pietatis initcta nititur supplantare, suadetque forsitan debere ab habentibus accipi, vt sit quod possit non habentibus erogari, dummodo vel sic venena mortifera eleemosynæ celata obumbratione transfundat, nam neque venator feram, aut auem auceps deciperet, aut piscem piscator caperet, si aut ille laqueum in aperto proponeret, aut ille hamum esca absconditum non haberet.* Sin qui par che vada S. Gregorio dipiogendo quel che hoggi passa costi, come s'apunto vdisse il consiglio, che dà fra Paolo alla Republica di togliere i suoi beni alla Chiesa, & vedesse il manto con che lo cuopre, cioè di dar limosina a' poueri, & segue subito

Esaia 61. nu. 8.

S. Greg. l. 7. Ep. 2. in dec. 2. Ep. 112.

bito impugnando ciò : *Nec enim eleemosyna reputanda est, si pauperibus dispensetur, quod ex illicitis rebus accipitur, quia qui hac intentione male accipit, vt quasi bene dispenset, grauatur potius, quàm iuuatur : eleemosyna Redemptoris nostri oculis illa placet, quæ de non illicitis, & iniquitate congeritur, sed quæ de rebus concessis, & bene acquisitis impenditur.* Questo insegna S. Gregorio, ne trouerà Fra Paolo chi possa citare a fauor nel presente fatto eccetto Vuicleffo, che daua a' Signori temporali potestà di spogliare le Chiese de' suoi beni, quando i ministri Ecclesiastici commetteuano alcun delitto, la cui heresia condennò il Concilio Costantiense. Et chi vedrà quelche contra quella scriue il dottissimo & piissimo Vualdense gloria della Religione Carmelitana, e maestro, & scorta de' Dottori, che impugnano Heretici, & ponderarà le parole di quell'infame heresiarcha dal medesimo Vualdense riferite, & i mezi, che egli proponeua al Rè d'Inghilterra, acciò in breue s'impadronisse di tutti i beni stabili delle Chiese, & considerarà la guerra, che faceua a' Religiosi, & a' monasteri per rapir loro le possessioni, & elemosine de' fedeli, sotto pretesto, che eran molto meglio impiegate a beneficio de' poueri, che vanno mendicando per le piazze. Conoscerà facilmente, che in questo dire di Fra Paolo che possono i secolari dar tutti i beni della Chiesa à' poueri, vi si coua il medesimo veleno, sparso già da Vuicleffo. Et a mio parere senza pericolo di far giudicio temerario, e con molta ragione si può presumere, che questa tanta cura de' poueri, che mostra Fra Paolo in questa propositione non è tutta pietà, e carità, sapendosi, che si trouò vna volta, chi si cuoprì con questa cappa, non perche si curasse de' poueri, ma perche *fur erat loculos habens*.

Conc. Constan. sess. 8.

Vualder. lib. 4. doctrinalis fidei ar. 3. cap. 40.

Ioan. 12. num. 6.

XXXVI.

Il Senato fa legge, che non possano acquistare beni stabili gli Ecclesiastici, perche conuiene tener così regolato il corpo della Republica, perche vn membro non cresca più del douere, si che facci il corpo mostruoso, & prendendo più alimento di quel che conuiene, dannifichi l'altre membra, togliendosi loro quello che se li deue, & non potend'egli digerire il superfluo se riempie di mali humori, onde nasca prima infirmità in lui, & poi corruttione di tutto il corpo.

Pag 19. & 20.

Non è questa la minore ingiuria che fa Fra Paolo al Senato di Venetia, & per non passare io per tanto ardito com'egli si mostra, giudico sia meglio tenere questa propositione più to-

sto per vana, & bugiarda, che credere, che vn Senato tanto prudente, & Cattolico si moua a far le sue leggi per le bestemmie del maledetto Vuicleffo. Le cui parole contra i Religiosi che tirano entrata sono queste riferite dal Vualdense nel prologo del suo quarto libro, doue hauendo detto di lui, *Dicit enim Archilupus noster, & Dux luporum contra cætum vnanimem Religiosorum claustralium*: aggiunge queste parole del medesimo; *Ex tali inductione totum corpus Ecclesiæ patitur dyscrasiam, & tamen talis monstruosa pars Ecclesiæ adiecta ad suam nutritionem sugit partem nobilem alimenti, videtur quod de toto alimento quod Christus ordinauit, Ecclesiæ suæ, primæuæ istæ priuatæ sectæ partem eius auidè spoliant, & faciunt in toto corpore Ecclesiæ notabilem defectum*: Questo dice Vuicleffo, & aggiunge immediatamente Vualdense, *& multa alia blasphemat ibidem cap. 7.* Dimando io adesso, che differenza è fra questa bestemmia de Vuicleffo, & la propositione di cui hora trattiamo, se sono non solo le stesse cose, ma anche l'istesse parole formali? Se da questo originale le trasse Fra Paolo, non può gia hauer scusa inganno tanto grande, com'è raccoglier'acqua da vna lacuna così sordida, e fangosa, com'è Vuicleffo, & venderla al mondo per acqua di limpidissima, e chiarissima fonte, che così chiamo io la Republicà di Venetia, laquale, Dio gratia, non fù mai intorbidata dal fango dell'heresie; Ma se Fra Paolo non pigliò queste parole da Vuicleffo, com'è possibile, che tanta conformità possa essere a caso? Mostra senz'altro, che tutti due sono guidati da vno stesso spirito, & insieme minaccia non meno miserabile che disgratiato fine. Conchiuderò questo punto con la riprensione che fà Vualdense a Vuicleffo del suo errore, nel quale Fra Paolo molto bene s'accorda con l'heretico. *Hic alter si non ferocior barbaro, fera immanior: fera enim feram non expellit, vt dicit Ambros. de officijs, & tu excludis hominem humanitatis tuæ consortem, & parem.*

Apud Vualden. in prolog. lib. 4 do ctr. fidei.

Vualdes. vbi sup. Ambros. tom. 2.

XXXVII.

Pag. 21. & 22.

Non dourebbono gli Ecclesiastici interpretare così in sinistro vna legge fatta per necessità publica, e tanto conforme all'equità, e giustitia, e dire che sia fatta per tenergli inferiori a gli huomini vili, più tosto potrebbono dire, che meglio sarebbe che viuessero conforme a gli Apostoli.

Se tutti gli Ecclesiastici fossero dell'humor di Fra Paolo, ben potrebbono per non mormorar d'vna legge del Senato risuscita-

re l'heresia de gli Apostolici Vadiani, Vualdensi, & Vuicolessisti, alla quale allude questa propositione, e potrebbono dire, come Fra Paolo dice, che sarebbe meglio imitare gli Apostoli, che tenere beni stabili, dando con questa dottrina ad intendere, che essi sentono, che non conuiene alla perfettione Euangelica, & all'imitatione Apostolica hauer entrate in commune, & beni stabili. Questa è parte dell'heresia, che riferisce S. Agostino de gli Apostolici, & quella che con maggior rabbia difendeua Vuicleffo, di cui condannò il Concilio Constantiense questi 3. articoli. *Ditare Clerum, est contra regulam Christi. Syluester Papa, & Constantinus Imperator errauerunt Ecclesiam ditando. Contra Scripturam sacram est, quod viri Ecclesiastici habeant possessiones.* S. Tomaso (seguito in ciò da tutti i Teologi) propone ne' proprij termini la questione, *vtrum habere aliquid in communi diminuat perfectionem religionis?* & risolue con formali parole, che nò, ancorche la religione sia vna perfettissima imitatione dello stato Apostolico. Perciò sapendo gli Ecclesiastici questa sentenza di S. Tomaso, e la definitione del Concilio Constantiense, non diranno, ancorche Fra Paolo glielo consigli, esser meglio viuere conforme a gli Apostoli, & per legge della Republica inhabilitati a possedere beni stabili, giache ne questo fù prohibito per alcuna legge a gli Apostoli, ne è necessario per imitargli nella perfettione Euangelica che professarono. Per proua di questa verità bastarebbono gli essempi di si gran Santi, quali furono S. Benedetto, S. Bernardo, S. Girolamo, S. Agostino, le cui santissime religioni fondate col midollo della perfettione Euangelica, furono fin dal principio molto ricche, crescendo le ricchezze al peso della pietà, che trouarono a quei tempi. Ma a chi non bastasse ciò, veda quanto intorno a questo punto scriuono contra gli heretici che ho detto i Dottori Cattolici copiosamente & in particolare il grã Vualdense nel libro 4. doctrinalis fidei, doue dice queste parole degne di molta riflessione nell'occasione presente. *Verumtamen (vt dixi) pro facultatibus Ecclesiæ pene est omnis pugna, & decertatio Cleri nostri. Et per hanc gradatim ascendunt hæretici ad maiores hæreses de sacramentis, & tandem ponunt os in cælum, vt peruersa loquantur de Deo.* & se l'autorità di vn scrittore si celebre non farà quella forza ch'è di ragione, la faccino almeno le parole tanto simili a queste di S. Gregorio Nazianzeno maestro del glorioso S. Girolamo riferite da Vualdense, doue S. Gregorio afferma, che col defraudar l'entrate della Chiesa si viene com'a passi contati a vender Christo per lo prezzo di

[margin notes:] 1. 2. *disp.* 5. *q.* 10. *p.* 2. *& disp.* 10. *q.* 3. *p.* 6. — *S. Aug. li. de heresi, heresi* 40. — *Cõc. Constã. sess.* 8. *ar.* 10. 32. *&* 33. — *S. Tho.* 2. 2. *q.* 188. *ar.* 7. — *Vualdẽs. lib.* 4. *doctrin. art.* 3. *c.* 33. — *Nazian. lib.* 4. *ad finem.*

Giuda. *Facultatibus fraudabantur. Quibus? in hic facultatibus alias mihi inuident quas non habeo. Si autem Ecclesiasticis hoc vtique pro quo omnis pugna, & pro quo omne certamen. An ignoramus, quia per pecuniæ cupiditatem, & loculorum fraudem Iudas etiam ad proditionem proficiscitur Christi, & 30. argenteis Dominus appretiatur maiestatis, tanto pretio non Dominus, sed proditor dignus est.*

XXXVIII.

Pag. 19. *Prohibire a gl'Ecclesiastici che non acquistino beni stabili, e come si prohibisse loro l'andare armati.*

Non dice l'Auttore con queste parole formali questa propositione, ma stà chiaramente in vna risposta al lamento de gli Ecclesiastici, che non si permetta loro in Venetia acquistare beni stabili, permettendosi ciò dalla Republica a qualunque persona per vile, & bassa che sia, la risposta ch'egli da è tale. *Al che si può rispondere primieramente, che non tutto a tutti conuiene, ne si segue che se vna cosa si permetta ad altri, parimente debba esser permessa a loro, si concede a i soldati, & gentil'huomini andar armati adunque a loro ancora dourà permettersi lo stesso, e se non si concederà, douranno riputarsi offesi, e trattati com'inferiori a gl'altri tutti.*

Queste son le parole di lui, nelle quali si vede pur troppo chiaramente, che vguaglia la permissione dell'andar armati i Religiosi con questa di pösseder beni stabili, valendosi di questa vguaglianza per obturar la bocca, e risponder alla giusta querela de gli Ecclesiastici. Errore è questo, che supposto il detto di sopra, non ha di mestieri di nuoua impugnatione, massime che si scorge chiaro, quanta conformità habbia con quello di Vuicleffo. E incredibile, e troppo temerario ardire comparare vna cosa scandalosa, & inaudita, com'è l'andar armati li Religiosi, con vn'altra santa pratticata, & riceuuta nella Chiesa di Dio sin da suoi principij, & confermata con tanti Decreti di Sommi Pontefici, & sacri Concilij, e stabilita non solo con leggi, ma con innumerabili fatti d'Imperatori, Regi, e Principi, & di tutto il popolo Christiano. Certa cosa è, che in ogni età s'è tenuta per cosa santissima, non solo il permettere, che le Chiese hauessero beni stabili, ma etiamdio il dotarle, l'arricchirle, e colmarle di essi. Hora diremo noi, che tutti i Principi Christiani, e tutti i fedeli che ciò hanno fatto, peccarono? che fecero vn'attione si essorbitante, come sarebbe il cooperare

che

che gli Ecclesiastici andassero armati? Desidero sapere, qual cosa troua Fra Paolo degna di reprensione in questo fatto, che si temerariamente l'vguaglia ad vn'altro tanto scandaloso? L'offerir i secolari le sue robbe a Dio non è reprensibile, e tutto che non habbia mancato chi in quest'occasione lo chiami simplicità, ne è simplicità, ne può darsi tal nome ad vn'atto, ch'è de i principali della virtù della religione, & ad vn'opra di misericordia, della quale Dio al di del giuditio in quel tremendo Tribunale ne farà si gran conto. Che cosa dunque riprende Fra Paolo? forse che i Religiosi posseggan le cose che s'offeriscono a Dio, & che muoiano in essi, & non le vendano subito, ò auanti che passi l'anno, come commanda la legge di Venetia? questo ne anche è reprensibile, perche sappiamo, che alcune volte ha commandato Dio istesso, che cosi si faccia in alcune delle cose, che se gli consacrano; *Omnis consecratio quæ offertur ab homine non redimetur, sed morte morietur*. Et questo precetto (come notò Nicolò di Lira) non si può intendere di morte naturale, perche l'heredità, che s'offeriuano a Dio, non erano capaci di quella, ne parimente a gli huomini, che al suo diuino seruitio si consecrauano, si daua altra morte, che la ciuile, la quale consisteua nell'impossibilità di ritornarsene al secolo, si che hauendo Dio stesso commandato, che le cose offerte a lui muoiano, e non si ricomprino, non è cosa mala, ò reprensibile, che gli Ecclesiastici lascinò morir le cose vna volta cõsacrate a sua Diuina Maestà; ne in questa attione si può trouare causa, per la qual deua paragonarsi con vn'altra così scandalosa, com'è l'andare i Sacerdoti armati.

Leui. 27. nu. 29.

XXXIX.

Il Doge, & Senato han precetto di Dio di far tutte le leggi, che sono necessarie per la tranquillità publica, & così le può fare senza aspettare licenza da altri.

Pag. 24.

Questa propositione vien detta dall'Autore, con maggior copia di parole nella pagina 24. & è vno de i principii, del quale più si serue in tutto il suo discorso, & il quadrante, che più vsa per misurare l'altezza della giurisdittione politica humana, & farla superiore all'Ecclesiastica & diuina, & a questo fine insegna, che nel far le leggi ella si stende a quanto importa alla tranquillità della Republica, & nel castigo de i delitti a tutti quelli, con i quali il ben publico venga offeso. Questo è manifestissimo errore di Pietro Martire, & maledetta dottrina dettata

ad

ad Aman dalla sua rabbiosa furia contro Mardocheo, & detta per adulatione al suo Re, a fine di persuadergli la rouina del popolo di Dio, & mostrargli, che poteua giustamente far quella legge iniqua, con cui fossero giustitiati tutti gli Hebrei in vn giorno. Vdiamo di gratia quel che dice questo maladetto consigliero, condennato in pena del suo delitto alla forca, che dalle sue parole si scorgerà quanto vadi del paro Fra Paolo con Aman nel modo di filosofare della giurisdittione de Prencipi secolari. *Dixitque Aman Regi Aßuero: Est populus per omnes Prouincias Regni tui dispersus, & a se mutuo separatus, nouis vtens legibus, & ceremonijs, & Regis scita contemnens. Et optimè nosti, quod non expediat Regno tuo; quod insolescat per licentiam, si tibi placet, decerne, vt pereat, & decem millia talentorum apponam arcarijs gazæ tuæ.* Non ponderarò fin'ad altra occasione quanto sia simile questa ragione del perfido Aman ad vn'altra di Fra Paolo, ma solamente il motiuo, del quale si serue per persuader'al Rè, che può commandare, che s'ammazzino tutti gli Hebrei in vn giorno; *optime nosti, quod non expediat Regno tuo:* & come subito da questo antecedente inferisce: *decerne vt pereat:* quasi che dicesse: Tu hai potestá independente nel gouerno del tuo Regno, & hai precetto diuino di far tutte le leggi, che conuengono per la tranquillitá di quello, & conosci, che non è espediente al Regno tenerci gente, che vsi diuerse cerimonie, & leggi, & che non stia obligata alle tue; *decerne vt pereant,* commanda, che tutti muoiano, che ben lo puoi fare, perche a tutto quel che importa per la tranquillitá della Republica si stende la tua giurisdittione.

Esther. c. 3. nu. 8. & 9.

Questo fù il conseglio d'Aman, però à me, non apporta tanta marauiglia tale persuasione di vn Gentile ignorante, adulatore, & acciecato dalli fauori del Re, e dall'ira contra il popolo Giudeo; ma ben mi fa stupire il veder, che questo stesso consigli vn Cattolico, Theologo, e Religioso, e tale apunto qual'è Fra Paolo. Perche pochissima Theologia ci bisogna a conoscer, che questa propositione non può scappar dall'esser temeraria, & erronea, se non si serrano gli occhi alla ragione, & al lume naturale, & si volta sottosopra tutto il gouerno della Chiesa, da che cominciò fin'al giorno d'hoggi; & se non si nega quanto vniformemente hanno insegnato i Dottori Cattolici dal principio della Theologia. La pace, e tranquillitá della Republica si turba molte volte per occasione di matrimonij. La successione di feudi, de' patrimonij, & delle facoltà, dipende molte volte dal dubio, Se vn matrimonio fu legitimo, ò nò. L'assolutione de' giuramenti per

ti per poter litigare, & recuperare il malamente alienato, importà grandemente per la tranquillità della Republica ne più, ne meno importa il comercio humano fondato ne i contratti leciti, ò illeciti. L'entrare in Religione i vassalli, è di consideratione al publico si per la successione de i monasterij nelle facoltà, come per mancamento, che potrebbe seguirne della gente, & per gli emolumenti, che ne perde il Rè, & per mill'altre cose simili. Non è dubbio, che la ragione naturale insegna, che importano assai queste cose alla tranquillità della Republica, ma non perciò ardirebbe chi non fosse affatto priuo di ceruello, dire, che Dio ha messo precetto a i Prencipi secolari, che assoluano da giuramenti, che facciano leggi toccanti alla validità de' matrimonij, che dichiarino qual matrimonio sia legitimo, & qual nò, che determinino se vn contrato è vsurario, & se quello, che glielo fece ha obligo di restituire, ò nò, & di moltissime altre cose non differenti da queste, che importano alla tranquillità della Republica. Ben d'altra maniera hà sempre inteso questo tutto il popolo Christiano da i Rè, fin'al più vile plebeo del mondo, & dal Chierico fin' al Papa, come lo mostra la prattica della Chiesa vniuersale in fin dal suo principio. Dunque vna delle due bisogna conchiudere, ò ch'é manifesto errore la propositione di F. Paolo, nella quale dice, che i Prencipi hanno precetto di far legge sopra tutto quel che importa alla quiete della Republica, ò che ha permesso Dio, che tutti i Prencipi Christiani non sappiano, ò non osseruino i precetti diuini in tante nationi, e secoli. Nessuno crederà mai cosa tale, eccetto chi crede, che non ci é Dio, perche essendoci Dio, come ci é, mal grado de gli Atei, é forza confessare, che egli ha hauuto prouidenza, & per dirlo cosi, memoria di riuelare alla sua Chiesa in mille, e sei cento anni quei precetti, che son stati dati a i Prencipi di far tutte le leggi, che importasserò per la tranquillità della Republica, e non hauea da aspettare d'intimar questi precetti tanto tardi, ne seruirsi di Fra Paolo per instromento di cosi grande attione.

X L.

Il Senato di Venetia nō può errare nelle leggi, che fan per l'vtilità, & tranquillità della Republica, perche Dio l'hà commandato, che le facci. Pag. 24.

Questa propositione si raccoglie da queste parole della pag. 24. *Nelle cose indifferenti, ouero nelle buone, ma libere può occorrere,*

rere, che si commetta errore, facendole contro il volere del superiore, mà in quelle, che sono di precetto espresso di Dio, serue quel che disse S. Pietro: Obedire oportet Deo magis quàm hominibus: che dica Dio ad vn Prencipe: fa questa, ò quell'altra legge, ch'è necessaria alla tranquillità della Republica, & se mancherai, io lo riceuerò ad offesa, e ci voglia licenza per vbedirlo? Da queste parole di Fra Paolo si caua vna delle più pernitiose heresie, che si sia detta nella Chiesa, & vna delle maggiori pazzie, che possa vscire dalla bocca d'huomo viuente; non farò altro, che accennare la ragione, con lasciare ad ogn'vno, che lo giudichi da se stesso. Questo precetto diuino, che hà il Senato, ò è in generale di far le leggi, che conuerranno alla Republica, & alla tranquillità di lei, ò è particolare, col quale Dio espressamente le commanda, che faccia la tale, & tale legge, come lo fece egli con Mosè, dettandogli minutamente i precetti della legge antica. Hora se il Senato di Venetia haurà vn'altra sacra Scrittura ne i suoi Archiuij approuata, e proposta come Canonica fuori della Bibbia, doue Dio le commandi tutte queste leggi in particolare, che ogni dì và facendo, gli haueranno al sicuro grand'inuidia tutti i Prencipi del mondo, & con ragione Fra Paolo si mouerà a difenderle, & il Papa sarebbe il primo a riuerirle, e farle osseruare.

Ma chi non è priuo di senno, non può dire, che la Republica habbi altra Bibbia, nella quale stiano le sue leggi particolari. E così è forza che confessi, che il precetto, che Dio diede à' Prencipi di far leggi conuenienti alla tranquillità, è generale, non descende á quest'ò quell'altra legge in particolare, il che supposto non si può schiuare, che non sia grauissimo errore il dire, che non può errare, il Prencipe secolare in far queste, o quell'altre leggi, & che non può ingannarsi la Republica, quando stima per necessaria al ben publico vna cosa, che per auuentura le sarà perniciosa, perche questo è dar al Senato di Venetia infallibilità, & assistenza dello Spirito Santo in tutto quel che tocca al suo gouerno politico, quale Dio li commanda, che attenda. Questa heresia è tale, che non sappiamo, sia caduta fin'hora in pensiero d'huomo, & molto meno doueua cadere in quello di Fra Paolo, che per altro in questo và tanto scarso con la Chiesa di Dio, & col suo Pastore, che chiama bestemmia il porsi per regola infallibile vna volontà humana. Ma come è heresia parlando della volontà del Papa, negarle questa infallibilità nelle cose della fede & gouerno della Chiesa vniuersale, così è molto maggiore l'attribuirla al Senato, ò á qualunque

lunque altro Prencipe secolare. Ma l'ansietà di stabilire, & fondare questo suo intento, l'ha trasportato a dir cosa tanto mostruosa, e contraria alla vera fede, ne è marauiglia; perche questa pazzia è necessaria per fondare i suoi temerarij consegli, perche s'vna volta si risolue, che il Senato può errare facendo vna legge con titolo di bene della Republica, la quale in realtà sia contraria a questo preteso bene, & perniciosa alla salute dell'anime, e forza confessare, che lasciò Dio nella Chiesa potestà al Papa di rimediare a quest'errore, & conformare come regola viua questa legge all'eterna di Dio, di cui è Vicario. Questo ben lo vide Fra Paolo, ma per non confessarlo, conoscendo, che con esso sarebbono finite le controuersie, procura occultamente instillare tal dottrina, & in questo, & in altri luoghi, & persuadere, che non potè errare il Senato nelle leggi, delle quali trattiamo, ma che potè ben errare il Papa nell'annullarle.

Inaudita spetie di dottrina, piaccia à Dio, che vn giorno non vdiamo, che il Senato non potè errare in approuare la dottrina di Fra Paolo, ma si bene il Papa in condennarla per heretica.

XLI.

Chi disporrà d'vna cosa, vietando, che non possa esser dedicata al culto diuino offenderà Dio? nò certo, &c. Pag. 12.

Chi aspettarebbe mai da vn Cattolico à simile domanda vna risposta così falsa, & empia? Sarebbe stata gran cosa, che si fosse ricordato di distinguere il Padrone dal legislatore, & hauesse considerata la differenza, che c'è fra il non dedicar io al culto diuino quel ch'è mio, quando per quello non è necessario, fra'l cõmandare vn Prencipe ad vn vassallo, e vietargli, che non dedichi qualche cosa à Dio. doue stà, non dico la Theologia, ma il lume naturale?

D'ottima conditione è Dio, lo confesso, ma che simil insolenza non l'offenda, questo non me lo prouerà egli giamai: *Gloriam meã* (dice sua Diuina Maestà) *alteri nõ dabo.* Hor come lasciarà d'offendersi s'alcun haurà ardire d'essercitare giuriditione sopra di lui, & ardirà prohibire a suoi vassalli, che non li possano offerire quel che lor piace. Se vn Marchese, ò Duca prohibisse ad vn suo vassallo, che non potesse presentar al Re questa, ò quell'altra Esa. 48. nu. 11.

 cosa,

cosa, non passarebbe certo senza seuero castigo si fatt'errore; & si manifesta irreuerenza; hora se di questo s'offenderebbe, e con ragione il Rè; perche non s'offenderà Dio, che presuma vn vilissimo verme della terra (che meno anche è l'huomo in comparatione di lui) vietare, che non se gli facciano offerte, e doni peruertendo tutto l'ordine della ragione naturale, & diuina?

La molestia, che dauano con la loro importunità i figliuoli d'Eli a quei, che sacrificauano, offese Dio sommamente, perche così ritraheuano la gente dal venirgli ad offerire le carni de' morti animali. Onde dice la sacra Scrittura: *Erat ergo peccatum puerorum grande nimis coram Domino: quia retrahebant homines a sacrificio Domini*. Hora qual peccato sarà ritrarre la gente, che non possa offerir al culto Diuino alcuna cosa, & questo con legge, che espressamente lo prohibisca? Al sicuro, non hauerebbe seguita questa dottrina di Fra Paolo quel Caualiere di cui riferisce San Gregorio Turonense, che andato a cauar fuori del monasterio Pontiano suo schiauo, che quiui volea dedicarsi à Dio, restò cieco di repente, & sin'a tanto che non si pentì, & che il medesimo schiauo non li pose la mano sù gli occhi, Dio non gli restituì la vista. Hor, se tal dimostratione fece Dio con chi impediua vn schiauo dal consecrarsi al suo seruitio, essendo questo vn caso, nel quale tutti sappiamo, che risolue San Tomaso, che può lecitamente metterci la mano il Padrone, & che senza licenza di lui lo stesso voto di religione è irrito, & nullo. Chi si persuaderà, da Fra Paolo in poi, che a Dio non dispiaccia il prohibirsi con legge, che non se li possa dedicare qualche cosa? A mio giuditio questo essempio è vn'argomento assai euidente, non solo che Dio si risente molto di simili prohibitioni; ma che se bene i Venetiani fossero schiaui comprati, & non vassalli liberi, non era certo, che non s'offendeua Dio, della prohibitione del Senato sopra il consecrar a sua Diuina maestà i beni suoi, se benche schiaui li possedessero.

Li. 1 Reg. c. 2. n. 17.

Gregorius Turr. in vitis Patrum.

S. Tho. 2. 2 q. vlti. art. 6.

XLII.

Si com'è ingiustitia fabricar vna Chiesa nel fondo d'vn priuato senza la sua permissione, così è ingiustitia il fabricarla in qualsiuoglia parte d'vn luogo d'vn Prencipe contro la sua prohibitione.

Pag. 11.

Questa

Questa propositione, che dice Fra Paolo nella pagina 11. potrebbe bastare a consolare tutti gli Ecclesiastici di Venetia, ricordandosi del detto di Christo Signore Nostro. *Non est discipulus super magistrum, nec seruus super dominum suum.* Perche non è gran cosa, che faccia gli Ecclesiastici di peggiore conditione, che non è la più vil gente di tutto lo stato, colui, che della stessa maniera tratta Dio. E regola del Ius naturale, & humano, che *Rei suæ quilibet est moderator, & arbiter.* E questa si lascia pratticar in Venetia ad ogn'vno con ogni sorte di persone, & in virtù di questa potestà può vn particolar vassallo vender la sua casa ad vn'homicida, ad vn scismatico, ad vn'heretico, ad vn Giudeo, & per questo non ci è necessaria licenza del Principe, è tutto si permette come santo, e buono, & solo per donare la sua casa a Dio, e consecrarla in Chiesa hà bisogno il pouero vassallo di questa licenza, e senza essa l'opra si reputa cattiua, vitiosa, e degna di castigo.

Matth.10 nu.29.

Chi intende quel che significa questa parola, *Dio*, facilmente vede che non è lecito trattar con sua D. Maestà di questa maniera? Ingiustitia si fà, quando ad alcuno si leua quel, ch'è suo. Dica dunque Fra Paolo: A chi si toglie quel ch'è suo, quando vn consacra la sua propria casa a Dio, perche si possa chiamare ingiustitia? forse è più Signore di quel sito il Doge, che Dio? non per certo. Se alcuna ragione hà sopra questo sito il Doge, Dio glie l'ha data, com'a particolar ministro suo, dunque non se gli fà ingiustitia in consecrandola a Dio, ch'è più padrone del fondo, ch'esso. Dimando, è bene che per riceuere Dio quel ch'è suo habbia bisogno della licenza del Senato? Non sò se Fra Paolo vorrebbe passare per la regola d'vn Nouitiato così stretto, com'è questo, al quale vuol obligare il suo Dio. Ma non è questa sola la cosa, ch'egli non vorrebbe per se, e consiglia che si faccia con altri. Offerire vno la sua casa a Dio per far Chiesa è atto di religione, e culto Diuino. Hor qual maggior sciocchezza può essere quanto l'affermare, che per honorare, & riuerire Dio habbia bisogno vn Venetiano della licenza del Senato? Conchiudiamo dunque, che l'edificar Chiese è cosa sacra, e per tale tenuta da i Gentili medesimi, che la giuriditione de' Principi non si stende se non a cose secolari, & che per questo tanto i sacri Concilij, e Canoni, quanto le leggi de gli Imperatori, & Rè, che trattano di quel ch'è necessario per edificar le Chiese lo rimetton tutto a'Vescoui, e

supposto ch'essi sapeuano meglio quel che si faceuano, & diceuano, che non sà Fra Paolo, & che non ordinarono, che per questo si dimandasse licenza a i Principi, è chiaro, che conobbero, non esserui bisogno di cotale licenza, accioche il consecrare vna Chiesa a Dio fusse attione buona, e santa, & non vn'atto d'ingiustitia, insegnando con fatti la censura, che merita questa propositione.

XLIII.

Pag. 23. *Il volontario ò inuolontario fanno ben differente circa l'esser vn'opera virtuosa, è meriteuole, ma non circa l'esser honorata, ò vile.*

O che gentil Filosofia, senza dubbio la virtù a gli occhi, & al parere di questo Autore non deue esser cosa honorata, mentre confessando, che l'esser vna cosa volontaria importa perche sia virtuosa, dice che non importa perche sia honorata, o vile. Ma non termina qui il veleno di questa propositione, poiche almanco siegue di essa, che la passione di Christo Nostro Signore, se ben fu volontaria, non fu per questo più honorata, che se fosse stata sforzata, come quella del cattiuo ladrone, che fu crocifisso contra sua voglia, e castigato per i suoi delitti; che il morire per Christo volontariamente, come muoiono i Martiri, non è cosa più gloriosa, ne più honorata, che l'esser squartato per assassino di strada: da questa ne segue, che l'esser pouero di volontà renuntiando per Christo alle facoltà, e commodità del mondo non è cosa più honorata, che l'esser pouero di necessità, e per non poter far di meno, nato figliuolo, di vn che vada accattando per le porte; Hor va fidarti adesso de' principij di frà Paolo, che vedrai doue ti conduce questo galante Filosofo. Chi harebbe mai creduto, che così copertamente sapesse Fra Paolo couar vn vuouo, dal quale nascessero tanti Aspidi di mostruosi errori, & heresie, & chi mai hauerebbe hauuto sospetto, che egli ardisse di dire vna cosa, che tanto chiaramente repugna à principij di fede, & ci vuole tanto poco lume di ragione naturale per tenerla per vna impertinenza.

Chiara cosa è, che il non prender moglie ad vn Gentil'huomo Venetiano, ò il ritirarsi da negotij, perche non gli piacciono, non sarebbe cosa vile, ma se il Senato facesse vna legge, che

che niuno potesse dare a costui la figliuola per moglie, ò che non potesse esser ammesso in Pregadi, ne eletto per gli officij della Republica, questo si che gli apporterebbe non piccolo dishonore, e vergogna, & tutta la differenza batterebbe in questo, che il primo ritiramento era volontario, & il secondo forzato, e violento. Ci bisogna Theologia per discerner questo? non già, perche se il senso commune potesse giudicare delle ragioni, come suppone contra tutta la Filosofia Fra Paolo, basterebbe egli solo per conoscere vn'errore così manifesto.

XLIV.

Ci sono peccati, che non fanno danno all'anima, & delitti, che non escludono dal regno di Dio. Pag. 50. e 25.

A questa così qualificata heresia alludono assai duoi luoghi differenti di questo Libretto, il primo è nella pagina 50. con queste parole: *Commandò il Saluatore l'vso della scommunica per i peccati, che sono in danno dell'anima* (come se si trouassero peccati, che fossero in danno del corpo solo.) L'altro luogo è nella pagina 25. doue raccontando minutamente quel che tocca all'vfficio pastorale, fra l'altre cose dice, che appartiene al Pastore *la correttione de' delitti, che escludono dal Regno di Dio.*

Gratiosa limitatione dopò l'hauer detto Iddio, che niuna cosa macchiata entrarà nel suo Regno, ma limitatione che mostra bene, che quest'Autore distingue due sorte di delitti, gl'vni che escludono dal Regno di Dio, gli altri che nò. I Theologi distinguono con San Tomaso due sorti di peccati, il veniale, & il mortale, & questo lo chiamano così, perche cagiona la morte all'anima, non già il veniale, ancorche disponga per quella, ma che ci sia alcun peccato, che realmente sia peccato, & non faccia male all'anima, non lo può dire, se non chi sarà tanto fuor di ceruello, che non sappia distinguere fra morte, & infirmità, e fra ammazzare, e far danno. Non si trouerà alcuno tanto cieco, che non veda, ò giudichi essere danno dell'anima, molto graue, lo stare ella disposta alla morte eterna, & obligata fin d'adesso alle pene, che nel purgatorio rispondono al minimo peccato veniale. Ma perche ci stanchiamo in questo? essendo sì chiaro

S. Tho. 1. 2. q. 88. ar. 3.

che

che questo Autore non intende la sua propositione de i peccati veniali, perche nel secondo luogo parla della stessa maniera de'delitti, che escludono dal Regno di Dio. Et è certo, che il nome di delitto si suole vsar ordinariamente per significare alcun peccato grande. *Et emundabor à delicto maximo*, & in vn'altra parte, *Delicta iuuentutis meæ*, &c. che soglion esser non piccioli; e ciò non ostante par che troui delitti questo Reuerendo che non escludano dal Regno di Dio, io non mi sò imaginare da chi habbia potuta cauare tal dottrina.

Psal.18. nu.14.
Psal.24. nu.27.

Ben sò, che trattando Caluino questo medesimo punto, che qui tratta Fra Paolo, cioè delle cose per le quali s'ha da vsare la scommunica, dice. *Vbi ad agnitionem ventum est, tunc obseruanda est altera diuisio inter scelera, & delicta, nec enim in leuioribus peccatis adhibenda est tanta seueritas.* Ma quest'heretico chiama delitti i peccati, che non giungono ad esser sceleraggini horrende, e, che rispetto a quelle si possono dire leggiere, ma che questi medesimi peccati non faccino danno all'anima, che questi delitti non escludano dal Regno di Dio, non lo dice Caluino. Hora se questo sta pur ben detto, sarà vna acutezza di Fra Paolo, & vna inuentione del suo fecondo ingegno. E s'alcuno mi dimanda, a che proposito haueua da inuentar questo? gli rispondo per difendere, ch'il castigare i Sacerdoti, prohibire a'secolari, che non offeriscan à Dio le proprie robbe, vsurparsi giuridittione sopra la Chiesa, esser contumace al Papa, son peccatuzzi di niente, che non fanno danno all'anima, & non escludono dal Regno del Cielo, & per conseguenza lo scommunicare per cagione loro è *decimare mentam, & anethum, & cyminum.* che quest'è l'aspide, che vol schiudere couando queste vuoua. Questo parerà forse ad alcuno giudicio temerario: e dirà che rispondendo a Fra Paolo, io gli sij diuentato simile, & che giudichi l'intentione, come fà egli. Ma per disingannare costui, mi sono risoluto a mettere immediatamente dopo questo due propositioni che mostrano quanto sia certo quel che vò dicendo.

Calui. Instit. c. 8. nu. 189.

XLV.

Pag. 50. *Commando il Saluatore l'vso della scommunica per li peccati, che*

che sono in danno dell'anima quando disse : Si peccauerit in te frater tuus : ma San Paolo espresse quali eran questi dicendo : si is qui frater nominatur, est fornicator, aut auarus, aut Idolis seruiens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum huiusmodi nec cibum sumere : per lo che si può dire del tempo presente quel che disse il figliuolo di Dio : Væ vobis, qui decimatis mentam, & anethum, & cyminum, & reliquistis quæ grauiora sunt &c.

Matt. 17. 1. Cor. 5. Matt. 23.

Si può trouare maggior destrezza, che in così poche parole, & per lo più prese dalla sacra Scrittura, metter con tanta dissimulatione due errori, & vna bestemmia ? Andiamoli scoprendo pian piano, perche quanto al primo pare che limiti i peccati, che fanno danno all'anima a quelli soli, de' quali fece mentione San Paolo quando disse : *Si is qui frater nominatur* &c. questo chiaramente consta dalle prime parole della propositione, perche hauendo detto, che il Saluatore commanda l'vso della scommunica per i peccati, che fanno danno all'anima, aggiunge l'Autore : *S. Paolo dichiarò quali eran questi, quando disse, si is qui frater* &c. Heresia, che basta saper i primi principij, e dottrina Christiana per conoscerla. Chi vdì giamai, ne si sognò, che i peccati, che fanno danno all'anima, si terminassero in questi ? forsi non fanno danno all'anima l'heresia, il sacrilegio, il giuramento falso, l'odio del prossimo, l'inuidia, la simonia, l'vsura, la disubedienza de' Padri, il disprezzo de' commandamenti della Chiesa, il fatigare, & non vdir messa le feste, & cento altre sorti di cose, che tutti sappiamo, che son' peccati graui ? Vna di queste due cose è forza che dica l'Autore, ò che non sono peccati mortali tutti questi, perche iui non gli conta San Paolo, il che è heresia chiara, ò che non tutti i peccati mortali fanno danno all'anima, che non è minor errore, nè men' facile a conoscersi ; perche tutti i Cattolici sanno, che qual si voglia peccato mortale, non solo fà danno all'anima, ma le toglie la vita della gratia.

Il secondo errore è limitare a questi casi, de' quali fece mentione San Paolo l'vso della scommunica, quasi che non si potesse per altri fulminare così graue sentenza : & veramente erra questo Autore, ma conseguentemente : perche tutti i Teologi, e Canonisti conuengono, che la scommunica non si deue vsare, se non per peccati mortali, & così suppo-

Vide Suarez to. 5. de censu. disp. 18. sess. 3.

sto il primo errore di limitare a questi casi i peccati mortali, & tutti i peccati altresi, che fanno danno all'anima, ha poi ragione di dire, che per questi soli s'ha da scommunicare, ma questo parimente mostra, quanto sia grande errore l'vno, & l'altro, atteso che conforme a questa dottrina sarebbe necessario dire, che da' suoi principij fin dal dì d'hoggi ha errato nell'vso della scommunica tutta la Chiesa, per non hauer hauuto riguardo a questa limitatione di Fra Paolo, error' al quale parimente par, che inclini Caluino, quantunque non ardisco dire, che lo dicesse così chiaramente come costui.

Scommunica la Chiesa gli heretici, i simoniaci, i contumaci alla Sede Apostolica, quei che non solo vccidono i Chierici, ma gli mettono le mani adosso, quei che appellano dal Papa al Concilio, i falsarij delle lettere Apostoliche, quei, che impongono tributi ingiusti, quei che aiutano gl'infedeli contro Christiani, & per molt'altri casi, quali ad vno per vno riferisce, & dichiara eccellentemente il Padre Francesco Suarez nel quinto Tomo de Censuris, fra quali son molti, che non nominò S. Paolo in questo luogo. Di modo che se l'vso della scommunica si limitasse a quei casi solamente, de'quali parlò S. Paolo, sarebbe forza dire, che la Chiesa si è seruita male di questa potestà da i suoi principij fin' ad hora, cosa, che se bene è necessaria per difendere la pretensione, che procura sostentar Fra Paolo, con tutto ciò non ardisco credere, che egli sia talmente perso, che si assicuri di dire questo tanto chiaramente. Questi sono i due errori, ch'accennai star nascosti sotto questa propositione.

Suarez tom. 5. de cens. disp. 21. 22. & 23.

La bestemmia, che insieme rinchiude, consiste nel dire, che scommunicar per la cagione, per cui hoggi di sono scommunicati i Venetiani è *decimare mentam, & anethum, & cyminum*: perche questo è dar ad intendere, che son cosette di poca importanza, e peccatuzzi leggieri, e di quelli che non fanno danno all'anima, il violar la libertà Ecclesiastica, prendere, e castigar' i Sacerdoti, prohibir alle Chiese l'acquisto de'beni stabili, & a' secolari il poter offerirgli a Dio, & impedire, che non si possa consecrar'alcuna Chiesa al culto diuino senza licenza del Senato. Perche, se ben si considera non solo è vn burlarsi dell'immunità di luoghi sacri, della libertà Ecclesiastica, di sacri Concilij, che l'hanno stabilita,

bilità, di quelli i sommi Pontefici, che per questa causa hanno scommunicato Imperadori, Rè, e Principi, e abominare la Bolla in Cœna Domini, doue di venti casi per i quali scommunica la maggior parte tocca a questa materia, ma anco è vn bestemmiare Dio, il quale per le medesime cagioni hà dato castighi essemplari, è vn' incolpar i Santi, che in difesa di questa immunità hanno messa la vita, & se bene la Chiesa gli venera per Martiri, passarli per gente, che non fecero altro, che *decimare mentam, & anethum*. Che cosa sarà errore, ò bestemmia, se non è questa? Non si dirà almeno, che il castigar seueramente così grand' insolenza è *decimare mentam, & anethum*, già che importa tanto alla Chiesa di Dio, & alla confirmatione della fede, non lasciare introdurre simil errore, ne lasciar gli auttori di quello senza castigo.

XLVI.

Se il Doge, & il Senato non han peccato in far queste leggi, non si può dubitare dell' inginstitia, & nullità della scomunica, & così non hà perche temerla, nè nel foro interiore, nè nell' esteriore. *Pag. 54. in fine, & pag. 55. in princ.*

Assai buon parere è questo. Al sicuro, che se S. Gregorio Papa fosse Theologo della Republica di Venetia, glie lo darebbe assai differente, ò per dir meglio tutto al contrario; & li direbbe quel che scrisse nell' Homilia 26. sopra gl'Euangelij. *Is autem, qui sub manu Pastoris est, ligari timeat vel ininiustè, nec Pastoris sui iudicium temerè reprehendat, nè & si iniustè ligatus est, ex ipsa tumidæ reprehensionis superbia, culpa, quæ non erat, fiat*. Che cosa più contraria, al consiglio di Fra Paolo? Egli dice, che se non c'è peccato, non si deue temer e la scommunica, S. Gregorio dice, che bisogna temerla, perche il peccato, che prima non ci era, si commette col disubedirla. Dunque a chi di questi due così diuersi consiglieri conuerrà credere. Ma passiamo alla ragione, & vedrasi quanto se ne discosta chi consiglia così. *S. Greg.*

Ben può essere, che vno faccia alcuna cosa, ò perche non seppe, ò perche non puote saper più per all'hora, & questo lo scusi dal peccato, ma se dopo, vna persona, a chi deue credere, l'auuisa, che quello è peccato, & il Prelato a chi deue vbedire li commanda, che la disfaccia, è chiaro, che

persistendo nel mantener quanto malamente oprò, peccarà in non reuocarlo, benche al principio non peccasse nel farlo. Non dico questo perche mi passi, ne pur per imaginatione, che non sia stato peccato nel fare queste leggi; che non sono così pazzo, e bisognarebbe bene hauer perso il ceruello affatto per tener tal opinione, ma dicolo solamente per mostrare ch'è principio falsissimo quello di Fra Paolo: che s'il Senato non peccò in far le leggi, ne meno pecca in disubedire alla scommunica, perche queste due cose sono molto differenti, come conoscerà facilmente chi considerarà, che la scommunica non è stata messa a i Senatori, perche peccarono nel far le leggi, ma perche peccano in disubedire, & esser contumaci non reuocandole, al commandamento del giudice sopremo, a chi hanno obligo di vbedire; perche se l'hauessero riuocate dentro del termine loro prefisso, non sarebbono incorsi nella pena di questa scommunica.

Questa disobedienza è vn peccato grauissimo distinto da quello d'hauer fatte queste leggi, e non si può scusare con gli spropositi inuentati da coloro, che pretendono giustificare vna disubedienza si manifesta, sapendo tutti l'obligo, che hà vn suddito d'vbedire al suo Giudice, & quel che di questo dicono i Dottori, solo porrò qui alcune parole del mio Maestro, il Padre Francesco Suarez, che bastarà; acciò ciascuno vegga la differenza, che v'è tra la dottrina Cattolica, e vera, & quella, ch'insegna Fra Paolo nel suo libro. Hauea Suarez dichiarato, come ci è obligo di temere la sentenza del Pastore, benche ingiusta, perche alle volte ancorche tale lega, per esser valida, & soggiunse subito il seguente. *Addo vlterius dictum illud, etiam habere locum in sententia ita iniusta, vt in re sit nulla, quando certo non constat de eius nullitate. Nam in dubijs obediendum est superiori, vt supra dicebamus de lege nulla.* Et hauendo messo vna breue differenza tra la legge, & la sentenza, segue così: *Sed nihilominus verum est, sententiam sic dubiam timendam esse vel seruandam, quia Ius commune praeferendum est priuato. Hoc autem ad commune bonum, & conueniens regimen Ecclesiae necessarium est: Denique addo, etiam si sententia sit iniusta, & nulla, idque euidenter constet subdito, adhuc timendam esse, vel vt eam non contemnat in exteriori foro, si forte in illo sit valida, vel vt non cum aliorum scandalo, si forte alij ignorent*

Suarez. to.5. disp. 4. sect. 7.

illius defectum, vel certè vt licet, omnia publicà sint, & nota, non propterea ita sententiam, & præceptum superioris despiciat, vt ipsum etiam superiorem, & potestatem eius contemnere videatur, sed cum debito moderamine, at reuerentia quadam suo iure vtatur, atque ita in omni sententia Pastoris verum habebit, quòd sit timenda. Fin qui sono parole di Suarez, che quasi per miracolo scapparono dal temerario ardire, conche alcuni in Venetia tolserò a questo libro molte verità, che contradiceuano alla bugia, con la quale pensauano ingannar' il mondo, falsificando in molti luoghi la prima impressione d'vn così celebre Dottore.

XLVII.

Se ben per vn'innocente, il quale non potesse mostrare la giustitia della sua causa, sarebbe ottimo il conseglio di San Gregorio: Sententia Pastoris siue iusta, siue iniusta timenda: ma ad vn Prencipe che tiene così chiara ragione, non può esser cosa piu pernitiosa, per se, per il suo stato, & per il seruitio di Dio.

Pag. 54.

Questa propositione è messa dall'autore nella pagina 54. & con molto maggiore verità haurebbe potuto dire, che à pena può essere alcuna cosa più perniciosa ad vn Prencipe per se, per lo suo stato, e per lo seruitio di Dio, che il non prendere questo conseglio da San Gregorio, e non temer la sentenza del suo Pastore, & vbedirla, & rispettarla. Facil cosa sarebbe il prouare questo con ragioni, & principij di Theologia, & mostrare, che il Prencipe non è stato eccettuato da Dio dall'vbedienza del suo Pastore, già che con vn Rè parlaua il Profeta, il qual disse: *Melior est obedientia, quàm victima*, anzi hà maggior obligo di seguire il fischio del pastore, & non vscir dalla strada per la quale lo conducono, perche se egli erra, tira seco tutti i vassalli, come sogliono le pecorelle andar l'vna dietro l'altra.

lib. 1. Reg. c. 15. n. 21.

Facile ancora sarebbe stato il mostrare, che se ben'hanno trattato di questa massima di San Gregorio, moltissimi Dottori; nondimeno non disse mai veruno, che il conseglio d'vn Pastore così santo, fosse pernicioso a i Prencipi, al loro stato, & al seruitio di Dio. argomento chiarissimo della temerità di

questa propositione, nella quale non solo si dice esser pernicioso questo consiglio di San Gregorio, ma che non può esser cosa più perniciosa al Prencipe, allo stato, & al seruitio di Dio, che il seguirlo. Di maniera, che si tiene per cosa più dannosa ad vn Prencipe l'vbedienza al suo Pastore (che in vn particolare sarebbe laudeuole) dell'heresia; ò qualunque altro male di quei, che sono tanto pestilenti come sappiamo. Pazzia, che pare non potesse cadere in testa d'huomo.

Ma in vece di tutte le ragioni può bastare per proua del molto, ch'in questo Fra Paolo s'inganna quel che tutti veggiamo, & piangiamo di Venetia, perche tutti coloro, che hanno sano, & Christiano sentimento, giudicano, che a pena hauerebbe potuto fare quella Republica cosa veruna più perniciosa a se, al suo stato, & al seruitio di Dio, che hauere disubedita, & dispreggiata la sentenza del suo Pastore, non facendo conto del consiglio de San Gregorio. Toccarò breuemente la ragione di questo, ancorche m'allunghi vn poco più del mio solito.

Tre cose importan sommamente al Prencipe di conseruare, acciò i suoi vassalli lo stimino, lo riuerischino, & l'amino. La pietà, la prudenza, & la fortezza, & con niuna attione si poteua quella Republica far più danno presso i suoi sudditi, & vassalli, che con questa d'hauer disubidito al suo Pastore. Quanto tocca alla pietà, facilmente si scorge, che non può esser cosa, che più contradica alla riuerenza, alla quale inchina la pietà Christiana, verso Dio, & verso i maggiori; che porsi a tù per tù con il Vicario di Dio in terra, & dispregiare il supremo di tutti i Pastori a'quali commandò Dio, che vbedissimo come a se stesso. *Qui vos audit, me audit, qui vos spernit, me spernit*: Et se disdice alla pietà Christiana, che vn secolare dissubidisce al Luogotenente di Dio, che sarà con minaccie di carceri, e di morte, con priuatione di robba, & con mill'altre estorsioni, stringere i Vescoui, i Chierici, i Religiosi à questa disubidienza? Com'è possibile, che possa il suddito tener per pio quel Principe, al qual vede far le medesime cose, che come tiranniche oppressioni, & crudeli impietà riferiscono d'altri Principi l'historie? come può tener vn vassallo per prudente, & sauio vn Principe, che per non voler parere d'hauer errato in fare vn Decreto, si mette a rischio di perder lo stato, & la maggior protettione, che per la sicurtà del suo dominio possi hauere ch'è quel-

Luce 10. nu. 16.

la d'vn si potente vicino, & amico come il Papa, & apre la porta, perche sotto titolo di Religione possano i suoi nemici hauer occasione d'vscire con la loro in qualunque disegno.

Che prudenza è per cosa così picciola, com'è vna gara di niente, porre in compromesso cosa di tant'importanza? Che concetto può fare il Vassallo della fortezza del suo Principe, perche conserui verso lui il douuto rispetto, e timore, vedendogli fare l'attione, che per non vbidir'al Papa raccontano della Republica di Venetia in questa occasione? Di modo che se consideriamo i danni, che da questa disubidienza al Sommo Pontefice, risultano al Prencipe solo senz'hauer risguardo al suo Stato, facilmente ci accorgeremo, essere grandissimi, già che perde l'opinione di pio, prudente, & forte, che sono le tre cose sommamente necessarie a qualunque sopremo Signore.

Ma se rimiriamo allo Stato, che cosa può esserli di maggior danno, e pregiuditio, che'l disubedire il Prencipe al Sommo Pastore, poiche da questo risulta al Dominio di Venetia vn graue pericolo, che in esso non s'introduca l'heresia, totale rouina di tutti gli Stati. Risulta la perdita di tanti Religiosi, & Religioni, che con le loro orationi, essempij, & ministerij l'aiutauano: risulta vn grande ardire di disubedire al suo Principe, e d'essaminare i suoi decreti, & leggi, vedendo quel che con questa occasione s'insegna, e quel che di fatto passa col Papa, a cui s'ha molto maggiore obligo d'vbedire, resultano le spese, i tributi, gli spauenti, che seco portano necessariamente (non dico la guerra) mà gli apparecchi soli per essa; dal che si trouarebbe libero quello stato, se il suo Principe hauesse preso il consiglio di San Gregorio vbedendo al Papa, ò almeno mostrando d'vbidirgli nel foro esteriore, con osseruare il suo Interdetto. Et così si vede, che il non hauer preso quel conseglio, non solo è stato pernicioso alla persona del Prencipe, ma perniciosissimo ancora allo Stato.

Dichiamo vna parola adesso del danno, che ha fatto al seruitio di Dio questo dispreggio del conseglio di San Gregorio, se lo scandalizare vn fanciullo il più piccolo della Chiesa, è peccato tanto graue, & si tiene per quello Dio tanto offeso, che dice: *Væ autem homini illi, per quem scandalum venit: melius erat* *ei si*

Matt. 18. nu. 7.

ei si appenderetur mola Asinaria in collo eius. Dimando qual offesa di Dio sarà d'hauer scandalizzato col dispregiare il commandamento del Papa, non vna, ò due persone, ma tutta la Chiesa di Dio?

Consideri si la moltitudine de' sacrilegij, che ha cagionato questa disubedienza, quante communioni in peccato mortale, quante messe celebrate da scommunicati, irregolari, ò sospesi, quante assolutioni date senza giuridittione, quant'abuso de' Santi Sacramenti, & cerimonie della Chiesa, quanti rimorsi di conscienza al punto della morte, quant'ingiurie fatte alli Ecclesiastici, & Religiosi, quanta libertà, & sfacciataggine nel trattare del Papa, delle scommuniche, dell'Interdetto, il che tutto se ben si considera, mostra, che l'hauer disprezzato il conseglio di San Gregorio, ancorche sia stato molto pernitioso al Prencipe, & per se, & per lo suo dominio, molto più è stato per lo seruitio di Dio, il qual'è tanto obligato a conseruare, & accrescere ne suoi vassalli ogni Prencipe, & fare, che non ostante qualunque suo particolare interesse non si turbi, ne diminuisca. Conoscerà anche con questa occasione, quanto seruitio faccia alla Repub. chi l'essorta a non fidarsi più tosto del conseglio d'vn Frà Paolo, che di quello d'vn si gran Santo, & Dottore della Chiesa, & a non andarsene dietro alle parole di chi li parla al gusto del suo palato, & forse pretende la rouina di lui, con farlo precipitare nella disgratia di Dio, e nella diffidēza del suo Vicario, & alienarlo da i Prencipi Cattolici, i quali hanno sempre da difendere la Chiesa, & metterlo in necessità di dare adito à gli heretici, egli fra tanto standosene di fuori a rimirare il successo, quel che a punto dice la Scrittura del mal conseglie-ro. *Ne forte mittat sudem in terra, & dicat tibi: bona est via tua: & stet è contra videre quid tibi eueniat.*

Ecclesiast. 37. nu. 10

XLVIII.

Pag. 57.

E più obligato il Prencipe, ch'il priuato ad esser timoroso di Dio, zelator della Santa Fede, riuerente a Prelati, che tiene in luogo di Christo; ma è anche più obligato fuggir l'hipocrisia, e la superstitione, e conseruare la sua dignità, e mantener lo stato suo ne gli esserciti della santa religione: e star auuertito, che à popoli suoi non auuenga quello, che alli Hebrei, i quali per la lunga

assenza di Mosè, parendo loro di esser priuati del vero Dio, se ne fecero vno d'oro: cosa che se fosse ben considerata, il mondo non sarebbe ne' mali termini, ne' quali hoggi si ritroua.

Non sò se l'Autore hà detta maggior verità di questa in tutto il suo libro, perche se fosse ben considerata tutta la sua propositione, ella sola basterebbe per far conoscere vna volta, chi sia Fra Paolo, accioche chiarito affatto di questo il Senato, non gli credesse; e così non sarebbe il mondo ne i mali termini, ne' quali si ritroua, per essersi la Republica fidata di persona di tale scienza, & coscienza in cosa, che ricercaua conseglieri totalmente diuersi. Perche chi ben considera, che Fra Paolo chiama hipocrisia, e superstitione l'ubedire al Papa, & osseruare l'Interdetto di sua Santità, come si potrà persuadere, che sia ragioneuole il fidarsi di lui?

Ma non finisce qui il male, che sta nascosto in questa propositione, perche con essa si dimostra, che il Prencipe hà obligo di procurare l'osseruanza dell'Interdetto, acciò i popoli non idolatrino, come già successe a gli Hebrei per la lunga assenza di Mosè, che in buon volgare vuol dire, ch'è ingiusto l'vso di questa censura della Chiesa, come di cosa, con la quale si porge occasione alle genti d'idolatrare; & è vn dar'ad intendere, che non ci può occorrere niun caso, per lo quale si debba porre à i popoli l'Interdetto, per non esporlo a questo pericolo, & perche sempre questo rischio sarà il medesimo, ò si ponga con giusta, ò ingiusta causa l'Interdetto, perciò non si potrà mai vsare.

Ma che marauiglia è, che riprenda questa censura della Chiesa colui, che per la stessa ragione *ponit in cælum os suum*, & attribuisce a Dio l'idolatria de gli Hebrei per hauersi tirato seco sul'monte Mosè, & iui trattenutolo tanti giorni? Desidero, che questo Padre, ci dichi apertamente, s'incolpa Dio, & attribuisce a lui la causa dell'idolatria de gl'Hebrei, nata dalla lunga assenza di Mosè, della quale Dio solo fù la cagione, perche se l'attribuisce a sua Diuina Maestà hauremo di che marauigliarci, che non essendo Ateo, senta, & parli si indegnamente di Dio, de' suoi precetti, & attioni: se ben cessarà la marauiglia, che cagiona la maniera con che tratta delle cose del Papa: perche chi tiene questo conto di Dio, non è gran fatto, che perda il rispetto douuto al suo

Exod. 32. nu. 3.

Vica-

Vicario, ma se dice, come deue dire qualunque Cattolico, che Dio nell'assenza di Mosè pretese il bene di quel Popolo, e che non si può attribuire a chi è infinitamente buono il peccato dell'Idolatria de gli Hebrei, finisca d'aprir gli occhi, & vegga, che la stessa ragione hà forza nell'Interdetto, che si mette ad vno stato: perche quando dall'Interdetto do- uesse seguire quelche non mai seguì, dico l'Idolatria, questo peccato s'attribuirebbe a chi per non ubedire al suo Prelato, e star ostinato nel suo errore, fosse causa di tanta disgratia, & non al Papa, che si serue del mezo lasciato da Dio nella Chiesa per constringere i contumaci ribelli all'ubidienza debita del Prelato. Chiara cosa è, che hà ragione il Papa di presumere, che vn Prencipe Cattolico, & zelante de'beni de'suoi vassalli si sottometterà all'ubedienza del suo Pastore per non vedere tutto il suo stato priuato dell'vso de' diuini sacrificij, & officij. Perche causa non si persuaderà al Papa, ch'vn Prencipe conosca, che per euitar'i danni, che può ca- gionar l'Interdetto la via battuta è l'vbedire, & non obli- gare i vassalli a sacrilegij, & non sforzarli a sacrificare a Dio contro la loro volontà, & contro il precetto del sommo Sacerdote; poiche tutto il mondo sà, che tali sacrificij non placano, ma aumentano l'irà di Dio? io son di parere, che la Republica harebbe tenuta questa strada, s'hauesse eletto in luogo di Fra Paolo vn Consigliero più prudente, & Christiano, dal quale li fosse stato posto in consideratione l'essempio di Saul, che sacrificando contro la volontà di Dio, ancorche con pretesto di ragione di stato, & colore d'hauer vbedito a Dio, non gli costò meno, che la total sua ruina con la perdita del Regno, & della vita: *cosa, che se fosse ben considerata, il mondo non sarebbe ne' mali termini, che si ritroua.*

1. Reg. c. 13. & 15.

XLIX.

Pag. 13. *Le confessioni, & altri ragionamenti spirituali sono vna gran- de occasione d'insinuarsi con i Vassalli, & di questa manie- ra corrompere in loro la fedeltà, che deuono a suoi Pren- cipi.*

Questo

Questo non è più dir male di vna censura della Chiesa, come l'Interdetto, ma' del Sacramento della Confessione instituito da Christo Nostro Signore affermando, che da commodità di commetter'vn peccato così graue, & così perniciosò alla Republica, com'è il preuertir i sudditi, & distorgli dalla fedeltà douuta a Prencipi loro.

Caluino, quando più s'ingegna di render odioso l'vso di questo Sacramento, chiama la Confessione, *institutione politica de' Vescoui*, procurando per mille vie essaggerare gl' inconuenienti, che dice arrecare, expressamente: e in questo vediamo, caminarsi hoggidì per la medesima strada, che si caminò in Inghilterra nel tempo di Vuicleffo, & che dal perseguitare i ministri della Chiesa, & togliere loro l'immunità, si viene ad errare in materia di Sacramenti, & di là si precipita nell'vltimo abisso dell'empietà, ch'è metter la lingua nello stesso Dio. Porrò qui le parole di Vualdense che arrecai in vn'altro luogo, gia che a questo son tant'a proposito. *Pro facultatibus Ecclesiæ penè est omnis pugna, & decertatio Cleri nostri, & per hanc ascendunt hæretici ad maiores hæreses de Sacramentis, & tandem ponunt os in cœlum, vt peruersè loquantur de Deo.* Mirisi se Fra Paolo, va per la stessa strada, mentre impugna gli Ecclesiastici, & giustifica le leggi, con le qual si prohibisce alle Chiese, & Monasterij l'acquistar beni stabili, essaggera inuidiosamente il molto, che posseggono nello stato Venetiano, & da questo passa al dir male del Sacramento della Confessione, come di cosa, che da occasione d'indurre i Vassalli al crimen lesæ maiestatis.

Calu. Instit. ca. 9. nu. 22.

Vualden. lib. 4. doctrin. fid. ar. 3. cap. 133.

Questo si, che non è solo dire vn'errore in materia de' Sacramenti passando per occasione d'vn si gran peccato il Sacramento medesimo, che Dio messe nella Chiesa per rimedio di tutti i peccati, ma mette etiamdio la lingua nella Maestà Diuina, già che non si può scusare parlar tanto male d'vn Sacramento instituito dal medesimo Christo; perche viene con questa sua propositione a trattar Christo ò da ignorante, che non vide gl'inconuenienti di tal institutione, ò da maligno, che se ben lo vidde, volse instituire vna cosa tanto perniciosa a tutti i Prencipi. Vna solutione forse darà Fra Paolo, ciò è, che per rimediare a questo grand'inconueniente lasciò Christo potestà a i Prencipi secolari d'approuare i Confessori, & mettergli di man loro, ma se bene questa è più dissolutione,

che

che solutione, con tutto ciò affermo, che a questo segno di pazzia è necessario che si arriui nella dottrina di Fra Paolo per difendere Christo d'vn ignoranza, & malitia così grande; come quella che dimostra l'institutione di vn Sacramento tanto pernicioso a Prencipi, & che senza questo mezo di approuare essi Confessori, darebbe grand'occasione a'ribellioni, & cose perniciose alla Republica.

L.

Pag. 28. *Questa dottrina si mostra, e conferma con gl'esempij del vecchio Testamento, doue si vede che tutti i Rè han commandato, giudicato, e punito i Sacerdoti, e questo essere stato fatto non da Rè cattiui, ò vero mediocri solamente, ma da santissimi, & pijssimi, come dice Dauid, Salomone, Ioas, Ezechia, Iosia.*

Ho lasciato per l'vltimo questa propositione, perche quanto posso giudicare, questo è vn'epilogo di erronei giuditij dell'Autore, & che ella sola bastaua; acciò per quella si conoscesse il conto, che si deue fare delle cose, ch'egli approua, ò riproua. Non trattarò adesso se furono essenti i Sacerdoti della legge antica per Ius diuinum, che questo lo riseruo alla seconda parte di questo discorso. Ma ponderarò come chiama Fra Paolo Rè pijssimo, & santissimo *Ioas*, di cui riferisce la sacra Scrittura, che permesse nel suo Regno l'Idolatria, & che fece ammazzare dentro la Chiesa il Sacerdote Zaccaria, perche di questa, & altre cose simili lo riprendeua. Che altro è questo, se non vn'approuare per pietà l'Idolatria, & per santità l'homicidio d'i Sacerdoti? Chi chiama santissimo vn Re, che permetteua, che continuasse l'vsanza dell'idolatrare, la quale per ragion di Stato, hauea introdotto Gieroboam, non sarà gran fatto, che chiami pietà il far seguitare gli vfficij diuini contra la volontà espressa del Vicario di Dio, perche se bene la ragione di Stato che dà Fra Paolo è la medesima che fù anticamente in Giudea, con tutto ciò il peccato non è si grande, perche ci è molta differenza fra i sacrilegij d'hoggi, & l'Idolatria, che permesse Ioas, & così se questo è santissimo & pijssimo nell'opinione, & bocca di Fra Paolo, non è marauiglia, che egli tenga per tale, chi non fa idolatrare i suoi

Vas-

Vassalli, ma solamente gli obliga à sacrificare, & amministrare i Sacramenti contro la volontà di Dio, & del suo Vicario.

Ne parimente è marauiglia, che santifichi il prendere, & castigare vn Canonico di Vicenza, chi chiama santissimo il Re, qual fece ammazzare con tanta violenza vn Sacerdote fra'l tempio, e l'altare; essendo senza fallo questo assai maggior peccato di quello. Ma quel ch'eccede ogni merauiglia, è, che vn' huomo di giudicio s'ardischi di recare per conseguenza, & come per proua d'esser lecito al Rè giudicare, & castigar i Sacerdoti, l'attione di Ioas; hauendo Christo nostro Signore nell'Euangelio rinfacciato questo a i Giudei, per vna delle maggiori sceleraggini, che hauessero mai commesso i loro antepassati, dicendo; *Vt veniat super vos omnis sanguis iustus, qui effusus est super terram a sanguine Abel iusti vsque ad sanguinem Zaccariæ filij Barachiæ, quem occidistis inter templum, & altare.* A chi sarebbe potuto cader in pensiero, che alcun huomo osasse di proporre ad vna Republica tanto Christiana l'essempio di vn impijssimo Rè, punito da Dio per le sue sceleraggini si seueramente? Finito vn'anno intero dalla morte di Zaccaria, venne il Rè di Soria contro Ioas, & ancorche hauesse piccolo essercito, come pondera la Scrittura, vinse nondimeno Ioas, & distrusse vna moltitudine infinita d'Israelitici, perche lo volse Dio così per castigo del suo peccato: *Et in Ioas ignominiosa exercuerunt iudicia, & abeuntes reliquerunt eum in languoribus magnis.* Ma se bene scampò per all'hora la vita, ò pure la comprò con inuiare al Rè di Soria tutte le ricchezze, offerte da lui, e da li suoi predecessori al tempio di Dio, non perciò rimasse impunito, sì di questi, come de gli altri sacrilegij; perche l'istessi suoi Vassalli se gli ribellarono, & l'vccisero dentro del proprio letto. E tal fine fece quel Rè, che Fra Paolo chiama pijssimo & santissimo, proponendolo per essempio. Et s'il Doge, & il Senato hauessero da credere a questo loro Theologo, & a seguire l'orme & essempio di Ioas, con ragione potrebbono temere d'vguale castigo, già che la prendono col medesimo Dio, & col sommo Sacerdote Vicario suo, ma non c'è pericolo di questo, perche non basterà Fra Paolo, ò per dir meglio il Demonio (ancorche pigli Fra Paolo per instromento) a persuadere ad vna Republica tanto prudente,

Matt.23 nu.35.

2.Paral. ca.24.

e Cattolica, che voglia imitare nelle sue attioni vn Re,
del quale se bene nel Calendario di Fra Paolo si fa
commemoratione, come di pijssimo & santis-
simo, nella sacra Scrittura passa per vn'
Idolatra, & per vn sacrilego homi-
cida, & consta, che come tale
fù castigato da Dio con
la perdita del Re-
gno, e della
vita.

SECON-

SECONDA PARTE
DI QVESTO DISCORSO,
nella quale si mostra esser puramente tele di ragno gli argomenti, e ragioni di Frà Paolo, con le quali pretende giustificar' le leggi della Republica, e la disubidienza al Papa.

SPIEGANDO vno de' più dotti, & ingegnosi Autori di questi tempi quel luogo di Giobbe: *Aedificauit sicut tinea domum suam, & sicut custos fecit vmbraculum:* ò come leggono i Settanta Interpreti, *Euadet domus eius, sicut tinea, & sicut aranea:* e ponderando l'occasione per cui rassomigliò Giobbe alla casa del tarlo, & alla tela del ragno, i palagi, e case che fabricano i cattiui, i beni stabili, che acquistano, & il corpo che tanto accarezzano, il quale può etiamdio chiamarsi casa, dice egli elegantemente alcune cose, che sono assai a proposito per mio discorso. E vna è, che come il tarlo rodendo, e consumando il legno, si fabrica la sua casa, & nello stesso tempo che la fabrica, col troppo rodere la distrugge: *Et ipsa sibi tinea molitur exitium suum, demoliturque domum suam.* Nella stessa guisa i cattiui mentre che cercano di consumare la robba de gli altri, procurano d'inalzare le sue case, si vanno procacciando la propria ruina, e distruttione, *Non aliter sane impij dum alienas res mordendo, & vorando domum suam erigere, & stabilire nituntur suum ipsi exitium quærunt:* atteso, che Iddio li castiga in questo che la loro auaritia, è insieme peccato, e pena, come quello, che sà ben punire i peccatori con quello istesso, con che essi peccano, e sà ben fare, che coloro, i quali son stati, come tarli alle persone, & alle facoltà altrui, siano anche essi, e le robbe loro consumate dal tarlo, *Ipse consumetur velut à tinea.* Iob. 4. *Et tinea comedet eos.* Isai. 50. Hor' se la cosa và in questo modo con tutti quei, che come tarlo procurano di rodere la vita, e la robba d'altrui; facilmente si vedrà con quanto maggior

Pineda in c. 27. Iob. ver. 18.

S. Hieronym.

Iob. 4. nu. 19.
Isa. 50. n. 9.

ragione, potrà temere il medesimo di se stesso Fra Paolo, mentre va cercando di rouinare le facoltà, e vite de gli Ecclesiastici, come suole il tarlo far del legno, & s'ingegna d'ingrandire i beni, e la giuridittione de' Secolari. Conciosiache senza dubbio pensandosi, con tanto rodere, fabricar la casa alla Republica, e tana à se stesso, và insensibilmente consumando quello stato, e disponendo se stesso, e quell'eccelsa Republica à perpetua rouina: atteso che il farsi tarlo delle persone, e beni dedicati al culto diuino, non è altro, che astringere Iddio, ad essere come vn tarlo di lei, non essendo questa cosa nuoua alla diuina Maestà, quando se le porge simil occasione. non voglio per proua di cotal verità altro, che il cap. 5. di Osea, doue mette Iddio tre capi di accuse contra i Prencipi del suo popolo. Il primo di essere stati occasione alla plebe di cadere, e d'offender Iddio; (così dichiara Cirillo quelle parole, *Quoniam laqueus facti estis speculationi*. Il secondo di hauer spreggiato & abbassato fin al profondo i sacrificij ordinati da Dio. *Et victimas declinastis in profundum*. Il terzo d'hauer voluto ingrandir la loro giuridittione, & stendere i confini di quella, doue non poteua giungere, & questo significano (secondo S. Girolamo) quelle parole, *Facti sunt Principes Iuda, quasi assumentes terminum*; ch'è tanto come dire; transferentes, prendendo la metafora da coloro, che per allargare il suo territorio, pigliano le pietre dei confini, e le trasportano più oltre di quel che stauano. Et dopò di hauer Iddio poste queste accuse, & auuisato, che per lo castigo di cotali colpe si lamentarebbe Efraim di Dio, quasi che ingiustamente fosse stato condennato, e castigato, e pretenderebbe (come S. Girolamo dice) *Fractum esse sui se iudicij veritatem*: che non è nuouo à questo modo querelarsi anche della Maestà Diuina, à coloro, che per simiglianti eccessi sono castigati; soggiunge Iddio per il Profeta queste parole, *Et ego quasi tinea Ephraim, & quasi putredo domui Iuda*; Ne questa è picciola minaccia, perche il tarlo di Dio è tale, che non hà rimedio con mezi presi di fuori: anzi il ricorso à Prencipi nimici, non solo non arreca medicina al male, ma fa, che Iddio tanto (per così dire) diuenga più fiero, e tanto si auanza la furia di lui, quanto la rabbia del Leone è maggiore della forza del tarlo. Onde perciò significarò aggiunse il Profeta: *Et vidit Ephraim languorem suum, & Iuda vinculum suum, & abijt Ephraim ad Assur, & misit ad Regem vltorem, & ipse non poterit sanare vos, nec soluere poterit à vobis vinculum, quoniam ego quasi Leæna Ephraim, & quasi catulus Leo-*

Osea 5.

Lib. 4. in Joa. c. 6. Vide Riberam in hunc locū Osee.

S. Hieronymus.

S. Hieronymus.

nis

nis, domui Iuda, ego capiam, & vadam, tollam, & non est qui eruat. Vadens reuertar ad locum meum, donec deficiatis, & quaeratis faciem meam. Così tratta Dio quelli, che rodendo, e consumando i suoi, vogliono fabricarsi la propria casa, & agrandire, estendere per tutto il lor nome; permettendo che la fabrichino si, mà come il tarlo, cioè che poi caschi loro sopra, come auuerrà à Fra Paolo nella casa, che egli con sì cattiuo consèglio si hà fabricata nel suo libro: à cui non solo conuiene marauigliosamente questo luogo di Giobbe per la ragione detta, ma anche per lo misterio, che aggiunge la versione dei Settanta, dicendo: *Euadet domus eius, sicut tinea, & sicut aranea.* Percioche il suo libro non solo è casa di tarlo, ma anche (come diceuo al principio) vna mera tela di ragno, tessuta con altretanti argomenti friuoli, e vani, quanti sono i fili, co' quali il ragno tesse la sua tela, acciò sia buona per prendere la semplice mosca, di cui brama di succhiar il sangue. Et è bello il pensiero come notò l'autore sudetto in questo luogo, di alcuni curiosi, & eruditi, quali dicono, che la tela del ragno hà ottanta fili di conto, diuisi in quattro parti differenti, per essere questa forma, e compartimento attissimo à prendere tali animaletti: & aggiungono, che à questo numero di fili allude la Scrittura diuina, quando rassomigliando la vita dell'huomo alla tela del ragno dice: *Anni nostri, sicut aranea meditabuntur: Dies annorum nostrorum in ipsis septuaginta anni, si autem in potentatibus octoginta anni, & amplius eorum labor, & dolor.* E se basta, per chiamar la vita dell'huomo tela di ragno, la conuenienza, ch'è fra il numero delli fili, con le quali questa si tesse, & quello de gli anni, che dura la vita d'vn huomo: ben potrò io ornare con questo titolo il libro di Fra Paolo; primieramente, perche in esso vien ordita vna tela con altretanti argomenti, quanti fili hà la tela del ragno, cioè ottanta diuisi in quattro parti diuerse, che sono le giustificationi delle tre leggi del Senato, è la quarta la pretensione della nullità della Scommunica di Nostro Signore. Secondariamente, perche tutti i suoi argomenti non sono più forti, ò difficili ad esser sciolti, che siano li fili della più fiacca tela di ragno, che con vn soffio si disfanno. Ne voglio già che questo, mi si creda, se non lo dimostri con euidenza palpabile. Ridurrò dunque tutti i motiui di Frà Paolo alla forma di argomento, discorrendo per ciaschedun di essi, ad vn per vno, e facendo veder con occhi, e toccar con le mani, che non bisogna forza di ragioni Theologiche, ne di autorità de Padri, ne di Dottori Scholastici, per

Pineda vbi supra.

Psal. 89. n. 10.

isciogliere, & annichilare si fatti argomenti; ma che basta per questo il soffio solo della ragione naturale, e della fede, col quale nella vita spirituale tutti noi Cattolici respiriamo. Hor essendo questo l'assunto, ch'io mi prendo, spero, che non sarà del tutto souerchia questa mia fatica, benche venga doppò gli altri, i quali con tanta eruditione, e dottrina, quanta il mondo sà, & ammira, hanno mostrata l'insofficienza di dette ragioni, & io penso non solo di mostrare, che non conchiudono, ma che non tengono più forza, che vn filo di ragno. Et se saprò ciò fare, si vedrà, che Fra Paolo hà detto con verità, che i suoi argomenti, e ragioni sono *di leggier consideratione*, perche con gran facilità si conosce, che non sono di consideratione alcuna. Si vedrà parimente, quanto ingiustamente si lamenti, che in cinque Mesi solo S. Santità si sia risoluta in causa tanto graue, poiche le ragioni, che perciò egli apporta, sono così friuole, che in cinque hore potrebbe conoscere la fiacchezza di esse qual si voglia, non che il Papa, & i suoi Dottori in cinque mesi. Finalmente si vedrà quanto gran torto faccia à quella Serenissima Republica questo suo nuouo Theologo in repetere tante volte, che queste ragioni sono i fondamenti, sopra quali ella stà fondata, apunto come se fosse vna Republica chimerica, la quale sola può fondarsi sopra somiglianti fintioni, & chimere, & hauer sospesa la libertà, & autorità di essa, da cose tanto deboli, come sono i fragili fili di ragno.

P. 54.

PRIMO ARGOMENTO.

P. 24.

Prima di venire alli più sottili fili di questa tela, che sono gli argomēti co'quali s'affatica Frà Paolo di giustificar le leggi particolari del Senato, disfarò alcuni de'più grossi, che sono come gli stami, sopra quali stà ordita tutta la tela. Tra questi il più gagliardo, & al quale più volte s'attacca Fra Paolo, è quello del precetto, che pretende, che habbia dato Dio a' Principi di far leggi politiche, il quale breuemente si può mettere in questa forma. *Dio hà dato precetto al Duce, e Senato di far tutte le leggi necessarie per lo buon gouerno della Republica di Venetia: dunque per osseruar questo precetto facendo tali leggi, non è necessaria la licenza del Papa, perche è cosa inaudita, ne se ne trouerà essempio giamai che bisogni licenza d'altri per adēpire quel, che Dio cōmāda.*

Questo è il filo più forte della tela, e con tutto ciò è tale, che se per qualche cosa hà forza, è solo per distruggere l'intento di

Fra Paolo. Percioche primieramente s'è cosa inaudita, che sia necessaria la licenza altrui per osseruar il precetto diuino, euidentemente ne siegue, ch'è cosa inaudita il commandare, come fanno le leggi di Venetia, che non si possa consecrare Chiesa à Dio, ne dotarsi con beni stabili senza licenza del Senato. Perche è certissimo, che nella sacra Scrittura si troua precetto di consecrar a Dio Tempi, dotarli, e prouederi ministri del necessario. Et è anche certo, che secondo Fra Paolo, è cosa inaudita, che bisogni licenza d'vn'altro per adempire il precetto di Dio.

Secondo, non può esser cosa più essorbitante, che dal precetto diuino, che hanno i Prencipi di far leggi politiche, inferire l'independenza dal Papa in questo: poiche da tal precetto si conchiude tutto il contrario. E certo, che tocca al Papa, come a supremo pastore, vedere se le sue pecorelle osseruano, ò nò i precetti, che Dio hà dati. E così meglio di frà Paolo argomentarebbe chi dicesse. [I Prencipi secolari hanno precetto di far leggi politiche, che aiutano, e non impediscono l'acquisto del fine sopranaturale, al quale principalmente s'indirizza il gouerno di vna Republica Christiana: Dunque tocca al Papa, come a supremo Pastore (che hà da dar conto dell'anime delle sue pecorelle) veder se osseruano questo precetto.] Percioche come i Prencipi non sono impeccabili, ne confirmati in gratia, ne hanno l'infallibile assistenza dello spirito Santo in fare le leggi politiche, può auuenire, ò che in ciò si gabbino per inauuertenza, ò che voglino errare per malitia; e così non sodisfaccino a precetto tanto santo.

Dico dunque a questo argomento, che con esso si proua, esser cosa non mai vdita, che per osseruare il precetto diuino di consecrar à Dio Chiese, e dotarle de' beni stabili, sia necessaria la licenza del Senato di Venetia. Dico di più, che il precetto, che hanno i Prencipi di far leggi, è limitato, e solo abbraccia le cose del gouerno politico, e che per questa ragione, non può il Prencipe stendersi a quelle, che concerneno cose Spirituali, come sono il culto di Dio, & i suoi ministri senza licenza del sopremo padrone di esse, ch'è il Papa. Et aggiungo, che questa licenza non è necessaria al Prencipe secolare per adempire il precetto diuino, perche non hà commandamento di far leggi simili, mà accioche facendole, non contrauenghi al precetto diuino, trasgredendo i termini della sua giurisdittione, & impicciandosi in quella del Papa senza suo consenso, e licenza. Finalmente conchiudo con dire, che per lo stesso caso, che il Principe Christiano

non

non solo hà precetto di far leggi politiche, come il gentile, ma tali anche, che non impedischino l'acquisto del fine sopranatu-rale: chiaramente ne segue, che tocca al Papa, come a suo Pastore il veder, se il Principe osserua questo precetto: perche se bene vi è precetto diuino di vna cosa, non perciò è infallibile, che i Principi l'osseruino; poiche vi è commandamento diuino d'vbedir al Papa, e pure vediamo quel che hoggi corre, & il modo co'l quale Frà Paolo lo tratta nel suo libro.

II. Argomento.

P.23. *Dio hà dato al Doge, e Senato vno stato in gouerno independente nel temporale: dunque hà lor data autorita di fare da sè, & senza licenza, ò permissione di qualsiuoglia, tutte quelle leggi, che sono necessarie per mantenerlo.*

Questo argomento ancorche a Frà Paolo paia cauato dalla soda Theologia, e Filosofia morale, nondimeno, non hà maggior forza del passato, perche, ò non hà efficacia veruna per prouar quel che egli pretende, ò bisogna che sia vn nuouo vuouo d'aspido, dal quale nasca vna manifesta heresia. Imperòche, ò il Prencipe hà podestà independente per fare tutte le leggi necessarie a mantenere il suo stato, ò nò. Se la tiene, potrà far leggi toccanti alla religione, colto diuino, & altre cose spirituali, poi che la religione, e colto diuino importano sommamente, per mantenere il suo stato. Ma se per fuggir questa manifesta heresia, ò aspide mortifero se dice, che la podestà del Prencipe non si stende (com'è la verità) ad altro, che dar leggi politiche, che aiutino, & non impedischino il conseguire il fine sopranaturale, l'argomento di frà Paolo, & tutta la sua forza và per terra. Perche è euidentissimo, che la podestà, che Dio dà ad vn Prencipe assoluto di far queste leggi, quantunque non dependa da quella d'vn'altro Prencipe temporale, nondimeno dipende assai da quella del Papa. La ragion'è, perche il Papa (come Vicario di Dio in terra) e Pastore di tutti i Principi, hà da dar conto a sua Diuina Maestà dell'anime loro. E così gli tocca vedere, come i Principi vsano la podestà, che Dio hà loro data, e se le leggi fatte da essi sono conformi alla Diuina, e se sono perniciose all'anime loro, ò de suoi vassalli. Percioche se fossero tali, deue rimediare così a questo, come a qual si voglia altro inconueniente, che può impedire alle sue pecorelle il dritto camino alli pascoli del cielo, a'quali tiene obligo indirizzarle, di maniera,

che

che s'il Papa fosse in ciò trascurato, Iddio gli richiederebbe rigoroso conto di così graue mancamento.

III. Argomento.

La natura quando dà vn fine, dà tutte quelle potenze, che sono necessarie per ottenerlo: dunque quando Dio diede al Doge, & al Senato podestà di gouernare la Republica, diede loro tutto il necessario per questo. P. 24.

Questo filo non è necessario spezzarlo, poiche ancorche si conceda, che Dio hà dato al Prencipe tutto il necessario per conseguir il fine di gouernare Christianamente la Republica; non però s'inferisce, che lo lasciò independente dal suo Vicario in far le leggi, che per questo fine giudicasse il Principe necessarie: anzi da questo principio si conchiude tutto il contrario: percioche supposto, che Dio non hà data al Principe infallibile assistenza dello Spirito santo, acciò non possa errare nelle leggi politiche, quali per gouernar Christianamente egli facesse; era necessario che hauesse, chi l'indirizzasse, quando per errore in questo mancasse: perche altrimenti in luogo di gouernare, come Principe Christiano, gouernarebbe alle volte, come Ateo, ò come infedele.

Dunque se Dio hà dato al Principe tutto il necessario per il fine di gouernare Christianamente; è cosa euidente, che gli hà data persona, che in ciò potesse indirizzarlo; e cotal persona non può esser altro che il Papa, al quale come Padre, e Pastore di tutti i Principi appartiene indirizzarli al fine sopranaturale, e procurare, che le attioni, e leggi loro siano conformi à quello. Da quest'vltimo si caua vn'altro modo di ritorcere contra Frà Paolo l'argomento suo stesso, perche nel fine, che Dio hà dato al Papa, s'inchiude l'indrizzare i Prencipi alla vita eterna: e ciò non potrebbe far egli, se non hauesse podestà d'indirizzar i Prencipi, acciò gouernino Christianamente. Dunque se quando Dio dà il fine, dà anche tutto il necessario per conseguirlo bisogna, che hauendo Dio dato al Papa cotal fine, li communicasse insieme tutta la podestà necessaria per acquistarlo, e per fare, che i Prencipi Christiani gouernino come tali, e non facciano leggi, con le quali s'offenda Dio, e si pregiudichi all'anime, come sono le fatte vltimamente in Venetia. Si che conchiudo, che dal principio di Frà Paolo si caua tutto il contrario di quello, ch'egli vorrebbe, e si proua euidentemente con esso, che la podestà, che Dio dà al Prencipe temporale, non è independente

dal

dal Papa, poi che accioche il Prencipe gouerni Christianamente, e possa il Papa indirizzarlo, quando tal volta nel gouerno, si scostasse dal fine sopranaturale; è necessario nel Prencipe dipendenza da chi lo debba indirizzare, & è necessaria nel Papa podestà d'indirizzarlo. Delche ne siegue, che Dio, ilquale da sempre tutto il necessario per conseguir il fine, al quale ordina, habbia data al Papa questa podestà, e lasciato il Prencipe temporale con tale dependenza.

IIII. Argomento.

P.18. *Vlpiano insegna, che si hà da procurare, ne viribus, & viris Respublica destituatur. Dunque il Prencipe potrà fare tutte le leggi, che à ciò saranno à proposito.*

S'io trattasi con altri, che con Fra Paolo, quasi gli hauerei conceduto tutto questo argomento: perche è chiaro, acciò non si sminuiscano nella Republica le persone di valore, che niuna legge è più à proposito, che quella, che fauorisce il diuino culto, e fomenta ne' sudditi la pietà verso Dio, & il rispetto à suoi ministri: è così non hauerebbe prouato altro questo argomento, se non che debbano fare i Prencipi cotal sorte di leggi, *ne viribus, & viris Respublica destituatur:* poiche quando fanno i Prencipi si fatte leggi, Dio stesso è la fortezza, e protettione della loro Republica, e non potranno mancar huomini di prudenza, e valor, doue fiorisce la pietà, e la virtù. Anzi si vede per isperienza, ch'il mancamento di queste, hà priuati di forze, e di gente molti regni.

Ma con Fra Paolo non si deue procedere con tanta simplicità, e però dico, che questo argomento si disfà con la sola consideratione delli molti spropositi, che seguono dal dire, che può il Prencipe fare tutte le leggi, che importano, accioche alla Republica non manchi forza, ne gente. Percioche secondo questo potrà far legge, che niuno si ordini Sacerdote, che niuno entri in Religione, che Frati, e Preti, e Secolari debbano pigliar moglie, che ciascuno habbia tre, e quattro moglie, perche tali leggi aiutarebbono assai, *ne viribus, & viris Respublica destitueretur,* perche il neruo della Republica gran parte consiste nella gente, che con somiglianti leggi si moltiplicarebbe à furia. Ben vedo, che queste sono pazzie, ma le accenno, perche quanto sono maggiori, tanto hanno maggior forza per romper il filo dal quale stanno appese. Et vno de' più efficaci modi di mostrare la debolezza d'vn argomento, è metter auanti à gli occhi gl'inconuenienti.

nienti, à quali tira, se vna volta si concede. Ma chi potrà far questo con tutti gli argomenti di Fra Paolo, senza scriuere vna risma di carta sopra ciascuno?

V. Argomento.

Può il Doge, & il Senato far leggi vniuersali, che comprendono tutti gli Ecclesiastici, ancorche in esse non si nominano: e secondo molti Dottori sono lecite, e non contradicono alla libertà Ecclesiastica: Dunque potrà etiamdio far leggi per gli Ecclesiastici soli, già che, chi può il genere, può anche tutti i particolari compresi in esso. P. 15. & 16.

A Fra Paolo pare, che questo argomento, non si possa negare, se non per mancamento di Logica. & à me pare, che non si possa fare, se non per mancamento d'intelletto: Perche lasciando da parte, che niuna legge, ancorche vniuersal non si stende più oltre, che à quelli, che sono sotto la giurisdittione del Legislatore, e che perciò le leggi de Prencipi Secolari non comprendono, ne hanno altra forza di obligare i Chierici, se non quella che i Theologi chiamano *direttiua*, considerando l'argomento in se stesso, è vn sproposito grandissimo. Perche gli Ecclesiastici sono come i nobili nella Republica priuilegiati, & essenti da molti pesi, & non si hanno da trattare, come gli altri Cittadini. Del che siegue, che si farebbe loro gran torto, e che sarebbe contra i loro priuilegi, e libertà, qual si voglia legge, che gli vguagliasse à gli altri. Ma quando pur concedessimo, che non si fa torto à gli Ecclesiastici in comprenderli nelle leggi vniuersali, chi sarà tanto balordo, che non veda l'aggrauio, che si fà loro in far per gli Ecclesiastici soli le leggi; che si potrebbono per tutti vniuersalmente ordinare. Forsi è lecito fare quelli, che sono per mille titoli priuilegiati, di peggiore conditione, che la gente commune? Questa pretensione di Fra Paolo, è come s'vno pretendesse, che non si facesse torto alla nobiltà di Spagna, quando la tassa del grano, la legge di non portar' arme, non mandar fuori del Regno caualli, & altre simiglianti, che vniuersalmente obligano, si facessero per i Caualieri soli, dichiarando essenti da esse i Cittadini, e Contadini. Se si facesse tal legge in Spagna, e per giustificarla si leuasse sù vn Logico dell'humor di Fra Paolo, e dicesse, [il Rè, può far queste leggi in vniuersale, che comprendano Caualieri, e Cittadini: dunque non farà torto a' Cauallieri in farle per essi soli, poiche la Logica dice, che chi può il genere, può anche tutte le spetie particolari.] Al certo, che se alcuno così argomentasse, non

castigarebbe per Logico: ma per vscitô di senno, e con il castigo li farebbono ritornar il ceruello, à casa.

V I. Argomento.

Pag. 6. *Molti Papi hanno hauuto piena notitia delle leggi di Venetia simili à queste, delle quali si tratta: Dunque s'hà da supporre, che non hauendo reclamato, le hanno tacitamente approuate.*

Questo filo di tela di ragno restaua disfatto con quel prouerbio: *Quod non est, non scitur:* poiche essendo queste leggi tanto contrarie ad ogni equità, & giustitia, non hanno potuto i Papi sapere la loro equità, & giustitia. Ma non posso non dimandar à Fra Paolo, se questa tacita approbatione de Papi tiene esser necessaria, per il valor di sì fatte leggi? perche s'è necessaria, non potrà negare, che sono nulle le leggi fatte in tẽpo del nostro Santissimo Padre Paolo V. hauendole tanto efficaci, e chiaramente Sua Santità reprouate, e dannate, & ancora sarà forza, che se Fra Paolo ciò amette, renuntij à tutti gli argomenti, che fonda nella assoluta potestà del Prencipe temporale, già che confessa ch'è necessario, per il valor delle leggi sue il tacito consenso del Papa; Ma s'egli esclude la necessità, di tal consenso, à che proposito fà forza con esso, e cerca di cauarlo dalla notitia, che i Papi hanno hauuta di queste leggi, senza accorgersi, che non si approua tutto quello, che si sà, e non si rimedia? Tutti sappiamo, che il Medico per non alterare gli humori con vna purga, permette alcuna indispositioncella: E forse temendo, quel che hoggidì corre; i Papi dissimularono con questa malatia, ma essendo cresciuta ogni giorno più, è stato necessario rimediarui à viua forza, visto, che non bastauano gl'auuisi, e minaccie de' Sõmi Pontefici passati, etiãdio nobili Venetiani, come Gregorio xij. & Eugenio iiij. e la perpetua vigilanza della Sede Apostolica in reprimere la ansietà di annullare la libertà Ecclesiastica, ne i giuramenti, fatti insin dal tempo di Giulio ij. cose tutte, che mostrano ben chiaro quanto lontani siano stati i Pontefici da approuare simili leggi, ne anche con tacito consenso.
Ma passiamo alle ragioni particolari, con le quali Fra Paolo giustifica le leggi di Venetia, e cominciamo da quella, con la quale egli comincia, che prohibisce l'edificare Chiese nello stato di Venetia senza licenza del Doge, e del Senato, e vediamo con che ragione proua, essere questa legge giusta, e che il Senato l'hà potuta fare.

VII. Argomento.

Pag. 12.

Nel tempo de' Gentili non si poteua consecrar Tempio veruno à gli Idoli senza licenza del Popolo, come riferisce Cicerone: dunque la legge, che non si edifichi Chiese senza del Senato è giusta.

Nell'Oratione pro Domo sua

Chi potrà negare, che nel libro di Fra Paolo, *à disparatis non fiat illatio?* non potendo esser cosa più disparata per chi crede, che ci è Dio, che trattare del pari il vero Dio, & i Dei di legno, & di pietra: perche à questi non s'edificaua Tempio senza licenza del Popolo, dirch'è giusto, che si faccia lo stesso con la Maestà del vero Dio. In questo modo sarebbe anco giusto, che il Senato di Venetia facesse vn Decreto, che niuno tenesse Christo per Dio, senza sua licenza, perche riferisce Cicerone, che anticamente era legge in Roma, che non si potessero riceuere per Dij, se non quelli, che il Senato giudicaua. Ma io non voglio parere di seruirmi troppo dell'occasione di caricar la mano sopra Fra Paolo, e così rimetto al giuditio di ciascuno, la consideratione di due cose, l'vna, se è questo argomento doueua vscire di bucca, e stamparsi da persona Cattolica, e religiosa; l'altra, se chi tanto s'accieca ne' suoi argomenti, che da gl Idoli fa conseguenza al vero Dio, come se fra loro fosse vguale fratellanza, merita ch'in materia così graue gli sia creduto in vna Republica tanto Cattolica, quanto il mondo sà, che è quella di Venetia.

Cic. lib. 2 de leg.

VIII. Argomento.

Pag. 12.

Gl'Imperadori Gentili fecerò quattro leggi, che probibiscono che si consagri alcuna cosa à Dio, senza licenza del Principe: dunque hauendole Giustiniano portate nel Digesto, senza dubbio le hà accommodate alla nostra Religione, e data loro anche virtù sopra il fabricar nostre Chiese: e così sarà giusta la legge, che in ciò hà fatta Venetia.

Non è questa minor sciocchezza della passata. Domando io se sarebbe buon modo di argomentare. [Diocletiano, Massimiano, Giuliano Apostata, fecerò leggi, che chiunque non offerisce incenso à gli Idoli, perdesse la robba, la nobiltà, e la vita: dunque giustamente può il Senato di Venetia far leggi somiglianti.] Certo, che questo non sarebbe argomentare, ma delirare, e pur' io non vedo differenza alcuna, da questa pazzia, all'argomento di Fra Paolo. perche se l'essempio di quattro leggi d'Imperadori Gentili basta per giustificar la legge di non edifi-

 car

car Chiese senza licenza del Prencipe Secolare, ben potrà bastare l'essempio di tanti Imperadori, che perseguitarono la Chiesa, per giustificare quell'altra. Accioche questo argomento di Fra Paolo potesse prouar qualche cosa, sarebbe necessario che gl'Imperadori gentili hauessero hauuta infallibile assistenza dello Spirito Santo in fare le leggi loro, che così basterebbe quest'essempio per giustificare vna legge, come fatta da Legislatore, che non può errare. Ma se gl'Imperadori Gentili non solo poteuano errare, ma anche erano ciechi, e pazzi, gran cecità, e pazzia, è addurre in essempio di giuste leggi, i Decreti loro. Non pare credibile, che vno, che habbia fede, e ceruello argomenti di questa maniera. Ma perche si veda, che ne meno tra Gentili trouarà Fra Paolo da poter giustificare la legge di Venetia, dico, che delle quattro leggi, che egli allega, due non fanno niente al proposito suo, perche solo dicono, che non si può consecrare vn fondo, sepellendoui vn morto senza licenza del Padrone: e l'altre due, che per consecrare vn luogo richiedono il consenso dell'Imperadore, perche à tempo de Gentili gl'Imperadori erano anche Pontefici, come nota la Glosa in vna di esse: per tanto à loro toccaua non solo dar licenza di edificar Tempij, ma anche di consecrarli. Di più la *l. sacra. ff. de rerum diuisione.* che più chiaramente di ciò tratta, non decide vniuersalmente, che niun' fondo si possa dedicare senza licenza dell'Imperadore, ma parla solo de' luoghi publici, e mette questa limitatione, come in particolare auuerte la Glosa della *l. finale. ff. vt in poss. leg.* Di modo, che quando concedessimo à Fra Paolo, che i Gentili non errauano nelle loro leggi, e che Giustiniano, che in tant'altre cose errò, hauesse molto accertato in inserire dette leggi ne' Digesti, & accommodarle all'vso della nostra Religione, con tutto ciò non hauerebbe con che giustificare la legge di Venetia, sì perche il Doge di Venetia, non è insieme Doge, & Sommo Pontefice, come gl'Imperadori Gentili: si anche perche la legge di Venetia, non prohibisce il poter edificare Chiese in sito publico, senza licenza del Doge, ma tal prohibitione, si stende vniuersalmente ad ogni luogo e publico, e priuato.

l. si plures sint. & l. 2 ff de religiosis, & sumpt. funerum.

l. sacra. ff. de rerum diuisione. verb. dedicauit.

IX. Argomento.

Pag. 12. *Nel tempo de gl'Imperadori Occidentali, & Orientali nessuno hà mai pensato di erigere vna Chiesa in Cathedrale, ò Metropolitana senza espresso consenso del Prencipe: Dunque giustamente può il Senato*

probi-

Straordinaria scienza bisogna, che habbia Frà Paolo, per sapere quanto passò per la mente di quanti resserò mai nel tempo degli Imperadori d'Occidente, è di Oriente. Mà s'io gli negasse l'antecedente, e dicessi, che passò per fantasia d'alcuno di quel tempo erigere vna Chiesa Metropolitana senza licenza del Prencipe, nõ sò con che negromantia egli mi potesse prouare il contrario. Mà dato, che Frà Paolo hauesse vist'i pensieri di tanti milioni di persone, e che fosse anche vero, che niuno mai hauesse pensato di erigere vna Chiesa Metropolitana senza licenza del Prencipe; con tutto ciò niente valerebbe il suo argomento, si perche il più che prouasse sarebbe, che le Chiese Cathedrali Metropolitane non si possono erigere senza licenza del Principe, mà non prouarebbe già, che non si possa edificare vna Chiesa particolare senza tal licenza: e questo era necessario che prouasse, acciò hauesse forza di giustificare la legge di Venetia, che prohibise, che niuna Chiesa si edifichi senza consenso del Senato: Si anche, perche il non erigersi vna Chiesa Cathedrale, ò Metropolitana senza licenza del Prencipe, non nasce dall'esser necessaria tal concessione, è per edificare vna Chiesa, mà bene da farsi le Metropolitane, e Cathedrali solo in Città, e Capi di Prouincie: e dar titolo di Metropoli ad vna Città, e di Città ad vna terra, tocca al Principe, benche non aspetti à lui l'erigere vna Chiesa in Cathedrale, ò Metropolitana. Hà potuto bene il Rè di Spagna con la sua autorità far Vagliadolid Città, ma nõ già Cathedrale la Chiesa, per prima Collegiata, onde bisognò, che il Papa concedesse questo priuilegio, toccãdo à lui secondo i Sacri Canoni queste cose: Pensiero non mio, mà del P. Azor nel suo secondo tomo moraliũ institutionum. Ci è tanta differenza fra l'erigere vna Chiesa in Cathedrale, ò Metropolitana, & l'edificare il materiale di essa, quanta è tra il fabricare vna casa in Madrid, ò in Tordesiglia, & il dar à queste ville il titolo di Città. E come sarebbe grande sproposito argomentare in questa forma, [Tordesiglia non può esser Città senza licenza del Rè, dunque non si può edificar in essa casa veruna senza cotal licenza;] così à punto è disparato l'argomentare di Frà Paolo, che dice: [Non si può erigere vna Chiesa Metropolitana senza licenza del Prencipe: dunque non si può edificare Chiesa alcuna senza licenza del Prencipe, come commanda la legge di Venetia.]

Azor.

X. Ar-

P.13. *In Castiglia non può entrar nuoua religione senza licenza del Rè: dunque la Republica di Venetia potrà far' la stessa legge nel suo stato.*

Se questo modo d'argomentare valesse niente, l'argomento sopradetto potrebbe passare per buono: [In Castiglia non godono intieramente i Chierici i benefici, ma pagano di essi al Rè il sossidio, & escusato (come dicono) dunque può far il Senato vna legge, nella quale commandi, che tutti i Chierici dello stato suo paghino il sussidio, & escusato alla Republica.] Ben si vede, che l'argomentare in questo modo sarebbe sproposito non piccolo; perche il sossidio, & escusato si pagano al Rè, per concessione de' Pontefici, e non può, ne deue il Senato pigliarsi per propria autorità tutti i priuilegi, che hanno gli altri Principi per gratia, e licenza del Papa. Rispondo dunque all'argomento, che s'in Castiglia non può entrare nuoua Religione senza il beneplacito del Rè, non è perche habbia il Rè di sua propria autorità fatta cotal legge, che non vi è in Castiglia legge tale, perciò si così passa in quel Regno di Castiglia, bisogna che ciò sia con il consenso della Sede Apostolica, il quale non hà Venetia. mà ottenendolo, potrà all'hora giustamente far lo stesso, che si fà in Castiglia. intanto non douerebbe vsurparsi di propria autorità tal priuilegio: perche ciò non si può colorire, quanto meno giustificare, con l'essempio di altri Principi; che come figlioli obedienti riconoscono in questo il Sommo Pontefice.

X I. Argomento.

P.13. *Rè Felippo il secondo fece fermare la fabrica di vna Chiesa di S. Francesco di Paola in Madrid, perche si edificaua senza sua licenza: dunque è giusta la legge, che nello stato di Venetia non si edifichi Chiesa senza licenza del Senato.*

In questo argomento giuoca ad indouinare Fra Paolo, poiche potendoui essere tanti altri motiui per intermettere la fabrica, egli ne dà la causa all'essersi cominciato l'edifitio senza licenza del Rè: E quando bene Sua Maestà l'hauesse fatto fermare, dimando a F. Paolo, come proua egli, che ciò nō facesse per via del Nuntio, ò del Prelato, come soleua fare in cose simili, benche di minor importanza, quel gran Prencipe tanto Cattolico, e zelante della libertà Ecclesiastica; Mà non contentandomi di questo solo, aggiungerò, che l'argomento di Frà Paolo mostra, chiaro non vi essere in tutta Spagna legge, che senza il placet del Rè

non

non si possa edificare Chiesa; perche se vi fosse, i Padri di S. Francesco di Paola n'hauerebbono hauuta notitia: ne di persone prudenti, e religiose si hà da presumere, che sapendo esserui questa legge, hauessero tentato di contrafare ad vna legge espressa del Regno, e ciò non in vn Castelluccio, ò in vn cantoncino della Spagna, mà in mezo della Corte, e ne gli occhi dello stesso Rè, e de' più principali ministri suoi, massime essendo cosa tanto facile l'ottenere il consenso, se fosse stato di bisogno, & impossibile, la riuscita della fabrica senza ottenerlo, non potendo edificio tale nasconderси, nè celarsi, il non hauer licenza di farlo.

Questa à mio giuditio è ragione moralmente euidente, e che conuince qualsiuoglia buon'intelletto, che più tosto debba credere, che Fra Paolo in ciò volesse indouinare, che persuadersi di Religiosi tanto essemplari, e sauij come sono i Padri di S. Francesco di Paola, vn'imprudenza, & presumtione si notabile in questo particolare d'edificar Chiesa in mezo della Corte senza licenza del Rè, quando in Ispagna fosse stata legge espressa in contrario.

XII. Argomento.

Il sito, & area, doue si hà da edificare la Chiesa è cosa secolare: Dunque probibire, che in essi non si edifichi Chiesa, non è essercitare giuriditione sopra la Chiesa, ma sopra cosa secolare. P. 11.

Non sò se chiamo questo argomento filo di tela di ragno, ò sciocchezza, voglio dargli tutti due questi epiteti, che molto bene se li deuono. Io dimando Padre F. Paolo, quando si prohibisce l'edificar Chiesa senza licēza del Senato, tal prohibitione si fà all'area, e sito, commandando loro, che non fabrichino senza licenza, ò pure à gli Ecclesiastici, che hanno da edificare? Se all'area, e sito, come incapaci di fabricare, ne de chiederne licenza, non hanno bisogno di tal legge: Se si stende à gli Ecclesiastici, che son quei, che possono edificare, à che proposito far forza, ch'il sito, & l'area son cose secolari: e di qui inferire, che non si essercita con questa legge giuriditione sopra la Chiesa. Pur troppo chiaro apparisce, che fra le persone, con le quali si essercita la giuriditione, molte sono Ecclesiastiche, & che à loro anche si limita il dritto, che hanno di edificare Chiese à Dio. Qual'altra sarà, sciocchezza, se non è questa, il supporre, che la legge, e prohibitione di non edificar Chiese, si fà al terreno, e non à gli huomini; Mà veniamo anche alla forma dell'argomento, e si vedrà, essere etiamdio vn filo di tela di Ragno, molto sottile. An-

le. Ancorche vna cosa sia secolare, non perciò s'inferisce bene, che l'essercitar giuriditione sopra essa, non è essercitarla sopra la Chiesa: è chiaro, che il laico prima di ordinarsi è cosa secolare: tuttauia il Principe, che vietasse, che niuno secolare potesse pigliar ordine sacro, sarebbe vna legge contra l'immunità della Chiesa. E se per giustificare si fatta legge, argomentasse vn Theologo dicendo, [Il laccio non è cosa Ecclesiastica, mà secolare: dunque il vietargli, che non si ordini non è essercitar giuriditione sopra la Chiesa, mà sopra il secolare.] Tutto il mondo si riderebbe di lui: Hora, fra questo argomento così ridicolo è quello di Fra Paolo, non è veruna differenza, al manco io non la sò conoscere in modo alcuno.

XIII. Argomento.

P.11. *Non si chiama Chiesa quella, che non è edificatà: dunque quando il Principe vieta, che non si edifichi Chiesa, non fà niente contra la Chiesa.*

Questo argomento è vn'altra inettia grossissima, perche non distingue l'autore la Chiesa Cattolica dalla materiale di calce, e di pietra. E perche in queste leggi non si fà niente contra la Chiesa materiale, non ancora inferisce, che niente si fà contra la Chiesa. Gratiosa equiuocatione certo per vno che si pregia d'essere Theologo Cattolico, e ne fa professione. Padre Fra Paolo, quando si dice, ch'è contra la libertà della Chiesa il prohibire, che non si possa edificar Chiesa senza licenza del Principe, non s'intende della Chiesa materiale, mà della Chiesa Cattolica, alla cui libertà pregiudica il vietare, che non si edifichi Chiesa senza licenza del Principe. Veramente se cotesto modo di argomentare fusse buono, ben si potrebbe con esso giustificare la legge dell'Imperador Mauritio, & altre molte, prouando, che non sono contra l'immunità della Chiesa, perche come non è Chiesa quella, che non è ancora edificata, così non è Sacerdote il non ancora ordinato, nè Religioso il non entrato in religione; nè cosa sacrata il vaso d'oro, non consecrato. E così se il prohibire l'edificar Chiese non è contra l'immunità della Chiesa, per non esser ancora la Chiesa fabricata, meno sarà contra la medesima immunità, e prohibir, che il secolare non si ordini Sacerdote, ne si facci religioso; nè il commandar, che non si consacrino calici, nè altre cose per il culto diuino, poiche niuna cosa di queste è fatta prima di farsi. Mà poiche l'argomentar in

questa forma circa tal materia non solo è ridicolo, ma scandaloloso, niuno potrà dire ch'io sij rigido censore di Fra Paolo; percioche essendo questo suo argomento lo stesso, che il precedente, non lo spaccio per altro, che per vna sciocchezza.

XIIII. Argomento.

Le cose, che non sono ancora dedicate à Dio, non sono sacre, perche altrimenti quanto vi è nel Mondo, sarebbe de gli Ecclesiastici, potendosi tutte dedicare à Dio: Dunque l'essercitar la giuridittione sopra esse, non è essercitar giuridittione sopra cosa Sacra, e così non eccede la potestà del Prencipe Secolare. P. 12.

La fiacchezza di questo argomento a bastanza si dimostra con la risposta data alli precedenti. Tuttauia aggiungo, che la giuridittione, che s'essercita nelle leggi, che prohibiscono, il dedicarsi a Dio le cose, non ancora sacre, non cade sopra le cose Secolari, che possono offerirsi al colto Diuino, perche molte di esse (como hò detto) non sono capaci di tal prohibitione, ma bene sopra le persone, che le hanno da dedicare, quali molte volte sono Ecclesiastiche. Dico in oltre, che non solo si essercita la giuridittione in queste leggi sopra gli Ecclesiastici; ma anche ad vn certo modo sopra lo stesso Dio: perche se ben si considera, non è altra cosa far somiglianti Decreti, che restringere il coltò Diuino, e porre à vn certo modo legge alla Maestà Diuina, circa quāte cose habbia da tenere, e quel che debba spendere nel seruitio di esse. Se ciò tentassero di far'i Vassalli col Prencipe loro secolare, tutto il Mondo li condannarebbe non solo per arditi, ma per barbari, & insolenti. E con tutto ciò, vuole Fra Paolo consigliare alla Republica, che s'impunti a far il medesimo con Dio Signor Nostro. E mentre giustifica vna legge del Senato, non s'accorge che fà Iddio di peggior conditione, che il minor Signore de' Vassalli. P. 11.

XV. Argomento. P. 17.

Del sito, nel quale si edificano le Chiese, perde il Prencipe la speranza, che non si possa più vendere, ne confiscare; giustamente dunque può probibire, che non si edifichi in esso Chiesa senza sua licenza.

Il prouerbio Spagnolo, dice: *Più vale la buona speranza, che la cattiua possessione*. Ma Fra Paolo stima in questo argomento, più vna cattiua speranza, che vna più che buona possessione: perche non può esser speranza peggiore di

quella, che si fonda nella presuntione d'vn delitto di lesa Maestà, il cui castigo sia la confiscatione de' beni: ne miglior possessione di quella, che prende Dio del sito, nel quale se gli edifica vna casa. E con tutto ciò, vuole Fra Paolo, che non possa Dio godere di questa possessione, acciò non perda il Prencipe così cattiua speranza. Alla materia di questo argomento saremo forzati tornare di nuouo. Ma acciochè da hora si veda quanto sia friuole, dirò due cose: vna, che della stessa maniera potrebbe prouare Fra Paolo, che senza licenza del Principe niuno si può far Religioso; perche è certo, che se il Religioso restasse nel secolo, potrebbe commettere qualche delitto, per lo quale fosse condennato alla Galera, alla perdita de suoi beni, il che sarebbe interesse del prencipe. L'altra, ch'è gran mancamento di considerazione (per parlar amoreuolmente) che Fra Paolo venga per maggior interesse del Prencipe, l'aspettare vn delitto di lesa Maestà nel suo vassallo, per confiscargli vn sito, che non è l'edificarsi nello stesso vna Chiesa. Perche è certissimo, che dopò ancora d'esser il sito confiscato; non potrebbe il Prencipe impiegarlo meglio, nè con più suo interesse, che con dedicarlo à Dio. Et che trouarsi nello stato di vn Prencipe delitti di lesa Maestà, che obligano à confiscatione di beni, non solo non è vtile del Prencipe; ma perdita così grande, che con molto costo douerrebbe il Prencipe rimediarla. Ma doueua Fra Paolo hauer altro da fare, che considerare queste cose, quando diede alla stampa le sue considerationi.

X V I. Argomento.

P. 11. *Non fà contro la libertà Ecclesiastica, vn padrone di vn sito, che non permette, che non si edifichi in esso vna Chiesa: Dunque non fà anche contro la libertà Ecclesiastica, vn Prencipe, che prohibisce, che non si possa edificar Chiesa senza sua licenza.*

Questo è come se Fra Paolo dicesse: [Non fà contra la libertà Ecclesiastica, chi non si fà Frate, ò Prete: Dunque non contrafà alla libertà Ecclesiastica il Prencipe, in prohibire, che senza sua licenza niuno si possa fare Religioso, ò Chierico.] Questi due argomenti hanno la stessa forza, e forma. Per scioglierli, basta ricordarsi, che la libertà Ecclesiastica non obliga il particolare, che dia alla Chiesa, quanto egli hà. E perciò non fà contra la libertà Ecclesiastica, che non dona il sito di cui è padrone, acciò in esso vi si facci vna Chiesa. Ma la libertà Ecclesiastica richiede, che stia di ciascuno particolare l'offerire

il suo sito à Dio per edificarui Chiese. E per questo se contrapone a detta libertà, chiunque, prohibisce al Padrone del sito, che non lo possa senza sua licenza consecrare alla Maestà Diuina; perche con vna stessa attione priua la Chiesa della ragione, che hà di poter erigere in qual si voglia sito casa a Dio, se il patrone glielo vorrà dare: & insieme il padrone del suo Ius circa la dispositione di quel sito in seruitio di Dio, e della sua Chiesa, legandogli le mani, come se il dedicare al culto Diuino vna cosa, fosse gettarla in canale.

X V I I. Argomento.

P. 11.

Se fosse contra la libertà Ecclesiastica prohibire, che non si edificassero Chiese, senza licenza del Prencipe, ancora sarebbe contra la libertà Ecclesiastica vietare, che le Chiese non si edificassero di rouere, perche è necessario per le Galere, ò che non si adoprasse in esse piombo, ò altro materiale, che importa per là guerra.

A questo argomento, si risponde dormendo; perche se parliamo di caso d'vrgente necessità, come non è contra la libertà Ecclesiastica, in simil'occorrēza il buttar a terra vna, ò due Chiese, quando per la riuerenza, e difesa della Città si giudicasse necessario; molto meno pregiudicarebbe alla medesima libertà prohibire in detto caso, che non si edificassero Chiese con questa, ò altra materia; perche il precetto della propria difesa è naturale. Ma l'inferire da vn caso particolare, nel quale obliga la precisa necessità, vna legge generale, che in tuti i casi, & occasioni astringa, è troppo gran sproposito. Et è, come s'alcuno dicesse, che perche in caso di precisa necessità può vno lauorare la festa, e non vdir Messa, lo possa fare ogni volta che li torna commodo. Ma parlando Fra Paolo nel presente argomento in vniuersale; dico, che il prohibire, che non si edifichino Chiese di questa, ò di altra materia, perche può seruire per le Galere, ò per gli stromenti di guerra, non solo è contro la libertà Ecclesiastica; ma contra la pietà Christiana, & ogni ragione naturale. Percioche il preferire cose simili all'edificio delle Chiese, è preferire le Galere, ò Arsenale, alla Casa de Dio, e de' suoi ministri. Aggiungo, che se l'esser vna cosa necessaria per l'vso di guerra bastasse prohibire l'adoperarla nel seruitio della Chiesa, e culto Diuino, potrebbe la Republica di Venetia vietare, che niuno Soldato si facesse Religioso, come ordinò l'Imperator Mauritio; e far vna legge, per vigore della quale comman-

dasse, che niuno possa far alla Chiesa limosine de danari; ne vsarsi nel ministerio, e colto diuino vaso, ò altra cosa d'oro, ò d'argento, poiche senza gente non si può far guerra, & il danaro, è il neruo di essa. Potrebbe essere, che non paresse a Fra Paolo tanto grande inconueniente concedere, che possa il Doge di Venetia prohibire ancor questo, già che nel suo Libro adduce le parole di S. Bonifatio Martire, de i Calici d'oro, e de Sacerdoti di legno de nostri tempi: & fa di esse gran capitale; commandandole per cose di gran consideratione, al presente proposito.

Pag. 22.

Pag. 11.

XVIII. Argomento.

Non si può edificare vna Chiesa, in vn sito senza licenza del Padrone; Dunque non si può edificare senza licenza del Prencipe, ch'è più signore del sito, che lo stesso Padrone.

Questo è principio falsissimo indirizzato alla introduttione d'vn gouerno tirannico, come più a basso si mostrarà. Hora due cose sole dimando a Fra Paolo: la prima, che vuol dire, che essendo il Prencipe più Signore del sito, che il particolare, questo, con tutto ciò, non hà bisogno di licenza dal medesimo per disporne in ogni sorte di cose, benche le più vili, e le più infami del mondo; ma solo è costretto dimandarle per consecrarle à Dio, fabricandoui vna Chiesa. Et è gran cosa, che in tante centinaia d'anni mai habbia mostrato la Republica, che le sia caduto in pensiero l'vso di questo Dominio, anzi mai habbia hauuto ne pur memoria di esso.

La seconda cosa che dimando a Fra Paolo, è, se crede, che il Prencipe sia più padrone del sito, nel quale si hà da edificare la Chiesa, che lo stesso Dio. Perche se dice, ch'il Prencipe è più padrone del sito, che Dio, non sarà necessario perder tempo nel proporre i suoi argomenti, ne pigliarsi pensiero di sciogliergli. Ma se afferma, che non è il Prencipe più Signore del sito, che Dio, fò instanza, che mi dica, che ragion vuole, che sendo più padrone del sito Dio, che il Prencipe, bisogni licenza da questo per offerirlo a sua Diuina Maestà. Parmi, che ciò sia come s'alcuno dicesse, che in Napoli, vn Gentilhuomo hà bisogno di licenza dal V. Rè, per donare al Rè vna sua casa, acciò se ne fabrichi vn Palazzo, Chi non si riderebbe di si fatto parlare? E pure non è differente l'argomento di Fra Paolo, perche il dominio del Rè sopra il sito de' particolari, è à guisa di quello di vn Vice Rè, ò ministro posto da Dio in quel officio, che

così

così lo Spirito santo chiama i Rè, e Prencipi dicendo: *Cum essetis ministri regni illius, non rectè iudicastis, &c.* E per questo non può, impedir il Rè, che non si consacri a Dio, sopremo, & vniuersal Signore, quanto il Vassallo vorria offerirli delle cose, che possiede. Rispondendo dunque all'argomento, affermo esser falso, ch'il Prencipe sia più padrone del sito, che il padrone particolare, e che Dio è più padrone del sito, che il Prencipe. E questo basta, acciò il padrone possa consecrarlo a sua Diuina Maestà senz'altra licenza.

Sap. 6.n. 5.

XIX. Argomento.

Il precetto dell'honor diuino è affirmatiuo, e come tale non comprende tutte le cose, tempi, e luoghi, come vorrebbono quei, che danno ogni cosa à gli Ecclesiastici: e però permette che quando non manca niente al colto, et honor diuino, il restante si applichi ad vsi humani, & al diuino colto si attribuischi quel ch'è decente: Dunque senza contrauenir à questo precetto, può il Prencipe prohibire, che non si edifichino Chiese senza sua licenza, ò che non si edifichino di questa, ò di altra materia.

Chi mai vidde sì fatto modo di argomentare; [Il precetto del colto diuino non obliga sempre, ne in ogni caso: dunque il Doge di Venetia può ordinare quando, e come si hà da osseruare.] Questo è come s'vno dir volesse: [il precetto diuino di confessar i peccati, ò di far oratione, non obliga i Venetiani sempre, nè in tutte l'occasioni; mà permette, che pigliando il tempo necessario per questo, possano occupare il restante in altre cose: dunque può il Doge di Venetia commandare, che niuno si confessi, ne facci oratione senza sua licenza, e disporre del quando, e del come si hanno à fare queste cose.] Se vno argomentasse in questa forma, non ci vorrebbe molta acutezza d'ingegno per rispondergli, e la forza di questo argomento, e di quello di Fra Paolo, è la medesima, e lo sproposito vguale. Sia dunque la risposta, che il precetto affirmatiuo del colto diuino non obliga, che tutte le cose e siti si dedichino à Dio: ma ne anche eccettua niente, ne mette tassa à quel che si hà da impiegare nel detto colto; e non mettendola Dio, non può, ne deue il Doge di Venetia presumere di metterla lui, e limitare alla Diuina Maestà il suo colto, nè commandare, che non se gli offerischi questa, ò quell'altra sorte di cose; ò che non se gli edifichino più case di quelle che hà, senza licenza sua: perche far questo sarebbe, come voler vn Vice Rè di Napoli per suo capriccio senz'ordine del

Rè limitare alle Città il donatiuo, che vorrebbono fare al Principe loro per seruigio delle sue guerre, Palazzo, e Corte, e facesse questa limitatione il Vice Rè, sotto coperta, che il precetto, che i Vassalli hanno di soccorrere al Principe in somiglianti occasioni, è affirmatiuo, e che non comprende tutte le cose, tempi, e luoghi. Si che concludo, che quantunque il precetto del culto diuino sia affirmatiuo, non tocca al Doge di Venetia di far legge sopra il quando, come, & in che si debba osseruare.

X X. Argomento.

P.13.& 14. *Le Chiese edificate presso le muraglie, e fosse possono in tempo di guerra far gran danno: dunque può il Prencipe per euitar questo inconueniente far legge, che non si possa edificare Chiesa alcuna senza sua licenza.*

Potrebbe anche in tempo di guerra recar gran danno, che tutta la gente della Città non fosse molto essercitata nell'armi, è così conforme à questa dottrina, e modo di argomentare di Frà Paolo potrebbe il Principe far legge, che tutti i Sacerdoti, e Religiosi apprendessero à maneggiar l'armi, e facessero le sue rassegne, acciò fossero pronti, e disposti per ogni occasione che s'offerisse di guerra. E non solo potrebbe commandar questo, mà anche che i suoi vassalli non si facessero Religiosi, e Chierici, perche in tempo di guerra può far danno grande alla Città non esser in essa gente essercitata nell'armi, & atta ne'bisogni a menar le mani.

Dico dunque per risposta di questo argomento due cose. La prima, che quantunque lo concedessimo tutto, non prouarebbe quel che Fra Paolo pretende, ma al più, che non è giusto, che senza licenza del Prencipe si edifichino Chiese nella Città di frontiere, e presso le fosse, e muraglie. Mà questo non basta per giustificare vna legge generale, che commanda, che in niuna Città, & in niun sito di essa si edifichino Chiese senza il placet, e consenso del Doge: perche argomentare da vn caso particolare ad vna legge vniuersale, è cosa molto aliena da ogni buona Logica, e ragione naturale, E questo è il modo, che tiene Fra Paolo nel presente suo argomento, come se dicesse: [Quando la Città sta assediata da nemici, deuono non solo i secolari, ma gli Ecclesiastici ancora aiutare alla defesa: dunque può il Prencipe far legge vniuersale, che tutti i Sacerdoti siano soldati.]

La seconda dico, che ne anche l'argomento proua, che poss

il Prencipe prohibire, che nelle Città di frontiere si edifichino Chiese senza sua licenza: perche se non conuiene, che si fabrichino presso le muraglie, e fosse, i Prelati ci haueranno risguardo, e non permetteranno, che si facci. E quando fossero ostinati i Prelati in cosa che tanto poco importa, e non si curassero punto del gusto del Prencipe, e della sicurezza propria, per questo vi è il Papa, che può reprimerli, & obligarli, à fare quanto conuiene, oltre che nel tempo, & occasione di guerra, rimane al Prencipe sempre la sua libertà per metterui il rimedio necessario, quando vedesse, che da vna Chiesa il nemico lo può danneggiare. Mà il pensare, che per gara de' Prelati si habbia da venir a questo, è parlare d'vn impossibile.

X X I. Argomento.

Il souerchio numero di Chiese non aiuta alla deuotione, perche non possono essere seruite, come sarebbe giusto: Può dunque giustamente il Prencipe secolare, prohibire, che non si edifichino senza sua licenza. P.14.

Io non sò sopra che cosa possa fondare Fra Paolo questa conseguenza, se pur non vuole dar al Doge, e Senato officio di Maestro di Nouitij, e dire, che come à tali gli tocca disporre di tutto quello, che aiutano, & impedisce la deuotione. Se così è, potra il Senato fare leggi in quantità intorno alla frequenza de Sacramenti, & altri essercitij di deuotione. Mà venendo al punto dell'argomento, Se il souerchio numero delle Chiese non ben seruite, non aiuta alla deuotione, perche inferisce da ciò Fra Paolo, che deue il Prencipe prohibir', che non si edifichino senza sua licenza, e non inferisce più tosto, che deue il Prencipe dotarle sufficientemente, acciò siano seruite con la debita magnificenza, e decoro. Questa sarebbe P. Fra Paolo, molto meglior conseguenza, e conseglio conueniente à Theologo religioso, e pio, & l'esseguirlo sarebbe attione degna d'vn Senato di Republica così Christiana: in che hauerebbe molti, che l'imitarebbono, essendo il dotar le Chiese, acciò con il seruitio loro cresca la deuotione, di religione, e di culto diuino molto grato à Dio: & al contrario fare il Principe leggi, che non si possino le Chiese moltiplicar senza sua licenza, è vna vsurpatione di giuriditione, sopra le cose Ecclesiastiche, & in vn certo modo sopra lo stesso Dio, fatta sotto pretesto d'impedire l'indeuotione, & infrequenza cagionata dal vederle mal seruite. Aggiungo, che il

principio di Fra Paolo in luogo di giustificare la legge, che non si edifichino Chiese senza licenza del Doge, condanna la legge di Venetia, che vieta, che non si lascino stabili alle Chiese; perche è certo, che queste senza entrata, non possono esser ben seruite, è non esser ben seruite impedisce la deuotione; dal che ne siegue, che la legge, che prohibisce, che non si lasci robba alle Chiese, è contraria al colto diuino, & indegna d'esser approuata da vn Theologo Christiano, e Religioso, come è Fra Paolo.

XXII. Argomento.

Quando il numero delle Chiese eccede, non bastano le limosine; acciò siano tutte ben seruite, e così tutte la fanno male. è dunque vtile alle Chiese la legge, che senza licenza del Prencipe non si possano edificare.

Non sò se sarebbe giuditio temerario credere, che la sollicitudine, che non si moltiplichino le Chiese non sia tanto, perche non manchino loro limosine, quanto perche non vi siano tante Chiese, alle quali si diano: e per preuenire, che il popolo con simplicità (che così si chiama hoggi dì in Venetia la limosina, pietà, e colto diuino,) consecrando a Dio i suoi beni, non dia occasione a gl'inconuenienti, che nel tenere le Chiese beni stabili trouò Vuicleffo, e risuscita hora con inuidiose essagerationi Fra Paolo. Mà lasciando da parte i sospetti, dico, che questa ragione è ottima per prouar, ch'è ben, che alcuni habbiano pensiero delle Chiese, che si vanno fabricando, e vedano se sono sufficientemente dotate, acciò possano essere seruite decentemente, e che legge tale ridonda in vtilità delle Chiese: è che a tal fine fù fatta ne' sacri Concilij, che diedero questa cura alli Vescoui, e Prelati. Mà non proua l'argomento di Fra Paolo, che sia vtile alle Chiese, che il pensiero di considerare, e disporre di questo tocchi al Prencipe secolare. Anzi, ch'è molto meglio, che spetti al Vescouo, non solo perche hà maggiore notitia di tutte le circonstanze, che in questa attione si deuono considerare, & perche alla Chiesa non mette conto in cose tanto proprie del colto diuino pendere dall'arbitrio de' secolari; mà anche perche qualche volta s'imbatterà il Prencipe in vn consigliero, che gli metta in testa vn mondo di ragioni, di stato diabolico, per le quali non conuenga moltiplicar Chiese, nè dar occasione al Popolo di dotarle per gli inconuenienti, ch'egli si sognasse nell'hauere le Chiese beni stabili, & ingannando il Prencipe con

Bracharen. 2. habetur in c. placet. 1. q. 2. Vuormacien. c. 3. Aurelian. habetur cap. nemo Ecclesiam. de consec. d. 1.

questo

questo la faccia impedire l'edificio di esse e l'essercitio del culto Diuino; Il qual pericolo cessa toccando di dare questa licenza al Vescouo, ò Prelato Ecclesiastico, come i sacri Canoni dispongono, a' quali assiste lo Spirito Santo per fare queste definitioni.

X X I I I. Argomento.

Importa molto, che le Chiese non si edifichino in luoghi, ne in modo indecenti: E dunque vtile alla Chiesa la legge che prohibisce, che non si possan edificare senza licenza del Prencipe. Pag. 14.

Questo argomento non ha bisogno d'altra solutione, che supporre, che i Prelati, e Vescoui non sono pazzi; e non essendo tali, sapranno vedere doue, e come s'edifichino le Chiese. E così per rimediare all'inconueniente, che vi sarebbe coll'edificarsi in luoghi, e forma indecenti, non bisognarà rimettere al Doge di Venetia, che consideri questo punto, e perciò faccia legge, che non si possano edificare Chiese senza sua licenza.

X X I I I I. Argomento.

Non ogni sorte di Religione, stà bene in qual si voglia parte: Può dunque giustamente il Senato commandar, che non si edifichino Chiese senza sua licenza, hauendo risguardo non tanto alle Chiese materiali, quanto anche alle persone, che deuono hauerle in gouerno. Pag. 15.

Nella stessa guisa potrebbe dir Fra Paolo, che non in ogni sorte de Confessori sono buoni in ogni luogo: Dunque il Senato giustamente può commandare, che niuno possa esser Confessore, e Parocho senza sua licenza, poiche ne anche in tutti i luoghi stan bene ogni sorte de' Chierici beneficiati. Rispondo dunque all'argomento, e dico, che non tocca al Senato vedere il materiale delle Chiese, come hò prouato, e molto meno gli tocca intromettersi in approuare le persone, che le hanno da reggere, poiche queste sono Ecclesiastiche, & il ministerio, al quale hanno d'attendere è puramente spirituale, al che non può giungere la giuriditione Secolare. Ne si possono stirar gli argomenti di Fra Paolo, di modo, che arriuino fin

qui, perche per questo non fa a proposito il dire, che il sito, ro-
ueri, & somiglianti sono cose Secolari, che il fa legge sopra es-
se, non è fatta sopra cose Ecclesiastiche, ma Secolari. Ma
quantunque questo argomento sia disparato per prouare quel
che Fra Paolo pretende, è non di meno molto a proposito per
mostrare il fine, alquale si ordinano questi decreti del Senato.
Et acciò che si veda, che quando si commanda, che non si edi-
fichino Chiese senza licenza del Senato, non tanto si mouono
per gli edificij materiali, che ben veggono, quanto poco impor-
ta, che questi si fabrichino senza loro licenza; quanto per pi-
gliare con tal pretesto occasione di metterla mano, & essercitar
la giuridittione sopra le persone, alle quali tocca reggere le
Chiese, come l'afferma Fra Paolo in questo argomento, e lo con-
ferma quel che segue.

X X V. Argomento.

Pag. 13. *Non sarebbe permesso ad vn numero di persone d'alieno stato, che intrasero nello Stato della Republica, & si raddunessero in vn luo-
go insieme, e facessero vn capo, e trattassero con li Soggetti del
Prencipe in secreto, poiche questa, come sospetta, e perniciosa con-
uenticola sarebbe subito impedita: Dunque potendo soccedere lo stes-
so sotto pretesto della fondatione di vn Monasterio nuouo, per le
commodità, che hanno i Religiosi di trattare, per le Confessioni, &
altri colloquij spirituali, insinuandosi con i Sudditi del Prencipe, e
cosi corromperli nella fedeltà, questo similmente con ottima ragione
deue essere molto bene auuertito per la publica conseruatione, e quiete
dello Stato, e perciò far legge, che non si edifichino nuoui Monaste-
rij senza licenza del Senato.*

A vn ardire così grande in comparare vna Comunità di Re-
ligiosi ad vna conuenticola sospetta, e perniciosa di traditori;
non mancarebbe, chi rispondesse a Fra Paolo, che acciò tal
comparatione fosse buona, bisognarebbe, che tutti i Religio-
si fossero, come lui, e così la consequenza valerebbe: poichè
egli solo hà fatto più danno alla Republica, che tutte le con-
uenticole sospette, e perniciose di varie Nationi d'Heretici,
Scismatici, Giudei, e Mori, che in essa si permettono; perche
tutte queste insieme, non l'hanno posta nello stato, nel quale Fra
Paolo solo l'ha ridotta.

Mà io, non penso rispondergli altro, che quel che bastarà;

Ne sibi sapiens esse videatur, come lo Spirito Santo consiglia. *Prou. 26. n. 5.*
E così dico a questo argomento, che quanto è grande la differenza tra vna radunanza di traditori, e tra vna communità di Religiosi; così grande sproposito è argomentar dall'vno all'altro, e voler persuadere, che importa tenere in tutta dua queste cose vguale risguardo. Se noi ci mettiamo a fingere casi, che possono occorrere, non trouaremo quasi mai cosa tanto santa, e giusta, che per qualche via non si possa abusare: essendo, che insino alla frequenza de' Sacramenti si può abusare per coprir con cappa di pietà la disobedienza, a Dio, & al suo Vicario in terra. Ma se si rimirano le cose con occhio purgato, e si congettura quel che può succedere da quel che dal principio del Mondo è accaduto: si vedrà, che è caso moralmente impossibile, quel che Fra Paolo mette, e che per mille capi repugna, che venga a fondare vn Monasterio, vn numero di persone tutte d'alieno stato, e delle conditioni, che F. Paolo le dipinge acciò peruertisca la fedeltà de' Sudditi con le Confessioni, & colloquij spirituali. Di modo, che concludo con dire, ch'è cosa ridicola per preuenire quel che mai è stato, ne sarà, e succedendo per auuentura, si può facilmente rimediare, consigliare, che si facci vna legge drittamente contraria al Ius naturale diuino, & humano: perche, come hò prouato, tutti questi obligano il Prencipe Secolare a non essercitar giuriditione sopra Dio; ne tassargli le case, che hà da tenere, ò le cose, che nel suo colto hanno da impiegare i Vassalli, & a riconoscergli per Signor del tutto, maggior di se stesso. Questi principij sono così chiari, che niuno huomo di giuditio li può negare: & vna volta concessi bastano essi soli per mostrar l'empietà di questa legge, e per disfare tutti gli argomenti fatti per giustificarla: perche se ben si guarda quel che ho detto intorno ad essi (rispondendo ad ogni vno in particolare) tutto si riduce a questi così pochi, chiari, e certi principij di Fede, e ragion naturale.

Passiamo hora alle ragioni, nelle quali fonda Fra Paolo la Giustitia della legge, che prohibisce alle Chiese, e Monasteri l'acquistar beni stabili.

Pag. 22. *Agli Ecclesiastici starebbe meglio viuere in pouertà, come gli Apostoli, che dauano ogni cosa per limosina, e non possedeuano stabili; e non perciò erano di peggior conditione, che i Secolari; La legge dunque, che prohibisce, che non acquistino le Chiese, e Monasteri beni stabili, è giusta, & non hanno gli Ecclesiastici, che lamentarsi di essa.*

Vvaldes. l.4. doctr. fid. ar.3. c.33.

Comincio da questo argomento per esser vno de' più principali, che adopera quel famoso Heresiarca, che per rabbia di non hauer potuto spuntare ad esser Vescouo, si diede tutto à perseguitare lo stato Ecclesiastico, e le sue entrate nel medesimo modo, che fa adesso Fra Paolo. E pigliò per impresa di ritrarre i fedeli, *A mortificatione*, (come egli dice) *stolida bonorum temporalium, quæ iam sunt in manu mortua.* Riferisce questo argomento di Vvicleffo Vvaldense in varij luoghi, ponendo le parole proprie di questo Heretico, simillissime a quelle di Fra Paolo. *Oportet* (dice l'Heretico) *vt concedatur conclusio illata: vlterius, scilicet quod Episcopi possint viuere continuo in paupertate Euangelica, & pauperibus distribuere fideliter quod fecerunt Apostoli, qui erant Episcopi, & multi alij Episcopi in trecentenario illo, in quo vixerunt expropriètariè ante dotationem Ecclesiæ.*

Vvaldes. l.4. doctr. fidei. c.3. c.40.

Ibid. c.37

Risponde a questo merauigliosamente Vvaldense conuincendo Vvicleffo per bugiardo, e balordo, e mostrando con dottrina della Scrittura de' Santi Padri, & con historia la falsità di questo supposto.

Ma io non penso far tanto honore a vn argomento simile: ma portarmi con esso, come con vn filo di tela di ragno vecchia, cauato dalle viscere, velenose, & puzzolenti di tale animale, come erano quelle di Vvicleffo. E così dico primieramente, che se questo argomento fosse buono, prouarebbe molto più efficacemente, che può il Senato far vna legge, che obblighi tutti i Vassalli del suo stato à venderli i loro stabili, & offerirsi il prezzo di essi a Vescoui per lo mantenimento de poueri, e che questa legge sarebbe giusta, e ragioneuole conforme alla dottrina, e modo di argomentare di Fra Paolo. Percioche sarebbe anche ragione, che i Secolari d'hoggi imitassero quei della primitiua Chiesa, e che non abbondassero in stabili. E senza dubbio hà più potestà il Doge, per far leggi, che obli-

ghino i secolari di Venetia ad imitare i secolari della primitiua Chiesa, che per far leggi, che obligano gli Ecclesiastici ad imitar gli Apostoli.

Dico secondo, che mai fù prohibito a gli Apostoli l'acquistare beni stabili per compra, ò donatione: e così non hebbero bisogno di soffrir con patienza simili leggi; ne loro s'offerse occasione di dar essempio in ciò a gli Ecclesiastici di Venetia, che si vedono trattar hoggi, quanto a questo punto peggio: che non erano trattati gli Apostoli, e Vescoui nel tempo, che i tiranni crudelissimi perseguitauano la Chiesa.

Dico terzo, ancor che fosse verità quelch'è errore, e tornasse meglio a gli Ecclesiastici, non hauer anche in commune beni stabili, come non gli hebbero gli Apostoli, non perciò ne siegue, che possa il Doge di Venetia far vna legge, che prohibisca il possederli, perche è pazzia pensar che possa il Doge di Venetia commandar a gli Ecclesiastici tutto quello, che sarebbe bene ch'essi facessero, perche così potrebbe intromettersi a commandar loro, che orassero tante hore il giorno, e distribuissero tanta limosina, & altre cose simili, toccate da noi più volte.

Dico quarto, e con questo conchiudo l'argomento, che il dire, che il Senato può far legge, che obligh tutti gli Ecclesiastici ad imitare il grado di pouertà Euangelica, che consiste in non hauer cosa veruna in commune, non è altro, che dar podestà al Doge di Venetia, per alterare nella santa Chiesa l'ordine, che lo stesso Dio vi hà posto, affirmando, che hà podestà per far di obligo quel che Christo Nostro Signore volle che fosse solamente di conseglio, per alcuni pochi dello stato Ecclesiastico, non per tutti, non essendo per tutto lo stato conueniente, quantunque Vuicleffo ostinatamente contradichi.

XXVII. Argomento.

San Paolo dice, [Nemo militans Deo, implicat se negotijs secularibus.] dunque l'accrescere beni stabili non è utile à gli Ecclesiastici, perche eglino lasciato l'officio loro, ch'è la cura dell'anime, diuentano procuratori, economi, datieri, essercitando cose indegne del ministerio loro: Dunque è giusta la legge, che prohibisce acquistar beni stabili. P. 19.

Non è Fra Paolo il primo, che con cappa di zelo, e pretesto, che non si occupino gli Ecclesiastici in negotij secolari, hà

coperto l'desiderio d'impedire à gli Ecclesiastici l'acquisto de' beni stabili: perche prima di lui vsò tale artificio Vuicleffo nel Dialogo de veritate, & mendacio. Doue da mille disparati antecedenti caua questa conseguenza: *Domini ergo sæculares debent exonerare Clericos ab isto vili officio*. Bastarà per risposta di questo argomento vna sentenza di san Prospero, nella quale afferma, che le possessioni, & altre cose della Chiesa sono cose di Dio; e perche per questo l'occuparsi i Chierici nell'amministrationi di essi, e impiegarsi in seruicio di Dio. *Nunc autem* (dice egli) *quia Christiani temporis Sacerdotes, magis sustinent, quàm curant possessiones Ecclesiæ etiam in hoc Deo seruiunt, quia si Dei sunt, ea quæ conferuntur Ecclesiæ, Dei opus agit, qui res Deo consecratas non alicuius cupiditatis, sed fidelissimæ dispensationis intentione non deserit. Quapropter possessiones, quas oblatas à populo suscipiunt Sacerdotes, iam non sunt res mundi credendæ, sed Dei*: Con queste parole di san Prospero chiaramente ci viene insegnato, che l'amministrare le possessioni dedicate alle Chiese, non è intricarsi in negotij secolari, ma attendere al seruitio di Dio, di cui elle sono. Et al certo, non harebbe detto questo Santo lo stesso dell'occuparsi in scriuere libri, per difesa di leggi politiche, così ingiuste, che il Vicario di Christo commanda, che si riuochino, come scandalose alla Christianità, & perniciose alla salute dell'anime.

Vuicles. apud Vual den. l. 4. doctri. fid. ar. 3. c. 36.

S. Prosp. lib. 2. de vita contempl. c. 16.

XXVIII. Argomento.

P. 22.

I beni stabili delle Chiese: non possono passare in mano de' secolari per donatione, ò vendita; e la legge che di ciò hanno fatta i Papi, è giusta: dunque sarà anche giusta la legge fatta in Venetia, che i beni stabili de' secolari non vadino in mano di Ecclesiastici.

Bel sproposito, voler giustificar la prohibitione, che non si offeriscano, ne dedichino i beni secolari à Dio, col precetto, nella Chiesa, che non si alienino le cose à Dio dedicate. Questo è come se Frà Paolo argomentasse così: [Le cose dedicate a Dio non possono alienarsi: lecitamente dunque può commandare il Doge di Venetia, che non si dedichi a Dio niun bene stabile.] Chi sarà così cieco, che non veda l'equiuocatione di tal argomento? Certo, che il giustificar questa legge con tal ragione non è altro, che insegnar al Doge, e Senato a pigliarsela con Dio? e dire, già che Dio commanda, che non si venda la sua robba a secolari, può il Doge ancora commandare, che

i secolari non vendano, ne diano niente delle facoltà loro à Dio.

Haueua commandato Dio nella legge vecchia chiaramente, che le cose dedicategli dal popolo, non si alienassero, ne riscattassero: *Omne quod Domino consecratur, siue homo fuerit, siue animal, siue ager, non vendetur, nec redimi poterit.* E con tutto ciò mai i Rè d'Israel, se bene molti di loro furono idolatri, fecero legge, che il popolo non consecrasse la robba loro a Dio, ne si querelarono di questa legge, della quale hoggi si lamẽta F. Paolo.

Leui. 27 nu. 28.

Ma nè anche gli voglio far torto, permettendo, che pensi alcuno, che sia Fra Paolo il primo, che di questa disuguaglianza habbia fatti lamenti, perche passano 200. anni, che Vuiclef si querelò di questo stesso, come consta dalle sue parole riferite da Vualdense, e da me poste in questo luogo, acciò si veda qual ragno fù il primo, che ordì la sua tela con questo filo. *Et sic (si lamenta Vuiclefo) bona possunt per Laicos conferri Ecclesiæ, sed in nullo casu auferri ab ea: & sta cumulantur temporalia vsque ad putredinem tàm eorum; quàm Clericorum occupantium quia simile est, ac si illa temporalia fuissent in tartaris deuorata: quia vt asserunt, licet laicis valde meritorie dare illis bona tàm mobilia, quàm immobilia, sed postquam illa fuerint per illam donationem stolidam consecrata, non licet Clero reddere illa bona, quantumcunque brachium sæculare eguerit.* Dal qual parlare si scorgono due cose, l'vna à chi Fra Paolo imiti nella querela, che forma, che i Chierici possono acquistare, e non alienare, l'altra da chi habbia preso questo argomento, del quale tante volte egli si preuale nel suo libro.

Apud Vualden. l. 4. doctr. fidei ar. 3. c. 41.

XXIX. Argomento.

Quando Moisè fece il Tabernacolo, hauendo quanto per quello bisognaua, per publico proclamo ordinò, che si cessasse d'offerire: ben può dunque commandare il Doge di Venetia, che non si offerisco no più beni stabili alle Chiese, hauendo già quanto bisogna.

P. 22.

Exod. 36.

Tutto il contrario doueua Fra Paolo inferire dall'essempio di Moise, e dire, tocca dunque al Sacerdote di Dio, come era Moise mettere questa tassa, e non a' secolari, i quali sono come gli Artefeci, e ministri del Tabernacolo. Tratta questo luogo eccellentemente Vualdense contra Vuicleffo, e le sue parole sole bastano per risposta di questo argomento. *Hæc (dice Vualdense) non inutiliter recitat Spiritus sanctus, & si non propter illos,*

Vualden. lib. 4. doct. fidei ar. 3. c. 40.

propter

propter nos reuera. Quod deuotus populus, quod Principes spontè offerunt, vel obtulerunt Ecclesiæ non sua spontè subducant: quod si videant superabundare in hac, vel illa Ecclesia diuitias, non eorum est, qui tamen videantur esse artifices, vel auferre illa superflua, vel remandare illa futura; sed Moyses, & Prælatus praconi diuinæ legis committat, & eius auctoritate donatores compescat, victui ministrorum necessaria dispenset, & sustentationi consulat singulorum, ita vt nec donatores frustrentur à merito, nec donatarij lasciuiant in necessario alieno: Hoc solum pensandum ad præsens, quod solus Moyses, & Prælatus Ecclesiæ potestatem habent moderandi eleemosynas populorum, & nihil plus accipere, vel accipiendum negare, nec hoc opificibus, qui sufficientiam explorant Ecclesiæ, nec offerentibus quamuis sponte licet.

XXX. Argomento.

P.17. *Gli Ecclesiastici hanno 25. volte tanto di quanto si dourebbono contentare: non è dunque contra la giustitia, & equità, che il Doge faccia legge, che non possano acquistar più,*

Ancorche questa bugia fosse verità, e, gli Ecclesiastici hauessero in Venetia 25. volte tanto, di quanto si douerebbono contentare, non prouarebbe cosa alcuna questo argomento di Fra Paolo: perche come non tiene il gran Turco podestà di limitare alla Republica lo stato, e poderi, che hà da tenere; e s'il Turco facesse di ciò vna legge sarebbe ingiusta di niun valore, ancorche la Republica hauesse 25. volte tanto di quanto se dourebbe contentare: così anche serebbe ingiusta qualsiuoglia legge del Senato di Venetia, che si mettesse a limitare le facoltà a gli Ecclesiastici, ancorche questi hauessero 25. volte tanto di quanto si douerebbono contentare. La ragion di questo è, perche il Magistrato secolare non hà giuriditione sopra gli Ecclesiastici, nell'esser essi più, ò manco ricchi gli la dà. Aggiungo, che per far questa legge sopra gli Ecclesiastici hà molto meno giuriditione il Doge di Venetia di quella, che tiene il Turco per far vn'altra simile legge sopra la Republica di Venetia, perche le facoltà, e poderi de monasteri, e luoghi pij, sono robbe dello stesso Dio; & egli è il principal padron di esse, è non gli Ecclesiastici particolari, come disse diuinamente S. Agostino parlando con vno, che doueua pizzicare di simile humor. *Columba Ecclesiæ est; quid clamas? non deuoramus villas, Columba illa,* habet

Aug. in tract. 6. in Ioan.

habet : quaratur, quæ sit columba, & an ipsa habeat. Non nostis, Fratres carissimi, quod villæ istæ non sunt Augustini? & vos non nostis, & putatis me gaudere in possessione villarum? Si che essendo gli stabili delle Chiese, robbe dello stesso Dio, non può il Doge di Venetia hauer giuriditione di limitarli, se non dice, che hà giuriditione per far legge sopra Dio, e la sua robba; il che sarebbe al certo maggior pazzia, che dire, che il Turco ha giuriditione di far legge sopra la robba di Venetiani.

Dico dunque all'argomento primieramente, che la conseguenza di esso non sta a martello: perche, come mostrano gli essempi, e ragioni da me addotte, ancorche gli Ecclesiastici di Venetia hauessero venticinque volte tanto, di quanto hanno bisogno; non perciò si deue inferire, che può il Doge far leggi, che non possano acquistar più. Perche essendo di Dio le robbe de' Monasteri, e delle Chiese, non è altra cosa il dire, che hanno venticinque volte più di quel, di che si douerebbono contentare; che dire in buon volgare, che Iddio hà venticinque volte più in Venetia di quello, che si douerebbe contentare, e già che non si contenta Dio di quel che hà, può il Senato rimediarui col commandare, che non habbia più.

Conchiudo con dire, che questo argomento, nel quale Fra Paolo rinfaccia a gli Ecclesiastici, quel che possiedono in Venetia, ingrandendolo, con inuidiose essagerationi, non è degno di vn Catholico Religioso, come egli è poiche, come disse il Vvaldense: *Christianis in subsidium ministrorum eius, & omnium Christi pauperum, multi donantur agri, & non Augustinus, non Ambrosius, breuiter nullus in fide non suspectus, sed solus Vviclef improperat, fatuos appellans Principes, & deliros. nonne plus, quam Pharisæus?*

Vvaldens. l. 4 doctr. fid. ar. 3. c. 33.

XXXI. Argomento.

Se gli Ecclesiastici potessero liberamente acquistare beni stabili se estinguerebbeno ogni nobiltà, & ogni ciuiltà, riducendo il Mondo à due conditioni d'huomini Ecclesiastici, e Villani; Dunque per euitar questo inconueniente può giustamente il Doge di Venetia far vna legge, che non acquistino gli Ecclesiastici nel suo Stato beni stabili.

Pag. 4.

 Questa

Questa tela di ragno è molto simile, à quella, che adopera il Demonio per prendere i semplici, & impedirli, che non volino all'alto monte della Religione, sotto pretesto, che se tutti fossero Religiosi, presto finirebbe il Mondo. Et anchorche queste sia timor vano, e (come dice San Chrisostomo) mantello della propria pigritia, & ridicola sollecitudine non pensar a quel che tocca all'anima sua, & pigliarsi pensiero della conseruatione del Mondo; con tutto ciò assai più vana, è la paura, nella quale Fra Paolo fonda il suo argomento. Perche è certo, che se tutti fossero Religiosi, si finirebbe il Mondo; ma non è già certo, anzi ne pur probabile, che se acquistano gli Ecclesiastici beni stabili, s'habbia da stinguere la nobiltà, e ridursi il Mondo à gli Ecclesiastici, & Villani. Non è bisogno per proua di questo altro, che considerare, che in mille seicento anni, che hanno hauuta gli Ecclesiastici questa licenza, non si sà, che in niuno Regno, Prouincia, Città, e Republica si sia estinta per tal causa la nobiltà, e ridotto lo Stato ad Ecclesiastici, e Villani soli. Per la gratia di Dio, non è minor nobiltà in Spagna, in Polonia, Alemagna, Napoli, Milano, & in Sicilia, che in Venetia, e pur non l'hà sminuit[illegible], il non esserui questa legge, ne posta in pericolo, che per questo rispetto si sminuisca. Anzi è certissimo appresso quei, che rimirano le cose dello Stato, con occhi Christiani, che la pietà e stima del colto Diuino, fa crescere i Regni, e Republiche, e le rende in tutto, e per tutto famose, & illustri.

Vide Augusti. de bono cõiug. c.10. Chrysost. de Virg ca.15. & alios apud Hier. Platũ de bono stat. relig. l.3. c.26.

Aggiungo, che se bene questo timore in qual si voglia luogo, è vano, in niuna parte ha manco fondamento, che in Venetia. Percioche se i nobili Venetiani hanno i dettami, che F. Paolo gli impone; & io non lo credo, non vi è pericolo, che si spoglino delli loro stabili, per donarli à gli Ecclesiastici. Onde ancorche la Republica non facci tal legge, può star sicura, che detti nobili non daranno tanti beni à gli Ecclesiastici, che s'estingua la nobiltà per questo rispetto.

Rispondo dunque all'argomento in vna parola, che non manca la nobiltà per donarsi à gli Ecclesiastici beni stabili: ma si bene, quando i nobili vogliono pigliare a gli Ecclesiaci de' stabili, che possiedono per ingordigia di incorporarli à loro patrimonij, & heredità; perche all'hora per giusto suo giuditio, li và annihilando Iddio, come suol'auuenire al sale po-

sto

sto nell'acqua: Sentano, quel che minaccia per il Profeta à questi tali : *Omnes Principes eorum, qui dixerunt: hæreditate possideamus sanctuarium Dei : Deus meus pone illos vt rotam, & sicut stipulam ante faciem venti : sicut ignis, qui comburit siluam, & sicut flamma comburens montes: ita persequeris illos in tempestate tua, & in ira tua turbabis eos.* Considerino dunque i zelanti della conseruatione della nobiltà, se acciò non venga meno, sarebbe miglior consiglio riuocar questa legge, che tenerla in piedi, e s'è più ragione temer vna minaccia, come è questa di Dio.

Psal. 82. n. 13. & seqq.

X X I I. Argomento.

I beni Ecclesiastici sono de poueri, conforme alli Sacri Canoni, e gli Ecclesiastici non sono Signori de frutti : Dunque può il Senato far legge, che non acquistino più stabili, già che non gli spendono in beneficio de poueri, come soleuano anticamente.

P.21.

Molto meglio hauerebbe potuto inferire Fra Paolo: Dunque è Sacrilegio far legge, che non possano acquistar beni gli Ecclesiastici, che molto meglio quadra questa consequenza, che la sua: percioche se sono de poueri detti beni, & il frutto di essi, chiaramente ne siegue, che si fa Sacrilegio col priuarneli, & col vietare, che non possano acquistarli. Non è bona scusa il dire, che gli Ecclesiastici, si seruono male de' beni delle Chiese. Primieramente, perche questo non leua il merito al Secolare, che gli offerisce à Dio, se già Fra Paolo non segue in ciò l'errore di Vvicleffo, che lo merito della limosina, voleua, che costasse à chi la daua, che il pouero staua in gratia de Dio. Secondo, perche quando fosse ben anche vero, che alcuni Ecclesiastici non impiegassero bene la robba donata alle Chiese è grandissima temerità l'imputarlo à tutto lo stato Ecclesiastico, e supporlo per tanto certo, che basti à giustificar vna legge, che prohibisce a gli Ecclesiastici, acquistar più beni. E finalmente quando non si potesse negare, che tutti gli Ecclesiastici spendono male questa robba, non tocca al Doge di Venetia metterui rimedio, non essendo suo carico il farsi rendere conto da' Religiosi, & Ecclesiastici dell'impiego delle loro entrata, e castigarli se le mandano à male, con far

legge, che non possano accrescerle. Perche si come non hà il Gouernatore di Milano giuridittione per far legge sopra i Vassalli della Republica di Venetia; & questo ancorche i nobili Venetiani dissipassero la robba della Republica, non potrebbe il Gouernatore di Milano far legge, che commandasse, che niuno Cittadino di Venetia potesse vendere cosa alcuna a detti nobili: così perche non ha quel Doge giuridittione di far legge sopra i beni de gli Ecclesiastici, per questo ancorche essi se ne seruissero male, non può prohibirli con Decreto, che non possano farne maggiore acquisto.

Finisco con dire, che questo argomento di Fra Paolo, se pur valesse niente, non solo prouerebbe, che il Doge può far questa legge, ma che può anco ordinare, che niuno dia limosina a gli Ecclesiastici, perche l'impiegano male, errore di Vvicleffo, condennato nel Concilio Constantiense.

Conc.Constan.8.

XXXIII. Argomento.

Gli Ecclesiastici non hanno danari da comprare stabili, perche delle quattro parti, che si fanno delle rendite de gli Ecclesiastici, le due, che sono per fabrica, e poueri, non si hanno da impiegare in questo: L'altre due, che sono per lo sostegno loro, non lo spenderanno in comprare stabili: non si fà dunque loro torto con far legge, che non possano acquistare questa sorte di beni.

La buona conseguenza di questo argomento doueua essere: è dunque superfluo far legge, che non possano gli Ecclesiastici acquistar beni stabili. Perche se non hanno con che comprarli, come suppone l'argomento, ancorche non vi sia legge, non li compraranno, e così tal legge non è necessaria. E se hanno gli Ecclesiastici commodità di comprar detti stabili, cessarà l'argomento di Fra Paolo fondato in dir che non hanno danari da comprar tali beni. Ma non posso passar con silentio, che se bene concedessimo a Fra Paolo quanto nel suo argomento pretende, non giustificarebbe più la legge di Venetia, poiche questa non solo vieta, che non possano gli Ecclesiastici comprar stabili, ma ne anche possa farsene loro donatione, e lasciarseli per testamento. Et è

cosa

cosa di riso prouare, che è giusto, il non potere i Secolari ne donare, ne lasciare stabili a Monasteri, per non hauer essi con che comprarli. E mi pare, che ciò sia, come s'vno argomentasse in questa guisa; [I Padri di San Francesco, non hanno danari da comprar grano: può dunque giustamente il Senato far vna legge, che prohibischi, ad essi il comprarlo, & ad altri, il darlo loro per limosina, ò lasciarglilo per testamento.]

Rispondo dunque, che se gli Ecclesiastici hanno con che comprare stabili, se li fà torto a prohibire, che niuno gli li venda, e se non hanno con che li comprino, è superflua la legge, che vieta il comprarli. E che, ò che habbino commodità di comprarli ò no, è contra la pietà Christiana il commandare, che non si dia spontaneamente, ne si possa lasciare loro per testamento beni stabili, perche dal non hauere con che comprarlo, s'inferisce, che è molto ragioneuole, che venga donato, ò lasciato loro per testamento. Perche chi lo lassa, merita grandemente appresso Dio, & il tenere beni stabili, non è dannoso alla Chiesa, ma vtile, ancorche Vvicleffo, e suoi Cagnioli faccino tanto schiamazzo, abbaiando in contrario.

XXXIII. Argomento.

Le souerchie richezze non sono utili à Religiosi per la professione loro: può dunque il Doge di Venetia commandare, che non crescano nelle robbe, nè che si diano loro limosine in beni stabili. P.19.

Se tocca al Doge di Venetia metter tassa a tutte le cose, che possono non essere vtili à Religiosi, non solo potrebbe far legge, che non crescino in beni stabili, ma anche che non si diano loro limosine di beni mobili: poiche la souerchia abondanza in questi generi de beni, può non esser vtile à gli Ecclesiastici. Ma questo officio di Maestro di Nouitij, de gli Ecclesiastici, è molto differente da quello di Prencipe Secolare: Onde come non può questi impacciarsi in tassare à Religiosi, quel che debbano mangiare, quanto dormire, quanto vscir di casa, e trattare con prossimi; quantunque l'eccesso in ciò potrebbe non esser vtile à Religiosi, & chi à tal fine gli desse la giuriditione, sarebbe tenuto per pazzo: così

non

non può far legge, che non crescano in beni stabili gli Ecclesiastici, etiamdio, che il crescere in essi non li fosse vtile. Aggiungo, che se questo fusse titolo bastante per far simile leggi, più conforme a la ragione sarebbe, che il Patriarca di Venetia facesse legge, che quei nobili non potessero acquistar stabili, che non che il Doge la facesse con vietare questo stesso a gli Ecclesiastici. Perche l'eccesso nelle ricchezze può non esser vtile a' nobili per le loro anime, e per i suoi Vassalli, essendo officio proprio del Patriarcha di Venetia, e de gli Ecclesiastici, attendere alla salute di quell'anime loro racomandate, & non il contrario. Ma se con esser questo tanto vero i Senatori Venetiani nõ tolerarebbono quei, che dicessero, che il Patriarca di Venetia potrebbe fare tale legge contra la nobiltà, sotto pretesto, che le souerchie ricchezze non sono vtili per la salute dell'anime: come è possibile, che non vedano quanta vanità sia voler Fra Paolo autenticare la loro legge con tale argomento.

XXXV. Argomento.

P.22. *I Religiosi delle Religioni, che professano di non poter hauer stabili, non sono di peggior conditione che la gente bassa, che può hauerli: dunque ancorche a' Religiosi, che possono hauere questi beni si probibisca il tenerli, non perciò si fanno di peggior conditione, che la gente bassa.*

Questo argomento si scioglie solo con dire, che i Religiosi, che professano di non tenere stabili, eleggono ciò spontaneamente, ma quelli, a'cui si prohibisce per legge, sono forzati à non possederli contra lor voglia, e si vieta loro quel ch'a' plebei, a' facchini, & alla feccia della Republica non vien negato: il che è fare gli Ecclesiastici di peggior conditione, che li più vil gente che si troui. In somma questo che s'è detto intorno all'errore 43. tocca alla materia del presente argomento, e però non stimo necessario ripeterlo in questo luogo.

XXXVI. Argomento.

P.15. *I beni de' Secolari, sono cose secolari: la legge dunque, che probibisce, che non si possano vendere, ne lasciare a Chiese, e Monasteri,*

fieri, non dispone sopra cose Ecclesiastiche, ne commanda niente à gli Ecclesiastici, ma à secolari.

Non può dire verun'huomo di giuditio, che in questa legge, non si commandi cosa alcuna a gli Ecclesiastici, prohibendo loro, che non possano comprare stabili, e commandandoli, che fra vn'anno vendano quel che sarà loro donato, ò lasciato in testamento. Et io dico, che non solo commandano queste leggi a gli Ecclesiastici, ma dispongano anche di cosa puramente spirituale, è propriissima della virtù della Religione, e priuano i secolari d'vna potestà mera spirituale. Perche, si come il dedicare a Dio con donatione, ò testamento stabili, è cosa spirituale, & atto della virtù della Religione, che inchina al colto diuino: così anche la potenza di far tale atto è cosa spirituale, perche la potenza, & atto appartengono sempre allo stesso genere. Donde chiaramente s'inferisce, che il prohibire a'vassalli l'essercitare questa potenza, & il commandar, che non possano consecrare a Dio i beni loro, non è essercitare la giuriditione sopra cosa temporale, ma sopra cosa spiritualissima, e che immediatamente è indirizzata, e riguarda il colto diuino. E con questo rispondo all'argomento, e dico, che se bene i Vassalli, a'quali si fà la prohibitione, sono secolari; e li beni ancora non dedicati a Dio, non sono cose Ecclesiastiche, nondimeno il consecrarli a sua Diuina Maestà è atto spirituale, & la potenza d'offerirli è similmente spirituale: & perciò la legge, che commanda, il non potersi consecrar a Dio, dispone sopra cosa spirituale, nello stesso modo, che disporrebbe sopra questo vna legge, che prohibisce a'secolari, che il potersi far Ecclesiastichi, ò Religiosi; perche se bene essi sono Laici, tuttauia la potestà, che hanno di consecrarsi a Dio in Religione, è spirituale.

XXXVII. Argomento.

Il tempo, & eccesso presente richiede vna legge, che prohibisca a gli Ecclesiastici l'acquisto di beni stabili; giustamente dunque può far tale legge il Doge di Venetia. P.20.

Ancorche fosse vero, che gli Ecclesiastici commettano varij disordini nell'acquisto de'stabili, non però da questo s'inferisce,

risce bene, che tocca al Doge di Venetia far leggi, con le quali si rimedij a tali inconuenienti, principalmente perche Fra Paolo stesso confessa, che già i sommi Pontefici hanno fatto leggi per proueder à tali eccessi. Porrò quì le sue stesse parole, che bastano per solutione del suo argomento. *Nelle leggi Ecclesiastiche (*dice Fra Paolo*) è vn titolo intiero, ne' Clerici, vel Monachi sæcularibus negotijs se immisceant. Doue particolarmente il Capitolo primo parche sia fatto per probibir i disordini presenti.*

Luca 19. nu.22. Supposto, che Fra Paolo parla di questa maniera, ben potrebbe alcuno rispondergli. *De ore tuo te iudico serue nequam:* poiche confessa essersi rimediato all'eccesso presente con legge Ecclesiastica, e così non è necessaria, per questo legge del Senato di Venetia. Ma io non rispondo se non con dire, che quando vi fosse bisogno dinuoua legge, non tocca al Doge il farla, perche non hà giuridittione per far tutte le leggi, che richiede il tempo, ò la necessità presente in cose Ecclesiastiche.

Quanto il Concilio Tridentino ordinò in materia di riformatione, haurebbe potuto fare il Pregadi di Venetia conforme a questa Theologia di Fra Paolo: poi che si sà, che il tempo nel quale fù fatto il Concilio, richiedeua quelle leggi per rimediar à gli eccessi, che all'hora correuano. Con vn soffio suanisce quest'argomento, poi che basta dire, che s'il tempo, & eccesso presente richiede tal legge, la farà il Sommo Pontefice, à cui lasciò Iddio podestà di farla: ma non per questo ne segue, che la debba fare il Doge di Venetia. Mi dichiaro con vn'essempio. Certo è, che il tempo, & eccesso presente di Venetia, nel mormorar del Papa, e di tutto lo stato Ecclesiastico richiede rimedio: ma non può per ciò il Rè di Francia fare vna legge, con la quale prohibisca a' Venetiani tali inconuenienti: perche se bene tocca à tutti i Prencipi Cattolici procurare, che il Papa sia obedito, e che à lui, & à gli Ecclesiastici si porti il douuto rispetto, e quando in ciò si vedesse ostinatione, e pertinacia, possono, e deuono a forza d'armi constringerli; nondimeno, non possono far leggi ne gli stati d'altri, non essendo questi soggetti alla loro giuridittione.

XXXVIII. Argomento.

P.18. *Il ben publico ricerca, che si conserui questo membro principalissimo*

simo della Republica; cioè il secolare; è dunque giusta la legge, e conueniente che sia questo membro protetto dal Prencipe, si che conseruandosi i suoi beni in esso, resti con le forze necessarie per seruir la Republica.

S'egli Ecclesiastici per forza robassero le robbe loro a'secolari, questi per rimedio hauerebbono bisogno della protettione, e braccio del Senato. Mà chi mai chiamò proteggere i secolari, il prohibirli, che non possino dare vna limosina di beni stabili alla Chiesa, ò lasciarle vn podere, ancorche giudichino così conuenire per sodisfattione de' peccati, e salute dell'anime loro, ò per la dotatione delle Cappelle, oue si vogliono sepelire?

Dimando io, che protettion de secolari è legar loro le mani, acciò non possano vendere vna casa, ò vna possessione ad vn Ecclesiastico, ancorche da esso venga lor pagato meglio, che dal secolare? S'importa tanto la conseruatione dello stato secolare, (che falsa & empiamente, chiama Fra Paolo principalissimo membro della Republica) faccia il Prencipe leggi con le quali viuano i suoi Vassalli come deuono; e non li consumi con spese, e contributioni straordinarie, ne li riduca all'estremo con i trauagli, e stenti di vna guerra, che così si conseruarà, & sarà protetto questo membro principale, & hauerà forza, & amore per seruire alla Republica.

Questo è il mezo, col quale insin'adesso hanno conseruato questo membro della Republica i Prencipi Christiani prudenti, & pij, e la Signoria anco di Venetia, e non con legar le mani a'secolari, che non possino disporre de i suoi stabili in quello, che giudicaranno esser conueniente al seruitio di Dio, al bene delle proprie anime, ò all'accrescimento delle stesse facoltà temporali. Perche l'esser secolari non li fà di minor età, ò scemi di giuditio, che non sappiano molto ben conoscere quel che sia il meglio per loro. Di modo che questo argomento si scioglie con dir solo ch'è bene hauer risguardo alla conseruatione di questo membro, ch'è lo stato secolare: ma che questo non succede col prohibirgli quel che detta legge gli vieta; ma col desistere da quello, che si fa per difenderla e mantenerla.

I padroni, che lasciano le loro heredità sotto fideicommissi, commandando, che non possano da Ecclesiastichi esser hereditate, non fanno perciò contra la libertà Ecclesiastica: dunque ne meno il Senato fà contra la stessa in far legge, che non possano gli Ecclesiastici acquistar alcuno stabile per donatione, ò testamento, ò vendita.

P.15. Questo argomento non è dissimile dal decimosesto, & gli quadra l'istessa risposta: Non appartiene alla libertà Ecclesiastica posseder i beni contra la volontà de' padroni particolari: e perciò chi non li dona alla Chiesa, non fà contra la libertà Ecclesiastica, ma si bene appartiene à questa, che i padroni de' beni non vengano impediti, ò costretti à non dargli à gli Ecclesiastichi, ò consecrarli a Dio, essendo che non si prohibisce loro donare, ò vendere questi beni a veruna altra sorte di persone per vili, & abiette che siano. Appartiene anche alla libertà della Chiesa, che non si prohibisca a gli Ecclesiastici il comprar beni stabili, già che questo anco a' facchini è permesso. In due parole dunque rispondo, che si come sarebbe sproposito grande l'argomentare in questa forma: [Il padre che non gusta maritar col tale Gentil'huomo la sua figlia, non gli fa torto, a non dargliela; dunque nè il Senato farebbe torto a questo Gentil' huomo, se con espressa legge prohibisse, che niuno gli potesse dar la sua figlia per moglie.] Questo sarebbe grande impertinenza: ma certo non è punto minore il pretendere come Fra Paolo, che non pregiudica alla libertà Ecclesiastica il far legge, che niuno possa donare, ò vendere stabili alla Chiesa, ancorche così voglia, rendendo la ragione con dir, che non è contra la libertà Ecclesiastica, che il padrone particolare non dona, ò venda la sua robba alla Chiesa. Niuna cosa mostra ciò più chiaramente, che l'essempio del Religioso, perche è certo, che non contrafa alla libertà Ecclesiastica, chi non entra in Religione: e con tutto ciò contrafarebbe il Principe, che con legge prohibisse, a ciascuno il poter farsi Religioso.

X L. Argomento.

Il Papa giustamente esige i quindennij delli benefici vniti à Monasteri, Capitoli, & altre vniuersità; dunque allo stesso modo potrà il Doge far legge, che ogni tanti anni se gli paghi vna gabella de gli stabili, che vanno in mano di Monasteri: perche si come il Papa presume la morte de Beneficiati ogni quindici anni, così potrebbe anche il Prencipe reputare, che sottosopra ogni cento anni vn bene potrebbe esser confiscato, e far pagare ogni cento anni la confiscatione. Pag. 17.

Non bastarebbe tutto questo, ancorche si concedesse, per giustificare la legge della quale si tratta, poiche non hà il Senato decretato, che ogni tanti anni se gli paghi vn tributo per gli stabili posseduti dalli luoghi pij, ma che non possano acquistarli ne per donatione, ne per testamento, ne per compra: il che per niuna via può giustificarsi con l'essempio de' quindennij. Ma ne per questo, ne per altro è a proposito l'essempio di Fra Paolo: perche il Doge, & il Senato non sono padroni delle robbe de' Vassalli, ne possono distribuirle a loro beneplacito, ne metterui i tributi, ò pensioni, che vogliono. Ma bene lo può far il Papa, come quello che hà di essi libera, & assoluta dispositione. Sarebbe grand'inettia argomentare in questo modo, [Il Papa quando more vn Beneficiato, può conferire il Beneficio a chi gli pare, e piace: Dunque il Doge di Venetia quando more vn Vassallo potrà dare la sua robba a chi li piacerà.] Hor non è minor sproposito di questo, l'argomento di Fra Paolo; può il Papa far legge de quindennij sopra il beneficio vnito alle Religioni, e Monasterij: può dunque il Doge far altretanto sopra i beni stabili de' Vassalli, che anderanno in mano delle Chiese, ò de gli Ecclesiastici. Lascio d'addurre la differenza, ch'è tra la certezza della morte naturale, sopra la quale sta fondata la legge del Papa, e tra la certezza del delitto di lesa Maestà, sopra il quale Fra Paolo fabrica la sua chimera, poiche può essere tal caso che non succeda in mille anni. Basta il sudetto per mostrare quanto sia friuolo questo argomento, il quale ci darà anche per la terza parte molta materia, & occasione di discorrere:

P.17. *Quando i beni si lasciano alle Chiese, perde il Doge di Venetia la ragione, che vi haueua sopra, che tutti gli deuono seruitù: dunque licitamente può commandar, che non si lascino, diano, ò vendano robbe alle Chiese senza sua licenza.*

Questo stesso argomento, e con più fondamento potrebbe Fra Paolo fare delle persone de' Vassalli, poi che tutte deuono vassallaggio al Prencipe, & hanno obligo di seruirlo in molte cose, di che restano liberi facendosi Ecclesiastici, ò Religiosi: ma non per questo i sudditi hanno bisogno di licenza del Prencipe loro per consecrarsi a Dio facendosi Chierici, Frati, e Romiti. Gli stabili de' nobili non pagano in Spagna al Rè i tributi, e gabelle, che pagano quei de' Contadini: con tutto ciò non bisogna licenza del Rè accioche vn nobile compri, ò acquisti quelli beni stabili, che prima per esser di contadino pagauano tributi, e gabelle. Hor se questo è ragioneuole per quel che si deue alla nobiltà; chi sarà così pazzo, che dichi, non esser ragione, che si guardi il medesimo rispetto con Dio, e con i beni, che alla Sua Diuina Maestà s'offeriscono? Conchiudo con dire, che in questo consiste il priuilegio de gli Ecclesiastici come anco quello de nobili: perche se per vna parte fossero i loro beni priuilegiati, e per l'altra si prohibisce loro l'acquistarli, così inutile sarebbe quel priuilegio, come è friuolo questo argomento di Fra Paolo.

XXXXII. Argomento.

P.16. *La potestà del Prencipe sopra i beni stabili, è maggiore, che il dominio del priuato: Dunque non può per donatione, ò testamento il Vassallo fare, che il Prencipe non habbia tale potestà sopra questi beni lasciandoli senza licenza alle Chiese, & Ecclesiastici.*

L'antecedente nel quale si fonda questo argomento non solo è falso, ma principio di vn gouerno tirannico, simile à quel che hoggidi prattica il Gran Turco con suoi Vassalli, come si vedrà nella Terza Parte del mio Discorso. Ma quando tal principio erroneo fosse vero, non prouarebbe

uarebbe l'argomento l'intento di Fra Paolo: perche basta, che il dominio di Dio sopra questi beni, sia maggior di quello del Doge, e Senato, come de fatto è, acciò possano i Vassalli dedicarli à sua Diuina Maestà, senza chiederne licenza al Doge.

Mi dichiaro con vn Essempio, che solo basta per conuincere qual si voglia intelletto di tal verità. La Città di Padoua, verbi gratia, ha secondo i principij di Fra Paolo, maggior dominio sopra gli stabili de suoi Cittadini, che questi non hanno: ma con tutto ciò può vn Cittadino Padouano disporre de' suo stabili in seruitio della Republica di Venetia, senza licenza della Città di Padoua: e la ragione è, perche la Republica tiene sopra quelli beni maggior dominio, che Padoua. Allo stesso modo dunque, perche il dominio di Dio, sopra qual si voglia stabile, preuale à quello del Prencipe, non ha il Vassallo bisogno del suo placet per consecrare à Dio la propria robba, ancorche il dominio del Vassallo sopra di essa fosse minore di quello del Prencipe. Il che non è vero, ma più tosto vn principio ritrouato da Fra Paolo, e diritamente contrario alla libertà de' Vassalli.

XXXXIII. Argomento.

Non è contra la libertà Secolare prohibire à gli Ecclesiastici, che non possano alienare i beni della Chiesa: non è dunque contra la libertà Ecclesiastica, commandare à Secolari, che non possano ne vendere, ne donare, gli stabili loro alle Chiese. Pag. 22.

Con dire, che Fra Paolo è il primo inuentore di questa libertà Secolare, e che non vi è tal libertà, ne vi fù giamai, l'argomento suanisce: perche non essendoui libertà Secolare, al sicuro non ci può essere legge contraria à quella. Ma non voglio, che alcuno pensi, che da qui dipenda la solutione di questo argomento; onde gli rispondo, che ancorche vi fosse vna molto formata libertà Secolare, non perciò li pregiudicarebbono le leggi, che prohibiscono à gli Ecclesiastici il vendere le robbe delle Chiese: perche la libertà Secolare (ancor che si trouasse) non può consistere in questo, che i beni consecrati à Dio si possano alienare: per tanto non è contra la libertà Secolare il comman-

mandare, che i beni consecrati à Dio non gli alienino le persone Ecclesiastiche che gli amministrano. Ma questo non toglie, che non si facci gran torto à gli Ecclesiastici, con prohibire, che i Secolari non possano offerire à Dio, ne vendere a persone, ò luogo consecrato al suo culto gli stabili, de' quali sono assoluti padroni. E la ragione di questo in vna parola è, perche non hanno i Secolari ragione alcuna per fare, che si alienino i beni consecrati à Dio: mà gli Ecclesiastici, ò per meglio dire, Iddio stesso la hà, acciò i Secolari, (se vogliono) possano offerirgli i beni loro.

XXXXIIII. Argomento.

P.15. *Può il Prencipe prohibire à suoi sudditi, che non cauino mercantie dello Stato, ne contrattino con certa sorte di Forastieri, e non per tanto fà torto à questo: Dunque ne meno farà torto à gli Ecclesiastici, ancorche prohibischi à suoi sudditi, che non possano vendere à loro i suoi beni.*

A questo argomento sufficientemente si risponderebbe, con dire, che gli Ecclesiastici non sono Forastieri; e che non solo si prohibisce à Secolari il contrattar con essi: ma anche il poter per donatione, ò testamento lasciar loro le proprie robbe. Et se ne potrebbe dar manifesta instanza, ne la Scommunica registrata nel cap. *Eos qui.* contra quei, che prohibissero i loro Vassalli, che non macinassero grano, ne facessero pane per i Chierici: perche se ben può il Prencipe prohibir à sudditi, che non macinino farina, ne facciano pane, ne vendano cosa alcuna à Forastieri senza farli torto: con tutto ciò giudica il Ius Canonico, che il prohibir questo stesso à gli Ecclesiastici è graue peccato, e degno del castigo della Scommunica. Ma se bene questo era più che bastante per sciogliere tal argomento, nondimeno non posso lasciar di aggiungere: che è cosa degna d'ammiratione, che tratti Fra Paolo l'istesso Dio, da Forastiero di Venetia, e dichi, perche potendo il Senato prohibire à sudditi, che non contrattino con Forastieri, può vgualmente vietar loro, che non contrattino con Dio, (che è vn genere di contratto, redimere con limosine i suoi peccati, e con beni terreni, e transitorij comprare i Celesti, & eterni.)

ni) E come, che le cose, che si dedicano à Dio si buttassero in fiume (come diceua Vvicleffo) pare a Fra Paolo tanto ragioneuole prohibire à Vassalli, che non consacrino le loro facoltà a Dio, come è ragioneuole, che non si cauino mercadantie dal Regno.

X X X X V. Argomento

Constantino Porfirogenito Romano, e Basilio Imperador di Constantinopoli fecero leggi, che i Patritij, Senatori, Vescoui, Monasterij, &c. non potessero acquistare i beni per compra per donatione, ò testamento de suoi Sudditi, per conseruare quel membro così necessario alla Republica: Dunque può giustamente la Republica di Venetia far vn'altra tale per gli Ecclesiastici. P.19.

L'immediata consequenza di questo antecedente era; può dunque la Republica di Venetia far legge, che i Senatori, e Patritij non possano acquistare i beni de loro Vassalli, perche al più potè la legge di quelli Imperadori esser giusta rispetto, à questo genere di persone, soggette alla giuriditione loro. E se Fra Paolo non inferisse più, che questo io glielo concederei volontieri, e direi, che se il Senato hauesse fatto tal legge, sarebbe ella giustissima; Ma Fra Paolo mai non dice, ne inferisce quel che douerebbe, e così alla consequenza, che fà de gli Ecclesiastici, Rispondo, che Constantino Porfirogenito, e Basilio Imperadori poterono vsurparsi la giuridittione sopra gli Ecclesiastici senza hauerla, e poterono abbattersi con vn Theologo della qualità di Fra Paolo, che li facesse precipitare à dar legge à quei, che non erano Sudditi loro. Si che è cosa disparata volerci persuadere, che la legge di Venetia sia giusta, perche ne fecero vn'altra simile due Imperadori di Constantinopoli; perche (come altre volte hò detto) non è di fede, che questi Imperadori non potessero far legge ingiusta, e che non la facessero, e come non sarebbe buon modo di argomentare il dire, [Due Imperadori di Constantinopoli fecero legge, che fusse licito ad ogni vno sfidare chi volesse à duello: Dunque può il Doge di Venetia fare vna altra simile legge:] così non è buono argomento, due Imperadori di Constantinopoli fecero legge, che non acquistassero gli Ecclesiastici beni stabili. Dunque è giusta la legge, che di ciò hà fatta la Republica Venetiana.

Argo-

P. 22.& 23. *Valente, Valentiniano, e Gratiano, fecero legge, che i Chierici non potessero acquistar niente per donatione, ò testamento delle Donne, e questa legge la publicò San Damaso Papa, e non la riprouà San Girolamo: Dunque può anche la Republica di Venetia, far legge, che non possano gli Ecclesiastici acquistare stabili.*

Che facessero questa legge gl'Imperadori, e massime vn Valente, non pruoua che sia giusta, come poco fà diceuo, ne meno ciò pruoua l'hauerla publicata San Damaso, perche publicò etiamdio San Gregorio la legge di Mauritio Imperadore, che i Soldati non potessero farsi Religiosi: e con tutto ciò San Gregorio la tenne per iniqua, & impia, & constrinse l'Imperadore à riuocarla come tale. Per questa sorte di cose è buono il prouerbio Spagnolo, *Vaisos s.ò lleuan os*, che s'accommoda quando vno fà vna cosa contra sua voglia per non poter fare di manco. I Papi di quel tempo non poteuano opporsi à gl'Imperadori, anzi erano constretti ad obedirli; e chi non può più, non è gran cosa, che publichi leggi; poiche si lascia anche vccidere. Ne la osseruanza di questa è argomento della sua giustificatione.

Perche sappiamo, che si guardarono molto tempo le leggi, che i Papi non essercitassero l'officio loro senza hauer prima la confermatione da gli Imperadori, e non per questo dirà alcuno, che quelle leggi erano giuste: molto meglio senza dubbio argomentarebbe chi dicesse. [Valente, Valentiniano, e Gratiano fecero vna legge simile à quella, che hoggi dì s'è fatta in Venetia, e subito l'Imperador Martiano la reuocò come ingiusta: Dunque deue la legge di Venetia esser tenuta per ingiusta, e come tale esser annullata.] E questo sarebbe il proprio modo d'argomentar, e non quel di Fra Paolo.

l. Generali lege. C. de Episc. & Cler.

Ma voglio aggiungere vna cosa, che forse parerà paradosso, & è, che ancor che la legge de' sudetti Imperadori fosse giusta, non bastarebbe ciò per giustificare la legge fatta dal Senato di Venetia, per essere questa molto più rigorosa, & vniuersale, che quella di Valente. Prohibì à Chierici questo Imperadore l'acquistar per donatione, ò testamento,

stamento, ma in Venetia si vieta l'acquistare non solo per donatione, ò testamento; ma anche per compra, poiche, non solamente prohibisce, che non si dia niente à gli Ecclesiastici: ma che meno lo possano comprare con i loro danari.

La legge di Valente prohibiua solo alle Donne il dare, ò far testamento in fauore de Chierici. In Venetia si prohibisce questo stesso à Donne, & Huomini di qual si voglia conditione.

Valente prohibiua, che non si lasciassero beni alli Preti. In Venetia, si prohibisce, che non si lascino ne à Chierici, ne à Frati, ne à Monache, ne ad alcuna Chiesa, ò luogo pio. Di maniera, che in ogni genere di cose, la legge di Venetia eccede quella di Valente. E così quando questa, che fù riuocata, fosse stata giusta, non bastarebbe per giustificare la legge, che il nostro Fra Paolo pretende santificare. Ma l'ingiustitia è reuocatione della legge di Valente proua molto bene esser ingiusta, e molto più degna di annullarsi quella di Venetia, che in ogni cosa l'auanza.

XXXXVII. Argomento.

Odoardo Terzo Rè d'Inghilterra, fece vna lege à punto, come questa, la quale se bene i Chierici fecero qualche resistenza al fine si esseguì: Dunque può anche farla il Doge, & Senato di Venetia. P. 23.

Dimando, se sarebbe buon modo di argomentare questo: Arrigo Ottauo Re d'Inghilterra, fece molte cose simili à quelle, che hoggi si fanno in Venetia, incarcerando, e castigando Chierici, impadronendosi delle robbe delle Chiese, e Monasteri, vsurpādosi la giuridittione Ecclesiastica: Dunque giustamente si fanno hoggi in Venetia tutte queste cose. Chi sarà tanto pazzo, che approuerà questo argomento, potrà approuare anco quello di Fra Paolo. Ma à chi sarà di sano giuditio, è impossibile, che tutte due non gli paiono egualmente disparati: perche, come non giustifica vna attione l'hauerla fatta Arrigo Ottauo, così anche non la giustifica l'hauerla fatta Odoardo Terzo, perche, ne l'vno, ne l'altro, hebbe infallibilità nelle loro leggi. E quella, che fece Odoardo, della quale hora si parla, lo pose in estremo pericolo

della sua ruina, perche questo eccesso cagionò ne' Sudditi vna manifesta ribellione. Se i'argomento à simili valesse ben potrebbono star sicuri gli Ecclesiastici di Venetia, che questa nuoua legge non farebbe loro molto danno: perche potrebbono entrare in speranza, che come gl'Inglesi forzarono Odoardo, che à suo mal grado riuocasse la legge fatta, & anche qualche cosa di più, cosi i Vassalli di Venetia, che non sono meno Cattolici, e pij, costringerebbono il Doge, e Senato all'istesso. Ma non sarà questo necessario, perche la pietà, e prudenza della Signoria non lasciarà giungere le cose à termini tali.

XXXXVIII. Argomento.

Pag. 23. *Il Re Federico in Sicilia l'anno 1296. fece vna lege, che à punto è quella antica di Venetia: Dunque questa legge è giusta. e la può fare il Doge di Venetia.*

A questo argomento basta dire, che per questa, & altre insolenze simili. La Chiesa scomunicò Federico, come Tiranno, & Iddio lo castigò, come tale, & che se da somiglianti persone piglia Fra Paolo essempio, non solo potrà giustificar con esse, queste leggi, ma qual si voglia abominatione di quelle, che al presente passano in Inghilterra; perche mai sono mancati in tutte l'età, e nationi ministri del Demonio, & persecutori della Chiesa. E per dirla in vna parola, questo, e gli argomenti passati possono facilmente ritorcersi contra l'Autore prouandosi con essi, che questa legge non può giustificarsi, se non con essempi di Rè empij, e d'Imperadori tiranni: che l'imitargli è maluagità, è l'approuar l'attioni loro, è empietà, e pazzia.

XXXXIX. Argomento.

P. 23. *Il P. Ludouico Molina riferisce, che in Portogallo, è questa legge. & in altri Regni di Spagna: Ben può dunque la Republica di Venetia fare nel suo Stato vn'altra legge simile.*

Se riferisce il Padre Molina, chè questa legge fosse fatta dal Rè di Portogallo senza communicarla, e senza consenso del Papa, non bastarebbe tuttauia questo per giustificare quella di

di Venetia: perche potrebbe tuttauia hauer il Rè qualche giusto titolo in Portogallo, che non l'hà la Republica di Venetia nel suo Stato. Ma supposto, che Molina non dice altro, se non che in Portogallo è tal legge, e supposto, che di qua non s'inferisce, che si sia fatta senza licenza del Papa, niente proua l'argomento di F. Paolo, che si fonda solo nella semplice relatione del Molina. Cosa è molto certa, e chiarita, che sono in Spagna molte cose stabilite per priuilegio Apostolico, che niun huomo di giuditio dirà, che possa per questo qual si voglia altro Prencipe farle per propria autorità. In tutti gli altri Regni di Spagna, che pur sono molti, non corre detta legge fuorche in quello di Valenza per la ragione, che toccherò nell'argomento seguente. E sappiamo, che essendosi dimandato in Castiglia al Rè Filippo II. di gloriosa memoria nel Comitij dell'anno 1579. & altre volte, che facesse vna legge somigliante à questa, S. Maestà rispose, che ne trattarebbe con sua Santità, à cui toccaua il rimedio, che di questa maniera sentiua nella materia, di cui hoggi si tratta quel Re non meno prudente, e pio, che potente, e grande: e l'istesso gli consigliauano persone di altra scienza, e conscienza, che Fra Paolo.

L. Argomento.

Giouanni Rè d'Aragona fecce legge ne' Regni soggetti à quella Corona, che non potessero passare a' Monasteri, ò Chiese i beni realenghi senza licenza del Re: Dunque la Republica può far legge, che nissuno bene stabile del suo Stato possa passare à Monasteri, ò Chiese, senza sua licenza. P. 23.

La conseguenza di questo argomento doueua essere; Dunque può la Republica cōmandare, che i beni di essa republichenghi (per dir così) non passino a Monasteri senza sua licenza: Perche argomentar dalli beni realenghi (de' quali il Re è particolare, & assoluto Signore, e come tale può disporre di essi quel che vuole) alli beni, ne' quali solo tiene il Dominio vniuersale di Prencipe, è vn salto così grande, quanto è grande la differēza, ch'è tra il Dominio, che il Rè ha del suo Palazzo, dell'entrata delle sue gabelle, boschi, e ville, e quello che hà delle case de suoi vassalli, e rendite loro. Si che dico, che de beni realenghi si può far questa legge; perche sono proprij del Re; ma non di qual si voglia bene dello Stato. Quando vn Re hauesse conquistato tutto vn Regno, e come padrone assoluto di

esso lo ripartisse con i suoi Vassalli, potrebbe egli come particolar Signore imporre loro i pesi, che gli paresse. Porrò qui vn essẽpio, che pone singolarmẽte questa cosa innanzi à gl'occhi.

Nell'Indie Occidentali hà la Maestà Cattolica, non solo il dominio di Re, ma anche di particolar Signore di tutte quelle Prouincie, e Regni: di maniera, che i Signori priuati non sono assoluti padroni di stabili, ma gli hanno in commenda per vna, ò due vite, le quali finite il Re concede quei stati a chi gli piace. Hor se questi Commendatarj volesse il Re farli perpetui e padroni assoluti, non è dubbio, che potrebbe farlo, & imporre loro i pesi, che gli piacesse, & obligarli, che non potessero alienarli a questa, ò quella sorte di persone. Quello stesso, che tanto facilmente potrebbe hoggi succedere nell'Indie, pretendono molti, e graui Dottori, che si prátticò anticamente nel Regno di Francia, di Portogallo, e di Valenza, i quali i Re tolsero dalle mani de'Mori, e ripartirono dopò come padroni con i suoi Sudditi, mettendoui le cõditioni, & i carichi, che all'hora giudicarono. E questi Dottori giustificano per questa strada le leggi, che corrono in alcuni di detti Regni, toccanti a questa materia, ma F. Paolo non può giustificar la legge della Republica con tale ragione, perche il dominio, che tiene di suoi stati la Signoria, non si fonda in hauerli essa conquistati, e dopo diuisi tra suoi Vassalli, ma in ragione totalmente contraria, fondata nella volontà di vna moltitudine di persone, che essendo ogni vna da per sè assoluto padrone de suoi beni, si ragunarono insieme per viuere con libertà, a modo di Republica dando al Prencipe solo l'autorità, che per questo fine era necessaria e sufficiente.

L II. Argomento.

P. 23. *Due Papi Pio V. e Clemente V I I I. hanno fatta legge prohibendo à due particolari Chiese del suo stato l'acquisto di più beni stabili: Dunque ben può il Senato di Venetia far questa legge vniuersalmente in suo Stato.*

Questo argomẽto non hauea bisogno d'altra solutione, che dire, che mai i Papi, fecero legge tale, ma che se la sognò F. Paolo, ò se la credette leggiermente, come nota il P. Maestro Bouio hoggi Vescouo di Malfetta, in quel suo libro d'oro, nel quale cõ tanta accutezza, eruditione, e dottrina cõfuta l'imperitiẽze di questo Autore. Cõ tutto ciò, dico, che se bene i Papi

Bouius.

haueſſe-

hauessero fatto detta legge, bastaua nondimeno per solutione del presente argomento dire, che il Doge di Venetia non è insieme Signor temporale, e Papa nel suo stato, com'è il Sommo Pontefice in quello della Chiesa, oue perche hà l'vna, e l'altra dignità, hà anche le giuridittioni, che da quelle nascono: dico che basta questo per solutione, perche da qui ne segue con euidenza, che può il Papa far nel suo stato molte cose, che non sono concesse al Doge di Venetia, ne da altro Prēcipe secolare nel suo. Dimando à Fra Paolo, se conchiuderia bene chi argomentasse così. [Il Papa hà dispensato con due persone del suo stato, che non ostante il secondo grado di parentela frà loro, si maritino insieme: Dunque ben può il Senato di Venetia dispensar con due altri suoi Vassalli, che si maritino, ancorche habbino lo stesso impedimento] Se questa è pazzia chiara, perche non sarà tale anco l'argomento di Fra Paolo, col quale proua, che può il Doge far questa legge nel suo stato, perche il Papa l'hà fatta nel suo? che altra cosa è questa, che supporre, che può il Doge tanto nello stato di Venetia, quanto il Papa in quello della Chiesa, nel quale hà potestà temporale, e spirituale? Dico dunque, che il Papa può fare non solo nel suo stato, ma anche nell'altrui vna simil legge, perche come Supremo dispensatore de' beni Ecclesiastici può non riceuere, ne voler acquistare più per la Chiesa di quel che tiene, e mettere termine in questo, come fece Mosè in quel che si offeriua al Tabernacolo. Mà al Prencipe secolare non è lecito nel suo stato fare questa legge, perche non ha potestà sopra di quel che si dona à Dio, come l'hà il Papa: in maniera, che l'argomento di Fra Paolo è come s'vno dicesse [il tale può, se vuole contentarsi con la robba che hà, e non ne acquistar più: dunque ogn'vno qualunque si sia gli potrà prohibire, che se bene la vuole non possa acquistarla, & impedire, che altri non gliela possano vendere, ne donare.] Io dico, che questo argomento è lo stesso, che quello di Fra Paolo, perche il far legge il Papa, che non acquistino più stabili gli Ecclesiastici sarebbe contentarsi lui stesso di quel che hà la Chiesa, come quello che hà piena potestà sopra di lei. Ma farla il Principe secolare sarebbe prohibir alla Chiesa, che ancorche voglia non possa hauer più robba, ne altri dargliela.

Argo-

Gli Ecclesiastici non sono essenti dalla giuriditione de' Giudici secolari, per Ius Diuino nelle cause temporali, ma per priuilegio de Prencipi, secondo la più vera opinione di Canonisti, e Theologi: dunque può giustamente il Senato di Venetia castigar i delitti degli Ecclesiastici di suo stato.

P.28. Questo è il filo più forte, e più gagliardo di tutta la terza parte delle quattro: nelle quali dicemo, che si diuideua questa tela di ragno, e per parere tale a Fra Paolo, spende molto tempo in prouare l'antecedente, cioè che i Chierici nõ sono essenti per Ius diuino nelle cause temporali, come, se prouando ciò, restasse stabilissimo, che i Giudici secolari li possano castigare. Ma più s'inganna Fra Paolo in questa consequenza, che nell'antecedente. Percioche quantunque i Chierici siano essenti per ius diuino non solo nelle cause Ecclesiastiche, come la fede n'insegna, ma nelle temporali ancora, come senza discrepanza tutti i Canonisti, e buon numero di Theologi, molto graui, pij, e dotti asseriscono; al fine vi è chi dice il contrario. Ma non si trouerà Dottor alcuno Cattolico, che per questo approui la consequenza di Fra Paolo, ne dichi, che possono i Principi castigar gli Ecclesiastici, perche l'essentione loro non è de iure diuino. Ne è merauiglia, che non si troui chi faccia, ò approui tal consequenza, perche per mille titoli è mancheuole. Rispondo dunque all'argomento, che quando ben fosse vero, che gli Ecclesiastici non fossero essenti per ius diuino, come suppone Fra Paolo, tuttauia la consequenza che fà è tale, che non hà forza alcuna l'argomento; essendo chiaro, che non può il Doge di Venetia leuar alle Chiese, ne meno a suoi Vassalli tutto quello, che non possedono per ius diuino. Perche se ciò fosse lecito, potrebbe il Doge di Venetia spogliare le Chiese di tutti i loro mobili, e stabili non possedendo queste detti beni per ius diuino, mà per donatione de Principi, ò de' Fedeli con contratti fondati nel ius humano.

Della stessa maniera potrebbe il medesimo Doge leuare à qualsiuoglia Vassallo la sua robba, poiche niuno di essi la possiede per ius diuino. Gran pazzia sarebbe argomentar di questa maniera, [il tal Signore de Vassalli non possiede tali

beni

beni per ius diuino, ma per donatione, ò gratia fatta da Prenci-
pi alla sua casa in rimuneratione de' seruigi da lei riceuuti: dun-
que licitamente il Prencipe gli può toglere questi beni.]

Il che come diceuo, sarebbe pazzia intollerabile, e pur non
è dissimile l'argomento di Fra Paolo. Perche l'essentione de-
gli Ecclesiastici nelle cause temporali quando non si fondasse,
come realmente si fonda, nel ius diuino, & canonico almeno è
concessione di Prencipi fatta, sotto titolo di rimuneratione à
tutto lo stato Ecclesiastico, il quale con possessione immemo-
rabile gode di essa. E questo solo bastaua, & era d'auanzo ac-
cioche non potesse il Prencipe secolare toglier à gli Ecclesia-
stici tale essentione, ancorche fosse stata data loro da suoi an-
tepassati, come non può leuare à monasterij i beni loro, ne a'
Signori de Vassalli le terre, che possiedono, & i Principi suoi
predecessori li diedero. Dico finalmente, che come non è le-
cito priuar d'vna Città il possessore di essa se ben non la possie-
de per ius diuino, così non è lecito priuar gli Ecclesiastici del-
l'essentione, che hanno, ancorche non l'hauessero hauuta per
ius diuino: perche se sono essenti per qualunque ius vi hab-
biano, il leuar loro l'essentione, e violar la loro libertà, è pri-
uarli di quel che di ragione li tocca, cosa che non potrà parer
lecita, se non à chi chiama Santo vn Rè, che tolse la vita ad
vn sommo Sacerdote dentro del tempio.

Ioas.

LIII. Argomento.

*Nel vecchio testamento i Sacerdoti non erano essenti dalla giu-
ridittione de' Prencipi per ius diuino: dunque ne meno sono essenti
per ius diuino nella legge di gratia.*

P. 28.

Non mancherebbe chi per scioglierе questo argomento di-
rebbe, che nõ solo nella legge vecchia, ma anche tra gẽtili sono
stati sempre i Sacerdoti essenti dalla giuridittione di Prẽcipi; e
con addurre solo quel che dottamente al suo solito raccolse à
questo proposito il P. Torres nella Filosofia morale de Prẽcipi,
haurebbe largo campo di fondare la sua risposta. Ma io acciò
si vegga la fiacchezza di questo argomento, che à Fra Paolo
pare così neruoso senza far conto dell'antecedente, dico, che
ancorche i Sacerdoti della legge vecchia non fossero stati es-
senti per ius diuino, è disparato l'inferire da questo, che i Sa-

Ioa: Torres lib. 2. Philosoph. mor. c. 7.

 cerdoti

cerdoti della legge di gratia non sono esenti per ius diuino; perche fra Sacerdoti dell'vna, e dell'altra legge è tanta differenza, quanta fra beni temporali, e terreni che Dio promettetteua à quel popolo, & i celesti, e diuini, a'quali per mezo de Sacerdoti della legge nuoua indirizza i fedeli. Non posso lasciar di dire, che se valesse niente l'argomento di Fra Paolo, della stessa maniera valerebbe quel d'vno heretico, che argomentasse così. Nella legge vecchia non haueuano i Sacerdoti podestà di rimettere i peccati: dunque ne meno nella legge di gratia la tengono. Et a questo modo si potrebbono fare molte altre, e molto male conseguenze. Conchiudo quel che tocca al detto argomento con le sequenti merauigliose parole di San Tomaso: *Sed et quia in veteri lege promittebantur bona terrena, non a Dæmonibus, sed à Deo vero religioso populo exhibenda, inde & in lege veteri Sacerdotes Regibus leguntur fuisse subiecti: sed in noua lege est Sacerdotium altius per quod homines traducuntur ad bona cælestia, vnde in lege Christi Reges debent Sacerdotibus esse subiecti*: Con la qual dottrina il Dottor Angelico non solo insegna tutto il contrario di Fra Paolo, ma dà anche la ragione per sciogliere l'argomento con quella facilità, con la quale si rompe vn sottilissimo filo di ragno.

S.Tho. in opus. de Regimin. princ. l. 1. c. 14.

L I I I I. Argomento.

Pag. 34. *In nessun Regno, ò dominio si pratticano queste essentioni de gli Ecclesiastici nello stesso modo: dunque è euidente: che non sono de iure diuino cotali essentioni.*

Questo chiama Fra Paolo argomento indissolubile, & in qualche parte non hà torto, perche è impossibile sciogliere quel che non lega. E questo suo argomento ne lega, ne scioglie. Ciò dico, perche l'argomento è tale, che s'hauesse forza per prouare qualche cosa, prouerebbe tanto contra l'autore, quanto in suo fauore. Perche se il pratticarsi l'essentioni de' Chierici differentemente in varie parti, proua che non sono esenti da Prencipi per ius diuino, prouerà parimente questa diuersa prattica, che gli Ecclesiastici non sono soggetti a' Prencipi per ius diuino: il che è direttamente contrario a quanto

Fra

Fra Paolo pretende. Ben vedo io, che può rispondere, che il pratticarsi differentemente l'essentioni de Chierici in varie parti, non proua che non siano soggetti à Prencipi per Ius diuino, perche questa differenza nasce da varij priuilegi dati da Prencipi à Chierici in differenti tempi, & occasioni.

Ma dico con più verità, che questa diuersa prattica della essentione de Chierici, in che fonda il suo argomento Fra Paolo, non proua, che i Chierici non siano essenti per Ius diuino; poiche nasce de varie concessioni, e priuilegij, che i Sommi Pontefici hanno dati à Prencipi per differenti titoli, e ragioni. E così si vede chiaro; che questo argomento in fatti, ò non proua nulla, ò che vgualmente proua contra l'Auttore.

Ma se bene era ciò d'auantaggio per risposta di tale argomento, tutta via aggiungerò vna parola, che seruirà, per scoprire, che argomenti paiono à Fra Paolo insolubili. E non si dubita, che i Secolari di qualunque stato, ò grado, sono soggetti al Rè, ò Prencipe loro Secolare per Ius Diuino: perche se bene la dignità di Prencipe non viene ad vno per ius Diuino, ma humano d'elettione, ò descendenza; tuttauia l'obligo, che hanno i Vassalli d'ubedire al loro legitimo Signore sempre fù, & è de Iure diuino. E anche chiaro, che non si prattica questa soggettione della stessa maniera in ogni luogo: poiche differentemente giudica il Re di Polonia le cause de Caualllieri, che quello di Spagna: & altro modo di punire i nobili si prattica in Francia, che in Venetia. E con tutto ciò non s'inferirà bene, che i nobili non sono soggetti per Ius diuino al loro Re, dal modo diuerso, con che si essercita in varij Regni questa soggettione.

Dimando se di questi principij d'argomentare si seruisse vno: come Fra Paolo, e dicesse [In varij Regni si prattica differentemente l'essentione de' nobili, & il modo di castigar i delitti loro: Dunque i Secolari nobili non sono soggetti à i loro Prencipi per Ius Diuino] parerebbe per auuentura questo argumento indissolubile, à chi hauesse tutti i sentimenti? non per certo, essendo facilissimo il vedere, che questa varietà nel modo di castigar i nobili, può nascere (come de fatto nasce) da vari priuilegi de nobili, & vsanze de Regni, e da altre mille occasioni: Ma non è questa la prima volta,

ta, che Fra Paolo ne la vende per indissolubili si fatti argo-gomenti.

L V. Argomento.

Pag. 32. *Perche Dio ha prohibito à Secolari dir Messa, Confessare, &c. il Papa non può habilitarli in modo alcuno con la sua dispensa: Dunque ne meno potrà dare podestà ad vn Prencipe di giudicare di vn delitto di vn Chierico, come di fatto la dà, se l'essentione de' Chierici fosse de Iure diuino.*

Non voglio trattenermi in ponderare, che il dire, che hà prohibito Dio à Secolari, il celebrar Messa, & il Confessare, è come dire (che hà vietato all'huomo, che non voli, & al Leone, che non studij. Dico solo, che mi marauiglio, che non auuertisce, che gli atti, che chiamamo de gli Ordini, non si possono communicare; ma ben quelli della giuridittione: che se Fra Paolo hauesse ciò auuertito, non è possibile, che gli fosse caduto in animo di fare tal argomento. Ma già, che lo fà, bisogna rispondergli. Dico dunque, che il dir Messa, e Confessare richiede Ordine, carattere, e ministro consecrato per quest'effetto: e così potrà il Papa ordinare vn Secolare, se gli parelse: e se non l'ordina, non potrà fare, che habbia potestà di consecrare, ne assoluere dà peccati; ma per castigar vn Chierico non è necessario carattere, ne Ordine, ne altra cosa fuor che la giuriditione. E questa l'hà il Papa per Ius Diuino: e nell'essecutione, e vso di essa, si può seruire di chiunque gli parerà, e dar potestà al Prencipe Secolare, acciochè, come ministro suo giudichi di questo, e di quell'altro delitto, senza che per ciò dispensi nel Ius Diuino, ne toglie la prohibitione fatta da Dio, ma solo si serue di varij instromenti per vso della sua giuridittione, il che si fà sempre in suo nome, e dipendentemente da lui.

Conchiudo, che con questo argomento potrebbe prouare F. Paolo, che i Secolari non sono soggetti à Prencipi loro per Ius diuino, perche se fossero soggetti, non potrebbe il Prẽcipe dar podestà ad vn Chierico di giudicare vn delitto d'vn Secolare, come molte volte la communica il Prencipe. In Spagna tutti gli Inquisitori hanno licenza di giudicare

de

de' delitti de familiari dell'Inquisitione benche secolari, & ammogliati. E nell'vniuersità di Salamanca, & d'Alchalà hanno il Maestro di scuola (come chiamano) & il Rettore priuilegio da Sua Maestà per giudicare de' delitti de Scuolari, ancorche puramente Laici. Questo l'intendono i fanciulli, & ogn'vno, che vi farà riflessione, conoscerà facilmente quanto sia grande vanità seruirsi di questa ragione per prouare, che non sono essenti i Sacerdoti della giuriditione secolare de Iure diuino.

L V I. Argomento.

L'Ecclesiastico quando contrauiene alle leggi, offende il publico: tocca dunque al Prencipe secolare il castigarlo. P.36.

Consequenza degna di Fra Paolo, che se valesse niente, prouarebbe, che tocca al Prencipe secolare castigare i Prelati, e Vescoui, quando fossero negligenti nella cura dell'anime, nell'amministratione de' Sacramenti, ne gli altri ministerij dell'officio loro. Perche non può negarsi che offendono il publico grauissimamente i Prelati, e Parochiani trascurati in queste cose; perche senza dubbio risulta danno grandissimo da tali negligenze in cosa di somma importanza, com'è quella della salute dell'anima; Dico dunque breuemente a questo argomento, che bisogna che sia ò vuouo d'aspide, ò filo di tela di ragno, perche secondo questo principio di Fra Paolo è necessario dire vna delle due: ò che non tocca al Doge di Venetia castigar gli Ecclesiastici in tutto quello, che pregiudica al publico; ò che può punirli, quando mancano in cose proprie del ministerio loro. Se si dice il primo, e si confessa, che non tocca al Doge il castigo di tutto quello, con che s'offende il publico, l'argomento di Fra Paolo resta disfatto, come la tela di ragno al soffio, perche tutta la sua forza consiste in questo antecedente. Mà se si dice il secondo, è si concede, che può il Doge castigar gli Ecclesiastici, quando mancano nelle cose spirituali dell'officio loro, questo è manifesto errore nella fede, e non vi è bisogno d'altro contrasegno per dar a conoscere l'argomento di Fra Paolo, se non che da esso ne segue vn'assurdo tanto grande come questo, il qua-

le non può schiuar si senza precipitare in vn'altro maggiore, come sarebbe il dire, che da mancamenti de gli Ecclesiastici nell'officio loro non risulta danno al publico: Si che bisogna conchiudere, che questo argomento sia ò tela di ragno, ò vuouo, d'aspide, faccia Fra Paolo elettione di quello che gli parerà.

L V I I. Argomento.

P. 30. *Si trouano molte leggi, nelle quali si stabilisce la libertà Ecclesiastica fatte da gli Imperadori antichi: non può dunque dubitarsi, che questa essentione sia de Iure diuino, ma de Iure humano fondato in dette leggi.*

Con questo argomento potrebbe prouar Fra Paolo, che non è de Iure diuino il credere Iddio Trino, & vno, mà de Iure humano. Perche se si trouano leggi, che prohibiscono à i secolari il non giudicare de i delitti de Chierici, stà ancora registrato nel Codice vn titolo intiero de Summa Trinitate, & fide Catholica, & vn'altro de Episcopis, & Clericis, nel quale si tratta del rispetto douuto a' Vescoui, & molt'altre cose, che sono de Iure diuino. Molte leggi sono nei Digesti, circa la soggettione de i Vassalli al Prencipe loro: ma non però di quei s'inferisce, che l'obligo, che hanno i Vassalli secolari d'obedire al Prencipe loro, non sia de Iure diuino, ma humano fondato in dette leggi. Prohibiscono le leggi humane l'adulterio, il furto, ma non perciò la prohibitione di questi peccati è solo de Iure humano, perche molte volte è necessario si faccino leggi humane, che oblighino all'osseruanza di cose, che sono de Iure diuino. L'essentione de Chierici ancorche fosse de Iure diuino, à quel tempo i secolari, non glie la haurebbeno lasciato godere, prima che gli Imperadori non l'hauessero stabilita con le loro leggi, e così fù necessario farle più d'vna volta.

Non deue ciò parer merauiglia, perche non erano in quel tempo le cose della fede, e giuriditione Ecclesiastica così stimate, e pratticate come adesso: e non dimeno vediamo, che acciò si conserui hoggi di a gli Ecclesiastici tale essentione, sono necessarie leggi, e Dio voglia, che bastino. Hieri si celebrò vn Concilio Tridentino, e definì che questa essentione è ordi-

à ordinatione diuina: & pure non basta, perche non pretendano violarla in Venetia. Che merauiglia è dunque, che bisognassero leggi d'Imperadori anticamente, acciò si guardasse ne' loro stati! si che conchiudo esser cosa ridicola il pretendere di prouare, che vna cosa non è de Iure diuino, perche le leggi humane, la stabiliscono, & trattano di essa. Et a questo modo l'argomento di Fra Paolo cauato da dette leggi per prouar, che l'essentione de' Sacerdoti non è de Iure Diuino, non ha spetie d'apparenza, ne più forza per il suo intento, che vn filo ben sottile di tela di ragno.

LVIII. Argomento.

Nel delitto di lesa Maestà i Prencipi castigano sempre i Chierici, dunque non sono i Chierici essenti de Iure diuino.

Non penso risponder a questo argomento con citar a Fra Paolo vna moltitudine de Canonisti, che trattando in termine tal questione, risoluono il contrario; & con grauissimi fondamenti prouano, che ne anche in tal sorte di delitti possono i Prencipi castigar i Chierici. Bastarebbe per confonderlo, e prouar la falsità di questa sua vniuersale propositione, ridurre a memoria l'attioni del Rè Filippo Secondo, del quale sappiamo tutti, che dimandò special breue da Sua Santità per castigar gli Ecclesiastici participanti nella ribellione di Portogallo. Et nell'attione tanto publica in Spagna del Pasticciero di Madrigal, che volse fingersi il Re Sebastiano, non permise Sua Maestà, che si procedesse contro le persone Ecclesiastiche, che vi tennero mano, da altro giudice, che Ecclesiastico eletto per quest'effetto dal Nuntio di Sua Santità. Et nella ribellione, che gli anni adietro si scoperse in Catanzaro, non procedette il giudice secolare contro gli Ecclesiastici complici della congiura, perche volle Sua Maestà Cattolica imitar in questo, come fa nell'altre cose l'essempio di suo Padre. Onde Fra Paolo presuppone il falso, mentre dice, che in questi casi sempre i Prencipi hanno proceduto contra gli Ecclesiastici di propria autorità senza aspettar concessione, & facoltà dal Papa.

Gigas, de Crim. lese maiestat. Rub. 1.

Trouasi Autore, che riferisce hauer veduto molte volte i Breui originali de' Papi, ne' quali danno priuilegio alla Republica

blica di Venetia di poter castigare i Chierici in caso di delitto di lesa maestà. Ma se in questi casi più, che in altri i Prencipi hanno vsata tal volta assoluta postestà, castigando de fatto i delinquenti, è stato, perche non sempre il giudicare di vn tradimento da'luoghi al ricorso del Papa, ò per mancamento di tempo, ò per lo pericolo della tardanza, ò pur per parere a' i Prencipi, di poter con molto fondamento credere, che Sua Santità l'approuarebbe come Padre, che ama i Prencipi da figliuoli carissimi, & desidera, che procurino per ogni strada la sicurezza delle persone, & stati loro. Ma niuna di queste cose proua, che i Chierici non siano essenti de Iure Diuino, perche nel castigo di persone essenti de Iure diuino può hauer luogo tutto quel chi dico.

LIX. Argomento.

I Rè d'Italia, e gl'Imperadori hanno molte volte giudicato il Papa: dunque ne meno il Papa stesso è essente per legge Diuina.

P. 31. Perche questo argomento proui qualche cosa, fa di mestieri, che si supponga, che gli Imperadori, & i Rè d'Italia non potettero far nulla contra il Ius Diuino, perche se poteuano trasgredirlo, è gran vanità l'inferire, che vna cosa non è contra il Ius diuino, dall'hauerla fatta i Re d'Italia. A questo modo potrebbe Fra Paolo prouare, che l'homicidio, & adulterio, & l'vsurpatione de Stati non sono contra la legge diuina, perche fra i Re d'Italia, & gli Imperadori antichi alcuni furono homicidi, altri adulteri, altri tiranni, & altri, che di tutti questi vitij furono macchiati. Sì che rispondendo all'argomento dico, che proua molto bene, che non sono i Magistrati di Venetia i primi, che contra ogni Ius diuino, & humano si vsurpano la giuridittione sopra gli Ecclesiastici, poiche nella Chiesa di Dio non mancarono Tiranni, che l'hanno in questo stesso perseguitata, & si sono de fatto impadroniti, & preualsi della giuridittione: ma non proua, che l'essentione de gli Ecclesiastici violata al presente da' giudici Venetiani, come già da alcuni Re d'Italia, non sia de Iure Diuino, perche è così grand'inettia seruirsi adesso dell'essempio d'alcun Rè d'Italia per prouar, che gli Ecclesiastici non

sono

sono essenti per Ius Diuino, come sarebbe argomentar dopò alcuni anni con l'essempio di quel che hoggi passa in Venetia per prouar, che non è contra il Ius Diuino, che i Prencipi secolari giuridichino, & castighino gli Ecclesiastici disubidischino al Papa, & tolgano alle Chiese le robbe loro, Et s'ad vn tal argomento bastarebbe rispondere, come queste cose si fecero in Venetia in quel tempo contra il Ius Diuino, della stessa sorte si risponde all'argomento che caua Fra Paolo dall'empie attioni de'Rè d'Italia, dicendo solo, come queste cose fecero contra Dio, contra la sua Chiesa, & contra il Ius naturale, diuino, & humano alcuni di quei Rè, dell'essempi de quali si serue Fra Paolo. Et questo basta d'auantaggio per questo argomento.

L X. Argomento.

Pilato hebbe podestà sopra Christo Nostro Signore per Crocifigerlo: gli Ecclesiastici dunque non sono essenti de Iure diuino. Pag. 28.

Questa podestà di Pilato non fu de Iure, ma de fatto, e meno questa haurebbe hauuta sopra Christo, se Dio così non disponeua per effettuare il misterio della nostra Redentione, che chi potè con la sola parola, *Ego sum*, buttar per terra tutti quei, ch'erano andati nell'horto per prenderlo; ben haurebbe potuto defendersi da Pilato nel Pretorio, se hauesse voluto. Ma posto ciò da banda, poiche nella prima parte del presente trattato mostrai quanto grande errore contenga tale propositione: e supposto che questa non sia stata heresia di Marsilio da Padoua, ma verità Cattolica; vediamo hora, se inferisce bene Fra Paolo, che gli Ecclesiastici non sono hoggi essenti dalla giuridittione secolare per legge diuina, dall'hauer hauuta Pilato podestà sopra Christo. A mio giuditio per tirar questa conseguenza in fin'doue pretende l'Autore, sono necessarij maggior canapi, che non bisognarono per drizzare la guglia di S. Pietro. Percioche potrebbe alcuno dire, che l'essere stato Christo soggetto à Pilato fu particolar dispensatione di Dio, che vedendo, che questo conueniua per il fine della nostra Redentione, e diede al giudice secolare tale podestà

Ioann. 8. nu. 5.

Nel error 18.

stà sopra Christo, come la può dar il Papa sopra vn Ecclesiastico particolare senza che di qua s'inferisca, che gli altri Ecclesiastici, & il tale anche non sono essente per legge diuina: Non sò quel che saprebbe replicar Fra Paolo a chi tal risposta gli desse, tanto maggiormente se la fondasse nell' istesso luogo dell'Euangelio citato: *Non haberes potestatem aduersus me vllam, nisi tibi datum esset desuper*: perche chi ponderasse questo luogo, ben potrebbe dire, che la cagione di hauer detto Christo a Pilato, che non haurebbe hauuta sopra lui podestà alcuna, se dal suo eterno Padre non gli fosse stata data, era perche Christo Nostro Signore sapeua d'esser essente per Ius diuino dalla giuriditione di Pilato, e che così non haurebbe hauuta podestà sopra lui, se non gli l'hauesse data l'eterno Padre con particolar dispensatione per lo rimedio del genere humano, al modo che hoggi potrebbe vn Ecclesiastico dire al giudice secolare, che per breue di sua Santità giudicasse di vna sua causa; *Non haberes potestatem aduersus me vllam, nisi tibi datum eßet desuper à summo Pontifice*.

Ioan. 19. num. 11.

Matt. 28. nu. 18.

Oltre di ciò nessuno sarà così ardito, che presuma affermare, che l'essere stato Christo Nostro Signore soggetto a Pilato, gli tolse il potere fare essenti gli Ecclesiastici dalla giuridittione de Prencipi secolari: perche tutti sanno che questa potestà, & mill'altre cose furono frutti della sua passione: e che quelle parole: *Data est mihi omnis potestas in Cælo, & in terra*. le disse Christo dopò la sua passione. Hor hauendo hauuta il Saluator Nostro potestà per stabilire questa essentione nella legge di gratia, non hà d'onde cauar Fra Paolo, che Christo non la vsasse. Ben vedo che niente di questo è necessario per isciogliere vn argomento fondato tutto in vn antecedente heretico, di Marsilio da Padoua. Ma l'hò voluto accennare, acciò si veda, che è così buon argomentante Fra Paolo, che non gli basta supponere per verità vn tal antecedente per saper conchiudere quel che pretende, e con tutto ciò vorrà farci credere, che questa sua opinione intorno a la essentione de gli Ecclesiastici, è la più vera, & è riceuuta da Theologi, e Canonisti, e che il Senato, e Republica la tenghino per irrefragabile.

LIX. Ar-

S. Pietro esforta i Christiani dicendo: *subiecti estote omni humanæ creaturæ propter Deum, siue Regi quasi præcellenti, siue Ducibus tanquam à Deo missis &c. & S. Paolo insegnando à Tito quel di che hà d'auuisare i fedeli; gli dice, Admone illos Principibus, & potestatibus subditos esse, dicto obedire. E nel capitulo decimotertio, ad Romanos commanda, che [omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit] non est enim potestas nisi à Deo: Sono dunque per legge diuina gli Ecclesiastici soggeti à Prencipi secolari.*

Pag. 29.
1. Pet. 2.
Ad tit. c. 3.
ad Ro. 13.

Si poteua far di manco di riferire questo argomento, al quale l'Illustrissimo Cardinale Bellarmino rispose di maniera nel trattato contra il Theologo innominato, che Fra Paolo non hà saputo che replicare. Ma lasciando da parte i testimoni de' Santi Padri, & altri fondamenti con quali S. Signoria Illustrissima proua marauigliosamente quanto si discosti dal senso di San Paolo, quel che gli da questo Theologo; Dico che non è Fra Paolo il primo, ne'l secondo ragno, che s'è seruito di questo filo per tessere la sua tela da prender i semplici: poiche Marsilio da Padua, & anco l'empio Pietro Martire, procura trarre questa stessa conclusione a punto da questi luoghi di Scrittura, e li mette con lo stesso ordine, e li pondera con l'auttorità di San Chrisostomo, Euthimio, e Theofilato, de' quali si serue Fra Paolo. E se bene non è necessario, che gli heretici errino in ogni cosa, certo è che errano in quel che scriuano disputando contra la Chiesa, perche non abbandona Dio i Dottori Cattolici ne permette, che loro che haueano ad esser insegnati dagli Heretici nelle cose della fede, e pur quanto in questa materia dice Pietro Martire, lo dice argomentando contra i Papisti con parole molto simili à quelle di Fra Paolo.

Petrus Martir s. epist ad Rom. c. 13

E se bene per disfare questo argomento in modo, che non habbia maggior forza per prendere alcun Cattolico, che vn filo di ragno, basta dire, che heretici così principali se ne seruano contro la Chiesa. Non posso nondimeno lasciar di aggiungere vna cosa, che à mio giudicio mostra con euidenza quanto grand' error sia cauar da questi luoghi di Scrittura, che gli Ecclesiastici sono soggetti à Prencipi secolari per legge diuina.

Conc. Tri dent. sess. 25. c. 20.

I Concilij Tridentino e Lateranense ben sapeuano questi luoghi di San Pietro, e di San Paolo, e pure il Tridentino dice, che l'essentione de' Chierici è per ordinatione diuina: & il Lateranense insegna, che ne il Ius diuino, ne l'humano hanno data a' secolari alcuna sorte di giuriditione sopra gli Ecclesiastici: il Lateranense dice così: *Et cum à Iure tam diuino, quàm humano Laicis potestas nulla in Ecclesiasticas personas attributa sit, &c.* Hor dimando io, se da vn canto dice Fra Paolo, chi il Ius diuino, contenuto in detti luoghi di Scrittura, hà dato potestà à Giudici secolari, sopra gli Ecclesiastici, e dall'altra parte dice il Concilio Lateranense, ò lo Spirito santo, che niuna legge diuina hà data a' secolari tal potestà: Chi crederà che meglio intenda la Sacra Scrittura, e penetri il Ius diuino fondato in essa, Fra Paolo da Venetia, che lo Spirito santo, ò per dir l'istessa cosa con diuerse parole, chi se non è in tutto simile a Marsilio, e Pietro Martire, presumerà tanto che si persuada d'intender meglio lo Spirito santo, che lo stesso Spirito santo se medesimo? Chi altro se non qualche heretico ardirà di dire, che quantunque lo Spirito santo nel Concilio Lateranense affermi, non esserui legge alcuna diuina, e per conseguenza niuna Scrittura diuina, che dia potestà a' giudici secolari sopra gli Ecclesiastici, con tutto ciò, che il tale, e tale luogo di San Paolo, dettati dallo Spirito santo, danno a' secolari questa potestà. Che altra cosa è questa, se non affermare, che ò s'ingannò lo Spirito santo, ò che non intese se stesso, ò che mentì, ò che si scordò, quando per bocca del Concilio disse, che non vi era niuna legge diuina, che communicasse a' secolari tale potestà? Ma perche non è possibile, che lo Spirito santo si scordi, ò inganni, ò s'inganni, bisogna dire, che Fra Paolo inganna se, & altri cauando da i passi della Scrittura dettata dallo Spirito santo lo stesso, che trassero gli heretici, e volendo trouare nella Scrittura quello, che lo Spirito santo che la dettò afferma non ritrouarsi.

Conc. Lateran. sub Leone X. in bulla reformat. Cur. qua habetur sess. 9.

L X I I. Argomento.

Pag. 30. San Policarpo dice, *Magistratibus, & potestatibus à Deo constitutis, cum honorem, qui nostrorum animorum saluti, nostraque*

religioni nihil adfert detrimenti pro dignitate tribuere docemur :] *i Chierici dunque sono soggetti alla giuridittione secolare per legge diuina .*

Passarà questo per vno de i più ridicoli argomenti di Fra Paolo. S'il dire, ch'è ragioneuole, che si porti il debito rispetto a' Magistrati, è proua sufficiente, che gli Ecclesiastici sono soggetti loro per Ius diuino, perche non si potrà prouare così, che la Republica di Venetia è soggetta per Ius diuino al Rè di Francia. portandoli quella Republica il rispetto, douuto alla Maestà sua? Certo se altro che Fra Paolo hauesse allegato il sudeto luogo di San Policarpo, mi sarei imaginato, che lo recasse per proua, che gli Ecclesiastici non hanno da portare a'Magistrati secolari il rispetto, che si porta a giudici. Perche in quel luogo San Policarpo conseglia, che loro si habbia quel rispetto, che non reca danno all'anime, & alla religione: & l'esser i Magistrati secolari giudici de gli Ecclesiastici, torn[er]ebbe in molto detrimento della religione, e dell'anime: e l'istesso inconueniente nascerebbe dal rispettarli come tali. Di modo che questo luogo sarebbe stato molto più a proposito per prouare tutto il contrario di quel che Fra Paolo pretende cauarne. Conchiudo con dire, che non hauerà Fra Paolo ragione di lamentarsi, se non è trattato con cortesia, e con rispetto, poiche chi dal trattar cortesemente inferisce soggettione de Iure diuino, forza ciascuno a proceder seco con molta cautela.

LXIII. Argomento.

In Francia si distinguono i delitti communi, e priuilegiati, e quei soli si rimettono a gli Ecclesiastici, e questi sono giudicati da secolari: dunque i Chierici non sono essenti per Ius diuino. Pag. 32.

Il contrario mi pare, che secondo la legge di buona Logica doueua Fra Paolo inferire: perché se de' delitti, che in Francia chiamano priuilegiati, tocca a giudici secolari il giudicare, è segno, che ciò fanno per priuilegio, che però sono chiamati priuilegiati. E se i giudici secolari giudicano questi delitti per priuilegio, và per terra l'argomento di Fra Paolo, perche l'esser a secolari necessario il priuilegio

per giudicare i delitti de gli Ecclesiastici, euidentemente mostra, che questi non sono soggetti a secolari per Ius diuino. Nō sò se si possa replicare a questa ragione, poiche sarebbe vn spproposito grande dire, che questi delitti si chiamano priuilegiati, perche il priuilegio, dato da Principi a gl' Ecclesiastici nō si stēde ad essi: essendo che per questa causa dourebbono più tosto chiamarsi delitti non priuilegiati, già che si procede in essi contra i Chierici, come se non hauessero priuilegio alcuno. Questo tutto si fonda nel nome di *delitto priuilegiato*, ma la realtà è, che il Re Christianissimo ha molti priuilegi dalla Sede Apostolica, e nel Concordato, che chiamano in Francia, sono molte cose, dalle quali non può Fra Paolo argomentare, mentre non mostrerà vn simile accordo frà la Sede Apostolica, e la Republica di Venetia.

LXIIII. Argomento.

Pag. 32. *In Spagna castigano i Giudici secolari i Preti nel delitto di portar armi & in molti altri; dunque i Chierici soggiacciono a' Giudici secolari per Ius diuino.*

O non sa Fra Paolo quel che passa in Spagna intorno a questi particolari, ò non dice cosa che stia à martello, ò pur non arriua ad intendere, che non è castigar i Chierici prender vn che in habito secolare va carico d'arme prohibite, ne il ritenerlo mentre consta essere Ecclesiastico, e costando rimetterlo al suo Giudice. Questa è la prattica di Spagna, & il più che faccia la giustitia secolare, quando andando i suoi ministri di notte per la Città occorre loro simil caso. Nel che non si fa pregiuditio alla libertà Ecclesiastica. Perche prendere vno, il quale non si sa s'è Chierico, ò laico, e con intentione essendo, di rimetterlo al giudice Ecclesiastico, non è più che procurare, che il delinquente in niun modo possa fuggire, e sia castigato dal proprio Giudice. il che è cosa desiderabile, e con essa si leuano molti abusi e disordini, che dal contrario potrebbono risultare.

Rispondo dunque all'argomento, che non ha fondamento il dire, che in molti altri casi i Giudici secolari giudicano gli Ecclesiastici, poiche nel delitto etiamdio di lesa maestà si costuma quel, che ho detto nell'argomento 58. Et aggiungo, che

almeno s'impacciano nel delitto di portar arme, ne puniscono gli Ecclesiastici, che trouano senz'habito clericale, ma solo li ritengono per consegnarli a' Giudici loro. E questo rispetto, che in Spagna si porta a Chierici è assai buon argomento della pietà di quel Regno, nel quale nello stesso grado in che fiorisce la fede Cattolica, e la grandezza dello Stato, fiorische anche l'ybedienza alla Sede Apostolica, & il rispetto a tutti i ministri di Dio, che sempre queste cose vanno del pari.

LXV. Argomento.

Dal non esser castigati i Chierici ne'delitti, nasce che gli offesi procurino di vendicarsi: e così da vn male nascono mille altri mali, dunque tocca al Giudice secolare castigarli. Pag. 38.

La conseguenza immediata di questo argomento doueua essere, dunque è giusto castigare i Chierici per i loro delitti; ma che tocchi al secolare il punirli, non sò donde Fra Paolo possa ciò cauare. Perche si l'argomento hauesse forza, era necessaria la verità de quei principij erronei, & inconuenienti da me refutati, Che i Giudici Ecclesiastici non sanno, ne possono castigare i Chierici, che solamente il castigo del Giudice secolare s'indrizza al publico bene & altri simili. Pag. 37. Perche se vna volta si concede, come bisogna, che i Giudici Ecclesiastici deuono, e possono castigare i delitti de'Chierici nel modo prescritto & ordinato da sacri Canoni, più chiaro che nel sole di mezo giorno si vede non esser necessario, che in questo entrino i giudici secolari. Siche l'argomento si scioglie con dire, che proua molto bene, che è giusto, che gli eccessi de Chierici non restino impuniti per i disordini, che dal far'il contrario risulterebbono: ma non proua che è necessario, che il Giudice secolare corregga somiglianti delitti. S'vno dicesse, che al Gouernatore di Milano tocca punire i nobili Venetiani, perche se restassero i delinquenti, ancorche nobili senza il debito castigo, ne risultarebbe gran danno alla Republica: gli risponderebbono in Venetia che non sa quel che si dica, e che a questo danno rimedierà la Republica, senza che il Gouernatore di Milano si metta in quel, che non gli tocca. Della stessa sorte dunque si risponde a Frà Paolo, che se da i delitti de i Chierici risulta danno, i Giudici Ecclesiastici, a quali ciò appartiene, vi

pro-

prouederanno loro, senza che i Magistrati secolari s'ingeriscano in quello che per niuna legge gli è lecito.

LXVI. Argomento.

Pag. 36. & 38. *Non possono conforme à i sacri Canoni i Giudici Ecclesiastici castigar con pena di morte; ma con altre più leggiere: è necessario dunque che il castigo de Chierici ne' delitti graui tocchi al Giudice secolare.*

Se i sacri Canoni non hanno per conueniente, che ne anche i giudici Ecclesiastici castighino con pena di morte i Sacerdoti, come terranno non solo per conueniente, ma per necessario, che habbiano giuridittione per questo i giudici secolari? Chi haurebbe mai creduto, che potesse cader in pensiero d'huomo di giuditio vn'argomento di questa sorte? Quasi mi vergogno di dargli risposta, lo farò tuttauia con vna parola. Dico per tanto, che ne'casi, de' quali i sacri Canoni dispongono, che i Sacerdoti siano castigati con pena di morte, già si sa, che il Giudice Ecclesiastico da la sentenza, nella quale li rimette al braccio secolare, accioche per sua mano sia essequita tal pena; mezo molto accertato, poiche con esso si castigano i Chierici delinquenti, e non si vsurpa la giuridittione del giudice Ecclesiastico. ma ne'casi, ne'quali conforme a i sacri Canoni non debbono esser puniti i Sacerdoti con pena di morte, non è giusto, che ne il giudice Ecclesiastico, ne il secolare glie la diano. E così non è necessario che gli Ecclesiastici siano soggetti al giudice secolare, accioche in tali casi li possa punire con pena di morte. Di maniera, che i giudici Ecclesiastici se bene non possono castigar con pena di morte, possono nondimeno rilasciarli al braccio secolare. E questo basta perche i Sacerdoti siano castigati, quando, e come conuiene, se bene non sono soggetti a' giudici secolari.

LXVII. Argomento.

Pag. 31. *Il Papa non può senza lasciar d'esser Papa essentare alcuno dalla sua giuridittione spirituale: dunque ne meno può il Principe temporale essentare alcuno dalla sua giuridittione temporale.*

Con questo argomento quando pur valesse qualche cosa,

pro-

prouarebbe Fra Paolo non solo, che non sono essenti gli Ecclesiastici per Ius diuino, ma che non sono, ne possono essere per Ius humano, ne anche per priuilegio de' Prencipi: errore dell'infernal heretico Pietro Martire, e propositione tanto temeraria, che non si trouerà autore, che di questo habbia scritto, che non dichi il contrario. Percioche almeno confessano quei, che in ciò sono più larghi, che poterono i Prencipi essentare gli Ecclesiastici, e che de fatto gli fecero essenti. Ma ciò non bisogna per rispondere a questo argomento, poiche basta dire, che quantunque fosse vero il detto di Fra Paolo, & il Prencipe non potesse essentare niuno dalla sua giuridittione, con tuttociò possono esserne essenti gli Ecclesiastici, poiche per questo non bisogna, che i Prencipi gli essentino, già che Dio, & i Papi, che possono farlo, l'hanno essentati.

Ma la verità è, che il Prencipe può far essente chi gli piace, e che l'essempio del Papa non fa a proposito; perche S. Santità è Pastore vniuersale di tutto il gregge della Chiesa per Ius diuino, e così non può stare, che sia nella Chiesa alcuno, che non gli sia soggetto. Oltra che per lo stesso caso restarebbe tale pecorella senza pastore, ma ancorche il Prencipe essentasse vn Ecclesiastico, non restarebbe per questo senza giudice: e non vi è vgual repugnanza in questo; che vn'huomo nato in Venetia non sia soggetto al Doge, qual'è in quest'altro, che vn Christiano sia nella Chiesa, e nello spirituale non sia soggetto a Christo, e dependente dal suo Vicario. La ragione di questo da Theologi detta a' priori, e perche la legge, che sottomette tutti i fedeli al Pontefice Romano, è diuina positiua, e così niuno può esserne essente, ne il Papa lo può essentare. Ma la legge, che soggetta tali vassalli al tal Prencipe secolare, è humana, mutabile, e dependente da mille circonstanze, e tal che il Prencipe può cederle, & il Papa mutarle.

LXVIII. Argomento.

Nello Stato del Papa i Gouernatori da lui come Signore temporale posti, castigano molte volte i Chierici: dunque possono anche i Magistrati secolari di Venetia castigar i Chierici del suo Stato. Pag. 35.

E così

E coſi facile lo ſciogliere queſto argomento, che Fra Paolo ſteſſo ſe n'auidde, ſe bene non ſi potette indurre à metter la ſolutione nel modo, che douea ſtare. Dice egli, che sà già la riſpoſta, che ſi darà, & è queſta; *Che il Papa ha le due qualità ſopra narrate, vna di Prencipi, e l'altra di Pontefici, come Prencipe, vedendo eſſer neceſſario al buon gouerno dello ſtato ſuo temporale, che col braccio laico ſiano caſtigati i delitti enormi de gli Eccleſiaſtici, ne chiede la licenza à ſe come Pontefice.* Ma chiunque hauerà qualche poco di giuditio, & di ſcienza, riſponderà, che il Papa tiene nel ſuo ſtato tutte le due giuriditioni: & coſi come Papa può dare à ſuoi miniſtri temporali giuridittione per caſtigare alcuni delitti de Chierici, come la può dare, & alle volte la dà, a' Prencipi temporali in queſto, ò in altro caſo. Queſta verità coſi chiara baſta per diſfar l'argomento, ma replica Fra Paolo: *Che queſta è vna riſpoſta, che diuide l'inuiſibile, ò indiuiſibile:* perche diſtingue nel Papa queſte due poteſtadi, & vfficij. Ma la replica non ha ſolamente difetto d'intelletto, come l'altre, ch'egli ſuol fare, ma anche di memoria, perche nella pagina precedente, diſſe le ſeguenti parole: *Queſta materia ricerca, che ſi conſideri nella perſona del Papa ritrouarſi due qualità: L'vna di Pontefice Romano, Veſcouo di quella Chieſa particolare, & capo della vniuerſale; L'altra di Prencipe di quello ſtato, che poſſiede, che ſe bene al preſente ſono congionte, non per tanto è neceſſario, ne che'l Prencipe temporale di Roma ſia Pontefice, ne che il Pontefice ſia Prencipe. Non occorre adeſſo eſplicare quando ambe queſte qualità furno vnite.* Sin qui Fra Paolo, che moſtra chiaro quanto manchi di memoria. Percioche finendo di ſtabilire come primo principio, che nel Papa ſi ritrouano queſte due dignità di ſommo Pontefice, & di Signor temporale, & che non è neceſſario, che ſiano vnite, & che molto tempo ſono ſtate ſeparate, ſcappa ſubito con dire, che diuide l'inuiſibile, chi riſponde, che il Papa vſando della giuridittione di Papa, diſpenſa alcune volte con i Miniſtri, che come Prencipe temporale egli ha per caſtigo de Chierici. Almeno non ſi dirà, che queſta contradittione di Fra Paolo ſia inuiſibile, ò indiuiſibile, eſſendo coſi grande, & tanto facile a vederſi.

Pag. 34.

Argo-

Alla dignità, e bontà dello stato Ecclesiastico conuiene molto esser netto di Chierici insolenti: dunque già che i giudici Ecclesiastici non possono leuando la vita à tristi escluderli dal suo numero, serue alla dignità de gli Ecclesiastici, che siano castigati da Giudici secolar. Pag. 38. & 39.

Questo si, ch'è assunto degno d'vn'ingegno atto, nato per difendere paradossi. non è gratiosa cosa voler persuadere, che risulti in honore dello stato Ecclesiastico, che Chierici stiano soggeti a giudici secolari? Che non ardirà dire, chi questo rdisce d'affermare? Che cosa vedrà, chi in questo si mostra cieco? Senza dubio è riputatione, & seruitio della Republica di Venetia il tener netto lo stato di vassalli discoli, & insolenti: ma non sò se piglierebbe a bene la Signoria, che vn Prencipe forastiero le facesse questo honore di mettersi a castigare i suoi vassalli, & a nettar il paese di si fatta gente. Penso io, che chi volesse persuaderle questo, che risulta in honor suo, che quantunque tenesse costui per pazzo, lo sarebbe sauio co'l castigo. Dico dunque all'argomento, che gli Ecclesiastici non si curano di tal'honore, nè vogliono dare a giudici secolari questo trauaglio: & che quando hauessero bisogno del loro aiuto per castigar i Chierici facinorosi, glielo dimanderanno, inuocando il braccio secolare, come possono, & soglion fare. Et che quando giudicheranno così conuenire, relassaranno loro i delinquenti, che vorranno castigar con pena di morte: di maniera, che non si vede necessità di far in ciò a gli Ecclesiastici più honore di quello, ch'essi vogliono, essendo tanto vulgata quello regola: *Beneficium non confertur in inuitum.*

LXX. Argomento.

Il Prencipe è costituito minister Dei, vindex in iram ei, qui malum agit, e s'in questo manca, lo castiga Dio con la priuatione del suo Dominio, che [regnum de gente in gentem transfertur propter iniustitias, iniurias, contumelias, & diuersos dolos;] il Prencipe dunque è obligato à castigar gli Ecclesiastici, acciochè non lo facendo, Iddio non lo priui del suo Regno. Pag. 38.

Se sapesse Fra Paolo il prouerbio spagnuolo, non nominar il capestro in casa dell'appiccato, al certo non si sarebbe ser-

uito nel suo libro di questo luogo della Scrittura, perche a pena se ne trouerà vn'altro più a proposito del citato da lui, per chi vorrà mettere auanti gli occhi del Senato il pericolo, al quale s'espone col dar orecchie, & credito a i pareri di Fra Paolo, & seguir i suoi consigli. Ma già ch'egli si mostra così poco accorto, io non voglio imitarlo; onde passo senz'altro all'argomento dicendo, che il Prencipe secolare è costituito da Dio *minister, vindex ei, qui malum egit*: ma che non per questo può castigare quei, che Dio non ha fatti soggetti alla sua giuriditione, ancorche ostinatamente repugnino l'heretico Pietro Martire, & Fra Paolo, fondandosi tutti due in questo testimonio della diuina Scrittura. Aggiungo, che non deue temere il Prencipe secolare, che Dio gli leui lo stato, perche lascia di castigar gli Ecclesiastici, non facendo in questo ingiustitia ne ingiuria alcuna, ma bene potrebbe dubitare di vna tal rouina, quado mettesse le mani a punirli, per le disgratie, che sappiamo esser auuenute alli violatori della libertà Ecclesiastica. Et se ben si considera, il violare a gli Ecclesiastici la loro libertà, ò che sia fondata nella legge diuina, ò humana, è toglierli quel ch'è suo: il che è manifesta ingiustitia: & il castigar i Chierici senza giuriditione, è ingiuria chiara: & attribuir loro quel che non è, per hauer con che colorire questa vsurpatione, è grauissima calunnia, & inganno grandissimo. Per queste cose minaccia Dio a Prencipi la priuatione de Regni, & non perche s'astengono dall'ingerirsi nelle cause de gli Ecclesiastici. Per prouar questo fà molto al proposito mio l'essempio del gran Constantino, il quale se bene gettò i memoriali de' Chierici nel fuoco per mostrar quant'era alieno dall'intromettersi nel giuditio de gli Ecclesiastici, non per questo Dio gli leuò l'Imperio, anzi glie lo conseruò & l'ampliò con felicissimi successi.

Petrus Martyr in Epist. ad Rom. cap. 13.

LXXI. Argomento.

Non è cosa chiara, è certa, che le leggi fatte dal Senato siano contra la libertà Ecclesiastica, che non conuenendo i Dottori, in che consista questa libertà, non può sapersi, se queste leggi siano contra quella, ò nò: dunque la scommunica fulminata contra la Republica per hauer fatte dette leggi è ingiusta, e nulla.

Pag. 49.

Non li

Non credo io, che sia tanto chiaro il sole di mezo giorno, quanto che queste leggi siano contra la libertà Ecclesiastica. Guardisi quel che ordinano, & si vedrà, che nõ solo tolgono a gli Ecclesiastici le preminenze loro, ma li trattano (per non dir peggio) da schiaui; anzi i diletti de schiaui, & d'ogni sorte di gentaglia non li giudica, se non il Tribunale secolare, ma quei de gli Ecclesiastici saranno secondo le sudette leggi, giudicati dal secolare, & Ecclesiastico, & così non solo non haueranno questi vgual libertà, ma doppia soggettione. Al più vile cittadino, & artigiano di Venetia, e libero il fabricare vna casa per chi egli vorrà: ma a gli Ecclesiastici, e si prohibisce edificare vna casa a Dio. & a vassalli poi si legano le mani per fare a gli Ecclesiastici quel bene, che possono liberamente fare a qualunque altro, benche Moro, Turco, Giudeo, & Heretico. Non è persona nella Republica di così vile conditione, che nõ habbia libertà per riceuere, & conseruare, quel che gli sarà dato, ma questa si leua à gli Ecclesiastici con dette leggi, e si prohibisce loro il potere, e per donatione, ò per testamento acquistar beni stabili, & se gli commanda, che se de fatto li saranno donati, li vendano. Qualsiuoglia Venetiano ha libertà di contrattar con chi gli parerà eccetto con Ecclesiastici. Qualsiuoglia è libero per legge naturale di comprar quel che gli fa bisogno da chi vorrà venderlo; E quanta feccia di huomini si troua in Venetia gode di questa libertà, che solo vien tolta a gli Ecclesiastici con queste leggi. Hor essendo così, sono senz'alcun dubio le leggi di Venetia contra la libertà Ecclesiastica togliendosi con esse à Chierici non solamente le loro preminenze, ma la libertà commune ad ogni sorte di persone. Voglio concludere con dire; che ancorche non fosse certo tra Dottori (che non si dubita) in che consista la libertà Ecclesiastica con tutto ciò sarebbe certo, che le leggi di Venetia sono contra quella, perche in esse non si stabilisce altro, che vna vile soggettione, & fastidiosa seruitù de gli Ecclesiastici, & così è forza, che si contrapongano alla libertà Ecclesiastica in qualunque cosa consista: perche come la seruitù, & libertà non possono non esser tra loro contrarie; così è impossibile, che non siano contrarie la libertà Ecclesiastica, & la seruitù de gli Ecclesiastici, che con dette leggi s'introduce, & stabilisce.

LXXII. Argomento.

Il Papa in spatio di cinque mesi si risoluette à fulminare questa scommunica, e lo fece senza parere di Cardinali essendo costume della Corte chiederlo ad essi in cosa d'importanza; questa scommunica dunque è ingiusta, è nulla, essendosi proceduto così precipitosamente allo scommunicare tre millioni d'anime; e mettere l'interdetto nello stato così grande.

P. 39.

Se volessi stender il mio discorso ad ogni falsità, & ignoranza de gli argomenti di Fra Paolo, sarebbe vn non finir mai. Onde mi risoluo a dissimulare con vno sproposito così grande, com'è dire, che il Papa scommunicò tre millioni d'anime, come se s'includessero nella scommunica tutti i vassalli della Republica, o come se non vi fosse differenza tra questa censura & l'interdetto, & che il Papa non consultò co i Cardinali questo negotio, sapendo tutto il mondo, che fece più volte consulta feria.

Solo risponderò all'argomento con dire, che questo è vn filo di tela di ragno così debole, che quantunque tutte le falsità, che in esso suppose, fossero verità di fede, non hauerebbe per prouare quanto l'Autore pretende, maggior forza di quella, che ha la tela di ragno per prendere l'elefante. Chi disse mai, che acciò vna scommunica sia valida, bisogna, che il Giudice, che la fulmina, pigli più di cinque mesi per la resolutione? ogni tre giorni vediamo, che i giudici Ecclesiastici mandano monitorij, & scommunicano i giudici secolari, & mettono interdetto in spatio di due, ò tre giorni, & alle volte di vno, abbreuiādo il termine secōdo le circonstanze, e tal grauità di caso potrebbe occorrere, che bastasse meza hora sola per tutto questo, il che è cosa indubitata tra tutti i Dottori. Onde come adduce Fra Paolo per argomento della nullità di questa scommunica non haueua il Papa pensato più di cinque mesi? E come fa forza sopra il non hauer communicato il negotio con i Cardinali, come se questo fosse de Iure diuino, & indispensabile al sommo Pontefice? Dimando a Fra Paolo, quanti mesi pensò il Senato alla parte, che fece, cōmandando, che non s'obedisse all'interdetto del Papa? Dimando se sarebbe stato castigato in Venetia, chi hauesse detto, che questo decreto non obliga i vassalli, & che era ingiusto, & nullo, per non

hauerui il Senato pensato sei mesi prima.

Dico per vltimo esser così chiaro, che queste leggi sono cōtra la libertà Ecclesiastica, che niun lo può negare; e che è stato tanto considerato ciò da Papi passati, e da'sacri Cōcilij, che il dubitarne sarrebbe mettere in compromesso l'infallibità delle loro definitioni. E ch'il tempo, di quasi vn'anno che Sua Santità aspettò da che si fecero le leggi fin'alla publicatione della scommunica, non fu per vedere se queste erano ingiuste (che ciò si chiariua subito) ma per inuitare con paterna patienza, & benignità gli autori al pentimento, & a riuocarle non ostante, che molti morm orassero di Sua Santità per tanta dilatione: & quel ch'era amor di padre, & pietà di pastore, lo battezzauano con nome di freddezza nella difesa della giuriditione Ecclesiastica, & dell'osseruanza de' sacri Canoni.

LXXIII. Argomento.

Il punto della difficoltà in quanto al valore della scommunica consiste in Iure: cioè s'hanno peccato i Venetiani in far dette leggi: dunque se non hanno peccato in farle, la scommunica, è ingiusta, è nulla. Pag. 55.

Da questo principio si caua la consequenza contraria, perche se il punto della difficoltà consiste in veder se è peccato ò nò, l'hauer fatte queste leggi, senza dubio tocca al Papa la decisione di questa questione: poiche il definir se vna cosa sia peccato o nò, non è offitio del Doge, & del Senato di Venetia, e de i loro sette Theologi, ma del sommo Pontefice al quale lasciò Dio suprema potestà.

Ma s'inganna Fra Paolo nel proporre il punto della difficoltà: perche la validità della scommunica non dipende dall'hauer i Senatori peccato in far dette leggi, che quando bene si concedesse, che per ignoranza, ò inauuertenza si potessero scusare del primo peccato bisogna vedere se l'hanno commesso di nuouo in non riuocarle dopò l'ammonitione del Papa e qui stà veramente il punto della difficoltà, niuno dunque negherà che sia peccato graue lo stare vno ostinato in cosa, che il Vicario di Christo gli dice esser errore grauissimo, e se hà maggior obligo il Doge di Venetia di credere più tosto al sommo Pontefice in questa materia, che à Fra Paolo, e

a Fra Fulgentio, & al Marsilio, che altro è questo ch'vn ostinata disubidienza a S. Santità in materia graue, & vno scandalo di tutta la Christianità? E questo così graue peccato, e contumacia basta d'auantaggio acciò la scommunica sia validissima, ancorche il Senato non hauesse peccato in far dette leggi, se bene à dir il vero non sò chi vorrà credere, che si peccasse in ciò d'ignoranza, se non fusse nel senso, nel quale si dice, che *omnis peccans est ignorans*.

LXXIV. Argomento.

Il Papa non citò il Senato, prima di dichiarar le sue leggi per nulle, e contrarie alla libertà Ecclesiastica dunque il breue co'l quale le dichiarò per tali, è nullo.

Pag.40.

In qual legge diuina trouò Fra Paolo, che il Papa per dichiarar per nulle le leggi pernitiose alle anime, habbia necessità di citar veruno? S'in Pregai si facesse vna parte, che commandasse, che inuiolabilmente si guardasse la legge del duello, ò che fosse lecito à nobili rubar à plebei la robba, ò che potessero dare i vassalli di Venetia licitamente ad vsura: per ventura haurebbe necessità il Papa di citar il Senato per annullare tal leggi, e per dichiararla per ingiusta? nò per certo. Hor perche hà da essergli necessario citare il Senato per annullare leggi tanto pernitiose all'anime, & alla libertà Ecclesiastica come sono queste, di che hora trattiamo? Per annullare leggi, che sono pernitiose all'anime il Papa tiene suprema podestà, per sapere se siano tali, hà infallibile assistenza dello Spirito santo, e così ancorche non citi il Legislatore, non può errare in dichiarar per ingiusta, e pernitiosa vna legge, se non è tale. Domando io, a che proposito è necessaria questa citatione? chi la fece tanto necessaria, che senza essa non assista lo Spirito santo al Papa per conoscere se vna legge è giusta, ò ingiusta? la citatione è necessaria prima di scommunicare le persone, quando non consta del delitto: ma per dichiarare, che vna legge è contraria a' buoni costumi, è superflua; Che hà da far vn punto di dottrina, come questo, con citatione? Se volesse hora S. Santità dichiarare alcune delle propositioni di Fra Paolo per heretiche, senza trattar di castigar la persona, non sarebbe bisogno citarlo, & ancorche non lo citasse, non per questo lasciarebbe

di

di assistergli lo Spirito santo, e sempre sarebbe infallibil verità di fede quel che definisse: ma se volesse procedere contra la persona, all'hora conuerrebbe citarla, al Santo Officio à dar conto della sua dottrina, come già s'è fatto per publico editto con l'Auttore di questa falsa dottrina, che confutiamo, conchiudo dunque, che il mancamento di citatione niente importa acciò possa il Papa annullare le leggi perniciose all'anima, ne manco è necessaria perche possa dichiarare, che vno è incorso nella scommunica posta in Iure, quando il fatto è publico e notorio. Questo aggiungo per rispondere ad vna calunnia di Fra Paolo contra il Papa d'hauere nel Breue monitorio di Decembre dichiarato, che i Senatori erano incorsi nelle censure della Bolla Cænæ Domini, senza prima citarli, poiche quantunque questa bugia fosse verità, non sarebbe per ciò nulla la dichiaratione.

LXXV. Argomento.

Nel monitorio a' 17. d'Aprile si da vna delle cause della scommunica, la legge fatta dalla Republica circa i beni emfiteotici delle Chiese, intorno alla quale ne S. Santità haueua citata la Republica, ne vdite le sue ragioni: dunque quel monitorio fù nullo, & anche la scommunica in esso fulminata. Pag. 40.

Voglio con vna parola sbrigarmi da questo, & altri argomenti simili con dire, che quanto S. Santità hà fatto in questo caso, è stata sua pura benignità, e che quantunque nello stesso punto, che le costò del fatto, e seppe di queste leggi, l'hauesse annullate, e dichiarato, che i legislatori erano incorsi nella bolla in Cœna Domini, l'annullatione, e dichiaratione sarebbono state non solo valide, ma giustissime. Ciò dico, perche si veda la forza de gl'argomenti di Fra Paolo, in questo particolare. Et che se bene altri dottissimamente, & eruditissimamente, mostrano essersi in quella attione osseruati tutti i termini di Sacri Canoni, etiandio li puramente accidentali, nondimeno ciò non era necessario perche questa scommunica fosse valida, e come tale legasse. Perche il papa non hà obligo di osseruare i termini del Ius positiuo, essẽdo egli sopra di quello, e nissuno ve n'hà ne naturale, ne diuino, che oblighi il Papa, che nõ possa dichiarare, che vno che publicamente hà vcciso vn prete, sia incorso nel canone si

quis

quis suadente, senza prima ammonirlo, e citarlo. Nè à Theologo ò Canonista alcuno vscì giamai dalla bocca ò dalla penna il contrario, Perche questa citatione non e necessaria acciò consti del fatto, già che si suppone esser publico, e notorio, e supposto questo niuno dubita, che chi lo fece incorresse nella scommonica. E però non sono necessarie tante diligenze per venire alla dichiaratione. Lascio che la bolla Coenæ, & molti altri Canoni stanno fulminando scommuniche contra quei, che fanno statuti contrarii alla libertà Ecclesiastica. Horche necessità vi era di aspettar vn'anno per correggere vn delitto tanto notorio, e publico? perche bisognaua aspettare non vno, mà due Ambasciadori? e dopo di molti altri monitorij, e breui, dar 24. giorni di tempo per vltimo termine? Non mancò chi in Concistoro giudicasse che tre giorni fossero souerchi supposto il molto, che s'era fatto prima di giungere à questo punto. Mà volle S. Santità con allungare i termini mostrare, che se bene castigaua come Giudice, sentiua molto come padre il vedere, che tanta ostinatione de' suo figliuoli, ingannati da mali Consiglieri lo forzauano à por mano al flagello.

LXXVI. Argomento.

Pag. 53.

Papa Innocentio IV. trattando delle differenze, ch'egli hebbe con l'Imperador Federico ij. confessa, che potette errare, e s'offerisce à retrattarsi, s'hauesse errato: dunque non deue alcuno merauigliarsi di sentir dire, che vn Papa con sue sentenze, e censure può hauer offeso, e fatto torto, & che tocca à lui emendare gli errori commessi.

Bisogna far gran riflessione sopra questo argomento indrizzato a persuadere due cose assai difficili, e pregiudiciali, L'vna che non debbano i Cattolici scandalizarsi tanto, quanto si scandalizano dell'audacia di Fra Paolo in dire a briglia sciolta cosi male del Papa: L'altra, che Sua Santità con sua sentenza, e scommunica ha fatto aggrauio al Doge, e Senato di Venetia, e che cosi a lei tocca il ritrattare, e non al Doge l'obedire. Ma se si considera bene l'argomento facilmente si stimerà vna chimera. Fra Paolo argomenta in questa forma. [Può vn Papa far torto in qualche sentenza: dunque Papa Paolo Quinto ha fatto torto al Doge di Venetia, e niuno deue scandalizarsi, che ciò si dica.

O an-

Andarebbe bene il mondo, se ad ogni vno si attribuisse tutto il male, che egli può fare, e si trattasse con ciascuno, come con malfattore, benche non sia tale. In tal caso sarebbe lecito parlare di ogni vno, come del più infame e scelerato huomo che viua. Rispondendo dunque all'argomento di Fra Paolo dico, che il Papa non può far torto nell'annullare leggi ingiuste, perche in ciò non può errare. Può ben far torto nelle sue sentenze che taccino a fatto, ma non per questo s'inferisce che Sua Santità l'hà fatto al Doge di Venetia nella sentenza della scommunica fulminata contra di essi; perche dal poter far vna cosa malfatta, e dal farla con effetto, v'è gran differenza, & i Santi poterono commettere mille sceleraggini, e pur non le commisero ne pensarono. Hor supposto questo, come non darà materia di gran merauiglia, e scandalo alla Chiesa di Dio il veder vn Cattolico in habito, e profession di religioso, che così sparli del sommo Pontefice: e nondimeno che tal huomo, non solo si toleri, ma si protegga & accarezzi in vna Republica, di tanta prudenza e pietà.

Conchiudo questo punto, & argomento con dire, che Innocenzo Quarto confessò per sua humiltà di se stesso, che poteua errare, e far torto in fatto, non in Iure, il che in luogo di scusar Fra Paolo lo condanna, perche se questa fosse bastante iscusa, di poter egli sparlare di si fatta maniera del sommo Pontefice senza nota di troppo gran temerità, solo Dio sarebbe sicuro dalla sua lingua, poiche sola Sua Diuina Maestà può dire di se stessa, che non può errare, ne far torto a niuno.

LXXVII. Argomento.

Il Senato di Venetia non è persona particolare, ma communità: dunque non può il Papa scõmunicarlo, essendo che Innoc. iiij lo probibisce nel c. Romana. con dire, In vniuersitatem, vel Collegium proferri excommunicationem penitus probiberi: dunque deue tale scommunica tenersi per nulla, perche così risolue la maggior parte de' Dottori, & appartiene ad vna persona religiosa, e pia seguir in questo la opinione piu commune, più pia e più secura. Pag. 52.

Questo argomento haurebbe forza, se si trattasse di vna scommunica pronunciata dal Patriarcha di Venetia, ò dal

Vescouo di Padoua contra vna communità; perche essi, come particolari Prelati sono tenuti di seguire quel che in ciò dispose Innocenzo superior loro: & in questo caso hanno luogo l'opinioni de' Dottori, & il chiarire se l'haber pronunciata la scommunica vn Prelato particolare contra quel che si dispone in deto Capitolo, basti a far renderla nulla, ò se con tutto questo sia valida, anchorche ingiusta, che queste due cose sono molto differenti: ma trattandosi di vna scommunica fulminata dal sommo Pontefice, l'argomento non è a proposito: Perche si come i decreti di vn Papa non hanno forza per legar le mani ad vn'altro Papa, acciò non facci quelche gli parerà, percioche *par in parem non habet imperium*: così non ha più forza di vna tela di ragno l'argomento, ch'egli fa della prohibitione d'Innocenzo Quarto la validità della scommunica Papale, & ad ogni giorno vediamo mille cose, nelle quali il Papa dispensa nel Ius commune, stabilito da' suoi Predecessori.

Rispondo dunque all'argomento primieramente che il Papa può scommunicare vna Communità intiera ogni volta, che gli costa, che tutta essa ha commesso delitto, meriteuole di tal castigo: perche il Ius positiuo non lega le mani al Papa, e costandoli, che tutti sono colpeuoli, ha sodisfatto alla ragione, che può fondarsi nel ius naturale. Dico secondo, che Sua Santità non scommunicò il Senato, ma solamente quei, che erano stati ostinati in non reuocar gli statuti: e perciò vsò quella parola, *statutarios*, che (come notò Suarez) significa communemente quei, che hanno parte in fare simili statuti contra la Chiesa. Dico terzo, che se Sua Santità hauesse voluto, poteua legitimamente conforme al Ius naturale, e diuino includere nella scommunica tutto il Senato benche sia Communità: costando a Sua Santità che la contumacia, & ostinatione in riuocar le leggi, era colpa commune di tutto il Senato senza che vene mancasse pur vno. E questa ostinatione dauà causa alla scommunica, ne pensi niuno, che ciò costaua al Papa per detto di questo, o di quell'altro, ma per relatione di due Ambasciatori della stessa Republica, che gli affermauano, e giurauano, che essendosi trattato nel Senato con occasione di monitorij, di riuocar queste leggi, tutti i Senatori senza discrepanza conuenitono, che non si riuocassero, ne si facesse quello, di che Sua Santità gli ammoniua,

Suarez to. 5. de Censuris disp. 21. S. 2. n. 79.

ta, senza hauer hauuto vn voto contrario di ballote nere. Per tanto se bene il Papa non scommunicò il Senato, lo potena nondimeno fare, e quando lo hauesse fatto, non perciò sarebbe stata tra Cattolici opinione, che la scommunica fosse nulla.

Aggiungo finalmente per rispondere a quanto dice Fra Paolo, che il conseglio di seguir sempre l'opinione più commune, sicura, e pia, è lodeuolissimo, e se com'egli lo fa dar ad altri hauesse voluto pigliarlo per se, non sarebbe stato citato dal Santo Officio della suprema Inquisitione a dar conto della dottrina del suo libro. Ne haurebbe hauuto bisogno di far, e publicare manifesti; protestandosi, che egli non sa, ch'il libro contenga tali propositioni; ma se io ne ho notate cinquanta, che crediamo c'hauerà fatto vn tribunale così essatto, come è quello della suprema Inquisitione doue con tanta dottrina, & esquisita diligenza s'essaminano queste cose?

LXXVIII. Argomento.

Tutta Europa hà leggi simili à queste; & vn gran numero di prouatissimi Dottori tiene opinione contraria à quella del Papa: dunque doueua Sua Santità hauer la causa per dubbia, e non scommunicar così presto per essa. Pag. 49.

Di due falsi testimonij, contenuti in questo argomento di Fra Paolo, già ne ho confutato vno, mostrando, che in niuna parte d'Europa, doue si professa religion Cattolica, si trouano leggi che possono giustificare le fatte nouamente in Venetia. All'altra falsità che Fra Paolo appone ad vn gran numero di prouatissimi Dottori, attribuendosi, che approuano le dette leggi del Senato, hãno risposto persone dotte cõ mostrare quanto egli s'inganni, tanto nell'intender Dottori, che cita quanto nel citarli fidelmente. Et ciò con tanto fondata, & essatta dottrina, che troppo presumerei se volessi entrar in questo. Onde risponderò all'argomento come soglio a tutti gli altri, dicendo, che conchiude tutto il contrario di quel che pretende l'Autore; perche quando il negotio fosse in opinione (come non vi è in modo alcuno) dimando io quale di queste due cose è più ragioneuole, ch'in caso di dubbio in materia appartenente a dottrina, si rimetta il Senato di Venetia a quel che il Papa sente, giudica, e determina, conten-

tandosi di lasciar correre le cose per la strada, che hanno tenuta tante migliaia di anni nella Chiesa di Dio; o che il Papa segua l'opinione del Senato, e non proueda ad vna manifesta oppressione di tutto lo Stato Ecclesiastico tanto nelle persone, quanto nelle robbe: e lasci mutare l'vso antico, e riceuuto nella Chiesa? S'ha da esser vno il sentire del capo, e delle membra, qual'è più ragioneuole, che le membra acconsentano al capo, o questo a quelle? S'hanno d'andare per vno stesso camino il pastore, e le sue pecorelle, qual'è più conueniente, che il Pastor si lasci guidare da quelle, o che quelle seguitano il suo Pastore? Di modo, che quando nel caso presente si dubitasse, il Senato haueua obligo di sottomettere la sua opinione a quella del Papa, & obligo così preciso, che l'hauer mancato in questo, & il perseuerare con ostinatione era sufficientissima causa della scommunica. E per proua di ciò non voglio altro argomento, che quello di Fra Paolo, e così lo ritorco, e dico. In niuna parte di Europa sono simili leggi, fatte senza consenso, & autorità del Papa; & vn gran numero di prouatissimi Dottori le tengono per contrarie alla libertà Ecclesiastica, e per perniciose all'anime, & il Papa per tali le dichiara: Dunque almanco doueuano questi Signori del Senato hauer il negotio per dubbioso; & in caso di dubbio obedir al pastor loro e non risoluersi così subito a non temer le sue scommuniche, e censure, & obligar i suoi vassalli a farne poco conto; la conseguenza è euidente, perche tutti i Dottori risoluono, che in caso dubbioso hanno i Principi preciso obligo di obedir al Papa, e sottometergli il parere loro. non mi trattengo in citarli, perche sarebbe contro la mia promessa. Solo metterò quì alcune parole del Padre Ludouico Molina, che propone in termine la presente questione. *Quid si Summus Pontifex Principi alicui sæculari præciperet reuocare legem aliquam, aut aliquid aliud in regimine sæculari mutare, quod iudicaret id minime expedire; contra vero Princeps secularis expedire iudicaret? cuiusnam sententiæ esset standum?* & à questione risponde quanto al punto presente con queste parole, *Si Summus Pontifex idcirco id præciperet, quod iudicaret vergere in detrimentum salutis animarum, vt si præciperet reuocare legem aliquam, quod iudicaret seruari non posse sine peccato, aut esse contra ius diuinum, vel fouere, peccata; tunc standum esset iudicio Summi Pontificis, eo quod tam iudicium de spiritualibus, quam de* tem-

Moli. to. 1. de Iust. tract. 2. disp 29. vers. interrogabit aliquis.

temporalibus per comparationem ad spiritualia, non ad Principes seculares sed ad Summum Pontificem spectat: eius enim est considerare de medijs per comparationẽ ad finem cuius est considerare de ipso fine. Praetereà potestas Summi Pontificis superior est, & architectonica comparatione potestatis Principum secularium, ac proinde Summo Pontifici parere tenentur in ijs, quae ad finem supernaturalem spectant. Con questo dire Molina afferma, che in caso di dubbio in tali materie hà il Precipe obligatione precisa di sottomettersi al Papa, eseguir la sua opinione. Dalche s'inferisce, che il non hauerlo fatto il Senato, è peccato graue, e degno del castigo della scommunica. Non sò se à questo argomento risponderà Fra Paolo così facilmente, com'io al suo.

LXXIX. Argomento.

Niuno giamai s'è scandalizato, che si reprima l'vso dell'auaritia, ne che si castighino gli scelerati: il Papa dunque s'inganna in dire nel suo monitorio, che causano scandalo le leggi, & attioni, per le quali pronuntia la scommunica contra il Senato. Pag. 51

Difficil cosa è far comparatione frà gli argomenti di Fra Paolo, perche considerato ciascuno da se, par che non ve ne possa esser vn'altro peggiore: Con tutto cio mi persuado, che sia questo vno delli piu disparati, perche se ben si rimira il suo argomento, è questo. [Non causa scandalo il reprimere la souerchia auaritia: dunque non causa scandalo il prohibir, che si edifichino Chiese: dunque non causa scandalo l'impedire, che non si possano consecrar a Dio beni stabili: dunque non causa scandalo leuare a' Monasterij la robba, commandando, che i beni dati in emfiteosi, ancorche manchi la linea, non possano tornare alla Chiesa, che ne hà la proprietà. Dunque non cagiona scandalo far di peggior conditione nella Republica i ministri di Dio, delle gente plebee.]

Non si può senza manifesta heresia dire, che l'edificar Chiese a Dio, ò dotarle, sia auaritia, essendo (com'egli è) atto di Religione, e pietà: hor come diremo, che dette leggi impedischino l'auaritia, prohibẽdo l'edificar Chiese a Dio, & il cõsacrarseli stabili (Quel che cõ verità si può dir di queste leggi,

gi; è che impediscono l'augmento del culto diuino, ò da qui s'inferisce bene, esser forza, che tale leggi causino scandalo; Perche non è possibile, che non si scandalizi il popolo Christiano di vedere, che si metta tassa fra Cattolici al culto diuino, e pene a' trasgressori. Certa cosa è, che il togliere ad vn particolare la sua robba, e ritenersela contra le conditioni espresse nel contratto, è furto manifesto, perche dunque il far ciò con le Chiese si hà da chiamare reprimere l'auaritia? Ch'il furto quando si fa di cose di Chiesa, cresca, e diuenga sacrilegio, tutti lo sappiamo. ma che il togliere la robba al padrone, s'è qualche Chiesa, o Monasterio, non sia furto, ne sacrilegio, che scandalizi, ma atto di virtu, che edifichi, com'è il reprimere l'auaritia, solo puo dirlo chi d'altro modo non può negare, che le nuoue leggi di Venetia non scandalizzino, ne può contradire a quel che S. Santità di esse dice nel monitorio.

Pag. 17

Del medesimo modo si potrebbe discorrere sopra quel che Fra Paolo dice del castigar gli Ecclesiastici. Perche non è buona conseguenza: niuno si scandalizza, che si castighino i delinquenti, dunque niuno si scandalizzi che i Magistrati secolari di Venetia castighino contra voglia del Papa i Sacerdoti. Che i secolari puniscono i Sacerdoti è attione ingiustissima prohibita per ordine di Dio, come dice il sacro Concilio di Trento, contraria al rispetto, che tutto il Christianesmo porta à suoi Sacerdoti, & alla ragion naturale, che a' gentili insegnò, che lo portassero a' suoi. Hor com'è possibile, che non si scandalizzi il mondo co'l vedere, che non bastano prieghi, ne auuisi, ne scommuniche del Papa, a metter rimedio ad vna cosa tanto indegna di pietà Christiana, e tanto contraria all'vso della Chiesa? ma non voglio trattenermi più, che troppo mi sono allargato in questo argomento, e molto manco basta, acciò si conosca quanto sia dispa- rato.

LXXX. Argomento.

Non ſi deue temere la ſcommunica, ch'è ingiuſta, non ſolo realmente ma anche in apparenza: dunque non deue in modo alcuno temere il Senato di Venetia queſta ſcommunica del Papa, ſe non come ſi teme vna manifeſta violenza: tanto piu, che le ragioni, con le quali s'e moſtrato eſſer nulla, ſono tali, che non richiedono gran ſottigliezza d'ingegno per capirle, mà con leggiera conſideratione ſi laſciano intendere da tutti. Pag. 54

Queſto vltimo io nòn lo negherò a Fra Paolo, hauendo conſumato tanto tempo in diſcorrere ad vna per vna per queſte ch'egli chiama ragioni,& moſtrar come promette,che non è neceſſaria ſottigliezza d'ingegno,ne alcuna ſcienza per conoſcere, che di niuna coſa ha meno queſte ſue ragioni,che di ragione credo di hauer moſtrato cō euidēza,che i ſuoi argomēti ne realmente ne in apparenza hanno ſorte alcuna d'efficacia per prouare quel che Fra Paolo pretende, e che ſono del valor d'vna tela di ragno, buona ſolo per prender moſche.

Ma riducendo Frà Paolo la nullità della ſcommunica di S. Santità all'euidenza de gli argomenti fatti nel ſuo libro, non voglio riſpondergli altro, ſe non che la ſcommunica e così valida,e le cauſe di eſſa tanto giuſte in realtà, & in apparenza, che non hà potuto Fra Paolo trouar argomento àlcuno, che in realtà,& in apparenza habbia forza per giuſtificar queſte leggi,o prouar la nullità della ſcommunica,o che poſſa far difficoltà a niuno intelletto,ben che tenue ſe pur non e congionto con vna volontà molto appaſſionata,perche queſta non ſolo offuſca l'intelletto, ma l'accieca a fatto. Voglio finire queſta ſeconda parte, del mio diſcorſo, con ritorcere l'argomento di Fra Paolo, dicendo che la ſcommunica poſta per colpe coſi graui,che nō poſſono, ne in realtà, ne in apparenza ſcuſarſi, ma che coſtringono chi piglia queſt'impreſa a dire delle pazzie, & errori, non ſolo è valida, ma validiſſima. Et da queſto principio coſi euidente,& certo inferiſco,che la ſentēza della ſcōmunica pronunciata da S. Sātità contra il Doge; & Senato di Venetia è giuſtiſſima e validiſſima, & credo di poterlo inferire con fondamento, perche nella prima Parte di queſto diſcorſo hò moſtrato vn gran numero di propoſitioni heretiche, erronee, & ſcandaloſe, dette da Fra Paolo per con-

to

to di difendere le leggi del Senato: & in questa Seconda parte ho dichiarato, che appena adduce argomento in confirmatione di esse, che si possa scusare di falsità, pazzia, & disparato, & che ciascuno da per se, & tutti insieme non sono altro, che vna tela di ragno, che senza altra forza con vn soffio solo suanisce.

TER-

TERZA PARTE

DI QVESTO DISCORSO,

nella quale si mostra, che la tela di ragno ordita da Fra Paolo nel suo libro, è indrizzata à prendere i vassalli di Venetia, e succhiar loro il sangue della libertà, e della robba, e priuare quello stato della vera fede, e finalmente rouinarlo del tutto.

OPO di essersi lamentato Iddio per bocca di Ezechielle de i falsi Profeti, che in vece di opporsi come forte muraglia a i peruersi disegni del suo popolo, andauano cercando modi di colorirli, e santificarli, & hauendo già detto del popolo. *Ipse ædificabat parietem*. Et de i Profeti, *ipsi autem liniebant eum luto absque paleis*, minacciò questi con certe parole, che per cagione della metafora, di cui in esse lo Spirito santo si serue, diedero molta materia a gl'interpreti della sacra Scrittura di essercitar gl'ingegni in dichiararle. *Hæc dicit Dominus: Væ quæ consuunt puluillos, sub omni cubito manus, & faciunt ceruicalia sub capite vniuersæ ætatis, ad capiendas animas volantes*. Varie espositioni danno à questo luogo i Dottori, per iscoprire il misterio a cui lo Spirito santo allude mentre dice, che i falsi Profeti cuciono piumacciuoli, e guanciuletti, sopra de'quali soauemente si riposi, e tranquillamente dorma il popolo ingannato. Alcuni dicono, che lo Spirito santo disse questo de'falsi Profeti, perche con la dottrina falsa ch'insegnauano, e promesse vane, ch'à nome di Dio li faceuano, l'assicurauano à fine, che agiatamente dormisse, & andasse auanti nel commettere que' peccati, che doueano essere la cagione della total rouina, & perditione di lui. Et perche sopra queste lor false promesse, e piaceuoli, & lusingeuoli parole il popolo, si appoggiaua, & si riposaua, in quella guisa, ch'altri suol fare quando tiene il capo sopra vn mol-

Ezec. 13. nu. 10.

Ibid. n. 18

le, & delicato guanciale, dicono costoro, che rassomiglia lo Spirito santo questi Profeti falsi, & la lor diligenza in trouare, & spargere tali inuentioni, alle Donne, che spendono il tempo in cuscire guancialetti, & piumacciuoli per conciliare con essi più lungo, & placido sonno. Altri fondano l'espositione di questo luogo sopra quelle voci Greche, che corrispondano alle parole *pulvillos*, *& ceruicalia*, & significano certi breui da portar al collo, & braccialetti attorno alli polsi, dicendo, che riprende Iddio certe profetesse, ò per dir meglio, fattuchiare, che ingannauano il popolo di Dio, & con presentare ad alcuni, breui da portare al collo, & ad altri braccialetti, dauano loro a credere, che con questi s'assicurauano da qualunque sinistro auuenimento, & essi con tali cose adosso, viueano così sicuri di qualsiuoglia mal successo, & disauentura, come suole a punto chi stà immerso in dolce, & profondo sonno, & con vn molle, & delicato guanciale sotto il capo. & à questo dicono, che allude S. Girolamo, quando nella traslatione di detto luogo vsò le parole *Puluillos*, *& ceruicalia*, tutto che quelle, che stanno nel Greco più propriamente significhino *Philacteria nomina*, *bullas collo appensas*.

Ne è dubbio, che in qualsiuoglia di questi due modi venga il luogo interpretato, si può molto ben applicare a Fra Paolo la minaccia, che Dio fa in esso a falsi Profeti di quel tempo, potendosi con ogni verità dire, che l'hauer scritto Fra Paolo questo libro non è stato altro, che *consuere puluillum sub omni cubito manus*, *& facere ceruicalia sub capite vniuersæ ætatis ad capiendas animas volantes*. A finche fidatosi il popolo delle false dottrine contenute in esso, viua sicuro, & dorma agiatamente nel mezo d'vna disubedienza sì scoperta contro il Vicario di Christo, & di vn pericolo sì manifesto di perdere la vera fede, l'vnione con la Chiesa Cattolica Romane, l'honore, le robbe, le vite, e quel che più di tutto importa l'anime stesse. Et pare, che a bello studio habbia composto Fra Paolo tal libro acciò serua a chi lo porterà nelle mani, o nel petto come d'vn breue, col quale stia sicuro, & non tema delle saette del cielo (che con questo nome egli chiama le scommuniche) ne faccia conto delle tremende censure della Chiesa.

Ma quantunque sia vero, che questo luogo inteso in qualunque de i due modi già detti si applichi adequatamente a Fra Paolo, & al suo trattato, con tutto ciò lo fa spiccar molto più; & quadrare al mio discorso l'espositione, datagli da vn' Autore moderno, che con grand'applauso del mondo non solo ha dichia-

rato questo profeta, ma riuelati i più nascosti misterij, così della incomparabile fabrica del gran Tempio di Salomone come della insigne Città di Gierusalemme. Prouando molto ex professo, che le parole Hebree *Mispha Cesathoth Mispbatoth*, in vece delle quali voltò S. Girolamo *Puluillos, & ceruicalia*, si prendono dalla metafora della caccia, e significano le reti, che stendono i cacciatori per cogliere gli vccelletti, e troua in vna di queste parole vn particolar misterio, perche possano dinotare le tele di ragno: onde secondo a questa interpretatione il medesimo sarà dire da Fra Paolo, che nô ha fatto altro scriuendo il suo libro, fuorche *consuere puluillum sub omni cubito manus, & facere ceruicalia sub capite vniuersæ ætatis ad capiendas animas volantes.* che dire, che hà solamente tessute con fili di bugie, di argomenti deboli, d'erronee dottrine, e d'adulatione perniciose, vna tela di ragno, quale li serua di rete per prender con essa i semplici, & gl'ignoranti, atteso che, come disse eccellentemente lo Scoliaste sopra questo luogo di Ezechiele: *Consuunt puluillum ad cubitum, qui verba verbis ad fallendum compositis connectunt; & sententias falsas sententijs inconcinnis tamquam catenæ annulos connectentes, non contexentes: vix enim aranei tela mendacio texi potest.* Ma Fra Paolo ha fatto quel che a pena parea fattibile, tessendo vn'artificiosa tela di ragno *ad capiendas animas volantes.*

Hieronymus Prado, & Ioannes Bapt. Villalpandus.

Ez. n. 18.

Scholiast.

Et non solo può rassomigliarsi Fra Paolo a quei falsi, e fraudolenti Profeti, nel fine del tessere simili reti, ch'è d'ingannare l'anime; ma parimente ne i mezzi con seruirsi di quelli stessi, quali essi adoprano. Perche se paragoneremo insieme le fraudi, con le quali ingannarono quei falsi Profeti il popolo di Dio, con queste di Fra Paolo, trouaremo, che non solo sono simili, ma vna medesima cosa. Quattro cose dice lo Spirito santo, che faceuano per ingannare il popolo quei Profeti. La prima spendeuano con horribile bestemmia l'autorità di Dio, & la sua sacrosanta parola, per accreditar e dar in questo modo autorità alle lor lusinghe, e bugie, persuadendo sotto il nome di Dio i sogni, e fallacie loro. *Vident vana, & diuinant mendacium, dicentes: Ait Dominus, cum Deus non miserit eos, & perseuerauerũt confirmare sermonem, numquid visionem cassam vidistis, & locutionem mendacem locuti estis, & dicitis, ait Dominus, cum ego non sim locutus.* La seconda, che faceuano per ritirare il popolo dal seruitio, e culto diuino, era il proporli i finti interessi delle cose temporali, procurando con questa esca d'ingannarli, e ridur le cose a termine, che le persone meriteuoli di ricchezze, & ho-

Ibid. n. 6.

 nori,

nori, fussero di peggior conditione nella Republica di quelle, che non meritauano la vita. Delche si lamenta Dio dicendo. *Et violabant me ad populum meum propter pugillum hordei, & fragmen panis, vt interficerent animas, quæ non moriuntur, & viuificarent animas, quæ non viuunt, mentientes populo meo credenti mendaciis.* La terza cosa con che ingannauano quei maledetti Profeti il popolo, era vêdergli (come si suol dire) gatto per lepre, & quel che douea cagionare vna infinità d'inquietudini, solleuationi, perturbationi, e guerre, battezzarlo con nome di quiete, libertà, e felicità perpetua, che tutto ciò significa questa parola, *Pax*, di cui si serui Iddio, quando accusando questi Profeti disse. *Eò quod deceperint Populum meum dicentes, Pax, & non est pax.* La quarta cosa più di tutte lagrimeuole era, che, nel tempo, che stauano prendendo il popolo nella caccia, & inuiluppando nelle rete a guisa di mosche la gente semplice per tor loro la libertà, & le robbe gli dauano ad intendere, che si trattaua di difender la libertà, di conseruar la robba, e d'assicurare le vite loro. *Et cum caperent animas populi mei, viuificabant animas eorum.*

Ibid. n. 19

Ibid. n. 10

Ibid. n. 18

Queste istesse cose trouo io nel libro, e nella dottrina di Fra Paolo, e veggio, che sono i mezi principali ch'egli vsa per tradire i poueri sudditi, e Vassalli, di Venetia: Perciochè non è cosa più ordinaria a Fra Paolo, che seruirsi dell'autorità di Dio per canonizare i suoi spropositi e menzogne, e perciò non si vergogna, d'opporgli molte falsità, hora attribuendogli, che ha dato precetto al Doge, & Senato di Venetia, di fare l'empie, e scandalose leggi, hora affermando che Dio comanda, che gli Ecclesiastici stiano soggeti a secolari, e questi li castighino per i delitti loro: che non si offende sua Diuina Maestà quantunque i secolari leuino le rendite alle Chiese per farne limosina: e che Dio ha data potestà a'Prencipi per gouernare i suo Vassalli senza dipendenza dal Vicario di Dio, & mantenendo ostinatamente, che Dio per espresso mandato soggettò Christo alla podestà di Pilato: & altre cose si fatte. Propone anche al popolo di Venetia il proprio interesse, acciòche con questo resti acciecato, e si compiaccia della lege, che prohibisce il lasciar beni stabili a i ministri di Dio persuadendogli a far più conto di quattro moggia di grano, che possono fruttare i terreni lasciati a'Chierici, e Regolari, che dello stesso Dio, i serui del quale tanto si offendono con queste leggi, vendute da Fra Paolo al popolo come leggi di Licurgo, sommamente necessarie per l'aumento della pace, e tranquillità della Republica,

conferuatione della nobiltà, e difesa della libertà, e della robba de' particolari. E pure nello stesso tempo, che egli stà gabbando i Vassalli, e stabiliendo vna dottrina, con laquale venga vn giorno tolta loro, e la robba, e la libertà; viuono essi tanto spensierati, che paiono come incantati, pensando, che si tratti di difender la libertà, d'aumentar la robba, e di proteger è le vite loro. Questo artificio diabolico di Fra Paolo, procurerò quanto le mie poche forze permettono, di disfar in questa terza, & vltima parte del mio discorso, con mostrare, che la sua dottrina è indrizzata ad introdur in Venetia vn nuouo e fra Christiani, nō più vdito modo di seruitù, succhiar il sangue della robba de' Vassalli, distrugger il gouerno della Republica, & in somma spiantar a fatto la Religione Cattolica in quella Città e Stato; & ancorche il mio talento sia scarso, spero nondimeno, che Dio sia per porgermi in questa impresa di tanto suo seruitio e gloria, particolar soccorso, e tengo per certo, che sua D. Maestà hà da fare con Fra Paolo, e complici suoi, quel che minacciò di fare, & essegui contro i falsi Profeti che ingannarono il suo popolo, con li stessi artificij, che egli procura d'ingannare Venetia. *Propter hæc dicit Dominus Deus. Ecce ego ad puluillos vestros, quibus vos capitis animas volantes, & dirumpam eos de brachijs vestris, & dimittam animas, quas vos capitis ad volandum, & dirumpam ceruicalia vestra, & liberabo populum meum de manu vestra, nec erunt vltra in manibus vestris ad prædandum, & scietis quia ego Dominus,* &c. *Ibi. n.20.*

Quanto pregiuditiale sia la dottrina di Fra Paolo alla libertà naturale de' Vassalli di Venetia. Capo I.

LA cosa, di che più si pregia Fra Paolo, e con che più s'affatica d'ingannare il popolo, è persuadergli, che queste rotture, e dissensioni nascono dal pretender il Papa di priuar i Venetiani della sua libertà naturale, & il Doge di Venetia di conseruarla. Hora perche apparisca, quanto grande inganno sia questo, anderò nel seguente Capitolo discorrendo per alcuni punti della dottrina di Fra Paolo, pregiudicialissimi, e direttamente contrarij alla naturale libertà de' Venetiani. E farò,

rò, che si veda con gl'occhi, & si tocchi con le mani, che mentre finge di defenderla, la và con incredibile artificio, e rabbia distruggendo, & esterminando.

Che Fra Paolo priua i Vassalli di Venetia della libertà di disporre delle facoltà loro. §. 1.

TVtte le ragioni, nelle quali fonda Fra Paolo la giustificatione della legge, che non si possano edificar Chiese senza licenza del Doge, e con che canoniza l'iniqua prohibitione, di consecrare a Dio stabili, e di venderli, e donarli a Chiese, Monasterij, e luoghi pij, sono altre tanti principij per inferire con euidenza, che i vassalli di Venetia non hanno libertà di disporre delle facoltà proprie a modo loro, e che non sono padroni di esse, perche *Rei suæ quilibet est moderator, & arbiter.*

Insegna Fra Paolo, come primo principio, che non hanno i vassalli di Venetia libertà, ò potere di disporre de i loro beni stabili in niun modo; ne anco per bene delle proprie anime, e remissione de'peccati, consecrandoli a i luoghi, ò ministri dedicati al colto diuino. Et da qui inferisce, che hà bisogno il vassallo per far questa offerta a Dio di licenza del Doge, e del Senato. E con questa ragione santifica la legge, che ordina, che sempre dimandi detta licenza. Questo principio di Fra Paolo è così pregiuditiale, e contrario alla libertà de'vassalli, che chiaramente da esso ne segue, che non hanno i sudditi de'Venetiani libertà per disporre delle robbe loro in nessuna sorte di cose: e che potrà il Doge a suo beneplacito far vna legge buona e giusta secondo l'Auttore, che prohibisca loro il donare, e lasciare in testamento, ne vendere la sua robba a niuna persona, ancorche parente stretta, & intrinseca senza sua licenza. E dico, che questo ne segue chiaramente, perche se non hanno i sudditi libertà di disporre delle facoltà loro in seruitio di Dio, e bene dell'anime proprie senza licenza del Doge, molto minore l'hauranno per disporre in altre cose, non tanto importanti, ò in fauor' di persone, a quali non si ha l'obligo douuto da ciascuno al suo Creatore. E così le ragioni di Fra Paolo bastarebbono a giustificar vna legge di questa qualità. Perche le ragioni, che sono sufficienti a giustificar il più, sono anche per giustificar al manco, è molto più senza comparatione, è priuar i Vassalli della libertà, che hanno per disporre delle facoltà loro in seruitio di Dio, e de'suoi ministri, e bene delle

ne delle proprie anime, che vietarli il disporre delle medesime a beneficio del parente, e dell'amico.

Bisogna tener gli occhi aperti, perche se si risguarda attentamente, non è altra l'ansietà di Frà Paolo in approuar queste leggi, che voler priuar i vassalli della loro naturale libertà, quanto all'vso libero delle proprie robbe. E per quest'effetto pretenderne il possesso in Dio, & ne gli Ecclesiastici, & con lodare vna legge, che toglie a'vassalli la libera dispositione de'suoi beni in cose spettanti al seruitio di Dio, delle Chiese, & de'ministri, aprir la porta, perche dimani con decreto simile venga vietata a vassalli la libera dispositione de'beni loro in qualsiuoglia altra spetie di cose, con priuarli ad vn tratto del vero dominio di essi.

Mettiamo, che il Senato facesse dimani vna legge, commandando, che nissuno vassallo della Signoria di Venetia possa vendere la sua robba ad altri, che a nobili Venetiani, che i Cittadini non possano acquistare maggiore quantità di stabili di quelli che possiedono, ò che i vassalli, che non hanno parenti stretti, non possano disporre delle robbe loro, se non in fauore della Republica. Queste leggi al certo sarebbono molto inique per non dir tiranniche, & con tutto ciò si giustificarebbono facilmente se vna volta si concedesse, che possa il Doge di Venetia prohibir giustamente a' suoi vassalli, il far' offerta, e sacrificio à Dio de'lor beni; perche come io diceuo maggior difficoltà si troua in giustificar il più, che il meno. e se può il Senato toglier la libertà di poter offerir'i proprij beni alla Maestà Diuina, più facilmente potrà leuarla, acciò non li diano, ne vendano al parente, & amico, per esser ciò senza comparatione assai meno.

Conchiudo per tanto, che la dottrina di F. Paolo spoglia i vassalli di Venetia dell'vso, & libera dispositione delle robbe loro, & della libertà naturale (che li fa padroni, & li dà assoluta potestà di disporne liberamente) con ridurli à non hauer dominio delle cose comprate con proprij danari, & acquistate con le fatiche, & industrie loro, ouero hereditate da'suoi antecessori. Che altro è questo, se non fare, che i poueri vassalli di Venetia, siano per l'auuenire meri aministratori delle lor' robbe, e facoltà, & il Doge, & il Senato Signore assoluto di esse. Ma il bello è, che mentre Fra Paolo stà ordendo vna trama cosi pregiuditiale a' i vassalli, pretende darli ad intendere, che s'affatica, e scriue in difesa della libertà loro.

Di

Di vn'altra tirannica oppressione, ch'introduce la dottrina di Fra Paolo. §. 2.

METte Fra Paolo nel suo libro come primo principio, che il Prencipe è più padrone, e più Signore delle robbe de' particolari, che essi medesimi, cosa, che se fosse vera, com'è falsissima, bastaria ad imporre à vassalli di Venetia il più duro, & graue giogo, che giamai s'imponesse a veruna natione da qualsiuoglia Tiranno di Scithia. Perche se il Doge di Venetia è più padrone della robba d'vn particolare, che il padron particolare istesso, manifestamente ne siegue, che tutto quello, che può vn particolare disporre della sua robba, potrà anche disporre il Doge a suo piacere, essendo egli più Signore della robba, che il particolare, di modo che, come può il padrone di vna cosa, donarla, venderla, cambiarla, ò buttarla in fiume, secondo gli pare, & piace allo stesso modo potrà il Doge vendere, dare, cambiare, ò rouinare qualsiuoglia casa, ò podere d'vn suo suddito sempre, che gli ne venga voglia.

A questa tirannica oppressione mai più intesa apre la porta, il buon Fra Paolo con la sua dottrina mentre con essa vuol giustificare le noue leggi del Senato; perche sono di condicione, che non si può dar'al Doge potestà d'ordinarle senza stabilire vn principio così falso, e pernicioso alla libertà de' Venetiani, come è il dire, che il Doge è più padrone delle robbe de' particolari, che questi stessi non sono. E s'vna volta si suppone quel ch'è verità indubitata, cioè, che i vassalli di Venetia sono padroni delle facoltà loro, ne siegue euidentemente, che non può il Senato prohibirli, la dispositione di esse in seruitio di Dio, e delle Chiese. Ma Fra Paolo pur che ottenga l'intento preteso di giustificare le leggi del Doge si cura poco di priuar i vassalli di Venetia della libertà naturale, con la quale sono nati padroni del loro hauere ne si fa conscienza di sottometterli al più graue giogo, che possa imporre il più fiero, & capace tiranno a suoi vassalli; come ne anco di contradire, & opporsi in ciò alla commune sentenza de' Dottori, che come cosa chiara insegnano, che i Prencipi non sono padroni delle robbe de' particolari vassalli, ma che solamente hanno sopra essi podestà di giuridittione, come dottamente, disse vn Scrittore de' nostri tempi. *Ex hactenus dictis est satis manifestum, Regem, & quemcumque alium supremum Reipublicæ administratorem, dominum non esse bonorum suorum subditorum, sed solum habere*

Molina de iust. & iur. tract. 2. disp. 25

habere in suoi subditos dominium Iurisdictionis ad eos defendendum, & gubernandum ad commune bonum. Ad hoc namque electus est, concessaque est illi facultas, & potestas a Republica. Quare si subditorum suorum bona pro libito sibi vsurpet, aut alteri concedat, iniustus est, teneturque ad restitutionem. Hoc totum de se est perspicuum, idque affirmant Bartolus in proœmio veterum digestorum. §. omnem. num. 3. Panormit. c. venerabilem, de elect. num 19. Inno. & alij. Et in vero la contraria dottrina è tale, che poca resistenza vi bisogna, acciò non si difenda, percioche a persone giuditiose, & di qualche sapere, non persuaderà giamai Fra Paolo questa impertinenza: & a gli idioti, & ignoranti basta per aborrire simil dottrina il vedere che con essa si toglie loro in vn tratto il dominio delle robbe, & la libertà naturale, che hebbero fin dal ventre della madre, & si caricano d'vn giogo più pesante, & meno tolerabile di quello, che il Gran Turco impone a'suoi vassalli, non essendo si balordi i sudditi de'Venetiani, ne si poco zelanti della loro libertà, che habbiano da permettere, che tal dottrina pigli piede.

Bartol. Panorm. Innocent.

I beni de' vassalli di Venetia, sono come i beni Ecclesiastici, & il Doge può disporre di essi, come il Papa de Beneficij secondo la dottrina di Fra Paolo. §. 3.

Questa dottrina tanto pregiuditiale alla libertà Venetiana, come adesso mostrerò, Fra Paolo la suppone per verità certissima, e se ne serue nel suo libro per giustificar la legge, che prohibisce, il poter lasciare stabili a Chiese, monasterij, & luoghi pij. Vguaglia molte volte questo autore le leggi, che vietano à gli Ecclesiastici, l'alienare i beni delle Chiese con la legge fatta di fresco dal Doge, che commanda a'secolari di Venetia, che nõ alienino i loro stabili, ne li diano, lascino, ò vendano a gli Ecclesiastici ratificando questa nuoua legge cõ quella antica della Chiesa. Ma quantunque questo argomento nõ basti per far buona la legge di Venetia, come ho mostrato, nondimeno è d'auanzo, per dichiarare, che Fra Paolo dà al Doge sopra i beni de' vassalli la stessa potestà, che ha il sommo Pontefice sopra i beneficij Ecclesiastici. Percioche mentre Fra Paolo tratta nella medesima maniera di queste due leggi, & inferisce conseguenza dall'vna all'altra, chiaramente dà ad'intendere due cose; l'vna,

che i secolari di Venetia non sono più padroni del suo, di quello che si stanno gli Ecclesiastici delle robbe delle Chiese, e che così dello istesso modo si può prohibire a' secolari, che vendano le lor robbe come si prohibisce a Chierici l'alienare quelle delle Chiese. L'altra, che come il Papa per legge ha obligati gli Ecclesiastici à nō disporre delle facoltà delle Chiese senza sua licenza, così può il Doge di Venetia far Decreto, che obligh i vassalli a non disporre, dare, ò vendere il loro senza consenso del Senato.

Oltre di questo si serue Fra Paolo per la giustificatione di questa legge dell'essempio de' Quindennij, che il Papa fà essigere, & dice esser' efficacissimo per conuincere qualsiuoglia intelletto, pretendendo, che si come il Papa si fà pagare ogni quindeci anni vn tanto per i beneficij vniti à' luoghi pij, così può il Doge farsi pagar vn tanto per gli stabili donati, ò venduti a Religiosi. nel che manifestamente suppone, che il Doge ha sopra gli stabili del suo stato la stessa potestà, ch'l Papa tiene sopra i beneficij Ecclesiastici vniti a Monasterij, ò luoghi pij: & che perciò può imporre loro i medesimi tributi, che il Papa impone sopra i beni della Chiesa. Dottrina sommamente a proposito per adulare, & ingannare il Doge, & Senato; ma così contraria, & pregiudiciale alla libertà de' vassalli, che cagiona marauiglia non piccola il vedere come in mezo di Venetia habbia hauuto ardimento di scriuerla, & publicarla vn huomo, che sà quanto stimino i vassalli di quella Republica, la difesa, & conseruatione della loro libertà naturale. Alla quale è tanto contraria questa dottrina, che s'vna volta si ammette, non sarà in tutto'l Christianesimo, gente tanto miserabile, & soggetta, quanto i poueri vassalli di Venetia. E perche si veda, che non essagero cosa alcuna; toccherò solo alla sfuggita i danni, che deriuano dal dare al Doge di Venetia, come Fra Paolo, gli concede la medesima potestà sopra i stabili de' suoi vassalli, che tiene il Papa sopra i beneficij Ecclesiastici, & accennarò gl'inconuenienti, che arrecherebbe a' vassalli il non esser più padroni de' loro stabili, di quello si siano gli Ecclesiastici della Chiesa.

Dico dunque, che il primo inconueniente, che di quà nasce, è, che potrebbe se volesse il Doge di Venetia dar tutti gli stabili d'vn vassallo il giorno, che morisse, ad vn'altro suddito, come può il Papa conferire il beneficio dell'Ecclesiastico che muore, à chi gli pare.

Secondo, che il vassallo di Venetia non può lasciar heredi de' suoi stabili i figliuoli, parenti, & amici, nè la propria anima; ma

tocca al Doge, & Senato dare questi beni a chi vorranno, come il Papa fà de' beneficij.

Terzo, che può il Doge imporre grosse pensioni sopra gli stabili de' suoi vassalli, obligandoli à pagarle a chi lui vorrà: & che basta, lasciar a' vassalli vna conueniente sostentatione, che tutto ciò può far' il Papa con le persone da lui prouiste di benefici Ecclesiastici.

Quarto, che non può il vassallo di Venetia testare de' suoi beni mobili, & stabili, senza licenza del Doge, e Senato, come non può l'Ecclesiastico senza concessione del Papa. Finalmente per non esser lungo ne nasce, che il vassallo di Venetia non solo non è padrone de i stabili, ma ne anche può disporre de i frutti a suo volere, perche secondo l'opinione di Fra Paolo, non è l'Ecclesiastico Signore, ne pure de' frutti de' beni della Chiesa. Queste, & cento altre si fatte cose, e peggiori, ancora procedono dalla dottrina, con che Fra Paolo giustifica le leggi del Senato. Le quali cose con euidenza mostrano, che si come queste leggi non si puoterò ordinare senza violar apertamente la libertà Ecclesiastica, così non si possono difendere, se non con grandissima perdita della libertà naturale di tutti i Venetiani; percioche per dar al Doge, & al Senato potestà di fare tali leggi, s'arriua a dire, che il Doge ha sopra le robbe de' vassalli secolari la stessa facoltà, ch'à il Papa sopra i beneficij della Chiesa, delle cui facoltà gli Ecclesiastici sono meri amministratori in vita loro. Se riesce a Fra Paolo il persuadere questo a' vassalli da Venetia, ben merita l'honore, & prouisione, che riceue dal Doge, & dal Senato, non solo come valente Teologo, ma com'è destro Politico.

Il Doge di Venetia può leuare, se gli piace tutti i priuilegi, & essentioni a Vassalli, e Città del suo Stato, secondo la dottrina di Fra Paolo.

Cons. Tr. sess. 25. cap. 20.

§. 4.

Non solamente la dottrina di Fra Paolo si contrapone alla libertà de' Vassalli in quanto ella consiste in disporre liberamente del suo; ma anche alla libertà che essi godono per virtù de' loro antichi priuilegi, & a quella, che hanno alcune Città dello Stato per ragioni, e rispetti particolari. Insegna, che può il Doge di Venetia castigare gli Ecclesiastici non ostante i priuilegi, che hanno di essentione; e fonda la principal ragione di

questa sua erronea dottrina & idea Platonica in non essere gli Ecclesiastici essenti per Ius diuinũ, ma per concessione de' Principi; E da qui inferisce, che il Doge di Venetia può reuocar tali priuilegi, sempre che gli aggradirà. Dico dunque che s'vna volta si concede esser vera questa dottrina di Fra Paolo, e che può il Doge annullare tutte l'essentioni, che non sono de Iure diuino, potrà senza dubbio riuocar anco tutte l'essentioni, e libertà de' Vassalli, e Città dello Stato ogni volta che li piacerà: percioche queste libertà, & essentioni tutte si fondano in legge humana, ò priuilegi de' Principi. Il nobile, ò la Città, che per Ius diuinũ ha la sua essentione, è sicura di non riceuer pregiuditio dalla dottrina di Fra Paolo quanto alla libertà, ma chi l'hauerà per legge humana, ò priuilegi de' Principi, la tenga pure per spedita, se tal dottrina si riceue, & apparecchisi ad esser dimani spogliato de' suoi priuilegi: Percioche se la dottrina di Fra Paolo basta per dar potestà al Doge di priuare gli Ecclesiastici de i priuilegi, & essentioni con pretesto, che non sono de Iure diuino, molto più basterà per concedere al medesimo autorità di torre a' nobili Vassalli, e Città di Venetia i loro priuilegi, & essentioni antiche sotto colore, che queste non sono de iure diuino.

Dimando io, quali priuilegij staranno saldi contra vna dottrina, che basta per atterrare i priuilegi, & essentioni de gli Ecclesiastici? Se riguardiamo la ragione naturale, questa chiaramente detta, essere più giusto e ragioneuole che siano priuilegiate le persone à Dio consecrate, che i secolari nobili. Se ci riuolgiamo poi a' commandamenti diuini, non se ne trouerà pur vno, che commandi, che i nobili Venetiani, ò le Città di Verona, Brescia, e Padoua habbiano questo ò altro priuilegio. Ma che gli Ecclesiastici siano i priuilegiati, & essenti; è ordinatione diuina, come frà gli altri il sacro Concilio Tridentino afferma. I priuilegi de' nobili di Venetia, ò delle sue Città particolari, non sono confermati dalla Sede Apostolica, ne stabiliti per leggi fatte con infallibile assistenza dello Spirito Santo, e perciò si può dubitare, se conuenga conseruarglili, ò se torna conto alla Republica che i nobili habbiano tali priuilegi: ma l'essentione degli Ecclesiastici come stabilita per leggi fatte con l'assistenza dello Spirito Santo è infallibile, che è conuiente, è si deue guardare. Non hanno i Sommi Pontefici messa pena di scommunica maggiore al Doge, e Senato, & a qual si voglia altra persona, che contrauenisse a i priuilegi de i nobili di Venetia; come l'hanno messa contra tutti quelli, che trasgredissero i priuilegi della essentione de gli Ecclesiastici.

Conc. Tr. sess. 25. cap. 20.

siastici. Non sappiamo, che Dio habbia dato castigo essemplare a' Principi, violatori de' priuilegi de i loro Vassalli, ò Città, ma si bene, che ha seuerissimamente puniti gli Imperatori, e Re, che violarono la libertà Ecclesiastica, e disspregiaron'i priuilegi, & essentioni de' suoi Sacerdoti. Dico dunque, che eccedendo tanto i priuilegi de gli Ecclesiastici in giustificatione, e fermezza quei de' nobili, certo è, che bastarebbe la dottrina di Fra Paolo a dare al Doge autorità di riuocare, e rompere tutti i priuilegi de' suoi Vassalli, se vna volta s'ammettesse, che basta per dargliela di nõ far conto de i priuilegi de gli Ecclesiastici, e togliere la essentione loro fondata nel ius naturale, e diuino, ordinata dallo stesso Dio, stabilita da Concilij generali, confirmata per Decreti fatti con l'assistenza dello Spirito Santo, protetta con leggi de gl'Imperatori, e Principi Christiani, riceuuta e pratticata da tutto'l Christianesmo, difesa con tanto zelo da tanti, e santissimi sommi Pontefici.

Pretende Fra Paolo dar al Doge potestà di priuar tutti i Vassalli de' suoi priuilegi, & essentioni. ma perche il popolo non si solleui, va pian piano cominciando da i priuilegi de gli Ecclesiastici, e Religiosi, & insegna che può il Doge, e Senato priuarneli. E per fondar ciò, adduce dottrina tale, che riceuuta vna volta, lascia la porta aperta al Doge, che quando gli aggradirà riuochi tutti i priuilegi della Città, & di Vassalli particolari, è niuno possa negare, ch'egli non habbia potestà, e giuridittione per farlo. Perche non è possibile trouare vna minima ragione di differenza, con che apparentemente si mostri, che può il Doge violar'i priuilegi de gli Ecclesiastici, e non quei de secolari, essendo i primi molto più sodi, e fondati in potestà assai superiore a quella del Doge, e Senato, & essendo l'argomento *A maiori ad minus*, in ogni buona Logica indissolubile. E cosi con vn solo colpo viene Fra Paolo a metter in rouina tutta la libertà, tutti i priuilegi, e tutte l'essentioni de' Vassalli.

Non hanno i Vassalli di Venetia rimedio in terra, quando volesse il Doge tiranneggiare la loro libertà, honore, e robba, secondo la dottrina di Fra Paolo. §. 5.

SI può credere, che il Doge, e Senato potrebbono alle volte tentare di far leggi tali, che pregiudicassero alla libertà,

bertà, honore, e robbe de'suoi Vassalli. perche si come hanno adesso fatte leggi in danno delle proprie anime, e che chiaramẽte pregiudicano alla libertà, robba, & honore de gli Ecclesiastici, così possono dimani ordinarne dell'altre, altrettanto e molto più pregiudiciali, alla libertà, robbe, & anime de' secolari.

Importa anche assai a sudditi di Venetia hauere chi possa come padre reprimere il Doge, quando passasse con leggi essorbitanti i termini di Principe giusto e Christiano: nè è di minor importanza a'vassalli, hauere chi lo possa frenare con censure e costringerli a non trattare i medesimi da schiaui, mà a conseruarli la libertà, e la robba, & a sodisfare all'obligo imposto nella legge di gratia a' Principi di hauer molto l'occhio nel gouerno loro al bene, e quiete de' Vassalli. Dico ch'è importantissimo à'sudditi, ch'il Papa possa di questa maniera proteggerli, prima, perche il Doge, e Senato anderãno in queste cose con più risguardo, sapendo esserui, chi per vfficio di Pastore vniuersale delle anime, e Vicario di Dio in terra, li può moderar, e costringere con censure, & altri mezi a non far Decreti contrarij alla legge diuina. Secondo perche se tal'hora succedesse cosa simile, possono i miseri vassalli sperare il rimedio per questa strada, e promettersi, che con l'ammonitioni del Papa, e con mezi di amore, e seuerità conuenienti ad vno che sia Padre & giudice insieme, si ridurãnno le cose a termine, che lo stesso Doge se ne auueda, che rimedij di modo, che i Vassalli non patiscono oppressione, e non siano forzati a partirsi dallo Stato, ò a metterlo sotto sopra.

Dico dunque, che questo vnico refugio, & anchora sacra ch'hãno'i vassalli di Venetia per conseruar la loro libertà, honore, e robba, quando volesse il Doge tiranneggiarli con le leggi troppo essorbitanti, e seuere, lo toglie loro a fatto Fra Paolo con la sua dottrina: e che mentre da ad intendere al Popolo di scriuere in difesa della sua libertà, gli serra la porta all'vnico rimedio, che potrebbe hauere per conseruarla, e difenderla da chi volesse torgliela violentemente di mano. Per questo insegna come per primo principio Fra Paolo, che la potestà del Doge di far leggi, è independente da ogni humana creatura tanto, che ne pure il Vicario di Dio in terra ha da vedere, se la legge ordinata dal Doge sia in pregiuditio dell'anima sua, ò di quelle de'suoi vassalli, ò si contraponga alla legge diuina, ò a quel che nella Chiesa di Dio è riceuuto, e stabilito con decreti fatti con l'assistenza infallibile dello Spirito santo. E dice, che quando in questo s'intromette il Vicario di Dio, non se gli deue vbedire.

Ho

Ho già prouato, esser questo principio heresia manifesta. Aggiungo hora, che se fosse verità, com'ella è heresia, che il Papa non possa annullare simili leggi, rimarrebbono con questa dottrina i vassalli di Venetia priui dell'vnico mezo accennato della conseruatione della libertà loro.

Mettiamoci a considerare che legge possa fare il Senato in pregiuditio de'vassalli, e trouaremo, che a pena può farne alcuna, che con maggior ragione possa, e debba il Papa annullare, di queste, delle quali trattiamo, essendo queste pregiudiciali all'anime de gli autori, & alla robba, & honore de gli Ecclesiastici (la cui particolare protettione appartiene al Papa) e concernenti materie spirituali, che spettano al colto diuino, & a' ministri di esso, cose nelle quali il Doge di Venetia (puro Signor temporale) non può senza manifesta ingiustitia metter la mano. Dunque se pretende Fra Paolo, che il Doge sia independente in far tal sorte di leggi, & che non possa il Papa annullarle, ne constringere l'Autore a riuocarle: che dirà delle altre, nelle quali non si tiranneggia la robba, honore, e libertà de gli Ecclesiastici, ma la libertà, robba, & honore de'secolari? S'il Papa non può rimediare all'oppressione de gli Ecclesiastici, molto meno potrà alla violenza vsata dal Doge a vassalli secolari. Se Fra Paolo fa il Doge independente dal Vicario di Dio, e vuole, che non lo possa Sua Santità reprimer quando con legge offende i ministri della diuina maestà: molto meglio dirà, che il Papa non lo possa fare, se egli trasgredendo i precetti diuini, alcuna volta tiranneggierà i proprij vassalli. Diciamola come passa, e finiamola con poche parole. Se a Vassalli di Venetia mette conto spogliarsi dell'vnico rimedio, che Dio lasciò loro, in euento che il Doge, e Senato volessero tirannicamente angariarli, non occorre altro, che appigliarsi alla dottrina di Fra Paolo, e canonizzarlo per gran Theologo, che così haueranno il Doge, e Senato persona, che faccia lor buona, e ragioneuole qualsiuoglia oppressione de'vassalli. Ma se non li torna conto perdere vna medicina, & antidoto si efficace, per curare simili infermità, stijno molto auuertiti a non lasciare che in Venetia questa si pregiudiciale dottrina, prenda possesso, poiche per quello, che breuemente ho toccato, haueranno potuto certificarsi, non pretendersi altro, con insegnare, che il Papa non può impedire il Doge in simili occasioni, che serrar'a fatto la porta a vassalli de'Venetiani, e togliergli l'vnico mezo, e rifugio della conseruatione della libertà loro, priuandoli della protettione del Papa, al quale tocca prouedere, che siano gouer-

nati

nati da loro,come ſudditi di Signori Chriſtiani dentro i termini permeſſi dal ſoaue giogo della diuina legge. Il che importa tanto alli vaſſalli di Venetia,che ſe bene lo conſiderano, troueranno,che in vn certo modo più importa loro,che al Papa, il rintuzzare per ſempre l'orgoglio di Fra Paolo, e ſepelire la ſua più che perniciosa dottrina.

Quanto pregiudiciale è la dottrina di Fra Paolo alle robbe de'ſudditi di Venetia.

Capo II.

VANTVNQVE la falſa dottrina, con laquale Fra Paolo s'ingegna di giuſtificare le nuoue leggi de'Signori Venetiani,foſſe vtile per l'aumento delle robbe de'Vaſſalli, nondimeno eſsendo così manifeſtamente contraria alla naturale libertà loro, doueuano eſſi per legge di prudenza non laſciarla in conto niuno publicare, perche come ben diſſe vn Poeta, *Non bene pro toto libertas venditur auro*: Ma ſe ben Fra Paolo pretende ingannar il popolo, e perſuaderli, che con queſte leggi, e con la dottrina, con laquale quelle vengono da lui lodate,ſi protegono i Vaſsalli ſecolari,ſi difendono, & aumentano le loro robbe; con tutto ciò, è verità manifeſta, che tanto le leggi quanto la dottrina, che per confirmarle inſegna Fra Paolo, non tendono all'aumento delle robbe de' Venetiani, ma più toſto al danno graue, e manifeſto di eſse. Laſcio da banda le ſpeſe, le contributioni, & gli altri danni, che la guerra produce, quando ſi fa dentro di qualche Stato: lequali importano più in vn'anno ſolo di quello che potrebbono importare in vn ſecolo intiero l'vtilità, che può venire a' ſudditi dal non eſsere a gli Eccleſiaſtici permeſſo l'acquiſto di beni ſtabili. Voglio ſolamente porre in conſideratione a'Vaſsalli la perdita temporale, che verrebbe loro dalla dottrina di Fra Paolo, e dalle leggi, che egli ſantifica, quando bene s'eſseguiſsero con tutta la pace del mondo,perche così apparirà, che queſte leggi ſono di danno alla robba de'ſudditi da ſe ſteſsi, e non ſolo per lo molto, che neceſsariamente hanno da ſpendere, e conſumare per difenderle e mantenerle.

Ouidius.

Che la dottrina di Fra Paolo, e le leggi, ch'egli dà per buone, obligano i sudditi di Venetia, a vendere i loro stabili a manco prezzo di quel che potrebbono e giustamente vagliono.

§. 1.

POca scienza ci vuole per intendere, ch'è molto gran pregiudicio della persona, che vende il suo, il necessitarla a darlo per manco prezzo di quel che giustamente potrebbe trouare. Dico dunque, che questo danno in materia di robba, risulta frà gli altri alli Vassalli di Venetia, dalla dottrina, con la quale Fra Paolo giustifica la legge, che prohibisce il poter vendere i loro stabili a persona Ecclesiastica. E certo, che quanto più pochi sono i compratori, tanto più il venditore è forzato ad accommodarsi con loro nel prezzo. Donde nasce, che mentre si vieta a' poueri sudditi il vendere le sue case, e poderi a persone Ecclesiastiche vengon priuati di questi compratori di più, e conseguentemente costretti a darle per quel che ne trouano, e che possono cauare da secolari, benche non sia conforme al giusto valore di esse, ò perdono il guadagno, che poteuano sperare, se liberamẽte l'hauessero potuto vendere.

S'aggiungono a questo, due cose, degne pure di consideratione, La prima, che molte volte vn'Ecclesiastico, Monasterio, o luogo pio pagarebbe vna casa, o podere molto più di quel che la paga vn secolare, perche alle volte l'Ecclesiastico ne ha particolare bisogno, per edificarui Chiesa, o altre varie vrgenti occorrenze, nelle quali senza dubio il secolare perde in grosso con hauere le mani legate. Perche se bene la vende ad vn secolare, come questo nõ ha commodità di comprarla, come l'Ecclesiastico, glie la paga a molto minor prezzo. La seconda cosa degna di consideratione è, che se gli Ecclesiastici in Venetia sono tanto ricchi, e facoltosi, & auidi di comprar stabili, come si sogna Fra Paolo, non si può negare, che non torni in gran danno del Vassallo Venetiano, che ha da far rittratto d'vn stabile, la prohibitione di poterlo vendere a tanto numero di compratori sì ricchi, e desiderosi di tale mercantia, e la necessità di darlo ad altri, che non hanno tanta voglia di comprare stabili, o se pur l'hauessero, sanno, che il padrone a suo dispetto ha da venderli a loro. E così possono tacere, e farlo calare all'infimo prezzo, il che di quanto

 pre-

pregiuditio sia al pouero venditore ogn'vno lo vede.

Non è lo stato di Venetia vn Regno di Spagna, ò di Francia. Le persone, che possono comprare gli stabili, o che si dilettano di aumentar con essi il suo hauere non sono in gran numero. E cauando i Monasterij, Chiese, luoghi pij, e tutti gli Ecclesiastici viene il numero a scemarsi notabilmente. Oltre di questo molti nobili non fanno poco, a conseruare gli stabili, che possiedono, i mercanti non gustano d'impiegar il capitale loro in questa sorte di robbe; a poueri artigiani non giunge tutto il capitale a più, che a potere tenere vna casa. Di maniera, che se questa legge si practicasse, molto poche sarebbono le persone, che in ogni Città hauessero capitale, gusto, e desiderio di comprar stabili. Lequali vedendo che a loro soli si riduce questa compra, si potrebbono accordar insieme, e tassar il prezzo, che li parerebbe, e per vn pezzo di pane impadronirsi quasi di tutti gli stabili dello Stato, desiaudando i poueri, che forzati da qualche necessità, sogliono vendergli per lo prezzo, che ne trouano. Mercè alla dottrina di Fra Paolo, & all'artificio con che spaccia per vtile alle facoltà de'vassalli vna legge, dalla quale risulta beneficio a pochissime persone, mettẽdosi in necessità tutti gli altri a vẽdere i stabili, come possono, cioè a molto minor prezzo di quello che la cosa vale.

Il Doge di Vinetia può tassare a tutti i suoi Vassalli la robba che hanno dahauere, e prohibir loro, che non acquistino piu secondo la dottrina di Fra Paolo.

§. 2.

NOn accade prouare, che sarebbe cosa di gran danno alle robbe de' Vassalli Venetiani, che il Doge mettesse tassa e limitatione ad ogni particolare di quanto deue posſedere, e gli vietasse, che ne per compra, ne per testamento potesse accrescere la sua robba toccandosi con le mani, che ciò sarebbe vn volere vsurpare tirannicamente le facoltà de sudditi, cosa insino al di d'hoggi insolita fra Christiani.

Dico dunque, che vna così strana e tirannica oppressione, come la sopr'accennata s'introdurebbe in Venetia, se la dottrina di Fra Paolo hauesse fondamento, e le sue ragioni efficacia per giustificar le leggi del Senato. Perche da queste ragioni euidentemente si deduce, che il Doge di Venetia ha potestà di far legge, con laquale tassi ad ogni particolare la sua robba, e gli vieti, che

in niun caso ne acquisti più. Hà forsi permesso Diò, che Fra Paolo s'addormentasse tanto, accioche i Venetiani aprissero gli occhi, e si chiarissero vna volta, ch'egli è nemico manifesto della liberta, e robba loro.

Certo è, che il Doge di Venetia ha maggiore giuridittione per far leggi, che obblighino i secolari Venetiani, che gli Ecclesiastici,& è molto manco dare al Doge giuridittione per metter tassa alli medesimi laici, che dargliela per metterla allo stesso Dio, e suoi ministri. Dunque se Fra Paolo insegna, che il Doge ha giuridittione per far Decreti sopra i beni de gli Ecclesiastici, e potestà di tassar loro la robba, che hanno d'hauere, e quella che deue seruire per lo culto diuino, concludiamo ch'egli sente lo stesso della giuridittione del Doge, e della potestà di limitare la robba a secolari, sopra quali ha legitima autorità, e può obligarli con le sue leggi.

A questa ragione euidente n'aggiungo vn'altra di non minor chiarezza. Dice Fra Paolo, che tocca al Principe vedere, che nel corpo della Republica non cresca vn membro di più di quel che conuiene, acciò non cagioni deformità, e pregiudichi a gli altri membri: onde può tassare a gli Ecclesiastici la robba, che deuono hauere. Non mi metto hora a discorrere quanto vaglia questa ragione perche l'ho già fatto di sopra, ma dico, che può con grandissima facilità applicarsi a' secolari, perche questi ancora sono membri della Republica, e tocca al Principe vedere, che non creschino souerchio. Dunque per questo titolo potrà il Doge prescriuere per legge, che i nobili Venetiani non possano hauere più stabili per donatione, compra, o testamento,& se per alcun caso gli acquistassero, siano obligati fra vn'anno venderli alla Republica. Questo argomento è così euidente, e tanta l'vgualità di queste due cose fra loro, che io non credo, che ingegno humano vi possa trouare apparente ragione di differenza.

In oltre Fra Paolo argomenta, e dice, che le souerchie ricchezze non sono vtili a gli Ecclesiastici, e che perciò può il Doge misurargliele, e commandare, che non l'accrescano. Vana e sciocca ragione, ma che della stessa maniera ha forza ne'secolari. Perche non potrà negare Fra Paolo se non nega la dottrina di Christo, che le souerchie richezze, non nuocano a tutti essendo pungentissime spine all'anima e d'impedimento non solo a negotij publici, ma che per lo più fanno i suoi possessori, effeminati, otiosi, presontuosi, & altieri. Di maniera, che s'il Doge

Matt. 13. nu. 22.

 può

può tassare la robba a gli Ecclesiastici perche la souerchia non è loro di profitto, potrà etiamdio tassare a' secolari la robba, che hanno da hauere, e prohibirli, che in modo alcuno ne acquistino maggior quantità vedendosi, che il titolo e pretesto sono i medesimi, e che il Doge ha più giuridittione di prohibir a'secolari quel che loro apporta danno, che non ha per vietarlo a gli Ecclesiastici, e Religiosi.

Ma perche stò io a perder tempo in prouar con ragioni, che Fra Paolo è tanto nemico della libertà, e robbe de'vassalli di Venetia, che dà giuridittione al Doge per far vna legge, con la quale tassi gli stabili, che i secolari hanno da possedere, s'egli lo dice nel suo libro con le seguenti parole. *Così potra fare il Senato altra legge sopra i beni de'suoi sudditi conuenienti al suo buon gouerno, quando sarà bisogno, & adesso la fà sopra i beni Ecclesiastici, perche conuiene tener così regolato il corpo della Republica acciòche vn membro non cresca più di quel, che conuiene.* Ben dourei io ricompensar l'Autore con qualche segnalata mercede per cotal sua confessione, con laquale accredita tanto i miei discorsi. Non potrà già dir alcuno, che siano timori vani i proposti da me a vassalli di Venetia, quando scuopro loro il fine, al quale tende con la sua dottrina questo Theologo: ne si potrà egli querelare, che ne cauo conseguenze senza fondamento. Io diceuo, che doueuano temere i vassalli, che dimani si farebbe con loro, s'al Doge ne venisse voglia l'istesso, che si fa hora con gli Ecclesiastici, & ecco che Fra Paolo medesimo così l'afferma con le sue parole. Dunque è giusto, che mi si creda, & conuiene, che i vassalli di Venetia intendano essere causa cômune di tutto lo stato quella, che hoggi si tratta con gli Ecclesiastici soli, e che si chiariscano, che il fuoco attizzato da peruersi consigli di Fra Paolo, è cominciato ad attaccarsi alle robbe delle Chiese, e de'Monasterij, e se non si smorza presto passerà anco a quelle de'sudditi secolari: & in breue se li toglieranno le sue preminenze, e si violerà la loro libertà naturale come hoggi si leuano a gli Ecclesiastici i priuilegi, e si priuano delle loro antiche, e douute essentioni. E dico, esser necessario, che i vassalli di Venetia si chiariscano di questo punto, perche così vedranno, che importa loro sommamente buttar acqua in questo fuoco, e procurare, che non si sparga dottrina tanto perniciosa, perche se al principio non se gli tagliano i passi, potrebbe succedere, che poi non fosse possibile porui rimedio.

Pag. 19.

Che può il Doge fare, che i suoi vassalli non habbiano stabili, e priuarli di tutte le rendite, per dar limosina, secondo la dottrina di Fra Paolo. §. 3.

INsegna come cosa certa Fra Paolo, che può il Doge prohibire a gli Ecclesiastici il posseder beni stabili, & apporta per ragione che sarebbe meglio, viuessero in pouertà, imitando gli Apostoli. Dice anche che può il Doge distribuire tutti i beni delle Chiese a poueri, senza timore d'offendere Iddio. Dottrina apertamente erronea, e scandalosa, e che se fosse vera, ne seguirebbe euidentemente, che il Doge di Venetia potesse vietare a suoi vassalli secolari, l'hauer beni stabili; e disporre di tutte quante le robbe loro a beneficio de' poueri, quando, e come gli paresse. Perciòche s'il Doge può obligar gli Ecclesiastici ad imitare gli Apostoli, & non tenere stabili, perche gli Apostoli non gli hebbero, dimando io, perche non potrà con più ragione obligar i vassalli secolari ad imitare i fideli della primitiua Chiesa? Perche non potrà commandar loro, che non habbiano beni stabili, come non gli hebbero i christiani di quel tempo, de' quali la sacra scrittura riferisce, che vendeuano le loro possessioni, è poneuano a piedi de gli Apostoli il prezzo di esse? Forse ha il Doge di Venetia maggiore giuridittione sopra gli Ecclesiastici, che sopra i secolari? forse ha maggior obligo di procurare, che gli Ecclesiastici del suo stato imitino gli Ecclesiastici della primitiua Chiesa, che di procurare, che i suoi vassalli secolari imitino i fedeli di quel tempo? non per certo. Dunque se ha giuridittione per obligar gli Ecclesiastici ad imitar gli Apostoli, l'hauerà etiamdio per obligar i vassalli a seguir l'essempio di detti fedeli & ad obligargli, che non tengano stabili, vendendoli al commube della Rep. o a chi il Doge commanderà. Non nego che sarebbe gran pazzia pretendere di tiranneggiare la robba de' vassalli con questo titolo, e colore di pietà, ma come a tali spropositi da occasione la dottrina di Fra Paolo, che giustifica hoggi con l'imitatione de gli Apostoli l'vsurpatione de' beni della Chiesa, che merauiglia sarà, che domani consegli anco l'oppressione de' vassalli nella robba con l'imitatione de' fedeli nella primitiua Chiesa.

Act. 4. n. 34.

Questo stesso discorso proua, che il Doge di Venetia conforme al parer di Fra Paolo, dar tutti i beni d'vn vassallo per limosina

sina senza timore di offenderne Dio: perche molto minore potestà hà il Doge per disporre de' beni della Chiesa, che delle sostanze de' vassalli, ò per meglio dire, il Doge hà auttorità di disporre in alcun caso di qualche parte de' beni de' sudditi, ma non l'hà sopra la dispositione de' beni delle Chiese. Dunque se può dar di limosina tutti i beni della Chiesa per suo capriccio, molto più potrà torre al vassallo la robba, che gli parerà sotto colore di volerla dispensare per limosina. Non è questo vn gentil modo, che Fra Paolo hà ritrouato d'arricchire con la robba altrui? Sariano bē arriuati, i poueri popoli se si mettessero in essecutione le cose che questo nuouo Teologo consiglia.

Alcune altre cose, nelle quali la dottrina di Fra Paolo molto pregiudica alle robbe, e sostegno de Vassalli poueri di Venetia. §. 4.

LA maggior parte della dottrina di Fra Paolo tende à per suadere; che conuiene, che i Monasterij, Chiese, e luoghi pij non habbiano beni stabili, & che è ragioneuole, che questi vengano in poter de secolari. Cosa che se ben' potrebbe essere di qualche interesse, quantunque piccolo alle rendite publiche, toglie nondimeno a' Vassalli poueri di Venetia gran parte del sostegno loro, e li priua ne' bisogni d'un gran refugio. Dico, che toglie loro gran parte del mantenimento, perche detti luoghi, che posseddono stabili, non possono ordinariamente per mezo delle persone loro attendere all'amministratione di essi: e però è necessario seruirsi in ciò dell'opera di molti secolari, i quali con tale amministratione si mantengono, e passano honoratamente la vita. S'aggiunge, che le Chiese, e Monasterij affittano i loro poderi à secolari; dando si può dire con tal'affitto la vita à pouere famiglie. E quando il raccolto va scarso, i Monasterij, e luoghi pij compatiscono più à i loro coloni, che i Signori particolari, anzi questi li trattano molte volte da schiaui. E vediamo ogni dì, che gli affittuarij de Monasterij crescono in robba senza comparatione maggiormente, che quei de' secolari. Ridonda in oltre ne' vassalli poueri vn'altra non piccola vtilità dal tenere i monasterij, & le Chiese terreni; & è, che questi danno molte volte in feudo, ò emfiteusi le loro possessioni ad vna, & a due vite; & quasi mai ripigliano quelche diedero vna volta: & con questi feudi, ò emfiteusi viene sufficientemente prouisto a varie fami-

glie de' poueri vassalli. cosa, che non potrebbono aspettare quando tutti gli stabili venessero in mano de' secolari (come pretende Fra Paolo.)

E se non solo si riguarda al dominio de' stabili, ma alla distributione de' frutti, che rendono, si vedrà chiaro, quanto maggior vtile apporti a vassalli poueri, che gli stabili vengano in poter de gli Ecclesiastici, che de' secolari. Percioche la distributione de' frutti, che si raccolgono da i stabili posseduti da' luoghi pij ordinariamente risulta in maggior beneficio de' vassalli poueri, che la distributione de' frutti de gli stabili, che stanno in mano de' secolari; perche quelli non si spendono come questi de' secolari, in giuochi, capricci, vanità, & cose simili.

Conuiene anche considerare in questo punto, che gli Ecclesiastici sono obligati a sostentar' i poueri, & a' souuenire alle necessità loro con i frutti delle proprie robbe; e che questo obligo supera di gran lunga quello del secolare. Onde molto più importa a' sudditi poueri, che gli Ecclesiastici possedano stabili, che se i secolari soli gli possedessero, percioche, sodisfacendo gli vni, & gli altri all'obligo loro, possono, & deuono i poueri promettersi maggior aiuto da gli Ecclesiastici per hauer questi molto maggior obligo di souuenire poueri, i quali hanno ad vn certo modo titulo, & attione ne' beni de gli Ecclesiastici per sostentamento loro: ma non già nelle facoltà de' secolari.

Da tutte queste cose, che sono certissime inferisco, che l'inculcar tãto Fra Paolo, che non conuiene, a gli Ecclesiastici posseder stabili, è vn destro modo di chiuder a' vassalli poueri la porta, per la quale potesse venire loro ne' bisogni qualche soccorso. Se tutti gli stabili vanno in mano de' secolari, è forza, che i poueri si risoluano di fare stentatamente tutta la lor vita lauorando la terra.

Che rifugio rimane a' poueri in tempo di fame, & necessità graue, se nella Republica non si troua chi habbia insieme preciso obligo di aiutarli, & modo di poterlo fare? Conchiudo questo discorso con vna parola, & dico, che i beni delle Chiese, & luoghi pij di Venetia sono de' vassalli poueri, & s'indrizzano al bene loro molto più, che le facoltà de' secolari. Per tanto spoglia i poueri del sostegno loro Frà Paolo, mentre insegna così pertinacemente non esser conueniente, che le Chiese, & luoghi pij crescano in beni stabili. Questa è causa de' vassalli poueri, & à loro tocca il difenderla, & procurar con Dio, & con gli huomini, che non si dia orecchio in vna Republica di tanta Christianità, & pietà, ad vna dottrina tale.

Che la dottrina di Fra Paolo è indirizzata alla destruttione della fede, e religion Cattolica ne' vassalli di Venetia.

Cap. III.

PERDONO in grosso i vassalli di Venetia con esporre le robbe, & la natural libertà loro al pericolo, che correrebbono, se la dottrina, & i consigli di Fra Paolo fossero riceuuti nella Republica. Ma quantunque sia gran danno, la perdita delle sostanze, & della libertà, alla fine non è altro che temporale; che può stare con la salute dell'anima, che sopra ogn'altra cosa, & si deue procurare, & stimare. Quando però s'arriua a trattare non già di libertà, ò d'interesse mondano, ma che vn vero Christiano giunga a termine di perdere la fede, & Religione Cattolica, non è danno, ne interesse, che possa a questo paragonarsi. Perche come dalla vera religione, & fede ha origine ogni nostro bene, così dalla perdita di essa procede l'vltima nostra rouina; *Perche senza fede è impossibile piacere à Dio,* & tolto all'huomo il poter piacere a gli occhi del suo Creatore, & Signore, dal quale in tutto, & per tutto depende, non gli resta altro che miseria, & infelicità.

ad Hebr. 11. nu. 6.

Conobbero questa verità, & la stima, che doueuano fare di gioia si pregiata, innumerabili S. Martiri, che per nõ perderla, nõ solo dispregiarono li honori, & ricchezze offertegli da Imperatori, & da Regi, ma si lasciarone spogliare delle robbe, de i stati, della patria, della libertà, de' genitori, de' figliuoli, de fratelli, de' parenti, & finalmẽte della vita, volendo prima finirla con crudeli tormenti, che cedere punto in quel che toccaua alla Religione, & Fede Cattolica. Ciò non dico perche creda, esser necessario che i fedeli vassalli di Venetia patiscano altretanto per conseruare in loro quella fede, & Religione, che beuettero co'l latte, & hanno sempre professata: ma acciò ricordandosi della molta stima, che tante, & tali persone fecero di questa gemma incomparabile, & di quel che diedero, & soffrirono per conseruarla, piglino animo per opporsi a gli artificiosi disegni di Fra Paolo, & a procurare, benche con costo di molti trauagli, & pericoli, che dottrina così pestifera non metta piede in Venetia, essendo

indrizzata a spogliare i suoi vassalli non solo di robba, & di libertà, ma anche della vera Religione, alla cui difesa, & conseruatione, obliga Dio di tal maniera, che commanda, che ad essa si posponga la robba, la libertà, l'obedienza a Prencipi, & anche a genitori, & finalmente la vita stessa. Ben lo sanno, & intendono tutto questo i vassalli di Venetia, & io mi persuado, che regni in loro tanta pietà, & zelo, che s'vna volta si persuadono, che gli artificij di Fra Paolo, & la dottrina del suo libro può bastar a scemar, ò intepidire la vera religione nello stato Venetiano, s'adopreranno a tutto poter loro, afinche non si difonda vn veleno mortifero, & vn male così contagioso.

Per questo addurrò nel presente Capitolo le ragioni ch'occorrono per temere, che non esterminandosi la dottrina di F. Paolo, si ha da mettere in gran scompiglio, & pericolo la Cattolica religione in Venetia, appuntando breuemente il tutto, perche parlo con persone, alle quali si può applicare, quel che dice lo Spirito santo, *Da occasionem sapienti, &c.* Prouer. 9. nu. 9.

Che insegna Fra Paolo molte cose contrarie alla religione Cattolica de' vassalli di Venetia. §. 1.

DVe mezi potrebbe adoprar Fra Paolo per distruggere in Venetia la vera religione, il primo è insegnare dottrina erronea, e direttamente contraria a quella, che la religion Cattolica abbraccia, & insegna, & il secondo stabilire principij, da quali sogliono necessariamente seguire le cose, che d'ordinario aprono ne' Regni e Prouincie Cattoliche ampie porte all'heresia. Questi due mezi vsaron Luthero, e Caluino, e sono stati sempre le due strade maestre, che hanno dato adito a falsi dogmi in tanti, e tanto diuersi stati, de' quali vediamo, e piangiamo la rouina spirituale. E gli stessi vsa Fra Paolo, ò per dir meglio, il Demonio, che si serue di lui per istromento di suellere, e distruggere a fatto la Fede, e religione Cattolica nella Città, e Stato Venetiano.

E quanto al primo nō bisognano molte ragioni; seruēdo tutta la prima parte di questo discorso per prouar quāto chiaramente dogmatizi Fra Paolo nel suo libro, molte cose manifestamente contrarie a quello che la Fede Cattolica abbraccia, & insegna. La religion Cattolica professa, che il Papa non può errare nelle cose della Fede, e del gouerno vniuersale della Chiesa, perche lo Spirito santo gli assiste, onde il suo giuditio, e determinatione vien ad essere infallibile. Fra Paolo dice, che il Papa può errare Pag. 52.

 in

in cosa di dottrina,e gouerno, e che de fatto hà in questo errato vna moltitudine di Papi,e S.Pietro frà questi. E non contento di ciò aggiunge,ch'è bestemmia,tenere alcuna volontà humana per regola infallibile: e che la promessa dell'assistenza dello Spirito santo è commune a tutt'i fedeli. La Fede Cattolica insegna,che solo il sommo Pontefice ha infallibilità ne'decreti toccanti ad essa, & al gouerno vniuersale di Santa Chiesa. Fra Paolo toglie questa al Papa,e la dà al Doge,e Senato di Venetia, affermando, che non può errare nelle leggi, ch'egli fa per vtilità della Republica. La religion Cattolica insegna,che tutti i fedeli hanno obligo d'obedir a'suoi Prelati,& in particolare al Papa,come a supremo Pastore: e che tocca a loro l'insegnare,pascere,e reggere le pecorelle del gregge di Christo insino a condurle a i felici pascoli della vita eterna,come fecero gli Apostoli,& i sommi Pontefici che gli successero. Fra Paolo dogmatiza, che ogn'vno che ne hauerà voglia,non solo può resistere al Papa,quando giudicherà che erri; ma che è anche obligato ad opporsegli. Che non tocca a' Prelati costringere le sue pecorelle a caminare per la strada dritta del Cielo, ma solamente euitarle à questa con l'essortationi, poiche San Pietro, e suoi successori non s'ingerirono in altro. Che deuono il Papa, e Vescoui star così pronti ad imparare, da tutti di qualunque grado, ò conditione si siano, come ad insegnarli. La religione cattolica insegna,che Christo nostro Signore come quello,ch'era figlio naturale di Dio,fù sempre essente dà ogni humana giuridittione, e da qualsiuoglia tributo; e che gli Apostoli nelle cause della Fede,nõ erano soggetti alla giuridittione de gli Imperadori Gentili ne da quella dipendeuano. F. Paolo seguendo le vestigia dell'Heresiarca Vuicleffo, di Marsilio da Padoua, e di Pietro Martire afferma,che Pilato fù superiore a Christo per Ius diuino, e che hebbe legitima giuridittione sopra lui, come l'hà hoggi il Magistrato di Venetia sopra il più vile plebeo. La fede, e religion Cattolica vuole,che l'essentione de gli Ecclesiastici dal tribunale secolare nelle cause spirituali, sia de Iure diuino,e che non possano i Principi secolari framettersi in cose tali. Fra Paolo dogmatiza, che non solo nelle cose temporali, ma anche in qualsiuoglia altra concernente al bene publico ha il Doge di Venetia giuridittione, e che tutti gli Ecclesiastici gli soggiacciono per legge diuina; e che nelle controuersie,che S. Paolo hebbe con i Giudei, era Cesare legitimo giudice per Ius diuino. La religion Cattolica definisce,che le confessioni, e ragionamenti spirituali sono mezi efficacissimi per aiutar i fedeli a conseguir

Marginal notes: Pag.55. — Ibidem. — Pag.24. — Pag.56. — Pag.55. — Pag.25. — Pag.56. — Pag.28. — Pag.31. — Pag.28.

seguir il perdono de' peccati loro, & a crescere nella Christiana pietà, e nel seruigio di Dio. Fra Paolo al contrario dice, che le confessioni, e ragionamenti spirituali porgono commodità per peruertire ne' vassalli la fedeltà, che deuono a' Principi loro.

Pag. 13.

Queste, e molt'altre cose simiglianti scriue nel suo libro Fra Paolo, ma io non voglio stendermi in riferirle, già che nella prima parte di questo discorso, ho addotte 50. sue propositioni, che parte conuengono con Vuicleffo, Caluino, Lutero, Pietro Martire, e Marsilio da Padoua, parte resuscitano l'heresia de gli Apostolici, Vadiani, e Valdensi, parte che aggiungono nuoui errori a quei de' sudetti Heresiarchi. Onde tralasciando questo come cosa, di cui ho detto a bastanza, ponderarò vn punto di somma consideratione, e che mostra euidentemente il pericolo, nel quale mette Fra Paolo la conseruatione della vera Fede nella Republica di Venetia.

E certo che per distrugger la religion Cattolica in vno Stato basta introdurui vna sola heresia, perche come l'habito della Fede si perde con vn solo errore, così manca la religion Cattolica in vno Stato con infettarlo d'vn'heresia solamente. Hor bastando vn'errore per mandar in ruina la Fede in Venetia, & hauendo Fra Paolo publicato vn libro, nel quale il numero delle propositioni erronee, heretiche, temerarie, e scandalose eccede quello de' fogli, poco discorso vi bisogna per conoscere, ch'è grandissimo il pericolo, al quale egli espone la conseruatione della Fede in Venetia, percioche senza dubbio si corre gran rischio, che di tanti errori vno almeno non pigli piede, e che di tanti grani di maledetta zizania, alcuno non metta radici, e che di tanta moltitudine di fuochi artificiali, alcuno non faccia presa. Et vn solo errore, che vi s'introduchi, vn solo granello di mala semenza, che vi si radichi, vn sol fuoco che vi si attacchi è bastante per rouinare nello Stato di Venetia la fede Cattolica, e priuarlo di questa pretiosa gioia. Non si può negare, che il pericolo non sia grandissimo; però quanto questo è maggiore, tanto deue più sforzare i vassalli di Venetia desiderosi della salute dell'anime loro, e zelose della conseruatione della Fede, a procurare con ogni diligenza, e sollecitudine di smorzar questo fuoco, che s'affatica d'accendere, & attizzare Fra Paolo, & a non permettere, che nella loro Republica si dia orecchie a' suoi pessimi cõsigli, e falsa dottrina: ancorche perciò fosse necessario metter a sbaraglio la robba, la libertà, la vita; poiche i veri e feruenti Cattolici tutto questo deuono posporre alla conseruatione, e difesa della vera religione, e fede Christiana.

Che la dottrina di Fra Paolo con la licenza che dà di peccare, apre la porta all'heresia. §. 2.

VNa delle porte per le quali è entrata d'ordinario, & entra tuttauia la peste dell'heresia nelli Stati, ne' quali già fioriua la vera pietà, e Religione, è la mala coscienza. E per questo essorta San Paolo, che si custodischi diligentemente questa porta con quelle parole scritte a Timotheo suo discepolo: *Hoc praeceptum commendo tibi fili Timothee, secundum praecedentes in te prophetias, vt milites in illis bonam militiam, habens fidem, & bonam conscientiam, quam quidam repellentes circa fidem naufragauerunt.* Questa porta, che tanto seriamente comanda San Paolo, che si tenga serrata, spalanca Fra Paolo con la sua dottrina, allargando le consciencze de Venetiani, di modo che s'essi hauessero da prendere i suoi consegli, nel mare de vitij ch'egli approua, correrebbono al sicuro gran borrasca, e manifesto rischio di perdere con miserabile naufragio la pretiosa mercatantia della fede, senza la quale non è possibile negotiare i tesori del Cielo.

1. Tim. n. 18. & 19.

Insegna Fra Paolo, che non tutti i peccati fanno all'anima danno, ne tutti i delitti escludono dal Regno di Dio, che non si offende Dio con vn sacrilegio così grande, com'è toglier i beni alle Chiese sotto colore di farne limosina: che l'vsurpare le robbe de' Monasterij, è protegere i Vassalli. Che il prohibir, che non si possano dare, lasciare, e vendere stabili alle Chiese, e Monasterij, è atto di virtù, con che si sodisfà al precetto Diuino, e si modera la sete dell'auaritia. Che il violar i sacri Canoni, e l'intromettersi i secolari in castigare i Sacerdoti, e l'usurpar la giuriditione Ecclesiastica, sono cose di poco rilieuo, e far conto di queste cose, e scommunicar per esse è cerimonia Farisaica, come il *decimare mentam, & anethum, & cyminum*, & in nostro volgare spargere la farina, e raccogliere la cenere. Che nô può esser cosa di più pregiuditio ad vn Principe, & al suo stato, che temere la scommunica, che douerebbe temere vn vassallo. Che mentre Dio non esclude vno dalla sua gratia, importa poco che il Prelato lo scommunichi, come che non possa perder la gratia di Dio, per non hauer vbidito alla scommunica del suo Prelato, che i Vassalli sono sicuri in conscienza stando sotto la protettione del Doge, quantunque fosse ribelle alla Chiesa, scommunicato: che per la negligenza de Prencipi secolari in castigar i Sacerdoti, Dio li priua de' loro stati, e regni.

Pag. 25. *Pag. 50.* *Pag. 26.* *Pag. 51.* *Pag. 50.* *Matt. 23. nu. 23.* *Pag. 54.* *Pag. 55.*

E non

E non contento con insegnar dottrina tanto pregiudiciale, quanto efficace per fare, che i Vassalli beuano come acqua i peccati, propone Fra Paolo alla Republica per finire di darle l'vltimo crollo vna quantità di essempij d'huomini pessimi, senza fede, senza Dio, senza legge, senza conscienza; conosciuti, & abortiti nel mondo per nemici capitali di Dio, e della sua Chiesa. Si persuade (e con ragione) che pigliando i Venetiani per iscorta, e per norma le abomineuoli attioni, da somiglianti persone, correranno più facilmente à briglia sciolta per la strada, che questi fecero, insino à precipitarsi nel profondo abisso di tutte le maluagità. Mette loro auanti, acciò l'imitino vn Re Ioas, idolatra, homicida, e sacrilego, che rubbò il tempio di Dio, & vccise presso all'altare il sommo Sacerdote. Propone anche gli essempij de' perfidi Imperadori, Franchi, e Sassoni; e de gli empij Re d'Italia, perpetui nemici della Chiesa, e che giunsero nel perseguitarla tanto oltre, che tolsero la vita a' Sacerdoti, a' Vescoui, & a' sommi Pontefici, & in questa stessa attione così peruersa, e scommunicata, vuole Fra Paolo, che siano imitati, e l'adduce in conseguenza, e proua della potestà, che il Doge di Venetia tiene per castigar gli Ecclesiastici, quando gli parerà. Apporta l'essempio di Federico Secondo, e delle sue leggi tiranniche, & fatti essorbitanti, per li quali come nemico capital di Dio, e della Chiesa, fù da lui, e da essa castigato con la priuatione dello stato, e della communicatione con i Fedeli.

2. Paral. 24.
Pag. 18.
Pag. 31.
Pag. 23.

Mà perche duro fatica in addurre gli essempij, che Fra Paolo propone di huomini tali, basta dire, che apporta infino all'essempio di Pilato, acciò non dubitino i Magistrati di Venetia, di trattare se vorranno i Sacerdoti, alla peggio; già che quello sententiò Christo Signor nostro alla Croce, se bene senza causa; non però senza giuridittione. Si che allega, e moltiplica questi essempij di persone, che non solo allargarono la conscienza, ma anche col troppo stirarla, la stracciarono insino à restarne senza: & egli sà molto bene, esser mezo, molto più efficace per muouere vn'animo; l'essempio che la dottrina, e potendo parer ad vn huomo di non poter da se fare tutto quello, che sente, & intende, viste l'attioni de gli altri, non apprende per gran cosa il poterli imitare.

Pag. 18.

Qui faceua molto al proposito mio, il ponderare come Fra Paolo non solo allarga la coscienza de Venetiani con la dottrina, e con proporre loro gli essempi d'altri, ma anche col poco buon essempio, che egli medesimo dà. Ma non voglio premere

in questo, e mi contento con seruirmi del suo essempio per proua di quel che S. Paolo disse, che trascurandosi la buona conscienza, si viene à perdere la fede essendo che per non essersi Fra Paolo curato di quello à che l'obligaua la conscienza, per adulare, & ingannar la Republica, egli si ha messo in tanto pericolo di perder la fede, e nome di Cattolico, che lo vediamo hoggidì citato à cõparire auanti il supremo Tribunale delle cause della fede, e già come contumace scommunicato per publici editti, affissi per i cantoni delle strade: il quale essempio può bastar senz'altro, acciò i Vassalli di Venetia, conoscano quanto il dispregio della buona conscienza disponga all'heresia; & acciò vedano quanto larga porta Fra Paolo apra alla perdita della vera Religione in Venetia, mentre con la dottrina, ch'egli insegna, e con gli essempij, che propone, và insensibilmente istillando vn velenoso beneraggio dentro la conscienza, & vna così grande libertà di peccare; perche ciò inteso come conuiene, si chiariranno della necessità, che vi è di liberarsi da simil dottrina, e dottore per assicurare in quello Stato la conseruatione della vera fede, & Religione Cattolica.

Di vn'altra porta, che apre la dottrina di Fra Paolo, all'introduttione dell'heresia in Venetia.

§. 3.

LA disobedienza a Prelati, & il disprezio de' ministri Ecclesiastici è vna delle più larghe porte, che possa essere all'ingresso dell'heresia, che è rouina, & desolatione de gli stati. Mostra questo chiaramente la sperienza dello scisma lagrimeuole d'Inghilterra, & quel che raccontano le storie del modo, col quale questa maledetta pestilenza entrò, & si dilatò in Germania, Polonia, Francia, Fiandra, & altri regni. Il famoso Vualdense dice, che l'heresia introdotta in Inghilterra da Vuicleffo, & seguaci suoi hebbe principio dal disprezio de gli Ecclesiastici, & dalla rabbiosa sete, ch'haueano alcuni, che sotto figura humana nudriuano viscere de' voraci lupi, anhelando alle robbe, & stabili delle Chiese. Et il glorioso martire San Cipriano mette per causa vnica, & madre d'ogni heresia, & scisma, la disobedienza a' Prelati. *Nec enim (dice egli) aliunde hæreses obortæ sunt, aut nata sunt schismata, quàm inde quòd Sacerdoti Dei non obediunt.* Et se ben si considera, è impossibile, che vno stimi, & riuerischi re-

Vuald. li. 4. doct. fid. a. 3. c. 33.

Lib. 1. Epistol. 3. ad Corn. Papianum.

la religione, se dispregia, conculca, & perseguita i suoi ministri.

Tutte le nationi benche barbare, & fiere hanno sempre grandemente stimato i ministri della Religione, che pensauano essere vera, tenendoli come huomini discesi dal cielo, & riuerendoli come tali. Tra gli Egitij i Sacerdoti erano Giudici de gli altri, come riferisce Eliano. Tra i Galli non si può credere l'autorità, che haueuano i Druidi, che erano Sacerdoti loro, come scriue Cesare, & pondera S. Tomaso. Et era ciò di maniera, che racconta Aimonio, che vna minima disubidienza fatta al Sacerdote bastaua per caceiar via da' sacrificij il disubidiente, il che fra loro era tenuto per grauissimo, & ignominioso castigo. In Roma haueuano questi potestà di giudicare le cause fra particolari, & fra Magistrati, come scriue Dionigi Halicarnasseo; & de gli auguri, che faceuano presso Romani l'vfficio de' Sacerdoti, riferisce Cicerone vna quantità di priuilegi, che mostrano il molto a che si stendeua la loro giuridittione, & potere. Tra i Germani, scriue Tacito, che i Sacerdoti determinauano tutte le cose più graui, & di importanza: & che staua in arbitrio loro il togliere, & donare la vita. In Cappadocia il Sacerdote di Bellona, era nell'Imperio, & potenza la seconda persona dopò il Re. In Ethiopia, haueuano i Sacerdoti così gran potestà sopra il Re, che quando loro pareua, gli comandauano, che lasciasse l'Imperio, & la vita; & egli non ricusaua di farlo tenendo (come Diodoro Siculo riferisce) per meglior partito il morire, che il viuere dispregiando il comandamento de' Sacerdoti, & il rispetto che se gli doueua. Il Soldano di Persia non si teneua per Signore sin'a tanto che il Califa suo Sacerdote, non l'hauesse dichiarato, & confermato per tale. Nel gran consiglio di Athene i Giudici erano tutti Sacerdoti, & haueano per capo vno, che era come il Pontefice, il quale col parere de gli altri teneua suprema podestà sopra quella fioritissima, e potente Republica. Raccoglie molte altre cose a questo proposito Cassaneo, ma bastano le sopra narrate, acciò si veda il rispetto, che le nationi tutte hanno portato a ministri delle loro, benche false e bugiarde religioni, perche lo stesso dettame della ragione naturale, che gl'indrizzaua a riconoscer alcuna Deità, dettaua loro, ch'era necessario portar molto rispetto a ministri di essa, per conseruar in questo modo la Religione. Il che è argomento irrefragabile del rispetto grande, che i veri Christiani deuono a' ministri del vero Dio, perche quanto la nostra sacra Religione, & fede eccede la falsa, & l'idolatra; tanto è ragioneuole, che il rispetto a' Sacerdoti, & ministri del solo, & vero

l. 14. c. 34.

Giulius Cæsar lib. de bello Gall.

D. Thom. opusc. 20. lib. 1. c. 14.

Cic. lib. 2. de legib.

Corn. Tacitus lib. de morib. Germ.

Hircius l. 9. de bello Alex.

Diodo. Sicu. l. 4 fabul. anti. gest.

Iouius l. 11. hist.

Ioseph. de antiquit. l. 14. c. 26.

Par. 4. catal. gloriæ mundi.

to Dio auanti nella Rep. Christiana, la riuerenza che portauano dette nationi generationi di vipere a' Sacerdoti de gl'Idoli, e figli di Belial, poiche quanto il culto è più soprano, tanto maggior deu'esser la veneratione verso i ministri di quello; & quanto la Religione è più eccellente, tanto deuono esser più stimate le persone, che la professano, perche il dispregiarle, può esser cagione, ch'ella affatto si perda.

Per questo lo Spirito santo desideroso, che ne' cuori de' suoi eletti si radicasse questo rispetto, dà a' Sacerdoti nella diuina Scrittura, varij Epitheti, che cagionano ne gli ascoltanti gran riuerenza, & stima. Alle volte li chiama Dij, altre Angeli del Signore, hora Rè coronati, che regono il suo popolo, hora giudici per giudicar le Tribù della Terra, Ambasciadori da Dio mandati, Dottori, che insegnano, Pastori, che pascono la sua greggia, Trombe sonore, Cieli, porte del Cielo, sale della Terra, Luce del mondo, Città edificata sopra l'alto monte, sentinelle, muri, colonne, & occhi della Chiesa. Come dunque potrà vn vile vermicciuolo non rispettare quei, che l'istesso Dio tratta (per cosi dire) con tanto rispetto? Con qual riuerenza deuono esser trattati quei, che hanno potestà da Dio di liberare gli huomini dal peccato, & di farli figliuoli del medesimo Dio, di aprir le porte del Cielo, & serrare quelle dell'Inferno; di dar vita spirituale a' morti, di sciogliere i prigionieri, distruggere la tirannia di Satanasso? Mirabil cosa fece Moisè, quando aprì con la verga il mare rosso, vi affogò Faraone, condusse per lo deserto il popolo d'Israele con tante, & tanto grandi marauiglie, & prodigij. Ma che hanno da fare l'attioni di Mosè, con quella del Sacerdote, in far scender ogni giorno dal cielo, l'altissimo Dio, & tenerlo nelle sue mani, & disporre il popolo a riceuerlo degnamente? Non mi allargo in questa materia, ma solamente l'accenno, accioche toccando alcuna cosa del rispetto douuto à Sacerdoti, come a persone elette da Dio per ministri della Religione Christiana, si facci facilmente credibile, che stima Dio tanto Sacerdoti suoi, che il toccarli, è toccare la pupilla de gli occhi di sua Diuina Maestà, come disse per il Profeta: *Qui enim tetigerit vos, tangit pupillam oculi mei.* Et essendo gli occhi di Dio la vera luce, dalla quale deriua la nostra Religione, & fede, & le pupille de gli occhi di Dio i Sacerdoti, con ragione, chi tocca le pupille di questi occhi, e commette insolenze contra i Sacerdoti, che per guardie, & difese della fede hà posti Dio nella Chiesa, come le pupille ne gli occhi, sarà castigato dalla Diuina Maestà, con

Zac. 2. n. 8.

con cecità, & priuatione nella vera luce della fede, traboccando alla fine nell'oscurissimo baratro dell'heresia.

Tutto questo proua chiaramente, che alla perdita del rispetto verso i Sacerdoti in vno stato, và del pari la perdita dell'affetto, & riuerenza verso la vera religione. Dal che s'inferisce come cosa certa, che Fra Paolo con questo suo libro apre vna gran porta in Venetia all'introduttione dell'heresia: essendo dal principio al fine, vn puro libello infamatorio de' Sacerdoti, & di tutti gli Ecclesiastici, & ministri, della Chiesa. Comincia da Christo nostro Signore sommo, & eterno Sacerdote; & come se parlasse d'huomo meno ch'ordinario, dice che fu suddito di Pilato, & che questo per legge diuina hebbe sopra di lui giuridittione. Et non contento di ciò, aggiunge vna dottrina, dalla quale ne segue, che Christo nostro Signore Giudice de' viui, & de' morti; è hoggidi in Venetia soggetto alla giuridittione del Doge, & ch e se si trouasse vn Doge dello spirito di Pilato, haurebbe potestà di far mettere le mani addosso a Christo, s'il modo, col quale stà sacramentalmente non l'assicurasse di tale insolenza.

P. 28.

Vid. s. errore. 20.

Del glorioso Apostolo San Pietro, supremo Sacerdote di Christo nostro Signore non solo insegna Fra Paolo, che fu soggetto a Magistrati secolari per legge diuina, come l'afferma anco di San Paolo, ma etiamdio ardisce dire, che con essere stato eletto Papa da Christo, & a cui immediatamente fu fatta la promessa dell'infallibile assistenza dello Spirito santo; errò in cose toccanti a dottrina, & in cose appartenenti al gouerno vniuersale della Chiesa.

P. 28.

P. 52.

De' Papi, successori di S. Pietro, asserisce, che possono errare in cose di dottrina, & di gouerno vniuersale, & che de fatto errarono in questa spetie di cose 23. sommi Pontefici. Pretende, che siano soggetti a Rè, & Signori temporali, & che gl'Imperadori tiranni, Franchi, & Sassoni, & gli empij Re d'Italia, che imprigionauano, & martirizzauano i Papi, hauessero giuridittione per farlo. Dice, che i Pontefici pretendono d'vsurpare à' Prencipi laici gli stati loro, & entrare in parte del gouerno secolare, & che perciò essi non permettono, che habbiano, ne suoi stati altretanta giuridittione, quanta il Papa hà ne suoi. Che ciascuno, purche gli ne venga voglia, può opporsi al Papa, & fargli resistenza, quando gli parerà, che non gouerni bene, che non ha il Papa potestà di disporre di cosa alcuna temporale, & altre indignità. Con che procura sminuire l'autorità del Papa, negandogli l'infallibilità nelle cose della fede, & del gouerno della Chiesa

Ibid.

P. 31.

P. 56.

P. 11.

vniuersale, & il potere indrizzare al fine sopranaturale le sue pecorelle, & si affatica di scemare ne' fedeli il rispetto, che deuono al suo Padre, & Pastore, & dar loro ale, acciò si leuino contra esso, se gli oppongano, e lo disubidiscano.

Et non bastandogli dire questo de' Papi, mette la bocca ne' sacri Concilij, & li tratta indegnamente; Non riconosce per particolar priuilegio del Concilio l'assistenza dello Spirito santo, anzi vuole, che assista vgualmente à tutti i fedeli: dice, che, dal modo ordinato da' sacri Canoni di castigar i Chierici, si dà a gli Ecclesiastici animo, & ardire, di commettere qualsiuoglia sceleratezza: Che i sommi Pontefici, & Concilij con le loro leggi, & essentioni non hanno dato a gli Ecclesiastici altra libertà, che di mal fare.

Pag. 55. *Pag. 36. & 37.* *Pag. 39.*

Lacera con la sua lingua i Prelati Ecclesiastici particolarmente & in generale. Dice di tutti, che la potestà loro non si stende più oltre, che ad insegnare, & essortare le loro pecorelle, e che nõ possono costringerle, ne vsar con essi rimedij rigorosi, perche in quello solo consiste tutta la somma del carico pastorale. Che il Prelato deue essere così disposto ad imparare, come ad insegnare: Che il Prelato, che gouerna solamente i suoi Chierici, non ne può far opera, che riguardi il ben publico; che mai i Prelati castigano i Chierici, se non per timore, che non lo facci la giustitia secolare. Che la sentenza del Prelato, & Pastore non deue temersi, quando pare al suddito di non hauer peccato.

Pag. 25. & 55. *Pag. 36.*

Gli Ecclesiastici particolari, & Religiosi, li fa tutti soggetti al Doge di Venetia per legge diuina: Li tratta da vitiosi, da insolenti, & solleuatori della Republica, che sotto pretesto della loro essentione si pigliano licenza per ogni sorte di sceleratezza. Dice, che non vietandosi a' Religiosi, & Ecclesiastici l'acquisto de' stabili, arriuarebbono insino a leuar il pane di bocca a' poueri, & a non lasciar loro il necessario sostentamento. Che i Religiosi con varij pretesti muouono liti ingiuste a' secolari, facendo spendere loro in quelle la vita, & robba. Assomiglia vn monasterio de' Religiosi ad vna congiura di sediciosi; & vuole che nell'ammetterſi vn nuouo monasterio, si vsi vgual cautela, che nel permettere vna ragunanza de' traditori nello stato. Che gli Ecclesiastici hoggidì vanno con varij artificij, procurando di aumentare la robba, con stabili. Et con questi, & mille altri modi, che io mi vergogno di ripeterli, procura discreditare, & auilire tutto lo stato Ecclesiastico, cominciando dal sommo Pontefice, per generare ne gli animi de gli Auditori vn basso concetto delle

Pag. 37. *Pag. 13.*

persone dedicate à Dio: donde nasca poi nel popolo il disprezzo delle medesime: & da questo si venga finalméte a perder in Venetia la vera Religione, & fede Cattolica, come è successo altroue.

Non si può negare, che tal pericolo è molto grande, & manifesto, onde tanto più deue premere a'vassalli zelosi della vera Religione, il riprimere l'audacia di Fra Paolo,& non permettere in modo alcuno, che persuada al popolo vno spirito di disprezzo delle cose sacre,& del culto diuino. Perche non procurandosi di serrare questa porta, entrerà per essa senza impedimento alcuno l'heresia: & dal disprezzare i ministri della Religione Cattolica, si verrà a poco a poco a disprezzar anche le cose della fede, & della Religione, delle quali fin'hora è stata quella Republica tanto zelosa, & osseruante.

Che la dottrina di Fra Paolo necessità alla communicatione con Heretici, & conseguentemente alla perdita della vera Religione.

§. 4.

Dice vno de'più graui, pij, & eleganti autori de' nostri tempi, descriuendo l'heresia: *Ch'è vn fiato di Satanasso, vn fuoco dell'Inferno, vn'aria corrotta, & pestilente, vn canchero che si diffonde senza rimedio, & vn'infermità così pericolosa,& acuta, che penetra sin'alle midolle, & corrompe, & auuelena l'anime, che ammazza col tatto come la vipera, con la vista come il basilisco, col fiato come il Dragone, & per dirla in vna parola, ogni cosa distrugge, annichila, ne vi è altro rimedio, ch'il fuggirla; ne altro refugio, ne altra sicurtà, che starne quanto più si può lontano, l'heresia còl nome di Christo ammazza Christo ne' nostri cuori; & con pretesto di fede, distrugge la fede, come dice S. Ambrogio, & non con potenza,& forza, ma con inganni, & artificij penetra nelle interiora de semplici, secondo S. Basilio.* Così descriue Rebadenera l'heresia. E non si può negare, che ben conobbero la qualità di questo male i sacri Dottori, & Padri della Chiesa, & posero straordinaria diligenza, & studio per esterminarlo, procurando con gli essempij, & con la dottrina persuadere a'Cattolici, che aborissero dalle persone infette di si pestilente, & contagioso male, tenendo per impossibile (come veramente è) il portar vno il serpe in seno (come dice lo Spirito santo) senz'esser da quello morsicato, ò toccare la pece, & non imbrattarsi, & il mangiare ad vna stessa tauola, &

P. Ribadenera li. 1. del. pr. Christ. c. 24.

dormire in vn medesimo letto con l'appestato, senza che il male se gli attacchi.

Marsil. Ficinius in argom. dial. Quin. si. de legi.

Almeno è parte d'impietà (come dice Marsilio Ficinio sopra Platone) hauer familiarità, & communicatione con gli scommunicati, & separati da gli officij diuini per demeriti loro. Perche essendo essi infetti, non possono non infettare quei, che s'accostano loro. Et non solo quest'Autore, ma anche S. Gelasio Papa nella sua lettera ad Anastagio Imperatore heretico, dice: che non è possibile, che dando adito a chi stà vicino alla maluagità, non l'approui, & la tenghi per buona. Et dello stesso parere è S. Gregorio Nisseno nella lettera scritta a Nettario. E non solo i Filosofi, & i Santi, ma il Santo de' Santi, lo stesso Dio ci ha auuertiti di questo pericolo, & insegnataci la cautela, con la quale bisogna trattare con si fatte persone. Perche (come diuinamente notò S. Cipriano) per mostrare Iddio il suo giusto sdegno contra quei, che abandonato il tempio, seguitarono il falso culto, che per falsa ragione di stato, introdusse l'empio Rè Gieroboam, inuiando vn Profeta a questo Re, che lo riprendesse del suo peccato, & lo minacciasse del castigo, che si doueua scaricare sopra di lui, gli comandò, che non mangiasse, ne beuesse con gli idolatri: onde per hauer transgredito il comandamento, fu il Profeta sbranato da vn Leone in mezo della strada.

Apud Baron. to. 5. an. 430.

S. Gregor. ora. 46.

Cypr. epi. 76.

Iosef. ant.

I Giudei hebbero da principio communicatione con gli Assirij, & appresero la dottrina, e costumi loro: Ma finalmente permettendo così Dio per giusto castigo, furono da gli stessi Assirij destrutti, conforme alle preditioni, & minaccie de i Santi Profeti, & pur gli Assirij non erano heretici, ma gentili, con i quali se bene è male hauer commertio, è nondimeno senza paragone manco pericoloso, che hauerlo con gli heretici, essendo, come proua S. Chrisostomo, l'heretico peggiore assai del pagano, perche questo per ignoranza bestemmia Dio, ma quello à bello studio perseguita la verità. Et Tertulliano dice, che gran differenza si troua fra l'heretico, & il pagano, perche questo non credendo crede, & quello credendo non crede. Et S. Ambrogio dice dell'heretico, ch'è più abomineuole de i Giudei, che crocifissero la carne di Christo nostro Redentore.

Chriso. in c. 12. Matth. ho. 30.

Tertull. lib. de patientia.

Ambr. l. 3 de fid. c. 3.

Da questo concetto, nel quale gli heretici sono stati sempre tenuti da i Santi, nacque in questi vn'odio, & aborrimento così grande di quelli, e delle cose loro, che prima hanno voluto patire innumerabili trauagli, che piegarsi a communicare e trattar con essi. Non fu mai possibile, che S. Hilario s'inducesse a communi-

care

care con Auffentio Vescouo Arriano, con dire, che sarebbe sempre vn viuo demonio per lui. S. Alessandro Vescouo Alessandrino condennò Arrio, e scrisse vna littera pastorale a i Cattolici, che si guardassero da lui come da nemico di Dio, e destruggitore della sua Fede. S. Atanasio inuitto Capitano della Chiesa passò infinite grauissime persecutioni, & tẽpeste, per non hauer voluto communicare con gli heretici, e lo stesso scriue, che'l popolo d'Alessandria voleua più tosto star male, e con pericolo, e morire senza assolutione, che riceuerla da'Sacerdoti Arriani: e Marcello Vescouo d'Ancira soffrì molte persecutioni, e calamità in compagnia dello stesso S. Atanasio dalli medesimi heretici, per non hauer voluto communicare con loro, ne trouarsi alla dedicatione d'vn famoso Tempio, edificato in Gierusalemme dall'Imperador Costantino, acciò con tal occasione non fosse costretto a trattar con loro, come scriue Sozomeno. Vna Città intiera in Africa si spopolò più presto che accettare per Vescouo vn'heretico. Il popolo Samosateno mai volle communicare con Eunomio, che cõ nome di Vescouo era entrato nella città loro, dopò di esser stato bandito il Santo, e vero Vescouo Eusebio. E fu tanto vniuersale l'auersione e l'aborrimento, che tutti presero ad Eunomio, che non si trouò veruno di qualunque grado, sesso, età, & conditione, che volesse, non dico parlarli, ma ne pure entrare in Chiesa, doue egli staua. S. Eusebio Vescouo di Vercelli mandato in essilio da Costantio Imperadore Arriano, si determinò di prima morire, che prender cibo per mano di vn Vescouo heretico, ilquale con quest'attione pretese publicare, che il S. e cattolico Vescouo si conformaua seco nella Fede, & ingannar gli altri con tal falsità. E l'Abbate di S. Eligio in Francia nel tempo, che gli heretici Albigensi, la turbauano e procurauano infettarla con la loro setta, per non communicar con esso loro preso il Santissimo Sacramento dalla Chiesa, si partì con esso dalla Città, doue detti heretici dimorauano. Tal fu sempre l'odio, e l'aborrimento, che i veri Cattolici portarono a gli heretici, e la cura e vigilanza continua, che hebbero di fuggire ogni communicatione, e commercio loro.

S. Hilar. ora. cont. Anax. & Auxent.
Baro. to. 3 anna. an. 318.
Lib. 2. c. 31.
Theo. l. 4. hist. c. 14.
Baron. to. 3. Annal. anno 356.
Nell' hist. d'Albigesi

Di questi essempij sono piene l'historie Ecclesiastiche, & Autori graui con zelo grãde della religione gli hanno insieme raccolti. Ma a me bastano i già narrati, pretendendo solamente, che per questi fatti, e detti di persone di tanta Santità e prudenza, conoscano i vassalli della Republica di Venetia l'obligo, che tengono di detestare la dottrina di Fra Paolo, supposto, che li consiglia trattare, e communicar familiarmente con heretici;

Ribad. 2. p. hist Eccl. Anglia l. 2. c. 8.
In Dialo. tribul. l. 3. c. 15.

e li necessita a preualersi di gente, così abominata da Dio, e da suoi Santi dalla quale hanno preciso obligo di fuggire per conseruare la salute dell'anime loro, e la vera fede, e religion Cattolica.

Riducendo dunque in breue forma la materia di questo discorso, dico, che la communicatione con gli heretici è più pericolosa, e perniciosa per distruggere la Fede, e vera religione, che la peste, e veleno per distruggere la sanità corporale. E che per tanto qualsiuoglia dottrina, che costringe vno Stato alla communicatione con gli heretici, e forza che sia molto pregiuditiale, e dannosa per la conseruatione della religione cattolica in esso. E di qua conchiudo che la dottrina di Fra Paolo e perniciosissima, & che mette Venetia in graue pericolo della rouina della Fede, e religione cattolica. Poiche oltre molti altri mali, che cagiona, non solo apre vna gran porta, ma anche costringe alla communicatione con heretici, & alla dependenza da essi: perche tutta mira, a persuadere alla republica che non obedischi al Papa, ne facci caso delle censure della Chiesa, ne le tema, anzi di più s'opponga a S.Santità con tutte le forze possibili. E chi non vede, che la Republica di Venetia non può fare questa resistenza al Pontefice senza il soccorso de gli heretici, confederandosi con essi, e dandogli ricetto nelle Città, case, e fortezze loro? Perche niuno Principe Christiano, e Cattolico farà così poco conto della sua riputatione, e dell'obligo di figliuolo di S. Chiesa, che voglia spendere le sue entrate, arrischiare le vite de'vassalli, e mettere in compromesso i suoi stati per aiutare la Republica di Venetia, e fomentare la sua disubidienza a Dio, & il dispregio de'precetti, & ordini del suo Vicario, e lo scherno delle censure della Chiesa per difendere ostinatamente due leggi, approuate solamente da adulatori, e reprouate da tutto il rimanente del Christianesmo: e quel che sopra ogni altra cosa importa, dichiarate dal sommo Pontefice, (che in ciò non può errare) per ingiuste, e pernitiose all'anime, e contrarie alla pietà Christiana. Si che ritirandosi i Principi forastieri, non bastano i vassalli soli di Venetia per resistere al Papa; e quando pur anche bastassero, non sò come si potrebbono indurre a prender l'arme contra Dio, e la Chiesa sposa sua con tanto pericolo di perder la robba, la vita, e l'anima, la cui perdita dice Christo Signor Nostro che deue preferirsi all'acquisto di tutto il mondo.

Di manierache se si ha da resistere al Papa, e necessario chiamar in Venetia inemici di Dio, e della Chiesa, per farlo: che i Cattolici al

rei al terzo non lo faranno. Dunque se col cōsortio e confederatione di tal gente si distrugge, e manda in mal hora, quanto ci è di fede, di religione, e di pietà cattolica, il consegliar Fra Paolo, che in questa occasione si resista al Papa non è altro, che consegliar à dare in Venetia e nel suo Dominio luogo, e ricetto a gli heretici, con la cui communicatione venga ad annichilarsi la pietà Christiana, la vera fede, e la religione antica della Republica: Questo è lo scopo, al quale Fra Paolo s'ingegna di tirare, & il male, che deuono rimediare i buoni sudditi, e zelanti della Fede della Republica, e della salute dell'anime proprie.

Che per le stesse porte, che la dottrina di Fra Paolo apre all'heresia, introduce in Venetia la totale rouina, e distruggimento del suo Stato. Capo IIII.

TVTTO il libro di Fra Paolo, e le ragioni, che in esso adduce, sono di quelle, ch'il mōdo chiama hoggi ragioni di Stato, perche le detta, soggerisce, & insegna la sfrenata voglia di cōseruare il proprio dominio. E però potrebbe parer' ad alcuno, che questa dottrina esterminatrice, come s'è mostrato della robba, libertà, e religione de' vassalli Venetiani, fosse almeno buona, e gioueuole per la conseruatione dello Stato di quella Serenissima Republica: poiche secondo il corso de' tempi d'hoggi preualgono per i nostri peccati le ragioni di Stato alle leggi diuine, che perciò si honora Fra Paolo, e si tolera la sua dottrina: perche se bene ogn'vno sà esser contraria a quel che la Fede insegna, & alla libertà, e robba de particolari vassalli; tuttauia viene giudicata molto a proposito per la conseruatione del gouerno, e della Signoria: e che per questo la ragione di Stato detta non solo che si dissimuli con essa, ma che anco s'accrediti, e si protegga.

Questo inganno pretēdo hora io di toglier via, e credo di poterlo fare senza gran difficoltà: perche essendo la dottrina di Fra Paolo così perniciosa, e pregiudiciale alla vera Religione della Republica di Venetia, come hò prouato, ne siegue con euidenza, che non pregiudica meno alla conseruatione del suo Dominio: perche questa conseguenza, che dalla perdita della Religione ne

pro-

proceda quella dello Stato, è così certa, che quegli stessi, che Fra Paolo hà presi per maestri, e per guide de' suoi discorsi, e consegli, mettono come primo principio, che la vera Religione, e la vigilanza e zelo in conseruarla, è vn mezo efficacissimo, & sommamente necessario a i Prencipi per lo mantenimento de gli Stati.

Apud Ribad. lib. 1. de Princi pe Christ. c. 1.

Macchiauello, singolar maestro de' politici, espressamente dice, che la Religione è necessaria per conseruare lo Stato: e che Roma deue più à Numa Pompilio, per hauerui piantata la Religione, che à Romolo, che la fondò, & ampliò con l'armi; e che non può esser maggior inditio della rouina della Republica, che il vedere negletto, e spregiato in essa il culto diuino. E Gio. Bodino afferma, che gli stessi Atheisti, che non credono in Dio, ne si curano d'alcuna Religione, confessano, non esserui più efficace, è potente mezo per conseruare gli Stati, e le Republiche, della Religione; e che questa è il principal fondamento, e sostegno delle Monarchie, e Signorie, e lo stimolo all'essecutione delle leggi, all'vbidienza de' sudditi, alla riuerenza, e rispetto douuto à Magistrati freno d'ogni mal fare, nodo indissolubile del commercio, amicitia, e conuersatione, che si vsa fra gli huomini. Questo riferisce Bodino de gli Atheisti: E Santo Tomaso rende la ragione di tal verità, e la conferma con l'essempio di Salomone, e con l'esperienza di quel, che narrano le historie dal principio del mondo fin'al suo tempo. *Tradunt etiam historiæ, quod in qualibet Monarchia ab initio sæculi tria se inuicem per ordinem comitata sunt, diuinus cultus, sapientia Scholastica, & potestas sæcularis, quæ quidem tria se inuicem per ordinem consequuntur, & in Rege Salomone suis meritis conseruata sunt, quia per diuinam reuerentiam cum descendit in Hebron locum orationis, assumptus in Regem, consecutus est sapientiam: & ex vtroque vlterius in regali virtute super Reges sui temporis excellentiam. Cum vero à vero cultu Dei recessit, infelicem exitum habuit, vt patet in 3. lib. Regum.* Salomone benche sapientissimo, e potentissimo Re, fece nondimeno il fine, che tutti sanno: ne gli valse ne sapienza, ne potenza dopò il dispregio della vera Religione, e del culto diuino. Ne è merauiglia, che ciò gli auuenisse: perche la ragione di San Tomaso conuince euidentemente, che non può conseruarsi vn Dominio senza la vera Religione, perche la sapienza, e possanza sono le due colonne, che sostentano i Regni, e gli Stati, lequali mancando, il Prencipe, nè saprà reggere ne tenere i vassalli à freno, e molto meno potrà resistere alle forze, e rintuzzar l'orgoglio de nemici. Dunque se la sapienza, e pos-

D. Thom. opusc. 20. libr. 2. c. vlt.

senza

fanza sono come sorelle congiunte con la vera Religione, mancando questo caderanno necessariamente gli Stati, mancando loro le dette due colonne sopra le quali si appoggia, e stà fondata la machina della sua conseruatione. Supposto dunque che i Santi Dottori insegnano, i Politici approuano, l'historie confermano, & insino à gli Atheisti confessano, che senza Religione non può durare lo stato del Principe secolare: è chiaro, che la dottrina di Fra Paolo, altrotanto danno apporta alla conseruatione della Republica di Venetia, quanto detrimento al mantenimento della vera fede, e Religione Cattolica. Vna sola cosa voglio mostrar nel seguente capitolo, & è che per le stesse porte, che apre Fra Paolo per introdurre l'heresia in Venetia conduce parimente i nemici, che hanno da cagionare la perdita, e total ròuina di quella Signoria.

Che la larghezza della conscienza, che apre la porta all'heresia, l'apre anche alla destruttione dello Stato. S. 1.

DElle tre porte, che come dissi, apriua la dottrina di Frà Paolo all'heresia, posi nel primo luogo, come nell'auanguardia la larghezza della conscienza, e poco timor di Dio, che induceua ne vassalli. Hora dico, che questa larghezza è vna semente, che se mette radici nella Republica, produrrà frutti molto amari, e pernitiosi alla conseruatione dello Stato: perche facilita ne' sudditi la poca fedeltà, e rispetto à i suoi Prencipi, spoglia la Republica della vera fortezza, e fa che Dio si disponga à dare il gouerno, e gli Stati in mano à persone, che po[n]édosi S. D. Maestà auanti gli occhi li reggano più conforme alla sua diuina legge.

Dico, che la larghezza della cosciéza facilita à vassalli l'infideltà verso i proprij Prencipi, perche si come apre la porta ad vna sceleraggine di lesa maestà diuina tanto enorme quant'è l'heresia, così l'apre al delitto di lesa maiestà humana, e riduce i popoli à termini, che gli ne venga capriccio non si cureranno d'essere traditori al Prencipe loro suppremo, che non hanno difficoltà in essere tali verso loro il Signor de Signori, Creatore, e Dio, perche la legge diuina, come quella che comanda si strettamente l'obedienza a' Prencipi, è vn gran freno, per tener i sudditi vbidienti, e soggetti in ogni cosa a' suoi legitimi Signori, e facili lasciarsi da loro maneggiare e guidare. Ma quando l'huomo non hà questo freno, e con la libertà di cosciенza scuote il giogo Santo della soggettione douuta à Dio, corre gran pericolo, che come

cauallo sfrenato, getti anco via quella della soggettione dell'vbidienza, e fedeltà, che deue al suo Prencipe. Costantio Cloro, padre del gran Constantino Prencipe valoroso, e prudente volendo vn giorno far proua della costanza d'alcuni suoi soldati Christiani, disse loro: che quei, che volessero sacrificare à gl'idoli, restassero al suo soldo, gli altri lo ringratiassero della vita che gli donaua. Alcuni per paura della morte offersero sacrificij: altri francamente ricusarono d'imitar i compagni, e Costantio licentiati i primi lodando la loro intrepidezza, con dire quei che s'erano mostrati saldi nella fede, che questi sarebbono veri, e leali amici suoi, non già gli altri, che non hauendo seruata fedeltà à Dio, molto meno la seruarebbono al Prencipe. Questa stessa risposta diede l'inuitto Martire Santo Hormisda al Rè di Persia, che l'essortaua à renegar Giesu Christo. E Teodorico Imp. quantunque Arriano ad vn suo molto fauorito seruidore, che per aggradirgli hauea cãbiata Religione, e fattosi di Cattolico Arriano, diede delle pugnalate, dicendo, che non poteua se non esser infedele all'huomo, colui ch'era stato traditore al suo Dio. Talche i Prencipi non solo Christiani, ma i Gentili, & gli Heretici conobbero che il disleale con Dio, sarà anco tale col suo legitimo Signore temporale. La larghezza dunque della conscienza (che dispone gli huomini à voltar le spalle alla Maestà Diuina, e calpestar la sua fede) dispone parimente i vassalli à negare à i Prencipi la fedeltà, che gli deuono.

Euseb. lib. 1. c. 11. de Vit. Cõst.

Sozom. l. 1. c. 6.
Theod. li. 5. c. 36.

Carolo Sig. l. 16. de Occid. Imp.

Dico in oltre, che la larghezza di conscienza priua lo Stato della vera fortezza, con la quale si hà da conseruare, e difendere da' suoi nemici: perche questa consiste nella protettione di Dio, e se si manca alla sua Santa legge, & obedienza, niente giouano gli esserciti, le fortezze, e la moltitudine della gente alla difesa, e conseruatione de' Regni. E che sia vero quando si trattò nel consiglio di guerra di Holoferne, de' mezi da tenersi per espugnar Betulia, e soggiogar il Popolo d'Israel, Achior generale d'Ammoniti dopò vna lunga narratione delle marauiglie da Dio operate in difesa di quel popolo, mentre meritò la sua diuina protettione, soggiunse le seguenti parole, *Nunc ergo mi Domine perquire, si est aliqua iniquitas eorum in conspectu Dei eorum; & ascendamus ad illos, quoniam tradens tradet illos Deus eorum tibi. Si verò non est offensio populi huius coram Deo suo, non poterimus resistere illis, quoniam Deus eorum defendet illos, & erimus opprobrium in vniuersa terra.* Con che mostro questo Capitano se ben Gentile, che la protettione di Dio precede ad ogni potenza humana,

Iudith. 5. nu. 24.

mana. Et in confirmatione di ciò. La Sacra Scrittura dice del popolo d'Israel, caduto in disgratia di Dio. *Videns Moyses populum quod esset nudatus; spoliauerat enim eum Aaron propter ignominiam fordis, & inter hostes nudum constituerat*; dando ad intendere, che Aaron per hauer consentito, e cooperato al peccato dell'adoratione del Vitello d'oro, spogliò il popolo della protettione di Dio, che era come hauerlo posto nudo frà l'armi nemiche, Si che voglio inferire, nõ esserci più sicura e gagliarda difesa per li Stati, che'l fauore e patrocinio diuino, e talmente che mancando questo, l'armate di mare, e di terra, e qualunque forza, & industria d'huomini, sono come cose di scherzo, e come fiacchissime tele di ragno, conforme à quello che diuinamente disse San Chrisostomo spiegando quel luogo del Salmo. *Deus noster refugium & virtus. Ne mihi dixeris* (dice egli) *arma, muros, & fossas, nec pecuniæ copiam, nec rei militaris scientiam, nec equorum multitudinem, nec arcus, sagittas, & loricas, nec sociorum vires, nec militum phalanges, nec robur corporis, nec hostium experientiam; sunt enim hæc omnia araneæ tela, & vmbra imbecilliora. Sed si velis videre copias inexpugnabiles, refugium insuperabile; præsidium quod non diripi, turrim quæ labefactari non potest, ad Deum confuge, vires illas attrahe*. Alche si aggiunge l'altra ragione da me accennata nel principio, che mostra anco chiaro l'angustie, & i pericoli, nel qual soglion i Stati ridursi per la larghezza della conscienza. Cauasi detta ragione dal detto della Scrittura. *Regnum de gente in gentem transfertur propter iniustitias, contumelias, & diuersos dolos*: perche come il dispregio della propria conscienza, è madre dell'ingiustitie, & de gli inganni, così è anche grand'occasione della perdita d'ogni Regno, e Stato: perche Dio li raccomandi à migliori e più fedeli amministratori che li gouernino con rettitudine, & facciano fiorire in essi la giustitia, la pietà, & il santo timor suo.

Exrd. 32. ne 25.

Chrisost. sup. Psal. 35. nu. 1.

Eccl. 10. nu. 8.

Che il dispregio, & oppressione de gli Ecclesiastici apre la porta alla destruttione dello Stato. §. 2.

PErche il dispregio, & oppressione dello Stato Ecclesiastico è l'altra porta, per la quale introduceua Fra Paolo l'heresia in Venetia: hora mostrarò come per questa stessa porta, intromette la ruina dello Stato, e mette a gran rischio di riuolutione quella Serenissima Republica. Due cose io trouo nel dispregio, & aggrauio de gli Ecclesiastici. La prima, l'offesa fatta a Dio in spre-

giare i suoi ministri, & defraudare le Chiese della sua robba. La seconda, l'offesa fatta a gli stessi Ecclesiastici, violando i loro priuilegi, & essentioni, e facendoli di peggiore conditione, che la più bassa, e vile gente della Republica. E tutte due queste cose stanno a mio giuditio molto male con la conseruatione dello Stato. Perche per vna parte Dio irritato dall'insulto, e torto fatto a'suoi ministri, potrebbe vendicarsene contra la Republica, e dall'altra, non può esser di aiuto alcuno alla Signoria per la sua stabilità, ma di non piccolo danno il tenere essacerbati, & alterati gli animi di tutti gli Ecclesiastici del suo Stato. Tutti due questi punti m'ingegnerò di prouar breuemente, e la proua di essi sarà vna euidentissima dimostratione, che mentre Fra Paolo con le sue mal fondate ragioni persuade, & giustifica l'oppressione de gli Ecclesiastici, mette la Rep. in grandissimo pericolo della sua totale ruina.

Quanto al primo punto non è dubbio, che può Dio, piacendoli castigare gli oppressori, e dispregiatori de'suoi ministri, con la priuatione della Monarchia, e dello Stato: perche tale dispregio, & oppressione offende sommamente S.D. Maestà: e per vn peccato graue qualsiuoglia pena temporale è leggiera. Ma io nõ solo pretendo, che Dio può dare questo castigo, ma che molto anche si ha da temer, che cõ effetto lo farà sẽtire a i dispregiatori, & oppressori de'suoi ministri, il che fondo & nella natura della cosa stessa, & ancho in quel che sappiamo hauer fatto Dio in molti secoli con varie sorti di persone, c'hebbero ardimento di opprimere le Chiese, e dispregiar Sacerdoti, a quelle togliendo la robba, & a questi il douuto rispetto. E piena la sacra Scrittura, e l'historie Ecclesiastiche di tali essempi, & il P. Pietro Ribadenera nel suo libro, intitolato virtù del Principe Christiano, ne raccoglie vn gran numero.

Lib. 1. c. 36 & 37.

Molto a proposito fa per questo la confessione dell'Imperatore Basilio Porfirogenito, il quale riuocãdo vna legge di Niceforo Foca (che annullaua le donationi fatte a beneficio delle Chiese, e monasterij, acciò non possedessero stabili, allegando la prodigalità de' Vescoui, & Prelati in pregiuditio de' poueri) dice riuocarla per hauer inteso, ch'era stata causa, & origine di tutti i mali presenti, e della distruttione, e riuolutione, in che si trouaua per essere stata non solo con ingiuria delle Chiese, ma di Dio stesso, & hauere sperimentato, che doppo l'osseruanza di quella legge, niuna impresa gli era riuscita felicemente anzi non gli erano mancate calamità d'ogni sorte. Questa confessione potrebbe bastare per chiarirci, che Dio vendica e punisce l'oppressione

Apud Dionys. Goffredũ in Constitutionibus Imperator. post nouellas Iustiniani.

stione delle Chiese, e de gli Ecclesiastici non solo con perdite di Stati, ma con varie e grauissime disgratie. Et accioche non sia l'Imperator Basilio solo testimonio di questa verità, soggiungerò quello di altri due molto prudenti e potenti Principi. Honorio Imperatore in vna littera scritta ad Arcadio suo fratello, riferita dal Cardinale Baronio, tra l'altre cose gli dice: Persuadeteui, e tenete per certo, che per l'orationi de'Sacerdoti il nostro Imperio o cade, o si mantiene in piedi. E l'Imperatore Carlo Magno (come di lui riferisce Sigonio) soleua dire, che volentieri era liberale con i Sacerdoti, concedendo loro quanto gli chiedeuano, perche questo modo di trattare con i ministri di Dio l'esperimentaua molt'vtile non solo per lo guadagno eterno, ma anche per la felicità temporale.

Baronius to 5. Annal. anno 407.
De Reg. Ital. l. 4.

I castighi dati da Dio a'Prencipi, vsurpatori de'beni e robbe delle Chiese, sono senza numero, e molti ne raccōta la sacra Scrittura. Nabucodonosor in pena di questo peccato fu mutato in bestia: Baldassar suo figliuolo per hauer profanati i sacri vasi subito perse il suo Regno, e la vita. Il Re Anthioco fù mangiato da vermi, & Heliodoro flagellato da gli Angeli, e lasciato mezo morto nō per hauer tolte robbe alle Chiese, ma per hauer tentato di farlo. Et a questo proposito potrei contare molti altri successi riferiti dalle historie Ecclesiastiche. ma voglio contentarmi di due soli. Del primo fa mentione Pietro Cluniacense (contemporaneo di S. Bernardo, & huomo di tanta santità, che l'historie lo chiamano Pietro Venerabile, e l'altro vien narrato da Paolo Emilio graue, & essatto historico di nostri tempi: vsando in scriuerli le stesse parole, con lequali il P. Ribadenera li riferisce nel su detto suo libro. *Dice dunque questo Santo huomo, che in Macon non lontano da Lione di Francia dimoraua vn Conte gran tiranno, et vsurpatore di beni delle Chiese, che in oltre mal trattaua, & perseguitaua i Chierici, e Prelati, che di questo si querelauano. Hor stando vn giorno costui in grand'allegrezza, e in festa, vidde entrare repentinamente nel suo palazzo vn Caualiero di si maesteuole grauità, che causo ne riguardanti non picciola merauiglia e timore, & con voce graue, e volto scuero riuoltatosi al Conte gli commandò, che lo seguisse. e ciò disse con tanto imperio, che il pouero Conte non hauendo animo di fargli resistenza, si lasciò condurre da lui alla porta del Palazzo, oue staua apparecchiato vn brauo Cauallo, su'l quale commandò l'incognito al Conte che montaße: il che fatto alzosi il Cauallo in aria e si pose velocissimamente a correre, e gridando il Conte per soccorso il Cauallo, & il Caualiere spariron. Tanto s'atterirono*

Dan. c. 1. & 4.
Dani. 5.
2. Mach. c. 9.
Lib. 1. c. 38.

a si nuouo e strano spettacolo i circostanti, che fecero murare la porta di quel Palazzo d'onde era vscito l'infelice Conte, acciocbe non intrasse, mai più ne vscisse per quella huomo nato, e restasse eterna memoria di vn caso tanto spauenteuole. Paolo Emilio diligente, & elegante Historico delle cose di Francia, riferisce vn'altro caso non dissimile al sopradetto, occorso ad vn Conte di Cauiglion, chiamato Gulielmo, il quale trouandosi con altri Signori à vn banchetto, fù chiamato alla porta da vno che staua a Cauallo, & fattolo montare in esso, lo menò via, e non comparue mai più.

Li. 5. hist.

E da quello che riferisce il P. Ribadenera, e da quello che di sopra ho detto io, costa quanto conforme allo stile di Dio sia castigare con perdita della robba, e della vita i dispregiatori, & oppressori de'suoi ministri. Proua euidente, che Fra Paolo mette il Doge, e Senato in aperto pericolo di vn somigliante castigo, quādo lor conseglia, e persuade l'oppressione, e dispregio delle Chiese, e persone Ecclesiastiche,

Ma veniamo al secondo punto, che dipende da ragioni più humane, e consideriamo se sta bene al Doge, e Republica di Venetia per conseruarsi nella loro Signeria sbassare, & opprimere gli Ecclesiastici di quello Stato, violando i priuilegi, & essentioni, vsurpando le robbe loro, e facendoli di peggior conditione, della gente piu vile, e plebea. Gli Ecclesiastici in Venetia sono tanti, e così potenti, e facoltosi, che dice Fra Paolo non so con quanta verità, che possedono la terza parte de stabili dello Stato. Sono fra gli Ecclesiastici molti nobili, & a pena si trouerà famiglia, o casa nel Dominio, che non habbia vno, o più Ecclesiastici. Tra questi non mancano persone di molto giudicio, lettere, e prudenza, e molte tenute in gran concetto di santità, e di virtù segnalata. Hanno nella Republica grande autorità così per i molti amici, e parenti, come per lo rispetto, beneuolenza, e credito, che loro apporta il grado, la prudenza, la scienza, e la vita essemplare; & il bene che fanno al secolari, aiutandoli con le loro orationi, soccorendo alle necessita di essi, risoluendo i loro dubbij, gouernando le loro coscienze, & indrizzandoli al vero camino dell'eterna felicità.

Hora se questo è vero (come non si dubita) chi non crederà, che (parlando humanamente) non sia cosa perniciosissima, e piena di scandali, e di pericoli per lo Stato, l'opprimere & auuilire tanta gente nobile, ricca, prudente, giudiciosa, essemplare, āmata, reuerita, e stimata dal popolo, come mezani fra lui, e Dio, come padri dell'anime loro, come scorte del camino della lor salute?

Chi

Chi quietarà e farà star a segno i vassalli disgustati, mal cōtenti, e turbulenti, e desiderosi di nouità, che mai sogliono mancare? Gli Ecclesiastici. Chi ha da ricordare a' secolari gli oblighi, che per legge diuina, & humana tengono di aiutar e seruire con le loro robbe, facoltà, e persone a' suoi Principi? Gli stessi. Chi gli essortarà ad obedirli in cose lecite e giuste, e chi hauerà da essere l'arbitro se il precetto sia conueniente o nò? Certo non altri, che loro, a' quali tutto questo tocca per vfficio. Dunque *si sal euanuerit in quo salietur*? Se gli Ecclesiastici che tengono in mano il freno (cioè la coscienza de' secolari) col quale si maneggiano, e guidano i timorosi di Dio, stanno essacerbati, & offesi, e turbati, chi tranquillarà il tumulto del popolo in vn'accidente? Se gli Ecclesiastici formano dettami, che non è seruitio di Dio, che si conserui il dominio in potere de gli vsurpatori delle robbe Ecclesiastiche, e che non piace a Dio di hauer per suoi luogotenēti quei, che dispregiano, & infamano i ministri da lui pregiati come la pupilla de gli occhi; ne vuole, che sia vbedito da' suoi vassalli, chi non obedisce a Dio ne al suo Vicario. Dimando io, che inconueniente potrebbe nascere dallo stare con tal dispositione tanto numero di persone, della qualità già detta? Quando gli Ecclesiastici non facessero altro, che ritirarsi, e priuare della loro conuersatione, e ministerij il popolo; questo solo bastarebbe per porre a grā rischio lo Stato, & il Doge, e Senato tutto in grā sollecitudine.

Matth. 5.

Ben m'accorgo, che si potrebbe dire, che gli Ecclesiastici in Venetia niente hanno tentato di questo fin'hora; benche ogni giorno ne siano più prouocati con scherni & oppressioni: ma io non pretendo trattar adesso di quel che gli Ecclesiastici hanno fatto, ò faranno, che questo solo Dio lo sà, ma di quel che potrebbono fare, se volessero, che tanto basta, acciò apparisca, che Fra Paolo mette in pericolo la Republica non solo d'infettione d'heresia, ma di sollevatione, e perdita dello Stato, poiche da vna parte persuade loro, che dispregino, & aggrauino tanto numero di persone, che col cooperare, o dissimulare, potrebbe, se volesse, ridurre la Republica à strani termini, e dall'altra parte, consegliá, e loda al Doge, & al Senato vna cosa, la quale Iddio suole castigare con la rouina delli Stati, e con mille altri grauissimi flagelli.

Che-

Che mentre costringe Fra Paolo con la sua dottrina ad introdurre heretici in Venetia, non solo arrischia la vera Religione, mà la conseruatione anche dello Stato.

§. 3.

CIrca questo punto, si sono scritti libri intieri, e quasi tutta l'Europa può seruire di libro che insegna questa verità, poiche il fare solamente rifleßione sopra i tragici auuenimenti de' Regni, Republiche, e Stati, doue hebbe luogo l'heresia, basta per chiarirsi che questa pestilenza non solo auuelena l'anime de' vassalli, ma anche li Stati, e dominij de' Principi: percioche molte volte permette Dio la riuolutione, e ribellione de' vassalli in pena di hauer dato ricetto, e fauore nello stato loro ad huomini nemici di Dio, e della propria coscienza. Insegnano gl'heretici d'hoggi che a' Principi, e Rè, che s'oppongono loro si deue toglier la vita: & a questo proposito raduna Ribadenera molti essempi delli medesimi heretici che pratticãdo tal dottrina, hanno e tentati e fatti varij tradimenti a i loro Principi. E nel libro intitolato Incendium Caluinisticum si riferisce, che la sperienza di ciò era vna delle ragioni principali, perche i Prencipi protestanti di Germania nõ ardiuano fidarsi de' Caluinisti, doue tra l'altre vi sono queste parole. *Nec purioris sententiæ sectatores Caluinianæ doctrinæ fidunt: dubitant enim plerique nostrorum Principum si ista Caluiniani aduersus Reges tentauerint, fore vt ipsi quoque vel è solio ab eisdem Caluinianis eijciantur.* Se questa sperienza fece andar riseruati i Prencipi protestanti, con maggior ragione dourebbe far temere il Doge, e Senato di Venetia, che s'vna volta Fra Paolo gli induce a dar adito a gli heretici ne' loro Stati, altro non si potrebbe aspettare dall'insolenza e furore di simil gente, che seditioni e riuolgimenti, con che si perdesse in vn subito quello che con tanto dispendio valore, vigilanza, e prudenza s'è conseruato tant'anni. Ho dettó poco, che poteua cagionar sì gran danno l'introdurre sì fatta gente in Venetia, perche doueuo dire, che sarà gran miracolo se questo non succederà: perche la discordia, e dissensione nelle cose della Fede, cagiona d'ordinario dissensione, e discordia ne gli animi de' professori di essa, lequali è impossibile, che non producano alterationi, reuolutioni, guerre, e diuisioni fra vassalli, come pessimi figliuoli di cattiua madre, & mali effetti di mala causa.

Ribaden. Lib. 1. c. 27. de Principe Christ.

Incendiũ Caluinisticum anno 1584.

Pare à Fra Paolo inconueniente, che entri nello Stato di Venetia per fondare vno monasterio vn piccol numero di Religiosi forastieri con leggi, e costumi differenti, e che habbiano vn capo, e libera facoltà di trattar con vassalli in secreto. e per mostrarsi zelantissimo del bene della Republica, & persona, come si dice, che sa diuidere vn pelo in ragion di Stato, auuertisce, che deue il Doge hauer gran risguardo a questo per lo gran pericolo, che correrebbe lo Stato dal permetterst in esso somiglianti persone. Hor dimando io, che ha da fare vna dozzena di Religiosi cō vno essercito di heretici forastieri, nemici di Dio, e della sua Chiesa, e cōtrarij in costumi, e religione a' vassalli? Gli heretici anch'essi haueranno vn capo, che non ne verrano senza dal paese loro, potranno al certo trattare con vassalli in secreto, douendo nelle Città, e fortezze del Dominio alloggiare nelle case loro, e mangiare alla stessa tauola. Dunque s'vn picciolo numero di Religiosi forastieri, che conuersassero di questo modo, sarebbe cosa pericolosa per lo Stato, che saranno migliaia d'heretici? Chi non vede l'hipocrisia, & inganno, che vsa Fra Paolo col Doge, e Senato, mentre per vna parte essorta, che non lasci entrare nel suo Stato religiosi stranieri, e per l'altra li sforza ad introdurui esserciti di forastieri senza Dio, senza legge, e senza coscienza.

Che sicurtà da Fra Paolo al Senato, che gli heretici, che entreranno in Venetia, non riuolgeranno l'arme contra la stessa Republica, e che non le succederà quel che anticamente auuenne alli Brittoni, che chiamarono in suo aiuto gl'Inglesi contra Pittoni, e Scozzesi; e dopo gl'Inglesi si riuoltorno contra quei, che erano andati per aiutare, e gli cacciorno dal proprio paese, restandone essi padroni, e chiamandola dal suo nome Inghilterra, e crebbero in quel Regno si fattamente l'heresie, e superstitioni, che quando S. Gregorio Papa vi mandò S. Agostino, e gli altri santi Monaci suoi compagni a pena vi era vestigio di fede Catt.

Apud Ribad. lib. 1 de Prim. Chr. c. 29.

Che sicurtà da Fra Paolo al Senato, che gli heretici infedeli a Dio, non habbiano da esser tali alla Republica di Venetia? Che pegni ha egli, che i vassalli Cattolici vedendosi mescolati cō gli heretici, & in pericolo, che non se gli attacchino i loro costumi, & errori, non se gli voltino contra in luogo di prenderli per difensori, con che si metta la Republica sottosopra, & in nuouo frangente di rouinarsi? Se gli heretici sono in tanto numero, che possono promettersi d'entrare per forza in casa d'altrui più facilmēte certo potranno impadronirsi di quella, che sarà loro aperta come propria. non voglio stendermi in questo, perche altri incon-

uenienti,che poteuo addurre,battono in cose, le quali il minimo Venetiano sa molto meglio di me. Dico solo che qualsiuoglia cosa,che io molto desiderasse,haurei caro di hauerla tanto certa quanto sarà il pericolo della ruina di Venetia e del suo gouerno, se si lascia la Republica tirare da'consigli di Fra Paolo, ad introdurre gl'heretici in quel Dominio, e seruirsi di essi contra Dio,e la sua Chiesa: perche senza dubbio non trouerà la Signoria ne gli heretici maggior fedeltà in questa occasione, di quella, che nell'altre ha sperimentata ne' Turchi.

Epilogo di tutto questo Discorso. Capo V.

DA tutte le sudette cose, e dal vedere dall'altra parte, con quant'artificij, e mine s'ingegni Fra Paolo di ricoprire, e giustificare le leggi di Venetia,e la disobedienza al Papa, si può facilmente inferire, che in questo interuēga vna delle tētationi, che la Chiesa santa patisce *A negotio perambulante in tenebris*. Perche con spargere tenebre di dottrina erronea, di ragioni mascherate,e friuoli, pretende Fra Paolo nascondere le cose chiaramente male. Onde si potrebbe chiamar hipocrisia, se non ostasse quel che dice San Bernardo, quando la doppiezza è tale,che crescendo la moltitudine della cose male,lascia d'esser hipocrisia, *Quæ iam latere præ abundantia non potest, & præ impudentia non quærit*. Ma non occorre altro per intendere la qualità di questa dottrina,che considerare il detto della Scrittura. *Spiritus sanctus, disciplinæ effugiet fictum, & auertit se a cogitationibus, quæ sunt sine intellectu.* Perche se le fintioni, & i pensieri inconsiderati fanno fuggire lo Spirito santo,è necessario, ch'egli stia molto lontano dal libro di Fra Paolo, essendo tutto quello vna pura inconsideratione,e fintione dal principio al fine, senza hauer altro di consideratione, che il titolo.

Ma dicendo il glorioso M.S.Ignatio,che la norma,& archipēdolo delle attioni del Christiano,deue essere lo Spirito santo,nō potremo trouare regola più sicura, e migliore, per vedere qual sia il libro di F. Paolo, & il fine, al quale s'indirizza,che pigliare questo perpendicolo dello Spirito santo, che da Isaia ci viē posto in mano, quando riferisce i suoi settte doni, alli quali se la dottrina di Fra Paolo,e l'attioni,ch'egli giustifica. non s'accommoda-

Ps. 90.

S. Bernar. ser. 33. in Cant.

Sap. 1.

S. Ignatio M.

Isaia 11. nu. 2.

modano, al certo, che la dottrina è aliena da ogni verità, l'attioni molto storte, e lontane dalla regola d'ogni buona ragione, è giustitia. Seruendomi dunque di questo perpendicolo dico.

CHe il primo dono dello Spirito diuino è la sapienza, la quale consiste in vna luce sopranaturalmente da Dio participata, che ne fa conoscere le cose per principij, e cause altissime. Dono singolare, ma molto lontano dalla dottrina di Fra Paolo; nella quale tutte le cose si considerano, risguardano, e dispongono per cause molto basse, e per ragioni di Stato mal intese, per interesse politico, e mal fondato sopra disegni, e discorsi humani, cose proprie di gente affatto terrena che come se Dio non hauesse prouidenza della conseruatione de'Regni, e de'Stati, vuole ridurre ogni cosa all'industria, e prouidenza propria, se bene è tanto incerta, e difettosa. San Giacomo Apostolo definisce la sapienza celeste, e dice. *Primum quidem pudica est, deinde pacifica, modesta, suadibilis, bonis consentiens, plena misericordia, & fructibus bonis, iudicans sine simulatione.* Definitione tanto buona in se, quanto aliena dalla sapienza, che mostra nel suo libro Fra Paolo. Chi chiamerà pudica la sapienza di quest'huomo piena, non che mescolata d'altri fini, che del seruitio del suo Dio? Chi la terrà per pacifica, vedendo che à pena serue ad altro, che ad eccitare, & aumentare rotture, dissensioni, ribellioni, turbationi, pericoli, e guerre, & a priuare lo stato di Venetia della pace, che tanti anni con tanta felicità ha goduto? Chi oserà di dire, ch'è modesta vna sapienza, e dottrina, nella quale ad ogni passo c'incontriamo in ingiurie contra Dio; contra Christo, contra il suo Vicario in terra, contra i Religiosi, e Chierici, e contra tutti i ministri della Chiesa? Che segno di modestia è insegnare, che non si contentino il Doge, e Senato del loro, ma che s'vsurpino quello delle Chiese, e la robba e libertà de gli Ecclesiastici ancora? Come si dirà, ch'è facile questa sapienza a lasciarsi persuadere, se non vuole rendersi al giuditio del Vicario di Christo, e più fa stima delle sue chimere, e torrioni, che si ha fabricato nel capo, che del parere di tutto il rimanente della Chiesa, di Dio, di tutte le persone, e di spirito, e di lettere, che in essa si ritroua.

Sapiēza.

Iacob 3. nu. 17.

Questo ben dichiara, che la sapienza, che professa, e mostra F. Paolo, nō è altrimente *Suadibilis, nec bonis consentiens.* Ma chi la terrà per piena di misericordia, vedendo, che non ha cōpassione a'vassalli del danno grande, che loro fa, adulando il suo Prencipe e vendendogli per buona vna cosa non solo pregiuditiale a tutto

lo Stato Ecclesiastico, ma contraria alla libertà naturale de' vassalli, alle robbe loro, alla cõseruatione della Religione, e che tira seco tutti i trauagli, disgratie, & esterminij di vna cruda guerra.

Come si potrà chiamar piena de' buoni frutti vna sapienza, dalla quale nasce si gran numero d'errori, e condennate heresie, che sono come vuoua d'Aspide per auuelenare lo Stato? Vna sapienza, che produce tanti altri frutti cosi amari, come vedono, e piangono tutti i buoni e veri figliuoli della Chiesa? E finalmēte com'è possibile tenerlà per sapienza sine simulatione, vedendo che tutto il libro è vn perpetuo inganno, & vna rete tessuta con varij fili di bugie, d'errori, e d'adulationi, per prenderui i sēplici, ridurli a termine, che a man salua si possa loro succhiare il sangue della libertà, e della robba, e mentre sta loro ordendo vna tela, che li priua di tutto questo, fa credere a' poueri vassalli, che s'affatica per la difesa, e conseruatione delle facoltà, e libertà loro. Tanto si discosta la sapienza di Fra Paolo da tutte le conditioni attribuite dall'Apostolo alla sapienza celeste. Veda dunque ogn'vno se la sapienza, che dimostra il suo libro è quella, che poco di sopra chiamò S. Giacomo, *Terrena, animale, diabolica*.

Intelletto.

IL secondo dono è dell'Intelletto, il quale consiste in vna luce, con la quale si conoscono le cose esteriori, & interiori come veramente sono, & Dio in esse. E grande la necessità, che habbiamo di questa luce, perche à paragone di lei la nostra naturale à pena giunge a quella di vna picciola lucerna, & per tanto non basta per penetrar le cose come sono, ancorche le veda, come suole auuenire a chi al lume di lucerna si mette a rimirare vn colore azurro, ò pauonazzo. Hor di questo dono ne pur vestigio si troua nella dottrina di Fra Paolo: percioche tutte le cose, che in esso tratta, egli le vede al rouerscio di quel che sono. Il dar potestà a Dio per gouernare vna volontà humana di modo, che non erri in quel ch'ella commanderà, che si creda come di fede, dice ch'è bestemmia. L'obedire al Papa, & temere la scommunica del suo Pastore, ch'è cosa perniciosa al Prencipe, allo stato, & al seruitio di Dio: L'opprimere, & schernire l'ordine Sacerdotale, & stato Ecclesiastico, ch'è maestà, & dominio: il torre alle Chiese, chiama reprimere l'auaritia: Il violar la liberta Ecclesiastica, chiama amministrare la giustitia: Il far leggi contrarie alla diuina, & naturale, dice ch'è vbidire a' precetti diuini: L'vso de' Sacramenti contra la volontà di Dio, & del suo Vicario, intitola

culto

culto di religione. L'aprire porta all'heresia, battezza per conseruatione di stato: & il tassare il Doge a Dio le case, che debba hauere, & comandar, che senza sua licenza ne se gli edifichi Chiesa, ne se gli consacrino stabili; vuole che sia atto di giustitia l'hauer il Papa cura dell'anime delle sue pecorelle, chiama F. Paolo vsurpare a' Prencipi la sua dignità, & intromettersi à parte del gouerno. Il costringere con censure all'osseruanza dell'immunità Ecclesiastica, asserisce essere ceremonia Farisaica *decimare anetum, & cyminum*: il mettere interdetto, dar occasione all'idolatria: & altre cose di questa qualità, che ben chiaro mostrano, che il modo di giudicare di Fra Paolo non nasce da intelletto illuminato con lume superiore, ma oscurato da più folte tenebre, di quelle di Egitto, le quali fanno, che niuna cosa egli veda, ne la proponga alla Republica, come è in se, ne come la conoscono, & considerano gli illuminati dalla luce di questo Diuino dono.

Matt.23.

IL terzo dono dello Spirito santo è il conseglio, il quale secondo San Tomaso, è necessario, perche essendo come dice la Scrittura: *Cogitationes mortalium timidæ, & incertæ prouidentiæ nostræ*: habbiamo bisogno, che Dio c'indrizzi (& per cosi dire) di consigliarci con lui. Questo dono dice san Buonauentura, che ci aiuta particolarmente a conoscere quel ch'è conueniente, facile, certo, & securo, & ad anteporre (come conuiene il profitteuole, & vtile al dannoso, & pregiudiciale, il facile al difficile, il certo all'incerto, & finalmente il sicuro al pericoloso. Hor se vogliamo vedere, se nella dottrina di F. Paolo si troua qualche cosa, che habbia odore di questo tanto pretioso dono dello Spirito santo, riguardiamo se con i suoi conseglì, & libro persuade al Doge, & Senato, che preferiscano l'vtile al dannoso.

Cõsiglio.
D. Thom. 22. q. 52. num. 1.
Sap. 9.
S. Bonau.

Metiamo in vna bilancia l'vtilità, che segue alla Republica di Venetia dal non vbidire al Papa, & nell'altra il danno, che le reca, & minaccia la disubidienza al medesimo, che con questo facilmente vederemo, quanto più pesi il danno, che l'vtile. Percioche dal disubedire altro frutto non si caua, che il non rendersi, & il non soggettarsi al Vicario di Christo in cose, nelle quali se gli sottomettono, & vbidiscono tutti gli altri Prencipi Cattolici, pregiandosi d'osseruare in ciò la diuina legge, che gli obliga à questo, & di mantenere la Chiesa nel suo antichissimo possesso. Questo solo è il frutto del non vbidire, se tal nome merita vna cosa tanto perniciosa in se stessa, e cagione di si graui danni. Ma il pregiuditio, che risulta al Doge, & allo Stato dal disubidire;

ogn'vno può da se medesimo considerarlo, oltre che le stesse pietre ne gridano, ancorche gli huomini per timore tacciano.

Io hò toccati alcuni inconuenienti, & nell'impugnare l'errore 47. ho mostrato, come a pena, cosa più perniciosa sarebbe potuta auuenire al Doge, & Republica di Venetia,& al seruitio di Dio, che il non vbidire essi al Papa,& inalberandosi contra il dritto dispregiare la censura del sommo Pastore: & tutta la terza parte di questo discorso non è altro,che vn breue Epilogo de' dãni, che reca a'vassalli di Venetia questa dottrina, & consegli di Fra Paolo, tanto nella libertà, & sostanza, quanto nella conseruatione della religione, & dello stato.

Considerisi,se (mentre F.Paolo per piacer al Doge,'gli loda le sue leggi, & lo consiglia, àd opporsi al Papa) lo persuade, che anteponga il facile al difficile; poiche l'vbidire è camino cosi piano,& bastante a rimediare gli stessi inconuenienti,che pretendono rimediare, & al contrario il resistere al Papa è mezo,pieno di mille difficoltà, pregiudiciale, & incerto.

Meno si potrà dire, che consiglia F. Paolo al Senato, l'anteporre il sicuro al pericoloso,perche il rischio,nel quale stà la Republica, & il pericolo, che corre di perdersi, e di rouinarsi, non sono tanti nascosti, che non appariscano a gli occhi d'huomini giuditiosi: & parte di essi ho io mostrata chiaramente. E certo se deue col consiglio accompagnarsi la prudenza, la quale giudica quando, come, & con che circonstanze vn'attione si debba fare,qual prudẽza vuole, che per vna cosa (come s'è detto) di nõ molto momento, & che per via più facile, piana, spedita,& sicura si poteua conseguire: consigli Fra Paolo a fare cose con che si pongano a rischio tante anime, tante conscienze, tante ricchezze, tante vite d'huomini,& tanto stato? Et pure non credo già, che alcuno giudicasse, ò consiglio, o prudenza, di mettere per zelo di conseruare vna gondola, à sbaraglio, & a fuoco tutto l'arsenale.

Scienza. IL quarto dono dello Spirito santo, è la scienza, il cui vfficio è conoscere, & saper discernere il bene dal male, contra la fintione, che falsamente inganna. Dono, di cui non si vede ne pur vn minimo inditio nel libro di Fra Paolo: poiche non solamente non insegna il discernere il bene dal male, mà è tutto sparso del veleno de gl'infami heresiarchi Vuiclesso, Luthero, Caluino, e Pietro Martire, e de gli errori di Marsilio da Padoua: mà ricoperto di maniera, che ben bisogna il dono della scienza per saper

guardarsi da vn libro così artificiosamente composto, indrizzato ad infettare con la peste dell'heresia, la Republica di Venetia quale procura tanto seriamente di priuar del timore di Dio, perche sà esser questo vno de' mezi, che aiuta à conoscer la verità, & à saper distinguere il bene dal male: che peroiò disse lo Spirito santo: *Anima viri sancti enuntiat aliquando vera, quàm septem circumspectores sedentes in excelso ad speculandum.* Non dico, che secondo la lettera questo si potrebbe intendere de sette Theologi, che hanno composto quel trattato in giustificatione della disubidienza della Republica; solo desidero, che chiunque conosce questo Padre, consideri, se l'anima di Fra Paolo, è anima *viri sancti*: e se perciò si può fidare il Doge di lui, e persuadersi, che più veda egli solo, che tutti gli altri huomini dotti, prudenti, e pij della Chiesa, che condennano, e biasmano quel che Fra Paolo loda, & approua.

Ecclesi. 37 nu. 18.

IL quinto dono è la fortezza. ma perche si può pigliare in varij modi, non mi stenderò à trattar di tutti, ma solo ne parlerò in quanto significa vna virtù, che da forza per le cose difficili, & ardue, così per soffrirle, quando ne auuengono, come per imprenderle quando sarà bisogno. Virtù, che per contrario hà vn vitio, che consiste in esser molto sensitiuo, e tenero di tatto: onde nasce, che sente le cose piccole, e leggieri molto. Di questo dono non si vede pur vestigio ne' consigli di F. Paolo: poiche vuole, che si prẽda come per intolerabile vna cosa, che è stata si facilmẽte sopportata da gli altri, cioè la soggettione al Vicario di Christo, & alla sua Chiesa: e vuole che si reputi per vna gran ferita, data alla Signoria di Venetia, l'obligarla à ritrattar vna legge fatta contra l'immunità Ecclesiastica, essendo questo così facile ragioneuole, & ordinario.

Fortezza.

Non nego, che Fra Paolo non consigli con sua Dottrina il Doge, e Senato, che stiano saldi contro le censure del Papa, che ben sò io, quanta parte egli habbia in questa disobedienza, e resistenza. Ma dico bene, che ciò non è fortezza, ne hà che fare con questo dono dello Spirito santo. Percioche il non cedere in vna cosa mal fatta, non è forteza, mà pertinacia, & ostinatione. Ma se riguardiamo l'altra parte della fortezza, che consiste in pigliar imprese grãdi, che cosa poteua essere maggiore per la Rep. che sprẽgiãdo il cõseglio di F. Paolo in mezo delle difficoltà, & inciampi, che s'attrauersano, rompere con Christiano valore, e costanza per tutto, e col perder qualche cosa (che tanto si hà da far sempre con

Dio)

Dio) acquistar vna gloriosa vittoria, e con la stessa attione render l'vbidienza al Papa, la pace ad Italia, la quiete, & abondanza al suo stato, la religione alla Chiesa, & in somma l'allegrezza à tutti i buoni Cattolici.

Pietà.

DIciamo hora del dono della pietà, ch'è il sesto, e consiste in vna certa inchinatione da figliuolo, cō la quale honoriamo, e riueriamo Dio come padre, per e amor suo tutte le cose à lui santificate, e consecrate, e non solo coll'intimo del nostro cuore, mà con segni esterni vsiamo questa veneratione verso le cose sacre, come Chiese, Imagini, Sacerdoti, e Religiosi, e finalmente à tutto quello, che si riferisce al culto diuino: la quale pietà oltre questa ragione particolare, che si riferisce in Dio per culto, e Religione, si stende anche alla patria, & a' progenitori.

Hor chiunque considerarà quel che F. Paolo cōseglia alla Rep. vedrà chiaro quāto poca pietà mostri verso Dio, la sua dottrina poiche ella ha causato, che in Venetia non si porti rispetto a' priuilegi Ecclesiastici, nè alle robbe, e persone loro, essendo molte de l'oppressioni dello Stato Ecclesiastico, che hoggi veggiamo in quel Dominio, parti de' suoi consegli, argomento ben euidente che in tal consegliero non regni la pietà, che douerebbe.

Ben vedo, esser stato Frà Paolo vno di quei, che hanno fatta forza, acciò non si guardi l'Interdetto, e persuaso, che si seguitino gli officij diuini. Il che potrebbe ad alcuno parere pietà, ma nō la stimerà gia tale chi sapra, che non si honora Dio con sacrificij, nō non conformi alla sua diuina volontà, ne gradisce cose tali (come dice per Isaia.) *Qui immolat bouem, quasi qui interficit virum, qui offert oblationem, quasi qui sanguinem suillum offert*: mostrando, che tali sacrificij egli non gradiua, perche non si offeriuano secondo il suo volere. E nel principio della sua Profetia dice il medesimo Profeta *Sabbata non feram, calendas vestras, & solemnitates vestras odiuit anima mea, facta sunt mihi molesta, laboraui sustinens*. E se questo sentiua Dio de' sacrifici de' boui, agnelli, e simili animali offerti senza transgressione di niuna legge, ò prohibitione, che hauessero hauuto di non farlo: dimando io hora, se venisse hoggi vn Profeta, che crediamo che Dio direbbe per bocca sua de' sacrificij di Venetia, doue contra l'espresso commandamento del suo Vicario per violenza de' Magistrati secolari se gli offerisce in sacrificio, non vn vitello, ò altro simile animale, ma quella singolare, e pretiosa vittima del corpo, e sangue del suo amato Figlio? senza dubbio gl'intonarebbe altri folgori di parole, che i sopranominati d'Isaia, poiche quanto il sacrificio offerto è più eccellente, tanto è

Isa. 66. nu. 3.

Esaia 1. nu. 14.

to è maggior irreuerenza e peccato trattarlo indegnamente.

Ma se riguardiamo la pietà verso lo patria, facilmente si vedrà qual sia quella, che Fra Paolo mostra in questo caso, & io ne ho toccato qualche cosa nel discorso di questa terza parte, ma ben è poco in comparatione del molto, che potrebbe dirsi. Poniamo da parte i pericoli, e ruine, che soprastanno alla Republica, e rimiriamo solo il presente, di quanto gran danno è ad vna Republica Christiana, che in essi si sparga la dottrina, & errori contenuti nel libro di Fra Paolo: quanto pregiuditio apportano allo Stato le spese straordinarie, che per difendersi, o mostrar di poter ciò fare, si fanno ogni giorno, che tutte alla fine cadono sopra, i poueri vassalli: la perdita della beniuolenza della Sede Apostolica, che del continuo si è impiegata a beneficio, & honore di essa, hora concedendole varie gratie, fauori, e priuilegi, hora interponendo con i Prencipi la sua auttorità per la conseruatione della pace, e Dominio della Republica.

Ma s'entriamo in altro genere di cose, chi potrà spiegare, quanto sia il danno, che ha fatto Fra Paolo alla sua patria con questa dottrina, potendosele in gran parte attribuire i sacrilegi, e confessioni mal fatte, Messe mal dette, e Sacramenti male amministrati, tante morti de' vassalli con si gran dubbio della salnezza loro, tanti rimordimenti di coscienza, cose veramente degne di lacrime, ma che, per non vedersi con gli occhi non si sentono, come sarebbe il douere. Quello che almeno è impossibile a non vedere, e somma ostinatione a non sentire, è la fama d'impietà, che per occasione di F. Paolo si sparge di Venetia per lo mondo, mentre si vede, che si permette in essa lo stamparsi vn libro pieno di errori circa la Fede, colmo di maledicenze contra Dio, contra Christo Nostro Signore, contra lo Spirito santo che assiste a' sommi Pontefici, e Conc. gener. delle cui leggi sparla F. Paolo.

Può esser cosa più perniciosa, & ignominiosa ad vn Stato Cattolico, che hauerlo messo Fra Paolo in pericolo di seruirsi dell'aiuto, e consiglio de gli heretici, e che si sappia in tutta la Chiesa di Dio, che'l Re d'Inghilterra, e suoi ministri faccino festa di veder la Republica nello Stato, in che l'ha ridotta quest'huomo e se ne congratulino con esso lei, affermandole, che mai si trouò quel Regno in magior prosperità, che dopo l'essersi separato dall' vnione & obedienza del Papa. Queste cose è cagione F. Paolo, che si raccontino di Venetia, senz'hauer riguardo all'honore della sua patria, & al danno di essa con esporla ogni giorno a pericolo più euidente della sua ruina, & costringerla a introdurui heretici,

tici, aprendo in vno stesso tempo molte porte, per lequali senza riparo entri la perdita della vera religione, e fede, della tranquillità, & all'vltimo dello stesso Stato.

Plutarco. lib. de fraterno amore. Plutarco, parlando de' padri naturali dice, che niuna cosa può essere più grata à Dio, che accumular ogni giorno con maggior benignità, & allegrezza nuoui guadagni, & vsure di gratie verso i padri: ne all'incontro puo esser maggior argomento d'impietà, che il disprezio, & ingiuria verso i medesimi: & aggiunge vn detto degno di memoria. Che a gli altri tutti si prohibisce il far male, ma non dare al padre, & alla madre tutta la sodisfattione in modo, che sempre tu dichi, e facci cose, che li apportino cõtento, sarebbe stimata impietà & ingiustitia. E se ciò è vero nel Padre temporale, che sarà nel supremo Padre spirituale, capo, & origine di tutti i Prelati de' fedeli, e di cui si può ad vn certo modo dire. *Ex quo omnis spiritualis paternitas, in terra nominatur.*

Hor che pietà può ritrouarsi in F. Paolo, ò pure che segnali di hauer questo diuino dono da lo Spirito S. dà nel suo libro, chi di tal Padre tratta con tanto disprezio, & indegnità. e non si curando per ciò di perder il rispetto a Dio, & a gli Apostoli, dicendo di S. Pietro, ohe errò in cose di dottrina, e gouerno: di Christo, che fù soggetto a Pilato, di S. Paolo, che appellò a Cesare come a legitimo giudice in materia di religione.

Timore. Resta finalmente il dono del Timore, del quale si potrebbono dire molte cose, come di principio della sapienza, e radice della medesima, e finalmente, corona, e pienezza, che con tutti questi titoli l'honora la sacra Scrittura. Questo ci insegna a temere le pene dell'altra vita, i flagelli, che Dio suol mandare in questa per alcuni peccati. la disgratia, e censure de' proprij Prelati, e lo star separato dalla cõmunione della Chiesa, & i secreti, e tremẽdi giuditij di Dio: e se giũge ad esser timore casto, e filiale, aborrisce d'offendere Dio, niuna colpa gli pare leggiera, e per dirlo in vn fiato: è la guardia della virtù, e la fortezza dello Stato.

Ma la dottrina di Fra Paolo niuna cosa sa meno che di questo santo timore. Insegna egli, che non si temino le sentenze de' Prelati, ne che si stimino le censure della Chiesa. E pure la scommunica è vna cosa, che deue temersi per più rispetti de' quali non è il minore i castighi grandi dati da Dio a quei, che l'hanno spregiate, come all'Imperadore Lothario, à Filippo il bello Re di Francia, all'Imperator Federico, al suo Padre, & a' suoi figli Manfredo, Corradino, & Entio, & ad altri molti. Insegna di più Fra

Paolo, che sono peccatuci di niente violar la libertà Ecclesiastica, & altre cose tali, già riferite. Lequali si come fanno l'huomo di larga, e libera coscienza, così bandiscono dal cuore il timor di Dio, e lo dispongono ad ogni male, che perciò disse la sacra Scrittura, *Si non in timore Domini tenueris te costanter cito subuertetur domus tua.*

Eccli.27. nu.4.

Hor se nella dottrina di Fra Paolo, e nelle attioni, ch'egli consiglia, e giustifica, non si vede vestigio di sapienza, d'intelletto, di consiglio, di scienza, di fortezza, di pietà, e di timor di Dio, doni dello Spirito santo, ch'è regola, e norma delle attioni Christiane, chiaramente si scuopre, ch'ella è molto lontana dalla sapienza del Cielo: e che i suoi principij sono vuoua maledette d'aspide fatte da gli antichi heresiarchi, e couate hora da Fra Paolo per introdurre in Venetia e ne'suoi Stati l'heresia, i suoi argomenti, e ragioni fili di tela di ragno, per prenderui i semplici vassalli, per succhiar loro il sangue della libertà naturale; e della robba hereditata da suoi antepassati, e con la propria industria acquistata, e priuarli della vera Fede, che nel battesimo professarono, & ad ogn'altra cosa prepongono: Le sue promesse, e sicurtà, mere lusinghe, & adulationi al Senato, con che *linit absque temperamento*, come i falsi profeti. cosa che molto obliga ciascuno a non si fidar di tal persona in negotio così graue, per che non auuenga quel che Dio minacciò dicendo: *Dic ad eos, qui liniunt absque temperamento, quod casurus sit murus.* Perche sarebbe grande infelicità, che per dar fede ad vn'huomo, che per contrasegni si fa conoscere facilmente per falso profeta venisse a perdersi vna Republica di tanta antichità, nobiltà, e stima, & di tãto ornamento dell'Italia e con la larghezza della coscienza, col dispregio, & oppressione de gli Ecclesiastici, con la forzata communicatione con gli heretici, alla quale Fra Paolo apre così gran porta, s'introducesse il mostro dell'heresia nel suo Stato, e la Signoria si spogliasse della vera fortezza, che consiste nella protettione di Dio, & si desse occasione ad vna perniciosa ribellione, che può temersi d'vn Dominio, nel quale (merce de i consigli di F. Paolo) per vna parte gran numero di persone Ecclesiastiche tanto potenti, & tanto, prudenti, e della prima nobiltà, stanno pieni di risentimenti, & amaritudini, vedendo vsurpate le loro robbe, e violati i priuilegi Ecclesiastici, e per l'altra parte il resto de' sudditi non può stare del tutto quieto, e contento, perche quando non s'accorgessero, che la causa, della quale si tratta è commune, e che se bene si comincia hoggi da gli Ecclesiastici, dimani si faranno altretante leggi,

Ezech. c. 13. n. 11.

leggi, con che si vsurpino le loro sostanze, e riuochino i priuilegi, come si fa di presente a gli Ecclesiastici, potrebbe anco molto esacerbarli il vedersi forzati a prender l'armi contra la Chiesa di Dio, e suo Vicario, e posti in pericolo di perder la Religione Cattolica.

Tutto questo obliga strettamente il Serenissimo Doge, & l'Eccellentissimo Senato, con tutti i loro vassalli ad aprir gli occhi, e vedere il precipitio, al quale Fra Paolo gli và conducendo: perche se serrano (il che Dio non voglia) gli occhi a tanta rouina, saranno poi forzati ad aprirli per piangere i danni d'vna miserabile caduta, che cagioni somma mestitia e dolore in tutto il rimanente del Christianesmo.

Soli Deo honor & gloria.